

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	19
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	20
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	182
GIUSTIZIA (II)	»	185
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	186
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	200
FINANZE (VI)	»	201
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	202
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	203
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	206
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	215
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	221
AFFARI SOCIALI (XII)	»	227

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-Repubblicani: Misto-LD-R.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	232
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	265
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	282
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	290
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	292
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA	»	293
<i>INDICE GENERALE</i>	»	295

COMMISSIONI RIUNITE

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
e V (Bilancio, tesoro e programmazione)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 17 marzo 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.10 alle 13.15.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. C. 127 Bocciardo, C. 349 De Poli, C. 858 Pisicchio, C. 1197 Palomba, C. 1591 Veltroni, C. 1913 Iannaccone, C. 2008 Governo e C. 2199 Cosenza (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) 4

SEDE REFERENTE

Martedì 17 marzo 2009. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO – Interviene il ministro per le pari opportunità Maria Rosaria Carfagna.

La seduta comincia alle 11.35.

Istituzione del Garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

C. 127 Bocciardo, C. 349 De Poli, C. 858 Pisicchio, C. 1197 Palomba, C. 1591 Veltroni, C. 1913 Iannaccone, C. 2008 Governo e C. 2199 Cosenza.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 marzo 2009.

Mario TASSONE (UdC), ricordato che l'ordinamento italiano prevede diverse autorità amministrative indipendenti, esprime perplessità su questo tipo di figura, che, nell'assumere funzioni e compiti precedentemente attribuiti al Governo, ha creato in molti casi situazioni di incer-

tezza. Per quanto riguarda, nello specifico, il Garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, pur prendendo atto che la sua istituzione tiene fede ad un impegno internazionale dell'Italia, riterrebbe necessaria una riflessione in ordine al suo ruolo, atteso che in Italia già operano per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza più istituzioni, col rischio, pertanto, che le competenze del Garante si sovrappongano o interferiscano con quelle di altri soggetti, a cominciare dal Governo stesso.

Chiarisce, quindi, che il suo gruppo non intende portare elementi di divisione su una materia delicata come quella della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, rispetto alla quale non può che esservi concordia tra tutte le forze politiche, ma vuole far valere l'esigenza che l'organo che si intende istituire sia dotato di poteri effettivi e di competenze nettamente delimitate.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC), premesso che le osservazioni critiche che formulerà non hanno intento polemico ma intendono solo contribuire al miglioramento del testo del Governo, del quale condivide appieno le finalità, invita innan-

zitutto a riflettere sulla figura di Garante ivi delineata, che, a suo modo di vedere, non è in grado di promuovere quel che oggi soprattutto occorre, ossia una politica incisiva del Governo per l'infanzia. Le competenze in materia di infanzia sono infatti oggi plurime e suddivise tra innumerevoli organismi di ogni genere, ma non sono coordinate: servirebbe il piano nazionale per l'infanzia, ma di questo nel testo del Governo non si parla.

Ritiene poi che il disegno di legge del Governo avrebbe dovuto prevedere indirizzi e principi per i garanti regionali dell'infanzia, che, al momento, sono stati istituiti solo in alcune regioni, con ruoli diversi e talora marginali.

Esprime poi preoccupazione per l'indipendenza del Garante, che, a suo avviso, non può essere piena ed effettiva se, come previsto nel testo del Governo, l'organo deve appoggiarsi, dal punto di vista operativo, alle strutture del Dipartimento per la famiglia e le pari opportunità. Né la dotazione finanziaria di 200 mila euro prevista dal provvedimento, per di più destinata alla sola remunerazione del titolare della carica di Garante, è idonea ad assicurare all'organo lo svolgimento efficace dei suoi compiti in condizioni di reale autonomia.

Quanto ai compiti del Garante, ritiene che i pareri che questo è chiamato ad esprimere, ai sensi dell'articolo 3, sui disegni di legge e sugli atti normativi del Governo in materia di infanzia e di adolescenza e sul rapporto periodico del Governo al Comitato dei diritti del fanciullo dovrebbero essere obbligatori, e non facoltativi, diversamente risultando il ruolo dell'organo del tutto svuotato di ragion d'essere.

Quanto alla possibilità di proporre al Governo l'adozione di iniziative legislative per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, invita a riflettere sul fatto che nell'ambito del Parlamento opera una Commissione parlamentare per l'infanzia, la quale dovrebbe pertanto, a suo parere, essere coinvolta in tali proposte di iniziativa.

Quanto poi alla previsione secondo cui il Garante assicura forme idonee di consultazione e di collaborazione con tutti i soggetti interessati alla tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, comprese, tra l'altro, le associazioni familiari, esprime la convinzione che tali associazioni, che rappresentano interessi diffusi, dovrebbero essere coinvolte in modo più incisivo nella elaborazione delle politiche per l'infanzia.

In conclusione, esprime il timore che il Governo intenda istituire un organismo di mera facciata, che sarà poi ibrido e privo di forza reale, al pari di altri operanti nel campo della tutela dell'infanzia, al solo fine di poter affermare nelle sedi pubbliche di aver adempiuto a un impegno internazionale che da lungo tempo attendeva di essere onorato.

David FAVIA (IdV) giudica lodevole l'iniziativa dell'istituzione di un Garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ma ritiene che si dovrebbe curare il raccordo tra l'organo nazionale e i garanti regionali come pure che si dovrebbe porre attenzione, per risolverlo, al problema del conflitto latente ma forte tra i garanti regionali, dove istituiti, e i tribunali per i minori, i quali spesso assolvono anche a compiti assistenziali. Quanto alla dotazione finanziaria prevista dal disegno di legge del Governo per il Garante, la circostanza che lo stanziamento sia insufficiente a creare un organo davvero indipendente, ma nel contempo abbondante per la sola remunerazione del titolare della carica di Garante, lo induce a temere che si finirà col dare luogo all'ennesimo spreco di danaro pubblico in una figura priva di efficacia concreta e costosa per le finanze. Si dice poi dubbioso in merito alle modalità di nomina del Garante, che, sebbene imputata a figure certamente imparziali come i presidenti delle Camere, avrebbe potuto essere affidata a figure di imparzialità ancora superiore, come il presidente della Repubblica o il primo presidente della Cassazione.

Alessandra MUSSOLINI (Pdl), ad integrazione dell'intervento svolto in una pre-

cedente seduta, invita a riflettere sull'inesistenza di prevedere l'istituzione di un ennesimo numero telefonico di emergenza, quando in Italia di tali numeri ne esistono fin troppi. Fa presente che, tra l'altro, l'Italia non ha ancora attuato un indirizzo dell'Unione europea con il quale si chiede ai Paesi membri di attivare un numero unico per le emergenze, denominato EU 112, al quale faccia capo un centralino avente il compito di smistare le chiamate ai diversi operatori a seconda della natura delle segnalazioni.

Carla CASTELLANI (PdL), *relatore per la XII Commissione*, premesso di parlare anche a nome della relatrice per la I Commissione, deputata Calabria, nel ringraziare, per il contributo portato alla discussione, tutti i deputati intervenuti, ricorda che il ministro Carfagna ha fin dalla prima seduta dichiarato la massima apertura rispetto al testo del Governo e la ferma volontà di giungere a delineare una figura di Garante dell'infanzia e dell'adolescenza costruttiva e propositiva. In quest'ottica, occorre, a suo avviso, che le Commissioni organizzino i propri lavori in modo da giungere all'approvazione di un testo in tempi congrui: fa presente che si tratta di dare attuazione ad un impegno assunto ormai quasi venti anni fa, con la Convenzione sui diritti del fanciullo, anche se va detto che l'Italia non è rimasta nel frattempo inerte e, in materia di tutela dell'infanzia, ha una legislazione certamente avanzata e un sistema di competenze ampio, articolato tra più soggetti e figure. Concorda che proprio questa pluralità di figure rende difficile definire con precisione le specifiche funzioni innovative del Garante, ma si dice fiduciosa, considerata la comune volontà di tutti i gruppi di dar vita ad un organo funzionale ed efficiente, che si possa concludere il lavoro positivamente in tempi ragionevoli.

Si sofferma, quindi, sulla proposta di legge C. 2199, da ultimo abbinata, la quale è simile, nell'impianto generale, alle altre proposte in esame, ma se ne discosta in due punti: in primo luogo là dove prevede in capo al Garante un potere sanzionato-

rio nei confronti dei soggetti che non ottemperino alle richieste effettuate dal Garante stesso nell'esercizio delle proprie funzioni; in secondo luogo là dove prevede la soppressione dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile ed il trasferimento al Garante del relativo personale e delle dotazioni finanziarie.

In conclusione, d'accordo con la relatrice per la I Commissione, propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge del Governo C. 2008.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC), preso atto che le relatrici intendono passare alla fase emendativa, chiede se sia stata presa in considerazione la possibilità di svolgere alcune audizioni sulla materia prima di procedere ulteriormente nell'esame.

Donato BRUNO, *presidente*, premesso che, fino a questo momento, non è stata avanzata dai gruppi alcuna richiesta in tal senso, osserva che la questione potrà certamente essere valutata nell'ambito degli uffici di presidenza delle Commissioni riunite.

Delia MURER (PD), nel concordare sull'utilità di svolgere audizioni, propone di ascoltare, tra gli altri, anche i garanti regionali dell'infanzia, dove esistenti. Quanto alla proposta delle relatrici di adottare come testo base il disegno di legge del Governo, ritiene che non tenga in gran conto il dibattito fin qui svolto, che avrebbe dovuto suggerire piuttosto, a suo parere, l'elaborazione di un testo unificato delle diverse proposte di legge.

Il ministro Maria Rosaria CARFAGNA, dopo aver ringraziato le relatrici e tutti i deputati intervenuti per il contributo di riflessione portato al dibattito, assicura che non è sua intenzione imporre al Parlamento il testo del Governo; al contrario intende tenere conto di tutti i suggerimenti che sono venuti e ancora verranno, da ogni parte. Sottolinea che

l'obiettivo è ampiamente condiviso: si tratta di rafforzare ancor di più il sistema di tutele dell'infanzia e dell'adolescenza, che in Italia è già molto forte, come ricordato dalla relatrice Castellani, ma che può comunque, con il concorso di tutti, essere ulteriormente migliorato.

Le Commissioni deliberano di adottare come testo base per il seguito del-

l'esame il disegno di legge del Governo C. 2008.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che il termine per la presentazione di emendamenti al testo base è fissato alle ore 12 di venerdì 27 marzo 2009. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale. C. 2042, approvato dal Senato e C. 2069 Minniti (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	8
ALLEGATO (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	15

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran. Atto n. 63 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	10
--	----

SEDE REFERENTE

Martedì 17 marzo 2009 — Presidenza del presidente della III Commissione Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 13.15.

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale.

C. 2042, approvato dal Senato e C. 2069 Minniti.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviati nella seduta del 12 marzo 2009.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi a testo base (*vedi allegato*).

Manlio CONTENUTO (PdL), *relatore per la II Commissione*, invita al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, esprimendo in difetto parere contrario sulle stesse. Avverte che il proprio parere è dettato non tanto da una assoluta contrarietà sul merito di tutte le proposte emendative presentate, quanto piuttosto dall'esigenza di approvare in tempi celeri il testo in esame e, quindi, di non modificare il testo approvato dal Senato. Tale esigenza può realizzarsi in considerazione che gli emendamenti presentati non attengono comunque a questioni che non possono essere risolte in via interpretativa. Ricorda che il provvedimento in esame, oltre a essere diretto ad adempiere ad un obbligo internazionale in materia di coo-

perazione giudiziaria, rappresenta uno strumento diretto a garantire la sicurezza dei cittadini, conferendo agli organi di indagine mezzi necessari per accertare responsabilità penali.

Alessandro MARAN (PD), *relatore per la III Commissione*, dopo aver rilevato che gli emendamenti presentati attengono tutti alla sfera di competenza II Commissione, esprime, proprio per tale ragione, parere conforme a quello espresso dal relatore per la II Commissione. Osserva infine che tutte le proposte emendative presentate non sono sicuramente in contrasto con il Trattato che il provvedimento in esame intende ratificare.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Bernardini 9.1 e Ferranti 9.4, l'emendamento Di Pietro 9.3, gli identici emendamenti Ferranti 9.5 e Bernardini 9.2, gli identici emendamenti Bernardini 10.1 e Ferranti 10.2 e gli identici emendamenti Bernardini 12.1 e Ferranti 12.2.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 13.2, volto a prevedere che sia disposta d'ufficio o su istanza della parte interessata la cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dell'articolo 9, e la distruzione dei relativi campioni biologici, non solo a seguito di assoluzione con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, come attualmente previsto dal comma 1 dell'articolo 13, bensì, con una previsione più ampia, a seguito di sentenza passata in giudicato di proscioglimento, pronunciata ai sensi degli articoli 529 o 530 o 531 del codice di procedura penale oppure di sentenza passata in giudicato di non doversi procedere, pronunciata ai sensi dell'articolo 469 del codice di procedura penale oppure di sentenza di non luogo a procedere, pronunciata ai sensi dell'arti-

colo 425 del codice di procedura penale oppure di archiviazione del procedimento. L'emendamento precisa altresì che non si procede a cancellazione nei casi in cui il reato sia stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Bernardini 13.1 e Ferranti 13.2, gli identici articoli aggiuntivi Bernardini 13.01 e Ferranti 13.02 e gli identici emendamenti Bernardini 17.1 e Ferranti 17.2.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 24.2, volto ad evitare che possano essere disposti prelievi e accertamenti medici coattivi su soggetti non indagati o non imputati.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il suo emendamento 24.1, identico all'emendamento Ferranti 24.2, e ne raccomanda l'approvazione, sottolineando come esso sia necessario per superare taluni profili di incostituzionalità della norma con riferimento all'articolo 13 della Costituzione.

Manlio CONTENUTO (PdL), *relatore per la II Commissione*, ritiene che le preoccupazioni manifestate sul terzo comma possano essere agevolmente superate, se si considera che tale norma, di stretta interpretazione, permette l'esecuzione di prelievi e accertamenti medici coattivi che possono essere disposti, con ordinanza motivata, unicamente ove ciò risulti assolutamente indispensabile per la prova dei fatti. Sottolinea quindi come tale norma risulti particolarmente utile, a titolo esemplificativo, nei casi in cui la scena del crimine risulti alterata a causa dell'intervento di soggetti diversi dall'indagato o dall'imputato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Bernardini 24.1 e Ferranti 24.2, gli identici emendamenti Bernardini 26.1 e Ferranti 26.2, nonché l'emendamento Ferranti 29.1.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che il disegno di legge C. 2042, adottato quale testo base, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 marzo 2009. — Presidenza del presidente della III Commissione Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.

Atto n. 63.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che la Commissione Bilancio ha espresso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario dello schema di decreto legislativo in esame, valutandolo favorevolmente.

Giorgio LA MALFA (Pdl), *relatore per la III Commissione*, prima di illustrare i profili di competenza della Commissione Affari esteri, ritiene opportuno richiamare sinteticamente il quadro delle misure restrittive elaborato a livello multilaterale nei riguardi di Teheran per il suo programma nucleare.

Nell'ambito delle Nazioni Unite, ricorda che la risoluzione n. 1737 (2006), del 23 dicembre 2006, proposta da Gran Bretagna, Francia e Germania ed approvata all'unanimità dal Consiglio di sicurezza, vieta di esportare in Iran materiali o

tecnologie che contribuiscano alle attività relative all'arricchimento e al riprocessamento (dell'uranio) e alle attività legate all'acqua pesante, nonché allo sviluppo di sistemi di trasporto di testate nucleari, quali i missili balistici. Singoli Paesi possono peraltro decidere in autonomia se esportare materiali o tecnologie suscettibili di doppio uso (civile o nucleare), ma in tal caso hanno l'obbligo di verificarne finalità e destinazione e devono comunque informare il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza.

La risoluzione dispone poi il congelamento di finanziamenti o fondi di proprietà o controllati da persone, società o organizzazioni legate ai programmi nucleare o missilistico iraniani.

Il 27 settembre scorso il Consiglio di sicurezza ha approvato all'unanimità una nuova risoluzione (la n. 1835) che conferma le sanzioni contro l'Iran per il suo programma nucleare. La risoluzione non introduce quindi nuove misure ma esorta la Repubblica islamica a congelare le attività di arricchimento dell'uranio, ad « adempiere, appieno e senza rinvii, ai suoi obblighi » e « a soddisfare le richieste del Consiglio dei governatori dell'AIEA ».

In tale contesto si inserisce il recente rapporto degli ispettori dell'Agenzia internazionale per l'energia nucleare (AIEA) sul programma nucleare di Teheran: secondo questo documento l'Iran ha già iniziato ad arricchire una quantità di uranio sufficiente ad alimentare una testata nucleare. Gli ispettori dell'AIEA hanno scoperto circa un terzo di uranio arricchito in più, rispetto a quanto contabilizzato nella loro ultima verifica lo scorso anno, nel corso di un recente inventario dei magazzini dell'impianto di Natanz.

Gli ispettori dell'AIEA hanno anche denunciato come da diversi mesi Teheran abbia cessato ogni forma di cooperazione in merito alle discussioni, comunque in stallo, finalizzate a chiarire le « numerose questioni irrisolte » relative alla « possibile dimensione militare » del programma.

In ambito comunitario – che assume uno specifico rilievo poiché l'Unione europea assorbe circa un terzo delle espor-

tazioni iraniane, quasi per la totalità derivanti dal settore energetico – il 27 febbraio 2007 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la posizione comune 2007/140/PESC che introduce una serie di provvedimenti restrittivi riguardanti l'importazione e l'esportazione di beni e tecnologie ed a sottrarre fonti di finanziamento ai programmi nucleari del paese.

Il regolamento (CE) n. 423/2007 è quindi intervenuto a dettare disposizioni normative dirette a regolamentare le transazioni connesse con i beni e tecnologie a duplice uso, le forniture di assistenza tecnica e/o finanziaria, di servizi di intermediazione o di investimento relativi a beni e tecnologie di duplice uso (*dual use*) nei confronti dell'Iran.

In particolare, il suddetto regolamento, all'articolo 2, vieta il trasferimento in Iran di tutti i beni e le tecnologie contenuti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico, nonché dei beni e delle tecnologie ad essi collegati.

È inoltre fatto divieto, dall'articolo 5, di fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ai beni e alle tecnologie di cui sopra ovvero fornire finanziamenti e investimenti a imprese che partecipano in Iran alla produzione di tali beni e tecnologie.

Quanto al regime sanzionatorio, il regolamento comunitario dispone, all'articolo 7, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità e organismi idonei a dare sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, ovvero persone fisiche o giuridiche sotto il controllo di soggetti sostenitori delle attività di proliferazione dell'Iran.

Lo schema di decreto legislativo in oggetto è sottoposto all'esame consultivo delle Commissioni riunite Giustizia e Affari esteri in attuazione del combinato disposto degli articoli 1 e 26 della legge comunitaria per il 2007: ricorda infatti che l'articolo 26, rinvia, per quanto attiene

all'adozione del decreto legislativo medesimo, alle procedure previste ai commi 3, 4, 6 e 8 dell'articolo 1. Ne consegue che, pur trattandosi dell'attuazione di quanto disposto da un regolamento comunitario, il richiamo alle procedure di cui ai commi 3, 4, 6 ed 8 dell'articolo 1 implica il parere parlamentare da parte delle competenti Commissioni, in analogia con quanto previsto per gli schemi di decreti attuativi di direttive comunitarie implicanti disposizioni sanzionatorie di natura penale.

Tutto ciò premesso, l'articolo 1, comma 1 dello schema di Decreto legislativo individua il proprio oggetto nella disciplina sanzionatoria conseguente a violazioni di quanto previsto nel sopra citato Regolamento CE n. 423/2007.

Il comma 2 rinviene nel Ministero dello Sviluppo economico l'autorità competente per l'attuazione dei profili del Regolamento CE n. 423/2007 inerenti ai beni e tecnologie a duplice uso.

Il comma 3 stabilisce che il Ministero dello Sviluppo economico, nella sua qualità di autorità competente ai sensi del comma 2, emette in ciascun caso il provvedimento di autorizzazione, diniego, revoca, modifica o sospensione, in relazione all'operazione interessata. È previsto che l'Autorità competente si avvalga del parere, obbligatorio ma non vincolante, del Comitato consultivo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 96 del 2003.

Gli articoli 2 e 3, prima illustrati dal collega della Commissione Giustizia, fissano, rispettivamente, la disciplina sanzionatoria per le violazioni degli specifici obblighi previsti dal regolamento comunitario n. 423 del 2007 ed introducono un obbligo di comunicazione da parte del giudice procedente al Ministero dello sviluppo economico per i reati contemplati dall'articolo 2 del provvedimento.

L'articolo 4 fissa l'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica in relazione al provvedimento in esame, che viene attuato dalle Amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo sottolinea che la Commissione Bilancio, chiamata ad esprimersi

sui profili finanziari del provvedimento in questione ha espresso, nella seduta del 10 marzo scorso, una valutazione favorevole.

Con riferimento alle disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Affari esteri, ritiene che queste siano condivisibili, non presentando aspetti problematici in relazione al Regolamento che si intende attuare.

Angela NAPOLI (Pdl), *relatore per la II Commissione*, osserva che la Competenza della Commissione Giustizia deriva dalla presenza di disposizioni sanzionatorie. Queste sono previste sulla base dei principi e criteri direttivi della delega prevista dalla legge 25 febbraio 2008, n. 34 (legge Comunitaria 2007).

L'articolo 26 ha previsto che il Governo debba adottare, per l'attuazione del regolamento (CE) n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, un decreto legislativo recante disposizioni dirette a regolamentare le transazioni connesse con i beni e tecnologie a duplice uso, le forniture di assistenza tecnica e/o finanziaria di servizi di intermediazione o di investimento, pertinenti a beni e tecnologie di duplice uso nei confronti di tale Paese, nonché a stabilire norme recanti sanzioni penali ed amministrative per le violazioni delle medesime disposizioni.

Le sanzioni, previste nello schema dall'articolo 3, in esame sono da erogare nei confronti di chi effettua operazioni di esportazione vietate dal regolamento, ovvero effettua operazioni di esportazione di beni elencati nel regolamento stesso senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa, nonché a carico di chi viola i divieti in materia finanziaria.

I principi e criteri direttivi da considerare come parametro di valutazione per l'espressione del parere sono dettati in via generale dall'articolo 2, comma 1, lettera c), e dalle lettere d), e) ed f) del comma 2 dell'articolo 26. I principi ed i criteri sanciti dall'articolo 2 effettuano una suddivisione tra le sanzioni penali e quelle amministrative legate all'interesse da tutelare, riservando la sanzione penale al solo caso in cui sia lesa un interesse

costituzionalmente protetto. In quest'ultimo caso, il fatto è qualificato come una contravvenzione da punire con pena detentiva in alternativa a quella pecuniaria ovvero, qualora l'infrazione rechi un danno di particolare gravità, in congiunta.

In aggiunta a questi principi e criteri direttivi, l'articolo 26 ne prevede di specifici. In particolare, il comma 2, lettera d), prevede la pena della reclusione da tre a otto anni per i soggetti che violino i divieti di cui agli articoli 2, 4 e 5, paragrafo 1, del citato regolamento.

L'articolo 2 al comma 1 dello schema in esame riproduce letteralmente tale principio, trasformandolo in disposizione direttamente precettiva.

Il richiamato articolo 2 del Regolamento vieta di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, una serie di beni e le tecnologie a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran. L'oggetto del divieto si riferisce a beni e tecnologie connessi all'attività di ricerca nucleare in corso in IRAN, che sono espressamente individuati negli allegati I e I BIS al Regolamento.

L'articolo 4 del regolamento vieta di acquistare, importare o trasportare dall'Iran i beni e le tecnologie elencati negli allegati I e I BIS, indipendentemente dalla loro origine. Si tratta dei medesimi beni richiamati dal predetto articolo 2.

Il paragrafo 1 dell'articolo 5 del regolamento punisce, invece, l'assistenza tecnica o finanziaria (anche sotto forma di investimenti in imprese) che può essere fornita direttamente o indirettamente all'IRAN in relazione ai beni ed alle tecnologie di cui è vietata l'esportazione (articolo 2) o l'importazione (articolo 4) considerata la loro attinenza ad attività nucleari.

Ritornando ai principi e criteri direttivi, la lettera e) del comma 2 dell'articolo 26 della legge Comunitaria 2008, prevede la pena della reclusione da due a sei anni per i soggetti che effettuino le operazioni di cui agli articoli 3, 5, paragrafo 2, e 6 del regolamento in assenza o in difformità delle autorizzazioni ivi previste. Anche in

questo caso, lo schema di decreto, al comma 2 dell'articolo 2, riproduce integralmente il principio di delega.

Il richiamato articolo 3 del Regolamento prevede che per vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie elencati nell'allegato II, occorra una autorizzazione preventiva delle autorità competenti nazionali. Rispetto ai beni ed alle tecnologie individuate dai predetti allegati I e I-Bis, nel caso in esame si tratta di beni e tecnologie che potenzialmente potrebbero essere utilizzati dall'IRAN per le sue attività di ricerca nucleare.

Il paragrafo 2 dell'articolo 5 del Regolamento è dello stesso tenore del già visto paragrafo 1 del medesimo articolo riferendosi però ai beni ed alle tecnologie dell'allegato II. In questo caso l'assistenza tecnica o finanziaria (anche sotto forma di investimenti in imprese) può essere fornita solo se previamente autorizzata.

L'articolo 6 del Regolamento si riferisce alla possibilità, con specifiche garanzie da parte dell'IRAN, di effettuare delle transazioni che abbiano per oggetto quelle tecnologie e quei beni per i quali vi è l'embargo che abbiamo sopra visto. Questa deroga, autorizzata specificamente dalle autorità nazionali, è possibile solo ove caso per caso si è accertato che la transazione non contribuirebbe allo sviluppo di tecnologie a sostegno delle attività nucleari dell'Iran sensibili in termini di proliferazione né allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.

L'ulteriore principio di delega è posto dalla lettera f) del comma 2 della legge Comunitaria 2008, secondo cui deve essere prevista a pena della reclusione da due a sei anni per i soggetti che violino i divieti di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento. Il comma 3 dell'articolo 2 dello schema di decreto stabilisce che chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni. Si aggiunge poi che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109,

tale pena non esclude l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al medesimo articolo.

Il paragrafo 4 dell'articolo 7 del regolamento vieta di partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del medesimo articolo. Questi congelano fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità o organismi indicati in appositi allegati. Si tratta di soggetti per i quali si è riconosciuto un coinvolgimento nelle attività che il regolamento intende reprimere.

Il richiamato decreto-legislativo 22 giugno 2007, n. 109, reca misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE. In particolare, il comma 1 dell'articolo 13 del predetto decreto stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo. Considerato che la violazione dei predetti commi dell'articolo 5 potrebbe sovrapporsi con quella della violazione dell'articolo 7 del regolamento, il legislatore delegato ha inteso fare una deroga stabilendo che, in caso di applicazione dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo non si applica la clausola secondo cui la sanzione amministrativa ivi prevista non si applicherebbe qualora il fatto fosse configurabile anche come reato. Ciò consente di far concorrere l'illecito amministrativo con quello penale. La *ratio* è chiara: alla sanzione detentiva si vuole far accompagnare quella pecuniaria derivante dall'illecito amministrativo. Forse si potrebbe formulare in maniera che la sanzione pecuniaria derivi direttamente dalla sussistenza dell'illecito penale, evitando che

uno stesso fatto abbia una duplice qualificazione giuridica sotto il profilo sanzionatorio.

Di non chiara comprensione è il comma 4 dell'articolo 2 dello schema di decreto secondo cui «per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le sanzioni previste dalla legislazione vigente». Sembrerebbe essere una norma superflua. Qualora non lo dovesse essere, potrebbe sembrare formulata in modo generico.

Conclusivamente, con riferimento alle disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, esprime una valutazione favorevole e ri-

tiene, anche a nome del relatore per la III Commissione, che le Commissioni possano esprimere parere favorevole.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO auspica che le Commissioni possano esprimere un parere favorevole sul provvedimento.

Stefano STEFANI, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere favorevole dei relatori.

Le Commissioni approvano la proposta di parere favorevole dei relatori.

La seduta termina alle 13.45.

ALLEGATO

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale. C. 2042, approvato dal Senato e C. 2069 Minniti.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 9.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni *con le seguenti:* la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

* **9. 1.** Bernardini.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni *con le seguenti:* la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

* **9. 4.** Ferranti, Ciriello, Concia, Tena-
glia, Samperi, Capano, Cavallaro, Cu-
perlo, Farina, Mantini, Melis, Rosso-
mando, Tidei, Vaccaro.

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

9. 3. Di Pietro.

*Al comma 2, dopo la lettera g) aggiun-
gere la seguente:* h) reati di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

* **9. 5.** Ferranti, Concia, Ciriello, Tena-
glia, Samperi, Capano, Cavallaro, Cu-
perlo, Farina, Mantini, Melis, Rosso-
mando, Tidei, Vaccaro.

*Al comma 2, dopo la lettera g) aggiun-
gere la seguente:* h) i reati di cui al decreto
legislativo n. 58/1998.

* **9. 2.** Bernardini.

ART. 10.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. In nessun caso possono essere tra-
smessi alla banca dati nazionale del DNA,
ai sensi del presente articolo, profili del
DNA appartenenti a soggetti identificati
diversi dalla persona indagata o imputata.

* **10. 1.** Bernardini.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. In nessun caso possono essere tra-
smessi alla banca dati nazionale del
DNA, ai sensi del presente articolo, pro-
filo del DNA appartenenti a soggetti iden-
tificati diversi dalla persona indagata o
imputata.

* **10. 2.** Ferranti, Concia, Ciriello, Tena-
glia, Samperi, Capano, Cavallaro, Cu-
perlo, Farina, Mantini, Melis, Rosso-
mando, Tidei, Vaccaro.

ART. 12.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il difensore dell'indagato o dell'imputato ha diritto, nello svolgimento e nei limiti delle indagini difensive, di interrogare, secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 16, la banca del DNA.

* **12. 1.** Bernardini.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il difensore dell'indagato o dell'imputato ha diritto, nello svolgimento e nei limiti delle indagini difensive, di interrogare, secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 16, la banca del DNA.

* **12. 2.** Ferranti, Ciriello, Concia, Tenaglia, Samperi, Capano, Cavallaro, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rosso-mando, Tidei, Vaccaro.

ART. 13.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. A seguito di sentenza passata in giudicato di proscioglimento, pronunciata ai sensi degli articoli 529, 530 o 531 del codice di procedura penale, oppure di sentenza passata in giudicato di non doversi procedere, pronunciata ai sensi dell'articolo 469 codice procedura penale, oppure di sentenza di non luogo a procedere, pronunciata ai sensi dell'articolo 425 codice procedura penale, oppure di archiviazione del procedimento, è disposta d'ufficio o su istanza della parte interessata la cancellazione dei profili del DNA

acquisiti ai sensi dell'articolo 9 e la distruzione dei relativi campioni biologici.

1-bis. Non si procede a cancellazione nei casi in cui il reato sia stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione.

Conseguentemente, all'articolo 29, comma 1, sopprimere il capoverso ART. 72-quater.

* **13. 1.** Bernardini.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. A seguito di sentenza passata in giudicato di proscioglimento, pronunciata ai sensi degli articoli 529 o 530 o 531 del codice di procedura penale, oppure di sentenza passata in giudicato di non doversi procedere, pronunciata ai sensi dell'articolo 469 codice procedura penale, oppure di sentenza di non luogo a procedere, pronunciata ai sensi dell'articolo 425 codice procedura penale, oppure di archiviazione del procedimento, è disposta d'ufficio o su istanza della parte interessata la cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dell'articolo 9 e la distruzione dei relativi campioni biologici.

1-bis. Non si procede a cancellazione nei casi in cui il reato sia stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione.

* **13. 2.** Ferranti, Ciriello, Concia, Tenaglia, Samperi, Capano, Cavallaro, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rosso-mando, Tidei, Vaccaro.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

13-bis. Non possono essere trasmessi alla banca dati nazionale del DNA profili del DNA estratti da campioni biologici

comunque acquisiti nell'ambito di un procedimento penale oltre i limiti fissati dalla presente legge.

I profili del DNA e i campioni biologici acquisiti al di fuori dei limiti della presente legge devono essere distrutti all'esito del procedimento penale al quale si riferiscono oppure su richiesta della parte interessata.

* **13. 01.** Bernardini.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

ART. 13-bis.

(Norma di chiusura).

1. Non possono essere trasmessi alla banca dati nazionale del DNA profili del DNA estratti da campioni biologici comunque acquisiti nell'ambito di un procedimento penale oltre i limiti fissati dalla presente legge.

2. I profili del DNA e i campioni biologici acquisiti al di fuori dei limiti della presente legge devono essere distrutti all'esito del procedimento penale al quale si riferiscono oppure su richiesta della parte interessata.

* **13. 02.** Ferranti, Concia, Ciriello, Tena-
glia, Samperi, Capano, Cavallaro, Cu-
perlo, Farina, Mantini, Melis, Rosso-
mando, Tidei, Vaccaro.

ART. 17.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In nessun caso possono essere trasmessi alla banca dati nazionale del DNA, ai sensi del presente articolo, profili del DNA appartenenti a soggetti identificati diversi dalla persona indagata o imputata.

** **17. 1.** Bernardini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In nessun caso possono essere trasmessi alla banca dati nazionale del DNA, ai sensi del presente articolo, profili del DNA appartenenti a soggetti identificati diversi dalla persona indagata o imputata.

** **17. 2.** Ferranti, Ciriello, Concia, Tena-
glia, Samperi, Capano, Cavallaro, Cu-
perlo, Farina, Mantini, Melis, Rosso-
mando, Tidei, Vaccaro.

ART. 24.

Al comma 1, capoverso articolo 224-bis, al comma 1, sostituire le parole: su persone viventi con le seguenti: sull'indagato o sull'imputato.

Conseguentemente, al comma 1, capoverso articolo 224-bis, al comma 3, sostituire le parole: all'interessato con le seguenti: all'indagato.

* **24. 1.** Bernardini.

Al comma 1, capoverso articolo 224-bis, al comma 1, sostituire le parole: su persone viventi con le seguenti: sull'indagato o sull'imputato.

Conseguentemente, al comma 1, capoverso articolo 224-bis, al comma 3, sostituire le parole: all'interessato con le seguenti: all'indagato.

* **24. 2.** Ferranti, Concia, Ciriello, Tena-
glia, Samperi, Capano, Cavallaro, Cu-
perlo, Farina, Mantini, Melis, Rosso-
mando, Tidei, Vaccaro.

ART. 26.

Sopprimerlo.

**** 26. 1.** Bernardini.

Sopprimerlo.

**** 26. 2.** Ferranti, Ciriello, Concia, Tenaglia, Samperi, Capano, Cavallaro, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei, Vaccaro.

ART. 29.

Al comma 1, sopprimere il capoverso articolo 72-quater.

29. 1. Ferranti, Concia, Ciriello, Tenaglia, Samperi, Capano, Cavallaro, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei, Vaccaro.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, C. 452, C. 692,
C. 748

19

COMITATO DEI NOVE

Martedì 17 marzo 2009.

**Delega al Governo in materia di federalismo fiscale.
C. 2105 Governo, C. 452, C. 692, C. 748.**

Il Comitato si è riunito dalle 14.20 alle
14.35.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	20
ALLEGATO (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	37

SEDE REFERENTE:

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	33
---	----

SEDE REFERENTE

Martedì 17 marzo 2009. — Presidenza del presidente della X Commissione Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 10.35.

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.

C. 2187 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 marzo scorso 2009.

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che sono stati presentati oltre 400 fra emendamenti e articoli aggiuntivi, che sono pubblicati in allegato, alcuni dei quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

Ricorda infatti che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente riconducibili alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento.

Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Sono pertanto da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative:

Monai 1.5 recante proroga del contributo in materia di fruizione del servizio di *car sharing*;

Abrignani 1.7, concernente le modalità di individuazione del tipo di alimentazione consentita, nell'ambito degli interventi di modifica o potenziamento di impianti di produzione di energia elettrica superiori a 300 mw;

Ceccuzzi 1.10 e 1.11, i quali prevedono l'estensione di agevolazioni fiscali per specifiche tipologie di veicoli;

Fava 1.59 che prevede l'estensione a tutte le società dello stesso gruppo automobilistico l'applicazione del beneficio del credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 231, della legge finanziaria per il 2007;

Monai 1.61, che incrementa la dotazione del fondo per la mobilità sostenibile.

Raisi 1.64, recante disposizioni in materia di solidarietà nel pagamento dell'IVA per la cessione di pneumatici e misure per ridurre l'impatto ambientale dello smaltimento dei pneumatici usati;

Forcolin 1.65, il quale prevede la proroga del termine entro il quale le aziende del trasporto pubblico locale possono presentare domande per l'erogazione dei trattamenti economici previdenziali di malattia al Ministero del lavoro;

Gidoni 1.01, che prevede il trasferimento alle regioni a statuto ordinario di risorse per l'innovazione e l'ammodernamento di impianti fune.

Forcolin 1.0.2, che modifica la disciplina in materia di deducibilità delle spese per acquisto di autovetture e autocaravan elevandone gli importi massimi e introducendo la nuova fattispecie della deducibilità per il 5 per cento delle spese per acquisti di vetture ad uso privato;

Formisano 1.04, che interviene sulla disciplina relativa alla deducibilità dalle imposte sui redditi delle spese relative all'acquisto di autoveicoli;

Monai 1.05, riguardante l'incentivazione e lo sviluppo della rete di distribuzione sul territorio nazionale di carburanti

per autotrazione a minore impatto ambientale, con particolare riferimento al metano e all'alimentazione elettrica;

Marchioni 1.06, recante incentivi per l'organizzazione di pacchetti turistici concorrenziali o scontati (buoni vacanza);

Zeller 1.07, che sopprime una norma in materia di attività di noleggio di autovetture con conducente di cui al decreto-legge n. 207 del 2008;

Leo 1.08 che, modificando l'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, mira ad elevare la somma deducibile in relazione alle autovetture acquistate, anche in leasing, nel corso del 2009;

Raisi 1.0.10, che dispone modifiche al testo unico delle imposte sui redditi concernenti la fiscalità dell'auto aziendale, prevedendo tra l'altro il ripristino della facoltà di ricorso all'ammortamento anticipato per i veicoli a deducibilità integrale e per quelli concessi in uso promiscuo; il ripristino della durata minima del contratto di locazione finanziaria; l'adeguamento dei costi deducibili per le auto utilizzate dai professionisti;

Fugatti 2.32 e Fugatti 2.03, sostanzialmente identici, che impegnano le amministrazioni statali e territoriali all'acquisto di beni prodotti in Italia a parità di efficienza ed economicità;

Forcolin 2.35, che prevede la possibilità di ripartire in cinque (anziché in dieci) quote annuali la detrazione fiscale per le spese di ristrutturazione edilizia per gli anni 2009-2011;

Bernardo 2.40, relativo alla concessione, ai datori di lavoro che assumono senza esservi tenuti lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga, di un incentivo pari alle risorse finanziarie impegnate e non utilizzate per il sostegno al reddito;

Bernardo 2.43, che prevede una modifica nella normativa definita dall'articolo 2, comma 36, della legge finanziaria per il 2009, concernente la possibilità, per il Ministro del lavoro, di concerto con il

Ministro dell'economia, di disporre anche in deroga alla normativa vigente la concessione di trattamenti di c.i.g., di mobilità, di disoccupazione speciale;

Bernardo 2.44, che dispone, con modifiche al decreto-legge n. 185 del 2008, in materia di indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali e con requisiti ridotti;

Allasia 2.01, che prevede un contributo mensile di euro 150, per l'anno 2009, per ogni figlio di età inferiore ai tre anni a favore dei nuclei familiari italiani o comunitari;

Allasia 2.02, che prevede per i nuclei familiari di cittadini italiani o comunitari con almeno due figli, di cui almeno uno di età inferiore ai tre anni, il diritto ad una carta buono famiglia del valore di mille euro da utilizzare per i servizi della prima infanzia;

D'Antoni 2.06, il quale prevede che con DPCM siano individuati i settori produttivi in particolare stato di crisi, ai fini dell'esenzione dall'IRAP delle imprese appartenenti a tali settori;

Franceschini 2.07 e 2.08, i quali istituiscono un contributo di solidarietà straordinario sull'IRPEF, ai fini dell'istituzione di un Fondo per la povertà estrema, destinato ad assicurare ai servizi destinati alle persone in situazioni di povertà estrema e senza fissa dimora;

Nicco 2.011, che prevede l'erogazione di contributi statali per l'acquisto di apparecchi televisivi integrati con il sintonizzatore digitale;

Lazzari 3.7, che sopprime una norma in materia di attività di noleggio di autoveicoli con conducente di cui al decreto-legge n. 207 del 2008;

Bernardo 3.9, concernente la possibilità di destinare annualmente ad apposita contabilità speciale le risorse da far affluire al fondo per gli interventi finalizzati al risarcimento degli investitori danneggiati da frodi finanziarie;

Simonetti 3.15, che prevede misure per la tutela del made in Italy nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero;

Bernardo 3.16, riguardante la possibilità, per le imprese esercenti attività di trasporto regolare ed occasionale su strada, di dedurre dalla base imponibile IRAP il costo del personale;

Caparini 3.18, che prevede la possibilità, per le imprese individuali con basso volume d'affari situate nei piccoli comuni di montagna, di dedurre dal reddito di impresa somme fino a 3.000 euro;

Fugatti 3.19, che incrementa le somme deducibili dall'IRAP da parte delle società in nome collettivo e in accomandita semplice e delle persone fisiche esercenti arti e professioni;

Braga 3.20, il quale assimila alle industrie energivore, ai fini dell'applicazione delle tariffe agevolate sull'energia elettrica, i settori dell'industria tessile della torcitura, orditura, tessitura e rinegoziazione.

Abriani 3.23, il quale interviene sulla competenza ad emanare il regolamento per la determinazione dei compensi ai commissari straordinari nelle procedure relative alle grandi imprese in crisi;

Bragantini 3.24, che interviene, con intenti limitativi, sulla disciplina in materia di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

Borghesi 3.40, che novella la legge n. 311 del 2004, istituendo presso la Cassa di Risparmio di Roma un Fondo per il pagamento dei crediti pregressi delle pubbliche amministrazioni, ampliando la consistenza del Fondo pagamenti dei debiti di fornitura, e prevedendo l'istituzione di analoghi fondi presso ciascuna amministrazione pubblica;

Lulli 3.01, che introduce una serie articolata di disposizioni per la concessione di aiuti di Stato, sia sotto forma di contributi monetari, sia sotto forma di

garanzie, di erogazione di prestiti a tasso agevolato, nonché mediante partecipazione a capitale dei rischi.

Rubinato 3.03, che sostituisce un articolo del codice civile relativamente alla formazione e tenuta con strumenti informatici di libri e scritture contabili obbligatorie.

Leo 3.0.7, che introduce misura di tutela dei creditori di Alitalia-Linate linee aeree spa, ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria;

Leo 3.0.8, il quale interviene sulla disciplina relativa ai trasferimenti d'azienda, nell'ambito di concordati preventivi con cessioni di beni, al fine di escludere la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi alle aziende cedute;

Leo 3.0.9, il quale sostituisce un articolo del codice civile, relativamente alla tenuta e tenuta dei libri e delle scritture contabili attraverso strumenti informatici;

Leo 3.010, che dispone in materia di applicazione dell'IRAP le persone fisiche, le società e le associazioni esercenti arti e professioni che utilizzino esclusivamente beni strumentali di costo complessivo non superiore a 25.000 euro;

Leo 3.011, che prevede per le imprese minori il cui reddito di impresa supera di oltre il 10 per cento quello dell'anno precedente la possibilità di dedurre maggiori quote di ammortamento per ben acquisizione di nuovi beni strumentali fino alla concorrenza dell'eccedenza;

Leo 3.012, che prevede la detassazione del 50 per cento del reddito di lavoratore autonomo eccedente di almeno il 5 per cento del reddito dichiarato nel periodo di imposta precedente;

D'Antoni 3.0.13 che prevede il riconoscimento di crediti di imposta per gli investimenti effettuati nelle aree svantaggiate del Paese;

Servodio 3.016, il quale prevede che il Ministro delle politiche agricole promuova la stipula di contratti di filiera e di distretto nel settore agroalimentare;

Rubinato 3.017, che istituisce un fondo presso il Ministero dell'interno per l'assegnazione di contributi di cofinanziamento per l'ammortamento di mutui contratti da comuni che abbiano rispettato il Patto di stabilità e che risultino finanziariamente sottodotati, ai fini del finanziamento di opere pubbliche nei settori della spesa sociale, dell'istruzione e della viabilità.

Rubinato 3.018, che consente agli enti locali l'utilizzo di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o di altro trattamento di disoccupazione.

Vannucci 3.019, il quale introduce una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi da locazioni di case o di abitazioni non di lusso.

Mariani 3.020, che differisce l'entrata in vigore di disposizioni relative ai requisiti acustici degli edifici.

Vannucci 3.021, il quale introduce una norma, rubricata come interpretativa, volta a prevedere che la verifica cui è tenuta la Pubblica Amministrazione nel caso di pagamenti, si effettua, nel caso di cessione di crediti verso stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori, solo con riferimento al momento di emissione dei certificati di pagamento da parte della Pubblica Amministrazione.

Fugatti 3.0.30, limitatamente ai commi da 2 a 28, che reca un insieme di misure complesse in materia di prodotti agroalimentari, dalle sanzioni per violazioni alla disciplina sui prodotti a denominazione protetta, al trattamento dei biogas e delle biomasse, alla protezione dei sistemi ecoforestali, ai controlli effettuati da AGEA e AGECONTROL, eccetera;

Fugatti 4.11, che dispone l'esonero, in favore delle imprese elettriche minori, degli obblighi di trasmissione dei dati relativi alla qualità dei servizi resi;

Raisi 4.13, che introduce l'obbligo di effettuare il pagamento dei fornitori entro 60 giorni dall'avvenuta consegna del bene, salva non conformità dello stesso;

Abrignani 4.01, concernente il rfinanziamento del Fondo per il contributo sugli interessi in favore delle esportazioni;

Comaroli 4.0.2, che modifica la legge n. 196 del 1997 al fine di prevedere per le imprese fornitrici di lavoratori temporanei la facoltà di determinare forfaitariamente il margine di intermediazione per il servizio prestato;

Fava 4.0.3, che, con finalità di contenimento della spesa pubblica, ridetermina il numero dei membri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, prevedendo il rinnovo dell'organo;

Comaroli 4.0.4, concernente l'utilizzazione di fondi previsti dalla legge n. 147 del 1997 in favore dell'integrazione della pensione dei lavoratori frontalieri disoccupati in Svizzera;

Forcolin 4.0.5, che prevede l'incremento nella misura del 20 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2009 degli assegni di invalidità e delle pensioni di inabilità;

Fugatti 4.0.6, che prevede in via sperimentale l'esenzione, per le imprese che assumono con contratto a tempo indeterminato lavoratori comunitari, l'esenzione dal pagamento dei relativi oneri previdenziali e assicurativi;

Fava 4.0.8, che prevede incentivi per favorire il processo di internazionalizzazione da parte delle PMI, erogando contributi statali alle regioni che li destinano ai consorzi multiregionali;

Fava 4.0.9, che prevede la stipula di mutui a medio e lungo termine con Banco posta sulla base di una convenzione fra MEF e Poste italiane Spa in favore delle imprese fornitrici delle grandi aziende in crisi;

Torazzi 4.0.10, che prevede l'istituzione di un Fondo di 500 milioni di euro presso il MEF per il parziale finanziamento di investimenti in software di calcolo e prototipi in favore delle PMI;

Torazzi e altri 4.0.11, che prevede contributi per le piccole e medie imprese per il rinnovo dei mezzi di produzione e di controllo;

Fava 4.0.13, che dispone l'estensione delle misure relative alla ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza alle aziende italiane da esse controllate;

Comaroli 4.0.14, che esclude le imprese artigiane dal divieto di partecipare alla medesima gara per più consorziati;

Zucchi 4.0.15, che incrementa di 200 milioni per il 2009 il Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi;

Oliverio 4.0.16, il quale introduce un credito d'imposta in favore delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli per investimenti volti al miglioramento della commercializzazione dei prodotti;

Marco Carra 4.0.17, il quale eleva la percentuale di deducibilità degli interessi passivi in favore delle imprese la cui attività prevalente sia costituita dalla produzione di prodotti agroalimentari con periodo di stagionatura minimo di cinque mesi, nonché in favore delle imprese che abbiano un credito IVA strutturale determinato dall'acquisto di prodotti agricoli soggetti al relativo regime speciale;

Lulli 4.0.18, il quale prevede che, per il 2009, i soggetti che effettuano cessioni all'esportazione o operazioni assimilate ovvero servizi internazionali possano, in deroga alla disciplina IVA, detrarre o chiedere il rimborso dell'IVA in eccesso anche quando l'ammontare delle operazioni non imponibili IVA sia inferiore al 25 per cento delle operazioni effettuate;

Fluvi 4.0.19, il quale riduce del 20 per cento la misura del primo acconto dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP per il periodo di imposta in corso, in favore dei contribuenti che esercitino attività di impresa, arti o professione;

Benamati 4.0.20, il quale consente alle imprese operanti nel settore turistico-al-

berghiero di versare in 60 rate mensili senza interessi i contributi previdenziali relativi al 2009;

Cazzola 4.022, il quale prevede, per le aziende che hanno ottenuto l'autorizzazione al differimento del versamento degli oneri sociali agli enti previdenziali competenti, l'esenzione dal pagamento di interessi e gravami, nonché l'esenzione per i datori di lavoro in difficoltà economiche dall'obbligo di anticipo dei trattamenti ordinari di integrazione salariale;

Cazzola 4.023, il quale prevede l'applicazione, ai fini IRPEF, di un'aliquota pari al 50 per cento di quella applicabile ai trattamenti di fine rapporto, sulle somme corrisposte in occasione della cessazione di rapporti di lavoro con lavoratori di età superiore ai 50 anni;

Cazzola 4.024, che amplia da dodici a ventiquattro mesi la durata dei contributi concessi alle imprese per l'assunzione dei dirigenti privi di occupazione;

Comaroli 5.1, che dispone la proroga fino ad esaurimento dei relativi fondi del CONI delle disposizioni che prevedono ai fini della promozione dell'addestramento dei giovani calciatori la concessione alle società sportive che militano in C1 e C2 di sgravi contributivi, che vengono inoltre incrementati nell'ammontare;

Comaroli 5.2 e 5.3 che prevedono, in relazione allo svolgimento delle attività di commercio sulle aree pubbliche, lo svolgimento da parte delle regioni di corsi di formazione professionale per operatori commerciali non italiani o non comunitari;

Forcolin 5.4, che dispone sia considerato esercizio abusivo del commercio l'attività autorizzata in forma itinerante e che si concretizza nella sosta su porzioni di suolo pubblico non previste a tal fine dal Comune;

Fugatti 5.5, 5.6 e 5.7, i quali prevedono che l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di commercio sulle aree pubbliche sia soggetta ad un visto annuale di

conformità da parte del Comune volto a verificare la regolarità assicurativa e alla presentazione di un documento unico di regolarità contributiva;

Raisi 5.14, che interviene sul regime transitorio relativo all'entrata in vigore di norma tecniche nel settore dell'acciaio;

Forcolin 5.0.1 che prevede la disapplicazione degli indicatori di coerenza e degli indicatori di normalità economica per il periodo di imposta in corso;

Del Tenno 5.02, Milanato 5.03, Formisano 5.04, Rubinato 5.05, che disciplinano le modalità di versamento relativo alle somme dovute a titolo di acconto di imposte e di contributi;

Del Tenno 5.06, Rubinato 5.07, Formisano 5.049, Gava 5.059 e Quartiani 5.054, che prevedono la non applicabilità della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 in caso di versamento non inferiore di oltre il 30 per cento delle somme dovute per acconto di imposte e contributi dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS;

Torazzi 5.09, il quale prevede che il 20 per cento dei contributi dovuti dai datori di lavoro possa essere versato un mese successivo all'approvazione del bilancio;

Pini 5.011, che modifica il TUIR, aumentando, ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente, dal 30 al 50 per cento il valore dei motocicli e ciclomotori concessi per uso promiscuo e riduce la misura della deducibilità di spese per autovetture, caravan e moto e motocicli ad uso privato;

Forcolin 5.0.12, 5.013 e 5.016, 5.019 e 5.028 che intervengono sulla disciplina relativa agli studi di settore al fine di prevederne, in alcuni casi, la disapplicazione ovvero di sancirne il carattere di presunzioni semplici;

Fugatti 5.014 e 5.015, che modifica la disciplina del TUIR in materia di deducibilità degli interessi passivi;

Comaroli 5.017 che prevede la riduzione dei tassi di premio Inail per le imprese artigiane per 600 milioni di euro annui nel triennio;

Bragantini 5.018, che prevede modifiche nelle modalità di pagamento dell’IVA nonché il differimento dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 7 del decreto-legge n. 185 del 2008;

Bragantini 5.020, che interviene sulla disciplina relativa ai controlli ed ispezioni svolte da autorità di vigilanza;

Bragantini 5.021, che interviene sulla disciplina relativa al coordinamento degli accessi da parte di autorità di vigilanza;

Vanali 5.022, che interviene in materia di finanziamento di opere pubbliche da parte di privati attraverso messaggi di comunicazione telefonica

Forcolin 5.023, che interviene sulla disciplina dei contribuenti minimi innalzando la soglia di reddito per l’accesso al relativo regime fiscale. Conseguentemente rimodula l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicata ai medesimi contribuenti;

Torazzi 5.024, che prevede il versamento da parte dei datori di lavori dell’anticipo dell’80 per cento dei contributi dovuti e, per la quota rimanente del 20 per cento, l’eventuale partecipazione dell’INPS in caso di utili non sufficienti;

Cenni 5.025, che reca una norma di interpretazione autentica in materia di contenziosi previdenziali di cui sia parte l’INPS;

Froner 5.030, il quale esonera dalle dichiarazioni IRAP le società, le persone fisiche esercenti arti e professioni, i produttori agricoli e gli enti privati che non presentino debiti di imposta a seguito dell’applicazione della franchigia a base imponibile;

Froner 5.031, il quale consente la rateazione delle somme dovute a titolo di imposte e contributi dai soggetti INPS nel

periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore e della legge di conversione del decreto-legge;

Froner 5.032, che consente la rateazione senza interessi delle somme dovute nel periodo di imposta in corso a titolo di imposte e contributi;

Colaninno 5.033, il quale esclude dall’imposta sulle successioni e donazioni i trasferimenti in favore dei discendenti e del coniuge limitatamente alla quota destinata all’aumento del capitale investito;

Ceccuzzi 5.044, che esclude l’applicazione degli studi di settore nei confronti delle aziende contoterziste operanti nei settori della moda, del tessile, dell’abbigliamento, delle calzature e della pelletteria che abbiano registrato nel primo semestre del 2009 perdite di fatturato;

Ceccuzzi 5.046, 5.047 e 5.048, che consentono la rateazione delle somme dovute a titolo di imposte e contributi per le aziende contoterziste operanti nei settori della moda, del tessile, dell’abbigliamento, delle calzature e della pelletteria che abbiano registrato nel primo semestre del 2009 perdite di fatturato;

Formisano 5.051 e Bernardo 5.061, che prorogano l’entrata in vigore dei nuovi canoni demaniali relativi a concessioni rilasciate per finalità ricreativo-turistiche concernenti le pertinenze destinate ad attività commerciali e di produzione di beni e servizi e l’analogo;

Messina 5.052, il quale innalza ad un milione di euro il limite per la compensazione automatica dei crediti di imposta vantati nei confronti dell’Erario;

Messina 5.053, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni rilascino, a richiesta, certificazioni dei crediti vantati nei loro confronti dalle imprese fornitrici;

Quartiani 5.055, i quali incrementano la quota deducibile dalla base imponibile IRAP in favore delle società e delle persone fisiche esercenti arti e professioni;

Vannucci 5.057 e Bernardo 5.058, i quali recano misure per chiarire il quadro normativo nel settore del demanio marittimo, prevedendo una revisione della disciplina in materia di concessioni dei beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative;

Bernardo 6.5, e Formisano 6.6 e 6.7 che prevedono modifiche all'articolo 102 del TUIR in materia di ammortamento di beni strumentali;

Bernardo 6.8, concernente la proroga contrattuale delle convenzioni relative ad agevolazioni concesse alle imprese artigiane;

D'Amico 6.9 e 6.10, che prevedono, rispettivamente, la stipula di un protocollo d'intenti tra il Ministero dell'economia e le banche per una moratoria dell'escussione delle garanzie ipotecarie connesse a mutui prima casa, e l'assunzione di un impegno in tal senso da parte delle banche sottoscrittrici delle obbligazioni previste dell'articolo 12 del decreto-legge n. 185 del 2008;

Vignali 6.12, che anticipa il termine del regime transitorio in materia di revisione delle norme tecniche per le costruzioni (dal 30 giugno 2010 al 30 giugno 2009) per le sole norme tecniche relative alle opere di sostegno;

Comaroli 6.0.1, che dispone in materia di semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per i soggetti che effettuano trattenimenti danzanti e musicali congiuntamente a somministrazione di alimenti e bevande;

Fugatti 6.04, che introduce l'obbligo per le banche di assicurare alla clientela la possibilità di stipulare mutui per l'acquisto della casa e per l'acquisto di immobili strumentali al tasso variabile previsto per le operazioni di rifinanziamento della BCE;

Fugatti 6.05, che introduce l'obbligo per le banche di assicurare alla clientela che abbia stipulato mutui prima casa a tasso fisso di stipulare nuovi contratti a tasso indicizzato;

Fugatti 6.06, che pone a carico della banca mutuante le spese notarili per la stipula dei mutui prima casa;

Bragantini 6.0.7, che, modificando il decreto legislativo n. 546 del 1992 sul processo tributario, innalza il limite per cui è possibile ricorrere in Commissione tributaria senza la difesa di un avvocato o di un commercialista;

D'Amico 6.0.8, che condiziona la possibilità da parte delle banche di sottoscrivere le obbligazioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 185 del 2008 anche alla sospensione per il 2009 dell'escussione delle garanzie ipotecarie per i mutuatari di abitazioni di residenza in difficoltà;

Forcolin 6.0.9, il quale dispone che chiunque vanti un credito liquido certo ed esigibile verso la p.a. può procedere alla sua compensazione mediante compensazione con importi dovuti alla p.a. stessa o ad altri enti pubblici;

Fugatti 6.010, che introduce tra le condizioni per la sottoscrizione di obbligazioni bancarie da parte dello Stato, l'obbligo di ridimensionamento delle iniziative di credito sui mercati esteri, al fine di sostenere il fabbisogno di credito interno di imprese e famiglie;

Allasia 6.0.11, che condiziona la possibilità da parte delle banche di sottoscrivere le obbligazioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 185 al mantenimento dell'erogazione del credito anche nei confronti dei professionisti;

Iannaccone 6.014, che introduce un credito d'imposta per le imprese ubicate nelle regioni meridionali che acquisiscano beni strumentali nuovi;

Iannaccone 6.015, che istituisce un Fondo di garanzia per il microcredito, attribuito in gestione alla Cassa depositi e prestiti, in favore di soggetti residenti nelle regioni meridionali disoccupati da almeno 12 mesi;

Iannaccone 6.016 e 6.017, che prevedono la sospensione fino ad un massimo di 12 mesi delle rate dei mutui prima casa

o accessi da PMI in scadenza nei 12 mesi successivi all'entrata in vigore del decreto;

Fava 6.0.18, che prevede la riduzione dei membri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas da quattro a due;

Togni 6.0.19, che aumenta il limite di deducibilità delle spese relative all'acquisto di autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio;

Comaroli 6.020, che interviene in materia di sanzioni applicate agli enti locali per il mancato rispetto del patto di stabilità;

Fugatti 6.021, introduce il divieto per le banche e gli intermediari finanziari ad effettuare segnalazioni di sofferenze bancarie relative a persone fisiche se il ritardo pagamento è inferiore a 6 rate mensili o a una rata semestrale;

Vignali 6.025, il quale introduce l'obbligo per le imprese che beneficiano delle misure del decreto-legge di saldare le fatture emesse dai fornitori entro 60 giorni;

Bernardo 7.3, limitatamente al comma 1-*quater*, che incrementa il limite di età per il collocamento in congedo dei generali di brigata del ruolo aeronavale degli ufficiali della Guardia di finanza;

Bernardo 7.4, concernente il differimento del termine entro il quale l'Agenzia delle entrate notifica gli avvisi di pagamento per il recupero degli aiuti di Stato illegittimi corrisposti alle società a partecipazione pubblica esercenti servizi pubblici locali;

Fugatti 7.5 che prevede l'abrogazione della disposizione di cui all'articolo 10-*ter* del decreto legislativo n. 74 del 2004 relativa alla previsione della sanzione della reclusione da sei mesi a due anni per chi non versa l'IVA nei termini,

Bernardo 7.6, il quale sopprime una norma del decreto-legge n. 185 del 2008 relativa alla disciplina dell'attività di noleggio di autoveicoli con conducente;

Fugatti 7.8 che interviene sulla disciplina relativa agli studi di settore al fine di prevederne la non assoggettabilità ad accertamento automatico;

Fontana 7.9 e Abrignani 7.20, in materia di sospensione dell'obbligatorietà dell'iscrizione al catasto edilizio urbano per le unità immobiliari destinatarie di ordinanza comunale di inagibilità e sgombero a seguito di eventi sismici o calamitosi sino al ripristino dell'agibilità;

Borghesi 7.10, che abroga talune disposizioni del decreto-legge n. 112 del 2008 in materia di utilizzo del contanti e di elenco clienti IVA;

Jannone 7.12, recante la proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni recate dal decreto-legge n. 185 del 2008 in materia di tenuta del registro delle imprese (di cui agli articoli 2470 e seguenti del codice civile);

Forcolin 7.13, il quale prevede che, in caso di urgenza connessa ad esigenze produttive del settore turistico-alberghiero, la comunicazione dell'instaurazione di rapporto di lavoro al Servizio per l'impiego competente possa essere effettuata entro 5 giorni successivi anziché entro il giorno precedente all'instaurarsi del rapporto, e l'analogo Forcolin 7.11, che prevede la comunicazione entro cinque giorni per rapporti di lavoro a carattere stagionale;

Bernardo 7.14, che introduce la possibilità di utilizzare le risorse di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 185 del 2008 – destinate alla formazione e alla occupazione e provenienti dal Fondo aree sottoutilizzate senza il vincolo di destinazione dell'85 per cento in favore delle regioni del mezzogiorno;

Bernardo 7.15, relativo all'utilizzazione dei fondi provenienti dall'addizionale del 25 per cento sulla produzione, distribuzione e vendita di materiale pornografico, di cui all'articolo 31 del decreto-legge n. 185 del 2008 per fini di finanziamento di attività di interesse culturale;

Saglia 7.16 che, con una modifica all'articolo 3 di un decreto ministeriale concernente l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito, prevede la possibilità per i componenti del comitato amministratore di essere nominati per più di due volte;

Pini 7.01, il quale prevede l'erogazione di mutui agevolati per favorire l'acquisto di immobili destinati ad uso alberghiero attualmente utilizzati a tal fine in regime di locazione o di affitto di azienda.

Rubinato 7.02, Formisano 7.038, Gava 7.042 e Del Tenno 7.044, recanti modifiche al decreto legislativo n. 163 del 2006 concernenti la partecipazione dei consorzi alle gare d'appalto;

Rubinato 7.03 che dispone in materia di studi di settore prevedendo che essi costituiscano presunzioni semplici;

Fugatti 7.0.4, il quale stabilisce che gli emolumenti corrisposti a qualunque soggetto avente rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni statali, ovvero agenzie, enti pubblici economici, enti di ricerca, eccetera, nonché ai magistrati, non possa superare il limite del trattamento corrisposto ai membri del Parlamento;

Fugatti 7.0.5, che pone il limite di 350.000 euro annui al trattamento economico dei dirigenti di banche o istituti di credito;

Caparini 7.0.6, che prevede l'inserimento nella pianta organica del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio del personale svolgente funzioni impiegate assunte anteriormente al 31 dicembre 1999;

Caparini 7.0.7, che prevede la riduzione del 10 per cento dei canoni e dei corrispettivi dovuti all'ANAS in riferimento alle strade esterne ai centri abitati;

Fava 7.0.8, che autorizza un contributo di 20 milioni di euro finalizzato alla prosecuzione del Programma nazionale di ricerche in Antartide;

Comaroli 7.0.9, che proroga l'entrata in vigore delle nuove tariffe previste dal

decreto legislativo n. 194 del 2008 concernente i controlli sanitari ufficiali su mangimi, alimenti e salute degli animali al 1° settembre 2009;

Negro 7.0.10, che esclude dal campo di applicazione delle disposizioni in materia ambientale, accanto alle sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola, il materiale vegetale legnoso, le teppaglie e la pollina;

Allasia 7.0.11, che stanziava 150 milioni di euro per proseguire una serie di interventi agevolativi concessi dalle banche a imprese artigiane, commerciali e di servizi dichiarate danneggiate per effetto di eccezionali avversità atmosferiche avvenute nella regione Piemonte nel 1994;

Allasia 7.0.12, che prevede la proroga delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 282 del 2002, concernente l'emersione di attività detenute all'estero (rimpatrio e regolarizzazione attraverso versamento di somme);

Zunino 7.013, Governo 7.051, Scandroglio 7.062 e Milanese 2.42, che intervengono sulla disciplina in materia di trattamenti pensionistici corrisposti ai lavoratori esposti all'amianto sulla base dei curricula presentati dai datori di lavoro e successivamente annullati dall'INAIL;

Zunino 7.014, che interviene sulla disciplina pensionistica del personale portuale;

Baretta 7.017, che incrementa gli assegni per il nucleo familiare;

De Micheli 7.016, Quartiani 7.061, Froner 7.064, Graziano 7.065, Barbato 7.028, Fontanelli 7.020 e 7.021, i quali apportano modifiche al patto di stabilità interno, consentendo agli enti di effettuare pagamenti in conto residui per investimenti, in misure variabili rispetto all'ammontare dei predetti residui passivi, e comunque nei limiti della disponibilità di cassa;

Fontanelli 7.022, il quale prevede che i risparmi derivanti dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile

per estinzione di mutui e prestiti è utilizzata per escludere dai saldi utili ai fini del Patto di stabilità interno i pagamenti per spese di investimento;

Fontanelli 7.023, il quale prevede che la minore spesa per il servizio del debito pubblico che si realizzasse nel 2009 è utilizzata per escludere dai saldi utili ai fini del Patto di stabilità interno i pagamenti in conto residui per spese di investimento;

Galletti 7.036, il quale modifica il comma 8 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, al fine di escludere dai saldi utili ai fini del Patto di stabilità interno le spese in conto capitale per attuare interventi infrastrutturali previsti dalla cosiddetta « legge obiettivo »;

Galletti 7.0.37, il quale esclude dai saldi utili ai fini del Patto di stabilità interno le spese per investimenti sostenute con l'avanzo di amministrazione;

De Micheli 7.015, Barbato 7.0.29, Quartiani 7.060, Froner 7.063, Graziano 7.066, recanti un'interpretazione del comma 8 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 relativo all'esclusione di somme derivanti da cessioni di azioni o quote di servizi pubblici locali da parte degli enti locali dalla base di calcolo relativa al 2007 al fine del rispetto del patto di stabilità interno;

Fluvi 7.018, il quale destina l'eventuale minor spesa per il servizio del debito pubblico all'incremento delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente.

Fluvi 7.019, il quale destina l'eventuale minor spesa per il servizio del debito pubblico all'incremento delle detrazioni per i redditi di pensione.

Fluvi 7.024, che apporta una modifica all'articolo 13 del TUIR, per incrementare le detrazioni in favore dei redditi più bassi.

Causi 7.026, che istituisce il Fondo strategico per gli investimenti, destinato ad

intervenire a sostegno di prodotti industriali strategici per l'economia della nazione;

Messina 7.027, che prevede una ricognizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, sui contribuenti che si siano avvalsi dei condoni tributari di cui alla legge n. 289 del 2002 senza procedere ai previsti versamenti;

Causi 7.034, che introduce il diritto per i fornitori della pubblica amministrazione di ottenere la certificazione dei crediti vantati nei confronti di quest'ultima, consentendo inoltre la cessione di tali crediti a banche ed intermediari finanziari;

Colaninno 7.030, il quale innalza, per gli anni 2009 e 2010 il limite di deducibilità degli interessi passivi ai fini IRES;

Fluvi 7.031, il quale modifica i criteri di individuazione dei contribuenti minimi, ai fini dell'applicazione della relativa disciplina fiscale, di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 244 del 2007, intervenendo inoltre sulla misura della ritenuta di acconto applicabile a tale categoria di contribuenti;

Fluvi 7.032, il quale modifica la disciplina IRES relativa alla deducibilità della svalutazione dei crediti;

Formisano 7.039, Milanato 7.043 e Del Tenno 7.045, che modificano il decreto legislativo n. 194 del 2008, concernente i controlli sanitari ufficiali su mangimi, alimenti e salute degli animali;

Brugger 7.046, che inserisce fra i beni soggetti all'aliquota agevolata del 10 per cento dell'IVA le prestazioni di servizi concernenti la costruzione di fabbricati rurali, ovvero ad unità immobiliari non di lusso, ovvero destinate ad attività agrituristiche;

Brugger 7.047, che amplia la definizione delle prestazioni di lavoro accessorio di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003, facendovi rientrare anche presta-

zioni agricole svolte da soggetti iscritti all'assicurazione obbligatoria ordinaria (oltre che pensionati e giovani);

Brugger 7.048, che prevede la proroga al 31 dicembre 2009 (dal 31 marzo 2009) delle agevolazioni contributive per lavoratori agricoli a tempo determinato ed indeterminato impiegati nei territori montani e nelle zone rurali particolarmente svantaggiati;

Antonio Pepe 7.049 e Armosino 7.073, che prevedono la detraibilità dall'IRPEF del 50 per cento dell'IVA corrisposta per l'acquisto della prima casa di abitazione effettuato entro il 31 dicembre 2010;

Fontana 7.050, che consente la stipula di accordi tra il lavoratore e l'impresa che prevedano sgravi contributivi sulla quota di retribuzione legata al raggiungimento di risultati;

Governo 7.052, il quale sopprime il comma 1-*quater* dell'articolo 29 del decreto-legge n. 207 del 2008, recante disposizioni ordinamentali in materia di attività di servizio di noleggio con conducente, nonché gli analoghi Zeller 1.07, Bernardo 7.6 e Lazzari 3.7;

Governo 7.053, concernente il differimento del termine entro il quale l'Agenzia delle entrate notifica gli avvisi di pagamento per il recupero degli aiuti di Stato illegittimi corrisposti alle società a partecipazione pubblica esercenti servizi pubblici locali;

Abrignani 7.054, che esclude l'obbligatorietà dell'iscrizione nel catasto urbano dei fabbricati per i quali siano venuti meno i caratteri di ruralità e che siano oggetto di ordinanze comunali di inagibilità a seguito di eventi sismici o calamitosi;

Raisi 7.055 che prevede, al fine di assicurare il sostegno alle esportazioni, che quota parte delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, già assegnate dal CIPE al Ministero dello sviluppo, siano trasferite per attività connesse al credito all'esportazione;

Raisi 7.056 che prevede l'estensione a tutte le società dello stesso gruppo automobilistico l'applicazione del beneficio del credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 231, della legge finanziaria per il 2007;

Bernardo 7.057, che prevede alcune modifiche ai decreti-legge n. 207 del 2008 e n. 112 del 2008 concernenti l'impiego di risorse per l'erogazione del trattamento economico accessorio al personale della pubblica amministrazione, nonché la risoluzione del rapporto di lavoro del personale della p.a. con determinati requisiti contributivi e le relative disposizioni transitorie;

Abrignani 7.058, il quale che sostituisce l'articolo 18-*bis* del decreto-legge n. 185 del 2008, recante disposizioni in materia di iniziative finanziate con contributi pubblici, concernente in particolare le modalità di erogazione del saldo, di accertamento di spesa, di revoca delle agevolazioni;

Abrignani 7.059, il quale interviene sulla competenza ad emanare il regolamento per la determinazione dei compensi ai commissari straordinari nelle procedure relative alle grandi imprese in crisi;

Raisi 7.068, il quale prevede, novellando il decreto-legge n. 41 del 1995, che gli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari siano presentati agli uffici doganali competenti esclusivamente in via telematica a decorrere da una serie di differenti termini in relazione ai diversi elenchi;

Raisi 7.069, che dispone, al comma 1, in materia di pagamenti relativi alle imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 (accise energia e alcoli), nonché della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto prevedendo che essi siano effettuati esclusivamente mediante versamento unitario con possibilità di compensazione con altre imposte e tributi e, contestualmente, al comma 2, apporta una modifica al citato decreto legislativo

n. 504 modificando i termini per i pagamenti relativi al mese di dicembre così da consentirne il pagamento attraverso il versamento unitario, seppure escludendo la compensazione di eventuali crediti;

Raisi 7.070, che modifica l'articolo 47 del testo unico delle leggi in materia doganale relativo all'ambito di attività degli spedizionieri doganali;

Raisi 7.071, che, al fine di tutelare la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como prevede in favore della gestione governativa navigazione laghi la possibilità di riutilizzare gli avanzi di amministrazione dei bilanci precedenti;

Antonio Pepe 7.072, il quale abbassa da 10 a 5 milioni il limite minimo di capitale delle società di riscossione di tributi, modificando la norma in materia di cui all'articolo 32, comma 7-bis, del decreto-legge n. 185 del 2008;

Armosino 7.074, il quale interviene sulla disciplina relativa alla cessione dei crediti verso stazioni appaltanti, derivanti dai contratti di servizi, forniture e lavori;

Stradella 7.075, il quale differisce l'entrata in vigore delle disposizioni relative ai requisiti acustici passivi degli edifici contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, e prevede, in via transitoria, la redazione di una relazione acustica in sede di progettazione di edifici di nuova costruzione;

Lupi 7.076, il quale reca una norma di natura transitoria volta a stabilire che l'esenzione dall'IVA prevista per le cessioni di fabbricati, da parte delle imprese costruttrici o che vi abbiano eseguito lavori di ristrutturazione, avvenute oltre quattro anni dopo la data di costruzione o ristrutturazione, non si applica se tale termine dei quattro anni scade entro il 31 dicembre 2010;

Germanà 7.077, il quale interviene sulla disciplina relativa alla perenzione amministrativa dei residui delle spese in conto capitale, prevedendo di posticipare

dal terzo al settimo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto in bilancio il relativo stanziamento, il prodursi della perenzione stessa;

Germanà 7.0.100, il quale posticipa il termine per l'entrata in vigore delle norme del decreto-legge n. 185 del 2008 che disciplinano l'abolizione del libro soci per le s.r.l. e per le società consortili;

Governo 7.0200, il quale esclude dalle procedure esecutive i fondi destinati al pagamento di emolumenti, rimborsi, servizi e forniture per l'attività ispettiva nei luoghi di lavoro ed il contrasto al lavoro irregolare;

Governo 7.0201, il quale prevede il trasferimento al Ministero del lavoro delle funzioni dell'ISFOL, per il supporto e l'assistenza tecnica alle amministrazioni pubbliche nella gestione dei progetti finanziati con risorse comunitarie;

Governo 7.0202, il quale novella l'articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003, apportando talune modifiche all'elenco delle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, e consentendo per il 2009 ai soggetti che percepiscono prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito di rendere prestazioni di lavoro accessorio, nel limite di 3.000 euro annui;

Governo 7.0203, il quale prevede che il pagamento diretto, da parte dell'INPS, del trattamento straordinario di integrazione salariale è disposto contestualmente all'autorizzazione del medesimo trattamento;

Governo 7.0204, il quale autorizza l'INPS, in via sperimentale, per gli anni 2009-2010 ad anticipare i trattamenti di integrazione salariale in deroga sulla base della domanda corredata dagli accordi tra le parti sociali;

Governo 7.0205, il quale apporta una serie di modifiche all'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, in materia di indennità ordinaria di disoccupazione, di trattamenti di cassa integrazione straordi-

itaria, nonché di misure di tutela del reddito a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, innalzando a tale ultimo riguardo dal 10 al 20 per cento del reddito percepito la misura della somma riconosciuta a tali soggetti;

Governo 7.0206, recante una norma in materia di presentazione delle domande per la cassa integrazione straordinaria e la cassa integrazione in deroga;

Governo 7.0207, il quale interviene sui requisiti per l'accesso agli istituti della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga;

Governo 7.0208, che prevede la concessione da parte dell'INPS di incentivi in favore dei datori di lavoro che assumano volontariamente lavoratori destinatari, nel 2009 e nel 2010, di ammortizzatori sociali in deroga, che siano stati licenziati o sospesi;

Governo 7.0209, il quale modifica il comma 36 dell'articolo 2 della legge n. 203 del 2008 relativamente alla concessione, da parte del Ministro del lavoro, di trattamenti di cassa integrazione e di mobilità;

Governo 7.0210, il quale introduce l'obbligo, per i centri per l'impiego, di rendere note, con periodicità almeno settimanale, mediante diffusione sui mezzi di comunicazioni di massa locali, delle opportunità di lavoro disponibili;

Raisi 8.0.1, il quale mira ad escludere le società pubbliche non inserite nel conto economico consolidato della p.a. dall'ambito di applicazione della disposizione di cui all'articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008, relativa alla riduzione delle spese per studi e consulenze;

Governo Dis. 1.011, il quale stanziava risorse per la distruzione delle armi chimiche.

Antonio PEPE (Pdl) chiede la riammissione del proprio articolo aggiuntivo 7.072, il quale interviene sulla disciplina relativa ai requisiti minimi di capitale delle società di riscossione, ed appare

pertanto connesso con l'articolo 7, che interviene in materia di controlli fiscali.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, comunica che fino alle ore 16 della giornata odierna i colleghi possono formulare richiesta di riesame delle proposte emendative indicate come inammissibili, proponendo di aggiornare la seduta al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

La Commissione concorda.

Andrea GIBELLI, *presidente*, rinvia quindi il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

SEDE REFERENTE

Martedì 17 marzo 2009. — Presidenza del presidente della X Commissione Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 19.40.

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.

C. 2187 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana della giornata odierna.

Andrea GIBELLI, *presidente*, alla luce delle richieste di revisione dei giudizi di ammissibilità pronunciata nell'odierna seduta antimeridiana, le Presidenze delle Commissioni ritengono di poter rivedere il giudizio già espresso sulle seguenti proposte emendative:

Fava 1.59 e Raisi 7.056, i quali prevedono l'estensione dei benefici sulla rottamazione a tutte le società che producono parti dei veicoli, in quanto connesse con le previsioni di cui all'articolo 1;

Raisi 1.64, recante disposizioni in materia fiscale relative al pagamento dell'IVA per le cessioni di pneumatici, nonché previsioni connesse di tutela ambientale, in quanto connesso con le disposizioni di cui all'articolo 1;

Forcolin 2.35, il quale prevede la ripartizione in 5 anziché 10 rate delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie, in quanto connesso con le previsioni di cui all'articolo 2, che attengono al tema delle agevolazioni tributarie per le ristrutturazioni edilizie;

Caparini 3.18, il quale consente la deducibilità del reddito per le imprese situate nei comuni montani, in quanto recante previsioni di agevolazione tributaria in favore di un comparto produttivo di significativa rilevanza che risulta coincidente con l'ambito materiale del provvedimento;

Raisi 4.13 e Vignali 6.025, i quali per un errore materiale sono stati presentati in un testo erroneo, che introducono una previsione secondo cui le imprese che usufruiscono dei benefici recati dal decreto devono effettuare il pagamento dei fornitori entro 60 giorni;

Raisi 5.14 e Vignali 6.12, concernenti il regime transitorio di revisione norme tecniche di costruzione;

Borghesi 3.40, il quale istituisce un Fondo presso la cassa depositi e prestiti;

Causi 7.026, il quale istituisce un Fondo per investimenti;

Messina 7.027, il quale prevede una attività di controllo da parte dell'Agenzia entrate sui contribuenti che hanno fruito di condono tributario, in quanto connesso con le previsioni di cui all'articolo 7, in materia di controlli fiscali.

Antonio Pepe 7.072, relativo alla misura di capitale minimo prevista per le società di riscossione, in quanto connesso con le previsioni di cui all'articolo 7, in materia di controlli fiscali.

Rileva che sussistono inoltre altri gruppi di proposte emendative che presentano profili di criticità quanto alla loro ammissibilità, ma che potrebbero essere discussi dalle Commissioni in presenza di un consenso unanime in tal senso da parte di tutti i gruppi.

Si tratta delle proposte emendative in materia di lavoro e previdenza (emendamenti Governo da 7.0.202 a 7.0.210; Forcolin 1.65 e Comaroli 4.04); previsioni in materia di esposizione all'amianto (emendamenti Milanese 2.42, Zunino 7.013, Governo 7.051, Scandroglio 7.062); misure in materia di internazionalizzazione imprese e di credito all'esportazione (emendamenti Abrignani 4.01, Fava 4.08, Lulli 4.018 e Raisi 7.055, Raisi 7.068); previsioni in materia di demanio marittimo (articoli aggiuntivi Vannucci 5.057 e Bernardo 5.058); misure in materia di recupero di agevolazioni fiscali illegittime nei confronti di società municipalizzate (emendamenti Bernardo 7.4 e 7.53 Governo); norme in materia di patto di stabilità interno (emendamenti De Micheli 7.016, Quartiani 7.061, Froner 7.064, Graziano 7.065, Barbato 7.028, Fontanelli 7.020 e 7.021, Fontanelli 7.022, Fontanelli 7.023, Galletti 7.036, Galletti 7.037, De Micheli 7.015, Barbato 7.029, Quartiani 7.060, Froner 7.063, Graziano 7.066); interventi di risparmio (emendamento Raisi 8.0.1); misure a tutela di risparmiatori truffati (emendamento Bernardo 3.9).

Maurizio FUGATTI (LNP) chiede la revisione del giudizio di ammissibilità dei suoi articoli aggiuntivi 7.04 e 7.05.

Massimo ZUNINO (PD), nel caso in cui fossero riammesse le proposte emendative in materia di lavoro e previdenza, chiede la revisione del proprio articolo aggiuntivo 7.014 che interviene sulla disciplina pensionistica del personale portuale.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) chiede la revisione del proprio articolo aggiuntivo 5.055 volto ad incrementare la quota deducibile dalla base imponibile

IRAP in favore delle società e delle persone fisiche esercenti arti e professioni.

Gianfranco CONTE, *presidente*, sottolinea che le Presidenze delle Commissioni hanno convenuto di non considerare ammissibili le proposte emendative in materia fiscale.

Maurizio BERNARDO (PdL) chiede la revisione del proprio articolo aggiuntivo 7.057.

Andrea LULLI (PD), ritiene che la scelta di escludere gli emendamenti di carattere fiscale sia discutibile; sul merito si può dissentire, ma sull'attinenza ritiene che sia indiscutibile, anche alla luce di altre riammissioni, o di altre proposte di riammissione. Il suo gruppo non è indisponibile all'inclusione di altre materie, ma occorre fare un ragionamento ed uno sforzo equilibrato verso tutte le parti politiche.

Giovanni FAVA (LNP), condivide l'intervento del collega Lulli, non comprende su quali basi alcuni settori vengono inclusi – ovvero se ne propone l'inclusione – mentre altri, come ad esempio la materia fiscale, restano esclusi; ritiene invece che l'intervento sulla leva fiscale sia necessario per rilanciare l'economia e sottolinea che nella definizione dei criteri di ammissibilità occorre perseguire maggiore coerenza. Infine, in relazione ad un tema più specifico, chiede una ulteriore riflessione sul suo emendamento 4.0.13 che interviene a scongiurare rischi concreti di interruzioni dell'attività produttiva sul territorio.

Il sottosegretario di Stato dell'economia e delle finanze Alberto GIORGETTI chiarisce anzitutto che il Governo non vuole certo entrare nel merito della discussione sulle ammissibilità; ritiene comunque, di fronte ad una crisi economica che si sta manifestando in tutta la sua gravità, che ogni provvedimento all'attenzione del Parlamento può essere soggetto anche a cambiamenti notevoli volti alla mitigazione della congiuntura e al sostegno dell'eco-

nomia. Il dato politico da evidenziare è che il confronto fra maggioranza e opposizione su questi temi può essere effettivo e può condurre all'allargamento dei confini delle materie originariamente contenute nel decreto in esame. Ribadisce che la disponibilità del Governo al confronto su alcuni argomenti è reale e ritiene quindi che l'individuazione condivisa di alcuni temi ulteriori – quali quelli indicati dal Presidente – possa essere soddisfacente per tutti, mentre allargare ulteriormente le maglie su materie su cui non è ancora maturata una sintesi potrebbe essere controproducente.

Franco CECCUZZI (PD) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Lulli, evidenziando come i temi tributari siano difficilmente eludibili dal dibattito, come rilevato, del resto, dallo stesso relatore per la VI Commissione, il quale ha sottolineato come il provvedimento costituisca un esempio concreto di come il Governo consideri lo strumento fiscale. Ritiene quindi del tutto improprio dichiarare inammissibili numerose proposte emendative di natura fiscale, laddove invece si propone di affrontare tematiche tutto sommato marginali.

Andrea LULLI (PD) ritiene che la crisi economica in corso debba essere affrontata attraverso un confronto concreto tra la maggioranza, il Governo e le opposizioni, chiedendo pertanto al Sottosegretario se l'Esecutivo sia disponibile ad un confronto aperto sulle questioni accennate, quali, ad esempio, i temi del credito.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI, in riferimento alla richiesta del deputato Lulli, conferma la disponibilità del Governo ad un confronto aperto sul provvedimento.

Andrea LULLI (PD) ritiene necessario chiarire ulteriormente in cosa si sostanzia la disponibilità dichiarata dal sottosegretario, ribadendo le sue perplessità circa il fatto che, mentre, da un lato, si dichiarano inammissibili proposte emendative che af-

frontano aspetti essenziali, dall'altro, si propone di estendere il dibattito ad altre tematiche, proposte dall'esecutivo, esse si estranee nella materia.

Andrea GIBELLI, *presidente*, alla luce delle risultanze del dibattito odierno, ritiene opportuno un ulteriore approfondimento rispetto alla possibilità di giungere

ad un consenso unanime circa l'eventualità di discutere tematiche contenute in proposte emendativi che presentino profili di inammissibilità.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi alla seduta già convocata alle ore 14 di domani il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 20.10.

ALLEGATO

**DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi
(C. 2187 Governo).**

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: euro 5, aggiungere le parole: dotate di filtro anti-particolato.

1. 1. Monai, Messina, Cimadoro, Barbato.

Al comma 1, sostituire le parole: è concesso un contributo di euro 1.500, con le parole: riconosciuta una detrazione di 1.500 euro dall'imposta lorda. Fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 20 per cento. La detrazione è da ripartire in due quote annuali di pari importo, e aggiungere, in fine le seguenti parole: qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita della suddetta detrazione, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza della predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare.

Conseguentemente aggiungere il seguente comma:

1-bis. Il Ministero dell'economia, con proprio provvedimento definisce le modalità atte a garantire che le suddette detrazioni, siano riconosciute esclusivamente per l'acquisto degli autoveicoli di cui al precedente comma.

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

d-bis) quanto a 20.000.000 euro per l'anno 2010 e 20.000.000 euro per l'anno

2011 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d-ter) quanto a 20.000.000 euro per l'anno 2010, e 20.000.000 euro per l'anno 2011 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa di cui al comma 4, articolo 5, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126.

1. 2. Borghesi, Monai, Messina, Cimadoro, Barbato.

Al comma 1, sostituire le parole: è concesso un contributo di euro 1.500, con le parole: è concessa, l'esenzione definitiva dal pagamento della tassa automobilistica, e aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Il Ministero dell'economia, con proprio provvedimento, definisce le modalità atte a garantire che la suddetta esenzione, sia riconosciuta esclusivamente per l'acquisto degli autoveicoli di cui al precedente comma.

Conseguentemente, all'articolo 8, al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

d-bis) quanto a 20.000.000 euro per l'anno 2010, e 20.000.000 euro per l'anno

2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d-ter) quanto a 30.000.000 euro per l'anno 2009, 30.000.000 euro per l'anno 2010, e 30.000.000 euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, di cui al comma 4, articolo 5, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126.

1. 3. Borghesi, Monai, Messina, Cimadoro, Barbato.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per l'acquisto di detti autoveicoli nonché l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per un periodo di due annualità. La predetta esenzione è estesa per un'altra annualità per l'acquisto di autoveicoli che hanno una cilindrata inferiore a 1300 cc. Tali limiti di cilindrata non si applicano alle autovetture e autoveicoli acquistati da persone fisiche il cui nucleo familiare, certificato da idoneo stato di famiglia, sia formato da almeno sei componenti, i quali non risultino intestatari di altra autovettura o autoveicolo. All'onere derivante dall'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e a 40 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinare dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

1. 4. Formisano, Pezzotta Ruggeri, Occhiuto, Romano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il contributo di cui al terzo periodo del comma 1, articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, in materia di istruzione del Servizio di condivisione degli autoveicoli (*car sharing*), è prorogato fino al 31 dicembre 2009.

Conseguentemente, all'articolo 8, al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) per l'anno 2009, la dotazione del fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, di cui al comma 4, articolo 5, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126, è ridotta di 2 milioni di euro.

1. 5. Monai, Messina, Cimadoro, Barbato.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Coloro che effettuano la rottamazione di cui al comma 1, senza sostituzione possono richiedere, qualora non risultino intestatari di veicoli registrati, il totale rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale nell'ambito del comune di residenza e di domicilio, ovvero del comune dove è ubicata la sede di lavoro, di durata pari a tre annualità. Per l'applicazione di cui al presente comma, valgono le disposizioni previste dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° febbraio 2008.

1. 6. Monai, Messina, Cimadoro, Barbato.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. L'intervento di modifica o ripotenziamento degli impianti di produzione di energia elettrica esistenti su tutto il territorio nazionale superiori a 300 MW comprende anche la modifica della loro

alimentazione con ogni fonte energetica primaria, senza onere di comparazione ambientale fra le stesse fonti.

1-ter. Le disposizioni contenute nel comma 1-bis si applicano anche alle procedure in corso o non ancora concluse al momento della loro entrata in vigore.

1. 7. Abrignani.

(Inammissibile)

Al comma 2, sostituire le parole: è concesso un contributo di euro 2.500, con le parole: riconosciuto, per il periodo di imposta 2010, un credito di imposta di euro 2500, per l'acquisto degli autoveicoli di cui al presente comma, e aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Il Ministero dell'economia, con proprio provvedimento, definisce le modalità atte a garantire che il suddetto credito d'imposta, sia riconosciuto esclusivamente per l'acquisto degli autoveicoli di cui al precedente comma.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: il contributo è incrementato fino a euro 4.000, con le parole: il contributo è integrato con un credito di imposta fino a euro 4.000 per il periodo di imposta 2010.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

d-bis) quanto a 40.000.000 euro per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d-ter) quanto a 40.000.000 euro per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, di cui ai comma 4,

articolo 5, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126.

1. 8. Borghesi, Monai, Messina, Cimatoro, Barbato.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di consentire una piena efficacia degli incentivi al rinnovo del parco circolante, per il periodo di riferimento di cui al comma 6 del presente articolo, non è dovuta l'imposta provinciale di trascrizione, di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'acquisto di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria « euro 0 », « euro 1 » o « euro 2 » nonché per l'acquisto di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g) ed m) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi e di categoria « euro 0 », « euro 1 » o « euro 2 », immatricolati fino al 31 dicembre 1999, a condizione che tali veicoli siano sostituiti entro sessanta giorni con autovetture nuove di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. A tal fine è autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro per l'anno 2009. Ai fini del rispetto della spesa massima stabilita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione di cui al presente comma.

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 31 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in misura pari a 31 milioni di euro per l'anno 2009.

1. 9. Duilio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, è aggiunta, infine, la seguente lettera: i-bis) gli autocaravan il cui proprietario, o componente del suo nucleo familiare, sia riconosciuto invalido civile, cieco civile o sordo;

b) all'articolo 20 è aggiunto, infine, il seguente comma: « Gli autocaravan che utilizzano fonti energetiche rinnovabili sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica per il periodo di cinque anni a decorrere dalla data di certificazione dell'avvenuta installazione del relativo impianto ».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere il seguente:

Agli oneri derivanti dalla lettera 2-bis dell'articolo, stimati pari a 20 milioni di euro per l'anno 2009, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008.

1. 10. Ceccuzzi, Cenni.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. I veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m) del decreto legislativo n. 285 del 1992, usufruiscono delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2-ter. I veicoli di cui al comma precedente usufruiscono delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 164, comma 1, lettera a), numero 1, del testo unico delle

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

Agli oneri derivanti dalle lettere 2-bis e 2-ter dell'articolo 1, stimati pari a 60 milioni di euro per l'anno 2009, pari a 65 milioni di euro per l'anno 2010, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla Legge n. 203 del 22 Dicembre 2008.

1. 11. Ceccuzzi, Cenni.

(Inammissibile)

Al comma 3, dopo le parole: con gas metano, aggiungere le parole: Gpl.

Conseguentemente, all'articolo 8, al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) L'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

1. 12. Monai, Messina, Cimadoro, Barbato.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: è inferiore ai limiti previsti dal comma 1, per quanto riguarda l'eventuale seconda alimentazione.

1. 13. Monai, Messina, Cimadoro, Barbato.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante ali-

mentazione, esclusiva o doppia, del motore con GPL, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo è aumentato di 500 euro nel caso in cui il veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO₂ non superiori a 120 grammi per chilometro. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di cui al comma 1.

Conseguentemente all'articolo 8, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in euro 382 milioni per l'anno 2009, *con le seguenti:* in euro 394,3 milioni per l'anno 2009, *e all'articolo 8, comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole:* quanto ad euro 311,1 milioni per l'anno 2009, *con le seguenti:* quanto ad euro 323,4 milioni per l'anno 2009, *e all'articolo 8, comma 1, lettera a), sostituire il penultimo periodo con il seguente:* A valere su tali somme di euro 933 milioni, nell'anno 2009, rispettivamente, una quota di 323,4 milioni di euro è versata all'entrata del bilancio dello Stato e una quota pari a 609,6 milioni di euro è versata su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per 211 milioni di euro, nell'anno 2011 per 215 milioni di euro, nell'anno 2012 per 95,9 milioni di euro e nell'anno 2014 per 87,7 milioni di euro.

* **1. 14.** Zazzera, Saglia.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con GPL, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo è aumentato di 500 euro nel caso in cui il veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO₂ non superiori a 120 grammi per chilometro. Le agevolazioni di cui al presente comma

sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di cui al comma 1.

Conseguentemente all'articolo 8, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in euro 382 milioni per l'anno 2009, *con le seguenti:* in euro 394,3 milioni per l'anno 2009, *e all'articolo 8, comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole:* quanto ad euro 311,1 milioni per l'anno 2009, *con le seguenti:* quanto ad euro 323,4 milioni per l'anno 2009, *e all'articolo 8, comma 1, lettera a), sostituire il penultimo periodo con il seguente:* A valere su tali somme di euro 933 milioni, nell'anno 2009, rispettivamente, una quota di 323,4 milioni di euro è versata all'entrata del bilancio dello Stato e una quota pari a 609,6 milioni di euro è versata su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per 211 milioni di euro, nell'anno 2011 per 215 milioni di euro, nell'anno 2012 per 95,9 milioni di euro e nell'anno 2014 per 87,7 milioni di euro.

* **1. 15.** Vignali.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con GPL, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo è aumentato di 500 euro nel caso in cui il veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO₂ non superiori a 120 grammi per chilometro. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di cui al comma 1.

Conseguentemente all'articolo 8, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in euro 382 milioni per l'anno 2009, *con le seguenti:* in euro 394,3 milioni per l'anno 2009, *e all'articolo 8, comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole:* quanto ad euro 311,1 milioni per l'anno 2009, *con*

le seguenti: quanto ad euro 323,4 milioni per l'anno 2009, e all'articolo 8, comma 1, lettera a), sostituire il penultimo periodo con il seguente: A valere su tali somme di euro 933 milioni, nell'anno 2009, rispettivamente, una quota di 323,4 milioni di euro è versata all'entrata del bilancio dello Stato e una quota pari a 609,6 milioni di euro è versata su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per 211 milioni di euro, nell'anno 2011 per 215 milioni di euro, nell'anno 2012 per 95,9 milioni di euro e nell'anno 2014 per 87,7 milioni di euro.

* 1. 17. Abrignani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con GPL, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre, il contributo è aumentato di 500 euro nel caso in cui il veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO₂ non superiori a 120 grammi per chilometro. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di cui al comma 1.

Conseguentemente: Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2009.

1. 16. Fava, Fugatti, Torazzi, Allasia, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente all'acquisto di autovetture, già prorogate dall'articolo 29,

comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, hanno validità fino al 31 dicembre 2011 qualora il contratto tra il venditore e l'acquirente sia stipulato entro tale data, con la possibilità di immatricolazione delle autovetture fino al 31 marzo 2012.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro 230,5 milioni per l'anno 2010, euro 405,8 milioni di euro per l'anno 2011, *con le seguenti:* euro 238,6 milioni per l'anno 2010, euro 413,9 milioni di euro per l'anno 2011, *e all'articolo 8, comma 1, lettera a), al primo periodo, sostituire le parole:* euro 130,5 milioni per l'anno 2010, euro 205,8 milioni di euro per l'anno 2011, *con le seguenti:* euro 138,6 milioni per l'anno 2010, euro 213,9 milioni di euro per l'anno 2011, *e all'articolo 8, comma 1, lettera a), al penultimo periodo sostituire le parole:* nell'anno 2010 per 211 milioni di euro, nell'anno 2011 per 215 milioni di euro, nell'anno 2012 per 95,9 milioni di euro, e nell'anno 2014 per 100 milioni di euro, *con le seguenti:* nell'anno 2010 per 219,1 milioni di euro, nell'anno 2011 per 212,7 milioni di euro, nell'anno 2012 per 95,9 milioni di euro e nell'anno 2014 per 93,5 milioni di euro.

1. 18. Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Occhiuto, Romano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente all'acquisto di autovetture, già prorogate dall'articolo 29, comma 1 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, hanno validità fino al 31 dicembre 2011 qualora il contratto tra il venditore e l'acquirente sia stipulato entro tale data, con la possibilità di immatricolazione delle autovetture fino al 31 marzo 2012. All'onere derivante dal presente comma, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni

2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinare dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

1. 19. Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Occhiuto, Romano.

Al comma 4, sostituire le parole: lettera d), con le seguenti: lettere d), f) e g).

* **1. 20.** Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Occhiuto, Romano.

Al comma 4, aggiungere dopo la lettera d) le lettere f) e g).

* **1. 21.** Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Occhiuto, Romano.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente all'acquisto di autovetture nuove ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL hanno validità fino al 31 dicembre 2011 qualora il contratto tra il venditore e l'acquirente sia stipulato entro tale data, con la possibilità di immatricolazione delle autovetture fino al 31 marzo 2012.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro 230,5 milioni per l'anno 2010, euro 405,8 milioni di euro per l'anno 2011, con le seguenti: euro 238 milioni per l'anno 2010, euro 413,3 milioni di euro per l'anno 2011, e all'articolo 8, comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: euro 130,5 milioni per l'anno 2010, euro 205,8 milioni di euro per l'anno 2011, con le seguenti: euro 138 milioni per l'anno 2010, euro 213,3 milioni di euro per l'anno 2011, e all'articolo 8, comma 1, lettera a), penultimo periodo, sostituire le parole: nell'anno

2010 per 211 milioni di euro, nell'anno 2011 per 215 milioni di euro, nell'anno 2012 per 95,9 milioni di euro e nell'anno 2014 per 100 milioni di euro, *sono sostituite dalle seguenti:* nell'anno 2010 per 218,5 milioni di euro, nell'anno 2011 per 213,3 milioni di euro, nell'anno 2012 per 95,9 milioni di euro e nell'anno 2014 per 94,1 milioni di euro.

1. 22. Zazzera, Saglia.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per l'acquisto di veicoli di categoria M2, M3, N2 ed N3 di cui all'articolo 47 comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 di massa massima superiore ai 3.500 chilogrammi e di categoria «euro 5» è concesso un contributo pari ad euro 4.000. Tale disposizione è valida per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 30 settembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 dicembre 2009. Lo stesso contributo è destinato all'acquisto di veicoli di cui all'articolo 47 comma 2 lettere b) e c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 di massa massima superiore ai 3.500 chilogrammi e di categoria «EEV» per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010.

Per l'acquisto di veicoli di categoria M2, M3, N2 ed N3 di cui all'articolo 47 comma 2 lettere b) e c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 di massa massima superiore ai 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 4», «euro 5» o «EEV» nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione esclusiva del motore con gas metano, il contributo è pari ad euro 10.000.

Per le finalità di cui al presente comma il «Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto» di cui

all'articolo 1, comma 918 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 rifinanziato per l'anno 2009 per un importo pari a 85 milioni di euro. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità operative per l'erogazione delle risorse di cui al presente comma.

1. 23. Raisi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per l'acquisto di veicoli di categoria M2, M3, N2 ed N3 di cui all'articolo 47 comma 2 lettere b) e c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 di massa massima superiore ai 3.500 chilogrammi e di categoria «euro 5» è concesso un contributo pari ad euro 4.000. Tale disposizione è valida per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 30 settembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 dicembre 2009. Lo stesso contributo è destinato all'acquisto di veicoli di cui all'articolo 47 comma 2 lettere b) e c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 di massa massima superiore ai 3.500 chilogrammi e di categoria «EEV» per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010.

Per le finalità di cui al presente comma il «Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto» di cui all'articolo 1, comma 918 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è rifinanziato per l'anno 2009 per un importo pari a 75 milioni di euro. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi

entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità operative per l'erogazione delle risorse di cui al presente comma.

All'onere derivante dal presente comma, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2009 provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinare dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

1. 27. Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Occhiuto, Romano.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 2, terzo paragrafo, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, così come modificato dall'articolo 29, comma 10, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente all'articolo 8, comma 1, primo periodo sostituire le parole: euro 230,5 milioni per l'anno 2010, con le seguenti: euro 261 milioni per l'anno 2010, e all'articolo 8, comma 1, lettera a), primo periodo sostituire le parole: euro 130,5 milioni per l'anno 2010, con le seguenti: euro 161 milioni per l'anno 2010, e all'articolo 8, comma 1, lettera a), penultimo periodo, sostituire le parole: nell'anno 2010 per 211 milioni di euro, nell'anno 2011 per 215 milioni di euro, nell'anno 2012 per 95,9 milioni di euro e nell'anno 2014 per 100 milioni di euro, con le seguenti: nell'anno 2010 per 241,5 milioni di euro, nell'anno 2011 per 205,8 milioni di euro, nell'anno 2012 per 95,9 milioni di euro e nell'anno 2014 per 78,7 milioni di euro.

* **1. 24.** Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Occhiuto, Romano.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 2, terzo paragrafo, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, così come modificato dall'articolo 29, comma 10, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente all'articolo 8, comma 1, primo periodo sostituire le parole: euro 230,5 milioni per l'anno 2010, *con le seguenti:* euro 261 milioni per l'anno 2010, *e all'articolo 8, comma 1, lettera a), primo periodo sostituire le parole:* euro 130,5 milioni per l'anno 2010, *con le seguenti:* euro 161 milioni per l'anno 2010, *e all'articolo 8, comma 1, lettera a), penultimo periodo, sostituire le parole:* nell'anno 2010 per 211 milioni di euro, nell'anno 2011 per 215 milioni di euro, nell'anno 2012 per 95,9 milioni di euro e nell'anno 2014 per 100 milioni di euro, *con le seguenti:* nell'anno 2010 per 241,5 milioni di euro, nell'anno 2011 per 205,8 milioni di euro, nell'anno 2012 per 95,9 milioni di euro e nell'anno 2014 per 78,7 milioni di euro.

* **1. 28.** Vignali.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, così come modificato dall'articolo 29, comma 10, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2010. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli

stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

1. 25. Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Occhiuto, Romano.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per la sostituzione, realizzata attraverso demolizione di veicoli, di cui all'articolo 54, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con veicoli nuovi di cui all'articolo 54, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è concesso un contributo di euro 2.500. All'onere, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2009 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per ciascuno degli anni del triennio 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente al comma 6, sostituire le parole: e 5, *con le parole:* ,5 e 5-bis.

1. 26. Caparini, Fugatti, Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente all'acquisto di autovetture nuove ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL hanno validità fino al 31 dicembre 2011 qualora il contratto tra il venditore e l'acquirente sia stipulato entro tale data, con la possibilità di immatricolazione delle autovetture fino al 31 marzo 2012.

Conseguentemente all'articolo 8, comma 1, al primo periodo le parole: euro 230,5 milioni per l'anno 2010, euro 405,8 milioni di euro per l'anno 2011, sono sostituite dalle seguenti: euro 238 milioni per l'anno 2010, euro 413,3 milioni di euro per l'anno 2011, e all'articolo 8, comma 1, lettera a), al primo periodo le parole: euro 130,5 milioni per l'anno 2010, euro 205,8 milioni di euro per l'anno 2011, sono sostituite dalle seguenti: euro 138 milioni per l'anno 2010, euro 213,3 milioni di euro per l'anno 2011, e all'articolo 8, comma 1, lettera a), al penultimo periodo le parole: nell'anno 2010 per 211 milioni di euro, nell'anno 2011 per 215 milioni di euro, nell'anno 2012 per 95,9 milioni di euro e nell'anno 2014 per 100 milioni di euro, sono sostituite dalle seguenti: nell'anno 2010 per 218,5 milioni di euro, nell'anno 2011 per 213,3 milioni di euro, nell'anno 2012 per 95,9 milioni di euro e nell'anno 2014 per 94,1 milioni di euro.

1. 29. Vignali.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. In caso di sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di motoveicoli ed autoveicoli di categoria « euro 0 », « euro 1 » o « euro 2 », immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con quadricicli nuovi leggeri di categoria L6e o con quadricicli nuovi pesanti di categoria L7e, è concesso un contributo di euro 1.500.

4-ter. Per l'acquisto di un quadriciclo nuovo leggero, categoria L6e, o di un quadriciclo nuovo pesante, categoria L7e, è concesso un contributo di euro 1.000. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di cui al comma *4-bis*.

Al relativo onere, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali.

1. 30. Zorzato.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di semirimorchi di categoria 04 di cui all'articolo 47, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, immatricolati fino al 1° aprile 1993, con semirimorchi nuovi di categoria 04 di cui all'articolo 47, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è concesso un contributo di euro 2.000.

Al relativo onere, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

1. 32. Aracu.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per l'acquisto di carrelli industriali semoventi controbilanciati ad alimentazione elettrica, di nuova generazione, destinati al sollevamento o al trasporto di cose, come definiti dalla norma UNI EN 1726.1 armonizzata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, recante Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, qualora realizzino un risparmio energetico del 20 per cento a parità di lavoro svolto, il contributo è pari al 10 per cento del valore di acquisto del prodotto, inclusivo di batterie a caricabatteria, qua-

lora anche gli stessi realizzino un risparmio energetico significativo. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le caratteristiche tecniche ed i requisiti di efficienza delle macchine e dei relativi accessori, necessari ad accedere all'agevolazione. Al relativo onere, valutato in 40,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2009, delle aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare un maggior gettito annuo pari a 40 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, al comma 6 dopo la cifra: 4, aggiungere le parole: e 4-bis.

1. 33. Bernardo.

Dopo il comma 4, aggiunge il seguente:

4-bis. Per l'acquisto di nuove macchine agricole a motore, comprese quelle operatrici, rispondenti alla categoria euro 4, di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché di attrezzature agricole portate, semiportate e attrezzature fisse in sostituzione di macchine e attrezzature di età superiore a 10 anni o non marcate CE della stessa categoria di quelle sostituite, è concesso, nei limiti di spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009-2011, un contributo per un ammontare fino al 10% del prezzo di acquisto, a condizione che il concessionario o il venditore pratici uno sconto di pari misura sul prezzo di listino alla data del 31 dicembre 2008 il venditore provvede entro quindici giorni alla demo-

lizzazione della macchina sostituita. Al relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle somme conseguenti ad ulteriori revoche di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a).

1. 34. Russo, Faenzi, Beccalossi, Nola, Gottardo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nel rispetto degli standard di sicurezza e della normativa comunitaria, individua le modalità per eliminare la penalizzazione dei veicoli alimentati a metano di cui al comma 4 che superano la massa massima di 3.500 chilogrammi a causa del peso aggiuntivo delle bombole e degli altri equipaggiamenti specifici del metano.

1. 35. Raisi.

Al comma 5, dopo le parole: motociclo fino a 400 cc di cilindrata, inserire le seguenti: ovvero non superiore a 60 KW.

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2009.

* **1. 36.** Raisi.

Al comma 5, dopo le parole: motociclo fino a 400 cc di cilindrata, inserire le seguenti: ovvero non superiore a 60 KW.

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2009.

* **1. 39.** Bragantini, Allasia, Fava, Fugatti, Torazzi, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli.

Al comma 5, sostituire le parole: di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata, *con le seguenti:* di un motociclo fino a 60 KW.

1. 37. Abbrignani.

Al comma 5, sostituire le parole: 400 cc di cilindrata, *con:* 60 kw.

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, sostituire le parole: 382 milioni, *con le seguenti:* 387 milioni, *e, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:* e) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2009 mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge del 22 dicembre 2008, n. 203.

1. 38. Benamati.

Al comma 5, sostituire le parole: 400 cc, *con le seguenti parole:* 650 cc.

1. 40. Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 5, sostituire le parole: è concesso un contributo di euro, *con le parole:* riconosciuta una detrazione di 500 euro dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 20 per cento. La detrazione è da ripartire in due quote annuali di pari importo, *e aggiungere il seguente comma:*

5-bis. Il Ministero dell'economia, con proprio provvedimento, definisce le modalità atte a garantire che le suddette detrazioni, siano riconosciute esclusivamente per l'acquisto dei motocicli di cui al precedente comma.

Conseguentemente all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

d-bis) quanto a 5.000.000 euro per l'anno 2010 e 5.000.000 euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione

della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d-ter) quanto a 10.000.000 euro per l'anno 2010, e 10.000.000 euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, di cui al comma 4, articolo 5, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126.

1. 42. Borghesi, Monai, Messina, Cima-doro, Barbato.

Al comma 5, sostituire le parole: è concesso un contributo di euro 500 *con le parole:* è disposta l'esenzione definitiva dal pagamento della tassa automobilistica *e aggiungere il seguente comma:*

5-bis. Il Ministero dell'economia, con proprio provvedimento, definisce le modalità atte a garantire che la suddetta esenzione, sia riconosciuta esclusivamente per l'acquisto degli autoveicoli di cui al precedente comma.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

d-bis) quanto a 4.000.000 euro per l'anno 2009, 4.000.000 euro per l'anno 2010, e 4.000.000 euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa di cui al comma 4, articolo 5, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126.

1. 43. Borghesi, Monai, Messina, Cima-doro, Barbato.

Al comma 5, sostituire le parole: euro 500, con le parole: euro 600.

- 1. 41.** Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 5, dopo le parole: è concesso un contributo di euro 500, aggiungere le seguenti: Il costo di rottamazione è a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo ed è anticipato dal venditore che viene rimborsato dalle imprese costruttrici o importatrici che lo recuperano quale credito d'imposta secondo le disposizioni del comma 231, articolo 1, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 6.100.000 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilanci.

- 1. 44.** Raisi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. In caso di acquisto entro il 31 dicembre 2009 di una bicicletta, di un ciclomotore o di motociclo a trazione elettrica, nei limiti di euro 5 milioni, è previsto un contributo pari al:

-30 per cento del prezzo di listino fino a un massimo di 300 euro, per una bicicletta a pedalata assistita elettricamente;

-30 per cento del prezzo di listino fino a un massimo di 500 euro, per un ciclomotore o motociclo a trazione elettrica.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) All'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: « 60 milioni », con le parole: « 55 milioni ».

- 1. 46.** Monai, Messina, Cimadoro, Barbato.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Nel caso di acquisto di un ciclomotore nuovo di categoria « euro2 » con contestuale rottamazione di un ciclomotore o di un motociclo di categoria « euro0 » o « euro1 », realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233, articolo 1, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, è concesso un contributo di euro 500. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con altri contributi di natura nazionale, regionale o locale concessi ai fini del rinnovamento del parco circolante, realizzato attraverso l'entrata in servizio di nuovi veicoli maggiormente eco-compatibili.

Conseguentemente, al comma 8, dopo le parole: Le agevolazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, aggiungere le seguenti: e 5-bis.

- * **1. 45.** Raisi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Nel caso di acquisto di un ciclomotore nuovo di categoria « euro2 » con contestuale rottamazione di un ciclomotore o di un motociclo di categoria « euro0 » o « euro1 », realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233, articolo 1, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, è concesso un contributo di euro 500. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con altri contributi di natura nazionale, regionale o locale concessi ai fini del rinnovamento del parco circolante, realizzato attraverso l'entrata in servizio di nuovi veicoli maggiormente eco-compatibili.

Conseguentemente, al comma 8, dopo le parole: Le agevolazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, aggiungere le seguenti: e 5-bis.

* **1. 47.** Vignali.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato fra venditore ed acquirente a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010 anche per le demolizioni certificate avvenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 al 7 febbraio 2009.

1. 48. Peluffo, Lulli, Fluvi, Ceccuzzi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per l'acquisto di un quadriciclo leggero di categoria L6e o di un quadriciclo pesante di categoria L7e, nuovo di categoria « Euro 2 », con motore ad accensione comandata o di altro tipo a combustione interna, e contestuale rottamazione di un ciclomotore, di un quadriciclo o di un motociclo di categoria « Euro 0 » o « Euro1 », realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, è concesso un contributo di euro 900. All'onere, valutato in euro 800 mila per l'anno 2009, in euro 350 mila per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede tramite utilizzo delle risorse iscritte al fondo di cui al comma 17 dell'articolo 61 del DL 112/2008 convertito con legge 133/2008.

Conseguentemente al comma 6, sostituire le parole: e 5, con le parole: 5 e 5-bis.

1. 49. Alessandri, Rainieri.

Al comma 6, dopo le parole: commi 1, 2, 3, 4, inserire le seguenti: ,4-bis.

1. 50. Aracu.

Al comma 6, dopo le parole: commi 1, 2, 3, 4, inserire le seguenti: 4-bis, e 4-ter.

1. 51. Zorzato.

Al comma 6, sopprimere le parole: anche in locazione finanziaria, ed aggiungere in fine il seguente periodo: Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di acquisto attraverso contratto di locazione, anche finanziaria, a condizione che di tale contributo benefici il locatario, come comprovato da idonea documentazione, e la durata del contratto non sia inferiore a 18 mesi. Tale documentazione integra quella richiesta ai sensi del comma 232 dell'articolo 1 della legge 296/06.

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Le disposizioni di cui al quarto periodo del comma 4-ter hanno validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010.

1. 66. Raisi.

Al comma 7, dopo le parole: per le installazioni degli impianti a metano, inserire le seguenti: su tutti gli autoveicoli in circolazione,.

1. 53. Bragantini, Torazzi, Fava, Allasia, Reguzzoni, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

Al comma 7, dopo le parole: per le installazioni degli impianti a metano, inserire le seguenti: sugli autoveicoli di categoria euro 0, euro 1 e euro 2.

1. 54. Bragantini, Torazzi, Fava, Allasia, Reguzzoni, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

Al comma 9, aggiungere, in fine il seguente periodo: La disposizione di cui al terzo periodo del comma 231 dell'articolo 1 della legge 296 del 2006 non si applica ai contratti di locazione, anche finanziaria, a condizione che di tale contributo benefici il locatario, come comprovato da idonea documentazione, e la durata del contratto non sia inferiore a 18 mesi. Tale documentazione integra quella richiesta ai sensi del comma 232 dell'articolo 1 della legge 296 del 2006.

1. 52. Raisi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

a) Al comma 230, articolo 1, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) copia del documento di presa in carico da parte del centro autorizzato per la demolizione.

b) Il comma 232, articolo 1, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, è sostituito dal seguente:

232. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano, anche su supporto elettronico, la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della domanda di immatricolazione/carta provvisoria di circolazione;

b) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico;

c) copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del documento di presa in carico da parte del centro autorizzato per la demolizione;

d) copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato a familiare convivente.

1. 55. Raisi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce la stipula di un apposito Protocollo di intenti con i produttori di beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui ai commi da 1 a 5 e i rappresentanti di tutti i soggetti della filiera produttiva e distributiva, ivi compresi i subfornitori. Nel Protocollo sono definiti gli impegni in ordine alle garanzie del mantenimento dei livelli occupazionali, alle modalità con cui assicurare il rispetto dei termini di pagamento previsti nei rapporti con i subfornitori e gli altri soggetti della filiera produttiva e distributiva, nonché allo sviluppo e al mantenimento di iniziative promozionali finalizzate a stimolare la domanda e a migliorare l'offerta anche relativamente ai servizi di assistenza e manutenzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un organismo di sorveglianza che vigila sul rispetto degli impegni previsti, anche tramite periodica audizione delle parti e determina le sanzioni per il mancato rispetto del Protocollo, ivi compresa la sospensione credito d'imposta a carico del produttore inadempiente.

1. 57. Moroni, Saglia.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. Per l'acquisto di veicoli di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente articolo, in alternativa al contributo previsto dai medesimi commi, le aziende produttrici concedono una rateizzazione quinquennale,

senza interessi ed oneri accessori, per i veicoli del costo fino a 10 mila euro, a favore dei cittadini italiani e comunitari, il cui reddito calcolato secondo il parametro ISEE non sia superiore a 20 mila euro per i singoli, a 25 mila euro per nuclei familiari di due persone, a 30 mila euro con quattro o più persone.

10-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalità di attuazione del precedente comma ».

- 1. 58.** Fava, Allasia, Reguzzoni, Torazzi, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dopo le parole: « o importatrici del veicolo nuovo », sono aggiunte le seguenti: « , intendendosi per imprese costruttrici le società appartenenti allo stesso gruppo che producono parti del veicolo, ».

- 1. 59.** Fava, Fugatti, Torazzi, Allasia, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Per la sostituzione legata all'acquisto di macchine utensili di nuova fabbricazione, prodotte in Italia, riconosciuto, per l'anno 2009, un contributo pari a euro 15.000 alle piccole e medie imprese del settore tessile. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, e quantificato in euro 320 milioni per l'anno 2009, si provvede, quanto a euro 160 milioni tramite utilizzo delle risorse iscritte al fondo di cui al comma 17 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008, quanto alla restante parte mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle

autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per l'anno 2009.

- 1. 60.** Torazzi, Fava, Fugatti, Allasia, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. Per le cessioni aventi ad oggetto pneumatici per autoveicoli e motoveicoli opera la solidarietà nel pagamento dell'imposta sul valore aggiunto tra il cedente e il cessionario, qualora siano soggetti passivi d'imposta, prevista dall'articolo 60-bis, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

11-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede ad adeguare le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2005, a quanto previsto dal comma 11-bis del presente articolo.

11-quater. Per prevenire la formazione di rifiuti agli esercenti di attività di trasporto merci, agli enti ed imprese pubbliche di trasporto ed agli esercenti autoservizi e trasporti a fune, che acquistano pneumatici ricostruiti ai sensi dei Regolamenti ECE ONU 108 e 109 e certificati dal ricostruttore secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, è riconosciuto, entro il limite di uno stanziamento di 30 milioni di euro all'anno, un credito di imposta nella misura del 20 per cento del prezzo di acquisto, recuperabile mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il certificato del ricostruttore, di cui al comma precedente, rilasciato al momento dell'acquisto di ogni pneumatico ricostruito ed allegato alla fattura di vendita, deve contenere i seguenti elementi: i dati del ricostruttore, i dati del cliente, il numero progressivo del certificato apposto dal ricostruttore, i riferimenti della fattura di vendita, la ma-

tricola e la marca del pneumatico, la data e la firma di chi rilascia il certificato.

1. 64. Raisi, Tommaso Foti.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. Ai fini del finanziamento di programmi per il miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane e per il potenziamento del trasporto pubblico, il Fondo per la mobilità sostenibile, di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, incrementato di 20 milioni di euro per il 2009, 90 milioni di euro per il 2010, e 90 milioni di euro per il 2011.

Conseguentemente, all'articolo 8, al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) mediante riduzione in maniera lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C, allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 30 milioni di euro per l'anno 2009, e 90 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

1. 61. Monai, Messina, Cimadoro, Barbato.

(Inammissibile)

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. Per l'assegnazione dei contributi relativi all'acquisto di macchine agricole, di cui all'articolo 17, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro nell'anno 2009, 10 milioni di euro nell'anno 2010 e 10 milioni di euro nell'anno 2011. Ai fini della presente disposizione, il contributo di cui al secondo periodo del predetto articolo 17, comma 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con la medesima disciplina ivi prevista,

viene corrisposto, per la durata di un biennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, e quantificato in euro 20 milioni per l'anno 2009 e 10 milioni rispettivamente per gli anni 2010 e 2011 si provvede tramite utilizzo delle risorse iscritte al fondo di cui al comma 17 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge 133 del 2008.

1. 62. Fogliato, Fugatti, Fava, Negro, Raineri, Forcolin, Comaroli, Bragantini, Allasia, Reguzzoni, Torazzi, Rainieri, Pini.

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

17-bis. Al fine di fronteggiare le gravi difficoltà legate all'attuale crisi economica e finanziaria e di agevolare il processo di liberalizzazione del comparto, alle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale riconosciuto un contributo per l'acquisto, negli anni 2009 e 2010, di nuovi autobus di categoria « euro 4 » ed « euro 5 », per un importo non superiore al 75 per cento del costo di acquisto dei medesimi, assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il beneficio compete nella misura massima complessiva di 500.000 euro.

17-ter. Il contributo di cui al comma 17-bis è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea 2009/C 16/01 del 17 dicembre 2008, recante il « Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria ». L'efficacia della misura è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.

17-quater. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite modalità

operative e termini per l'erogazione del beneficio di cui al comma 17-bis.

17-*quinquies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 17-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si fa fronte mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

1. 63. Bernardo.

Dopo il comma 17, aggiungere in fine, i seguenti commi:

17-bis Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273 della legge n. 266 del 2005, per quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto interministeriale del ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute successivamente al termine indicato del 30 settembre e comunque non oltre il 31 dicembre.

Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le somme sono attribuite coerentemente alla ripartizione già stabilita nel decreto interministeriale del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 4 dicembre 2008.

17-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 17-bis, pari a euro 900.000 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero della difesa.

1. 65. Forcolin, Fugatti, Comaroli, Bragantini, Fava, Allasia, Reguzzoni, Torrazzi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Fermi restando gli orientamenti della Commissione europea in materia di concorrenza, lo Stato trasferisce alle regioni a statuto ordinario, in un'unica soluzione, nell'anno 2009, l'ammontare complessivo di euro 180 milioni. Le risorse previste dal presente articolo sono ripartite entro il 31 luglio 2009, alle regioni a statuto ordinario, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni autonome di Trento e di Bolzano. Tali risorse costituiscono il concorso dello Stato al finanziamento delle iniziative regionali di sostegno all'innovazione e all'ammodernamento degli impianti a fune.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 180 milioni di euro per l'anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per l'anno 2009.

1. 01. Gidoni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Misure fiscali a sostegno del settore automobilistico).

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è soppressa e così sostituita: *b*) nella misura del 40 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato

decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella suddetta misura del 40 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto, anche per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio: della parte del costo di acquisizione che eccede euro 40 mila per le autovetture e gli autocaravan, euro 5 mila per i motocicli, euro 3 mila per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede euro 8 mila per le autovetture e gli autocaravan, euro mille per i motocicli, euro seicento per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato, i limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. All'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

2-bis. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la misura massima

indicata al comma 2 può essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi; nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'indicata misura massima può essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilità dei beni in particolari processi produttivi.

3. Dopo la lettera l-*quater*) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita la seguente: l-*quinquies*) il cinque per cento delle spese sostenute per l'acquisto di un'autovettura o di un motociclo o di un ciclomotore ad uso privato di nuova immatricolazione, fino ad un massimo di euro duemila.

4. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2003, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 600 milioni di euro.

1. 02. Forcolin, Fugatti, Fava, Comaroli, Bragantini, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Tutela dei livelli occupazionali).

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuove la stipula di un apposito protocollo di intenti con le organizzazioni datoriali e le

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, al fine di prevedere precise garanzie di mantenimento dei livelli occupazionali, che non possono essere ridotti, per i settori produttivi che beneficiano degli incentivi di cui alla presente legge, le modalità con le quali assicurare il rispetto dei termini di pagamento previsti nei rapporti con i fornitori e con gli altri soggetti della filiera produttiva e distributiva, nonché allo sviluppo e al mantenimento di iniziative promozionali finalizzate a stimolare la domanda e a migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione;

2. Al fine di verificare gli effetti delle disposizioni della presente legge sui livelli occupazionali, il protocollo, di cui al comma 1 prevede un sistema di monitoraggio con scadenza 31 dicembre 2009, sull'eventuale ricorso a forme di sostegno del reddito per i settori produttivi che beneficiano degli incentivi ivi contenuti.

Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 3.

1. 03. Lulli, Fluvi, Benamati, Calero Ciman, Carella, Causi, Ceccuzzi, Colaninno, D'Antoni, De Micheli, Fadda, Fogliardi, Froner, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Marchioni, Pizzetti, Peluffo, Portas, Quartiani, Ria, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Testa, Vico, Zunino, Ghizzoni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Fiscalità auto aziendali).

1. Al testo unico delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 102, comma 2 è inserito il seguente:

« 3. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera a) e b-bis) la misura

massima indicata nel comma 2 può essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi ».

b) all'articolo 102, comma 7, dopo il terzo periodo è inserito il seguente:

« Per i beni di cui all'articolo 164 , comma 1, lettera a) e b-bis), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal comma 2 ».

c) nell'articolo 164, comma 1, lettera b):

1) il quarto periodo è sostituito dai seguenti: « Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede euro 25.306,39 per le autovetture e gli autocaravan, euro 5,784,32 per i motocicli, euro 2.892,16 per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede euro 5061,28 per le autovetture e gli autocaravan, euro 1.084,566 per i motocicli, euro 578,438 per i ciclomotori ».

2) il settimo periodo è sostituito dal seguente: « Il predetto limite di euro 25.306,39 per le autovetture è elevato a euro 36.151,976 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio; ».

2. Le disposizioni di cui al comma hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

* **1. 04.** Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Occhiuto, Romano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 102, comma 2 è inserito il seguente:

« 3. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera *a)* e *b-bis)* la misura massima indicata nel comma 2 può essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi ».

b) all'articolo 102, comma 7, dopo il terzo periodo è inserito il seguente:

« Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera *a)* e *b-bis)*, la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal comma 2 ».

c) nell'articolo 164, comma 1, lettera b):

« 1) il quarto periodo è sostituito dai seguenti: « Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede euro 25.306,39 per le autovetture e gli autocaravan, euro 5.784,32 per i motocicli, euro 2.892,16 per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede euro 5061,28 per le autovetture e gli autocaravan, euro 1.084,566 per i motocicli, euro 578,438 per i ciclomotori ».

2) Il settimo periodo è sostituito dal seguente: « Il predetto limite di euro 25.306,39 per le autovetture è elevato a

euro 36.151,976 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio »;

2. Le disposizioni di cui comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

***1. 010.** Raisi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Promozione e sviluppo dei carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale).

1. Al fine di un'efficace politica di sviluppo sostenibile e di miglioramento della qualità dell'aria, il Ministero dell'ambiente stipula appositi Accordi di Programma con gli enti locali coinvolti e le associazioni e le categorie interessate, finalizzati a incentivare e sviluppare la rete di distribuzione sul territorio nazionale di carburanti per autotrazione a minor impatto ambientale, con particolare riferimento al metano, e all'alimentazione elettrica.

2. Per le finalità di cui al precedente comma, è previsto un contributo diretto ad aziende che procedono all'installazione di impianti di distribuzione di metano per autotrazione o di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

3. L'installazione di detti impianti, può avvenire sia attraverso il potenziamento di stazioni di rifornimento già esistenti non eroganti già metano o privi di colonnine elettriche, sia in nuove stazioni di servizio.

4. Saranno ammissibili alle agevolazioni esclusivamente i costi relativi ai macchinari e le attrezzature che costituiscono le parti tecnologiche indispensabili per la piena sicurezza dell'impianto e per l'erogazione del metano, e/o dell'elettricità. Non saranno invece ammissibili i costi relativi all'approntamento dell'area e agli altri servizi.

5. Il contributo per ciascun impianto, è stabilito in misura pari al 40 per cento dei costi ammissibili, così come definiti al precedente comma, e comunque per un importo non superiore a 200.000 euro.

6. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, vengono individuate modalità operative e criteri per l'erogazione dei suddetti contributi. I contributi di cui ai commi precedenti non sono comunque cumulabili con eventuali ulteriori contributi di natura nazionale, regionale e locale concessi per le finalità di cui al presente articolo.

7. Il rilascio del permesso di costruire nuove stazioni di servizio, è subordinato all'installazione di impianti di rifornimento di gas metano o gpl, per autotrazione. Con decreto del Ministero per lo sviluppo economico, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative delle presenti disposizioni, nonché le eventuali deroghe all'obbligo di cui al presente comma.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) mediante riduzione in maniera lineare degli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C, allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 213, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 60 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011.

1. 05. Monai, Messina, Cimadoro, Barbato.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Incentivi all'organizzazione di pacchetti turistici concorrenziali o scontati).

1. Al fine di limitare i danni prodotti dalla crisi all'industria del turismo, soste-

nere lo sviluppo e l'occupazione, è istituita, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della legge 29 marzo 2001, n. 135 e successive modificazioni, una carta nazionale di servizi finalizzati al prestito e al risparmio turistico e alla promozione unitaria dell'immagine turistica dell'Italia all'estero denominata « Carta Italia », di seguito definita Carta.

2. Le modalità di gestione della Carta e di collegamento con il sistema dei « buoni vacanza » di cui al decreto 21 ottobre 2008, sono stabilite con decreto del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega al turismo d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le competenti commissioni parlamentari che esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data di ricezione dello schema di decreto.

3. La Carta è distribuita:

a) sul territorio nazionale dalle regioni, dagli enti locali, dagli enti pubblici turistici, dalle agenzie di viaggio e turismo e dai soggetti di cui al comma 4;

b) all'estero dall'ENIT, dalle ambasciate, dai consolati, dagli sportelli ICE e dagli istituti di cultura italiana all'estero, dalle agenzie di viaggi e turismo e dai soggetti di cui al comma 4.

4. La Carta è utilizzata da consorzi, reti e filiere di imprese turistiche per promuovere pacchetti integrati di servizi turistici e culturali, servizi di trasporto e servizi assimilati, che prevedano anche la vendita via Internet, caratterizzati da prezzi concorrenziali nell'alta e media stagione e da sconti nella bassa stagione.

5. Ai consorzi, reti e filiere di imprese turistiche che promuovono i pacchetti di cui al comma 4 non si applica la riserva di legge sulla vendita di pacchetti turistici a favore delle agenzie di viaggi e turismo e delle associazioni senza scopo di lucro prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111.

6. Le imprese facenti parte dei consorzi, delle reti e delle filiere di cui al comma 4 usufruiscono delle seguenti agevolazioni:

a) riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA sulla base imponibile lorda relativa alla vendita dei pacchetti turistici organizzati ai sensi del comma 4;

b) estensione del regime agevolato per le nuove attività produttive, alle piccole e medie imprese turistiche e assimilate che partecipano con prezzi concorrenziali o scontati ai pacchetti turistici di cui al comma 4.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 50 milioni per l'anno 2009, 100 milioni l'anno 2010 e 150 milioni per l'anno 2011 si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008.

1. 06. Marchioni, Froner, Peluffo, Sanga, Vico, Zunino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 29 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il comma 1-*quater* è soppresso.

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, come da ultimo determinate dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per il 2009.

1. 07. Zeller, Brugger, Nicco.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Sostegno al settore dell'auto e al rinnovo del parco veicoli da parte degli esercenti attività produttive).

1. Per le autovetture nuove, acquistate nel corso del 2009, anche mediante *leasing*, il limite quantitativo al riconoscimento fiscale del costo sostenuto, di cui all'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato sino a 50.000 euro.

Conseguentemente, gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

1. 08. Leo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Alle aziende agricole, agromeccaniche, alle imprese di costruzione ed edili, o alle ditte comunque utilizzatrici di macchine movimento terra con dipendenti e in regola con i contributi previdenziali è concessa un contributo alla sostituzione delle macchine agricole e movimento terra, di cui agli articoli 57 e 58 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prodotte anteriormente al 31 dicembre 1999, con macchine agricole e movimento terra di pari categoria e potenza a norma Tier 3 o over Tier 3.

Tale contributo a fondo perduto, pari al 10 per cento del prezzo di listino del costruttore, è elevato al 15 per cento in caso di sostituzione con macchine ad emissioni over Tier 3. Al contributo statale di cui al precedente periodo si affianca

obbligatoriamente un contributo almeno di pari valore da parte del costruttore o del distributore.

Il mezzo da sostituire deve essere ceduto, se non distrutto, in regola con la normativa per la sicurezza del lavoro e le vigenti norme per la circolazione stradale e deve essere obbligatoriamente distrutto se prodotto anteriormente al 1° gennaio 1979.

Con decreto di natura non regolamentare emanato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente comma.

2. Le disposizioni, di cui al comma 1, hanno validità per le macchine agricole e movimento terra nuove acquistate, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2010, purché immatricolate, se del caso, non oltre il 31 marzo 2011.

3. L'operatività del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa alle operazioni di credito necessarie all'acquisto delle macchine movimento terra, di cui al comma 1.

4. Lo stanziamento a favore della legge 28 novembre 1965, n. 1329, al fine di consentire l'erogazione dei relativi finanziamenti a tasso zero, è rifinanziato per gli anni 2010 e 2011 di 68 milioni di euro. A valere su tale rifinanziamento 11 milioni di euro sono finalizzati ai fini dell'esenzione delle relative pratiche dal pagamento di imposte e tasse e relativi oneri accessori.

1. 09. Raisi.

ART. 2.

Nella rubrica e al comma 1 sostituire la parola: mobili con la seguente: arredamenti.

* **2. 1.** Bernardo.

Nella rubrica e ovunque ricorra, sostituire la parola: mobili con la seguente: arredamenti.

* **2. 2.** Vannucci, Fluvi, Rubinato, Strizolo.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

« 1. È riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare nella misura del 20 per cento delle spese documentate, sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per l'acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica non inferiore ad « A », esclusi quelli indicati al secondo periodo, nonché apparecchi televisivi e *computer*. La detrazione di cui al primo periodo è cumulabile con la detrazione per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazione prevista dal comma 353 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogata dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

1-bis. Le spese detraibili, di cui al precedente comma, devono essere documentate mediante il rilascio di fattura o di scontrino « parlante », e nel caso di acquisto di elettrodomestici, integrato con indicazioni relative alla classe energetica di appartenenza e all'eventuale avvenuta sostituzione dell'elettrodomestico.

Conseguentemente, all'articolo 8, al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

e) mediante riduzione in maniera lineare degli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C, allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni per il 2010 e 100 milioni per il 2011;

f) l'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato;

g) quanto a 20.000.000 euro per l'anno 2010 e 20.000.000 euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

h) quanto a 60.000.000 euro per l'anno 2010, e 30.000.000 euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, di cui al comma 4, articolo 5, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126.

2. 3. Monai, Messina, Cimadoro, Barbato.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: « 1. È riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 20 per cento delle spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2009, per l'acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, esclusi quelli indicati al secondo periodo, nonché apparecchi televisivi e computer ».

Conseguentemente, per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, ridurre per un importo pari a 600 milioni di euro le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. 4. Bragantini, Montagnoli, Negro, Fugatti, Fava, Comaroli, Forcolin, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.

Al comma 1, dopo le parole: Ai contribuenti che fruiscono *aggiungere le seguenti:* della detrazione di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e sue successive modificazioni e integrazioni, nonché.

Conseguentemente, all'articolo 8, al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

« e) per gli anni 2010 e 2011, la dotazione del fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, di cui al comma 4, articolo 5, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126, è ridotta di 40 milioni di euro per ciascun anno ».

2. 5. Monai, Messina, Cimadoro, Barbato.

Al comma 1, sostituire le parole: 1° luglio *con le seguenti:* 1° gennaio.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

« 2-bis. Agli oneri, di cui al comma 1, valutati pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge del 22 dicembre 2008, n. 203.

2. 6. Vannucci, Fluvi, Rubinato, Strizolo.

Al comma 1, dopo le parole: iniziati a partire dal 1° luglio 2008 *inserire le seguenti:* nonché ai contribuenti che acquistano una prima abitazione per uso residenziale entro l'anno 2009.

2. 7. Togni, Dussin, Lanzarin, Alessandri, Fugatti, Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

Al comma 1, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 36 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 8, al comma 1, sostituire le parole: 382, 230,5, 405,8 e 308,4 rispettivamente con le seguenti: 432, 380,5, 555,8 e 458,4 e dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) quanto a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009-2013 mediante aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2009, delle aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare un maggior gettito annuo pari a 150 milioni di euro.

2. 9. Bernardo.

Al comma 1, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 36 per cento.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

2-bis. Agli oneri, di cui al comma 2, valutati pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

2. 8. Vannucci, Fluvi, Rubinato, Strizolo.

Al comma 1, sopprimere le parole: effettuate con le stesse modalità e dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le spese detraibili di cui al presente comma, devono essere documentate mediante il rilascio di fattura o di scontrino «parlante», e nel caso di acquisto di elettrodomestici, integrato con indicazioni rela-

tive alla classe energetica di appartenenza e all'eventuale avvenuta sostituzione dell'elettrodomestico».

2. 11. Monai, Messina, Cimadoro, Barbato.

Al comma 1 sopprimere le parole: effettuate con le stesse modalità e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per usufruire della detrazione si applicano le condizioni stabilite dall'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificate dal comma 6 dell'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

2. 12. Bernardo.

Al comma 1, sostituire le parole: effettuate con le stesse modalità con le seguenti: effettuate alle condizioni e con i criteri di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

2-bis. Agli oneri di cui al comma 2, valutati pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008.

2. 13. Vannucci, Fluvi, Rubinato, Strizolo.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2009 con le seguenti: 31 dicembre 2010.

Conseguentemente, all'articolo 8, al comma 1, sostituire le parole: 382, 230,5,

405,8, 308,4 e 386,2 *rispettivamente con le seguenti*: 432, 380,5, 555,8, 458,4 e 536,2 e *dopo la lettera a) aggiungere la seguente*:

« *a-bis*) quanto a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009-2014 mediante aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2009, delle aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare un maggior gettito annuo pari a 150 milioni di euro ».

2. 10. Bernardo.

Al comma 1 sostituire le parole: 31 dicembre 2009 *con le seguenti*: 31 dicembre 2010.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

2-bis. Agli oneri di cui al comma 2, valutati pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008.

2. 14. Vannucci, Fluvi, Rubinato, Strizolo.

Al comma 1, sostituire la parola: mobili *con le seguenti*: beni durevoli di prezzo unitario superiore a 300 euro *e sopprimere le parole*: finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Conseguentemente, all'articolo 8, al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

e) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2010, e 311 milioni di euro per

l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

f) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2010, e 50 milioni di euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, di cui al comma 4, articolo 5, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126 ».

2. 15. Borghesi, Monai, Messina, Cimadoro, Barbato.

Al comma 1, sostituire le parole: ad alta efficienza energetica *con le seguenti*: di classe energetica non inferiore ad A+.

2. 16. Fugatti.

Al comma 1, dopo le parole: elettrodomestici ad alta efficienza energetica *aggiungere le seguenti*: comprese le stufe e altri dispositivi per riscaldamento.

2. 17. Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1, dopo le parole: alta efficienza energetica *aggiungere le seguenti*: di classe non inferiore ad « A ».

2. 18. Monai, Messina, Cimadoro, Barbato.

Al comma 1, dopo le parole: esclusi quelli indicati al secondo periodo *inserire le seguenti*: , nonché caminetti e stufe a biomassa ad alta efficienza energetica.

2. 41. Faenzi, Scandroglio, Gottardo, Paolo Russo.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere infine, le seguenti parole: e prodotti interamente in Italia.

2. 19. Fugatti, Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Alle coppie che hanno contratto matrimonio nei due anni antecedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge o che contraggono matrimonio entro sei mesi da tale data, composte da persone di età non superiore a 36 anni, che intendano acquistare mobili destinati all'arredo di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, nel periodo di tempo di cui al precedente comma, non si applica il vincolo della detrazione di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. All'onere, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per l'anno 2009 ».

2. 20. Bragantini, Torazzi, Fava, Allasia, Reguzzoni, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

« La detrazione si applica, su di un importo massimo complessivo non superiore a 30.000 euro, anche alle spese per l'acquisto di prodotti tessili, finalizzati alla ristrutturazione e all'ammodernamento degli arredi, compresa la biancheria, delle strutture turistico alberghiere comprese le locande, i campeggi, i villaggi turistici, i parchi per vacanza, gli ostelli per la gio-

ventù, i rifugi alpini o escursionistici, sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute da singoli contribuenti, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute da imprese del settore »;

b) al secondo periodo dopo le parole: « delle opere edilizie » sono inserite le seguenti: « , all'esecuzione delle opere di ristrutturazione ed ammodernamento delle strutture turistico alberghiere ».

2. 21. Lulli, Fluvi, Benamati, Calearo, Carella, Causi, Ceccuzzi, Colaninno, D'Antoni, De Micheli, Fadda, Fogliardi, Froner, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Marchioni, Pizzetti, Peluffo, Portas, Quartiani, Ria, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Testa, Vico, Zunino, Ghizzoni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « di qualsiasi categoria catastale, anche rurali » sono aggiunte le seguenti: « purché non di lusso, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 ».

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

La detrazione si applica anche alle spese sostenute per i medesimi interventi effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, di proprietà dagli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal locatario, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute dagli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati ».

2. 22. Rubinato, Fogliardi.

Al comma 2, sostituire le parole: in cinque quote annuali con le seguenti: in due quote annuali.

2. 23. Fugatti.

Al comma 2, sostituire la parola: 10.000 con la seguente: 20.000.

Conseguentemente, all'articolo 8, al comma 1 sostituire le parole: 382, 230,5, 405,8 e 308,4 rispettivamente con le seguenti: 412, 360,5, 535,8 e 438,4 e dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«*a-bis*) quanto a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009-2013 mediante aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2009, delle aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare un maggior gettito annuo pari a 130 milioni di euro».

2. 24. Bernardo.

Al comma 2, sostituire la parola: 10.000 con la seguente: 20.000.

Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire, in fine, il seguente:

«*2-bis.* Agli oneri di cui al comma 2, valutati pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008».

2. 25. Vannucci, Fluvi, Rubinato, Strizolo.

Al comma 2 sostituire la parola: 10.000 con la seguente: 15.000.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Agli oneri di cui al comma 2, valutati pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008.

2. 26. Vannucci, Fluvi, Rubinato, Strizolo.

Al comma 2, sostituire la parola: 10.000 con la seguente: 14.000.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* Agli oneri di cui al comma 2, valutati pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008».

2. 27. Vannucci, Fluvi, Rubinato, Strizolo.

Al comma 2, sostituire la parola: 10.000 con la seguente: 12.000.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* Agli oneri di cui al comma 2, valutati pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008».

2. 28. Vannucci, Fluvi, Rubinato, Strizolo.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011, alle imprese che procedano alla sostituzione degli arredi dei propri uffici e delle proprie strutture, ivi comprese le imprese operanti nel settore turistico alberghiero ed i locali pubblici, con arredi nuovi, rispondenti ai requisiti del decreto di cui al comma 5, è attribuito un credito d'imposta automatico, pari al 10 per cento della spesa sostenuta.

2-ter. Il credito d'imposta è determinato con riguardo agli acquisti di arredi nuovi di fabbrica, eseguiti in ciascun periodo d'imposta e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è usufruibile.

2-quater. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo degli arredi, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alla medesima categoria di beni, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto del credito d'imposta medesimo effettuati nel periodo d'imposta del loro acquisto.

2-quinquies. Il credito di imposta di cui al comma è riconosciuto nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore

(*de minimis*), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea legge n. 379 del 28 dicembre 2006, e non è cumulabile con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

2-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente articolo, sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo.

2. 29. Vannucci, Fluvi, Rubinato, Strizolo.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«**2-bis.** La percentuale di ammortamento di cui alle tabelle annesse al decreto del Ministro delle Finanze 31 dicembre 1988, attuativo dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativa ai mobili e alle macchine ordinarie da ufficio, è elevata dal 12 al 20 per cento, a condizione che tali attrezzature rispondano ai criteri di sicurezza di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni.

2-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, definisce modalità e criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma **2-bis**.

2-quater. Agli oneri di cui al comma **2-bis**, valutati pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008.

2. 31. Vannucci, Fluvi, Rubinato, Strizolo.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *b-bis*) è aggiunta la seguente:

b-ter) le spese sostenute da giovani di età compresa fra i venti e i trenta anni, per l'acquisto di mobili per l'arredo dell'unità immobiliare da destinare ad abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, purché tali spese siano relative ad acquisti effettuati nei 12 mesi precedenti o nei 36 mesi successivi al cambio di residenza. La detrazione, nella misura massima di una spesa per acquisto di mobili di euro 10.000, spetta una sola volta e a condizione che l'indicatore di situazione economica equivalente del beneficiario nell'anno in cui è effettuato l'acquisto stesso non superi, cumulativamente, euro 41.316,55.

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, valutati pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge del 22 dicembre 2008, n. 203.

2. 30. Vannucci, Fluvi, Rubinato, Strizolo.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: e alle garanzie di acquisto da parte delle istituzioni statali e territoriali di beni strumentali alle proprie attività prodotti in Italia, qualora disponibili, a parità di qualità, efficienza, efficacia ed economicità ».

2. 32. Fugatti, Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti:

« 3-bis. La detrazione di cui ai commi 1 e seguenti, non cumulabile con l'agevolazione di cui al comma 1, spetta anche a chi acquista un immobile non « di lusso », di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969), per destinarlo ad abitazione principale propria e/o dei familiari, anche se tale immobile non è oggetto di ristrutturazione. A tal fine, lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è incrementato in misura pari a 220,5 milioni di euro per il 2010 e a 227,8 milioni di euro per il 2011.

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, stimati pari a 220,5 milioni di euro per il 2010 e a 227,8 milioni di euro per il 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008.

2. 33. Vannucci, Fluvi, Rubinato, Strizolo.

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

3-bis. La detrazione di cui ai commi 1 e seguenti ridotta del 50 per cento non cumulabile con l'agevolazione di cui al comma 1, spetta anche a chi acquista un immobile non « di lusso », di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969), per destinarlo ad abitazione principale propria e/o dei familiari, anche se tale immobile non è oggetto di ristrutturazione. A tal fine, lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è incrementato in misura pari a 110,5 milioni di euro per il 2010 e 114 milioni di euro per il 2011.

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, stimati pari a 110,5 milioni di euro per il 2010 e a 114 milioni di euro per il 2011,

si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008.

2. 34. Vannucci, Fluvi, Rubinato, Strizzolo.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

« 3-bis. Per le spese sostenute tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, la detrazione fiscale di cui al comma 17 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

3-ter. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 300 milioni di euro ».

2. 35. Forcolin, Fugatti, Comaroli, Bragantini, Fava, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

« 3-bis. Con l'acutizzarsi della crisi economica in atto, al fine di garantire la sopravvivenza delle piccole e medie imprese del comparto tessile e dell'indotto, è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro, per l'anno 2009, destinato alle imprese di settore, la cui produzione avviene sul territorio nazionale. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli interventi e le modalità di ripartizione delle risorse, le quali vengono prioritariamente destinate ad assicurare il pagamento di salari e stipendi.

3-ter. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 500 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede quanto a euro

160 milioni tramite utilizzo delle risorse iscritte al fondo di cui al comma 17 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, quanto alla restante parte mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per l'anno 2009 ».

2. 36. Fava, Simonetti, Nicola Molteni, Fugatti, Torazzi, Allasia, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

« 3-bis. Con l'acutizzarsi della crisi economica in atto, al fine di garantire la sopravvivenza delle piccole e medie imprese dell'indotto automobilistico, è istituito un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro, per l'anno 2009, destinato alle suddette imprese con particolare riferimento al settore degli elementi di fissa natura, la cui produzione avviene sul territorio nazionale. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli interventi e le modalità di ripartizione delle risorse, le quali vengono prioritariamente destinate ad assicurare il pagamento di salari e stipendi.

3-ter. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 300 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per l'anno 2009 ».

2. 37. Grimoldi, Fava, Reguzzoni, Allasia, Torazzi, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Restano validi ed efficaci i trattamenti pensionistici erogati antecedentemente alla data di entrata in vigore della

presente legge a seguito degli accertamenti compiuti dall'Inail ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, sulla base dei *curricula* presentati dal datore di lavoro, salvo il caso di dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale.

3-ter. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 700.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in 600.000 di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, in 500.000 euro per l'anno 2015, in 400.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in 200.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

2. 42. Milanese.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di assicurare l'applicazione della misura agevolativa alle famiglie meno abbienti cui occorre garantire parità di trattamento, all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, » sono aggiunte le seguenti: « purché non di lusso, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, ».

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

« La detrazione si applica anche alle spese sostenute per i medesimi interventi effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, di proprietà degli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione

a titolo di abitazione principale, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal locatario, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute dagli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati ».

2. 38. Gibiino, Germanà, Bernardo, Calabria, Nastri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Ciascuna azienda che beneficia degli incentivi di cui al presente decreto, nei trenta giorni successivi a quelli indicati nel precedente comma, istituisce un fondo interno idoneo e compatibile a garantire il rispetto dei termini di pagamento previsti nei rapporti con i fornitori. Il mancato rispetto della procedura di cui sopra o dei tempi di liquidazione concordati con i fornitori, non dovuto ad inadempienze degli stessi, determina automaticamente il decadimento dell'incentivo stesso ».

2. 39. Fava, Fugatti, Torazzi, Allasia, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il primo periodo dell'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 è sostituito dal seguente: « In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2009 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla vigente normativa le concessioni, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupa-

zione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.

2. 43. Bernardo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 1, lettere a) e b), sono eliminate le parole: « tale indennità, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del presente articolo, può essere concessa anche senza necessità dell'intervento integrativo degli enti bilaterali »;

b) al comma 1-bis, le parole: « secondo quando precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « fermo restando che, nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli enti bilaterali, i predetti periodi di tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente »;

c) dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente comma:

« 1-ter. In via transitoria, e per il solo biennio 2009-2010, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per garantire ai lavoratori beneficiari delle misure di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), un trattamento equivalente a quello di cui al comma 8 ».

2. 44. Bernardo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai datori di lavoro che senza esservi tenuti assumono lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non

rientranti nella disciplina di cui alla legge 21 luglio 1991, n. 223, viene erogato un incentivo pari alle risorse finanziarie impegnate e non utilizzate per il sostegno al reddito e per la contribuzione figurativa di ogni lavoratore assunto.

2. 40. Bernardo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La sottoscrizione del Protocollo da parte di produttori di cui al precedente comma, comporta l'inserimento degli stessi in un apposito elenco da pubblicare nel sito internet del Ministero delle attività produttive e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2. 45. Borghesi, Monai, Messina, Cima-doro, Barbato.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Interventi a sostegno della famiglia e a tutela della vita nascente).

1. Per l'anno 2009 è concesso un contributo mensile dell'importo di euro 150 ai nuclei familiari per ogni figlio di età inferiore ai tre anni.

2. Il contributo spetta dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del terzo anno di età, salvo l'onere del richiedente di comprovare annualmente la permanenza dei requisiti per la concessione del contributo.

3. Le ragazze madri beneficiano del contributo di cui al comma 1 a partire dal terzo mese di gravidanza.

4. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Comune di residenza del bambino.

5. Gli interventi previsti dal presente articolo sono rivolti ai cittadini italiani o comunitari, appartenenti a nuclei familiari.

6. L'entità dei contributi previsti viene raddoppiata nell'ipotesi in cui il nucleo familiare richiedente comprenda uno o più minori di tre anni diversamente abili ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

7. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in quattro milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per ciascuno degli anni del triennio 2009, 2010 e 2011.

2. 01. Allasia, Fugatti, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Carta Buono Famiglia per l'accesso ai servizi per la prima infanzia).

1. È concessa una tessera elettronica prepagata « Carta Buono Famiglia » dell'importo annuo di euro 1.000 da utilizzare presso i servizi per la prima infanzia convenzionati, ivi comprese le prestazioni di *baby sitting*.

2. La « Carta Buono Famiglia » spetta ai nuclei familiari con almeno due figli di cui almeno uno di età inferiore ai tre anni.

3. La « Carta Buono Famiglia » è corrisposta con decorrenza dalla richiesta fino al raggiungimento del terzo anno di età da parte del figlio minore.

4. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Comune di residenza del bambino.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con proprio decreto individuano le categorie merceologiche e le tipologie di servizi oggetto della Carta, le percentuali di age-

volazione o riduzione dei costi e delle tariffe, nonché le modalità ed i requisiti per l'accesso al convenzionamento.

6. Gli interventi previsti dal presente articolo sono rivolti ai cittadini italiani o comunitari, appartenenti a nuclei familiari.

7. L'entità dei contributi previsti viene raddoppiata nell'ipotesi in cui il nucleo familiare richiedente comprenda uno o più minori di tre anni diversamente abili ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

8. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in quattro milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per ciascuno degli anni del triennio 2009, 2010 e 2011.

2. 02. Allasia, Fugatti, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

Con l'acutizzarsi della crisi economica in atto, al fine di garantire la sopravvivenza delle piccole e medie imprese che operano sul territorio nazionale, le istituzioni statali e territoriali, per l'esercizio delle proprie attività, sono tenute all'acquisto di beni prodotti in Italia, qualora disponibili, a parità di efficienza, efficacia ed economicità.

2. 03. Fugatti, Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Interventi per il miglioramento dell'offerta turistica e di stimolo per il settore tessile).

1. Al fine di qualificare l'offerta turistica e migliorare le strutture ricettive già esistenti quali alberghi, residenze turistico-alberghiere, locande, campeggi, villaggi turistici, parchi per vacanza, ostelli per la gioventù, rifugi alpini o escursionistici, sono ammessi agli interventi agevolativi di cui al presente articolo, gli acquisti di prodotti tessili, finalizzati alla ristrutturazione e all'ammodernamento degli arredi, compresa la biancheria, delle suddette strutture ricettive, effettuati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tra le spese sostenute sono comprese anche quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere di ristrutturazione ed ammodernamento.

2. Le spese effettuate per gli investimenti di cui al comma 1, sono ammesse in detrazione dall'imposta sul reddito dei contribuenti che le hanno sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse di 50.000 euro, nella misura del 36 per cento.

3. La detrazione stabilita al comma 2 è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi di imposta successivi. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo.

4. Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle ad esso allegate, fino al 31 dicembre 2009, gli interventi di cui al presente articolo sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con aliquota del 10 per cento.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 nonché le procedure di controllo prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione e di riduzione dell'imposta sul valore aggiunto.

2. 04. Lulli, Fluvi, Benamati, Calero, Carella, Causi, Ceccuzzi, Colaninno, D'Antoni, De Micheli, Fadda, Fogliardi, Froner, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Marchioni, Pizzetti, Peluffo, Portas, Quartiani, Ria, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Testa, Vico, Zunino, Ghizzoni.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

« **ART. 2-bis.**

1. Nei confronti dei datori di lavoro dei settori produttivi che beneficiano degli incentivi di cui alla presente legge, in caso di rinnovo di contratti di lavoro per lavoratori occupati nella stessa azienda da almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente, impiegati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa in scadenza entro il 31 dicembre 2009, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di ventiquattro mesi. Nelle ipotesi di rinnovo di cui al presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane e da studi professionali, ovvero da imprese commerciali sotto i 50 addetti, ovvero per lavoratori e lavoratrici over 50 non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi ».

2. 05. Miglioli.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

« **ART. 2-bis.**

1. In relazione al grave stato di crisi che sta investendo l'economia del nostro

paese e le gravi ripercussioni a livello occupazionale, per l'anno 2009, il Governo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, individua i settori produttivi che versano in particolare stato di crisi.

2. Le imprese appartenenti ai settori individuati ai sensi del comma 1 sono esentate dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, relativa all'anno 2009.

3. Il Governo, entro il 31 dicembre 2009, presenta una Relazione al Parlamento sui settori produttivi che versano in particolare stato di crisi individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1.

2. 06. D'Antoni, Fluvi, Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Carella, Causi, Cecuzzi, Colaninno, De Micheli, Fadda, Fogliardi, Froner, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Marchioni, Pizzetti, Peluffo, Portas, Quartiani, Ria, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Testa, Vico, Zunino, Ghizzoni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

« ART. 2-bis.

*(Contributo di solidarietà
per il sostegno alla povertà).*

1. In relazione all'attuale situazione di crisi economica, allo scopo di garantire il potenziamento degli interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora, per l'anno 2009, è istituito un contributo di solidarietà straordinario del 2 per cento sulla parte di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito

delle persone fisiche, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente l'importo di 120.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità applicative del contributo di cui al comma 1.

3. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del contributo di solidarietà di cui al comma 1 sono destinate, per una quota non superiore al 40 per cento all'istituzione, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, del "Fondo per la povertà estrema" e per la rimanente quota ad incrementare la dotazione per l'anno 2009 del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri di riparto tra le regioni dei finanziamenti di cui al comma 1, i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti di cui al comma 2, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti, le modalità per il monitoraggio degli interventi realizzati, i comuni delle grandi aree urbane per i quali gli interventi di cui al presente articolo sono considerati prioritari.

5. Ai fini di cui al comma 3, gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e gli organismi non lucrativi di utilità sociale possono presentare alle regioni, secondo le

modalità e i termini definiti ai sensi del comma 4, progetti concernenti la realizzazione di centri e di servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento sociale».

2. 07. Franceschini, Soro, Sereni, Bressa, Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbröllini, Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

« ART. 2-bis.

(Contributo di solidarietà per il sostegno alla povertà).

1. In relazione all'attuale situazione di crisi economica, allo scopo di garantire il potenziamento degli interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora, è istituito, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il "Fondo per la povertà estrema" la cui dotazione per l'anno 2009 è pari a 200 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e gli organismi non lucrativi di utilità sociale possono presentare alle regioni, secondo le modalità e i termini definiti ai sensi del comma 3, progetti concernenti la realizzazione di centri e di servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento sociale.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'ar-

ticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri di riparto tra le regioni dei finanziamenti di cui al comma 1, i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti di cui al comma 2, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti, le modalità per il monitoraggio degli interventi realizzati, i comuni delle grandi aree urbane per i quali gli interventi di cui al presente articolo sono considerati prioritari.

4. Il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato per l'anno 2009 di 300 milioni di euro.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante l'introduzione, per l'anno 2009, di un contributo di solidarietà straordinario del 2 per cento sulla parte di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente l'importo di 120.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità applicative del contributo di cui al comma 5».

2. 08. Franceschini, Soro, Sereni, Bressa, Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbröllini, Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Credito d'imposta per l'acquisto di arredi per le attività aziendali).

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011, alle imprese che procedano alla sostituzione degli arredi dei propri uffici e delle proprie strutture, ivi comprese le imprese operanti nel settore turistico-alberghiero ed i locali pubblici, con arredi nuovi, rispondenti ai requisiti del decreto di cui al comma 5, è attribuito un credito d'imposta automatico, pari al 10 per cento della spesa sostenuta.

2. Il credito d'imposta è determinato con riguardo agli acquisti di arredi nuovi di fabbrica, eseguiti in ciascun periodo d'imposta e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è usufruibile.

3. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo degli arredi, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alla medesima categoria di beni, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto del credito d'imposta medesimo effettuati nel periodo d'imposta del loro acquisto.

4. Il credito di imposta, di cui al comma 1, è riconosciuto nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea legge n. 379 del 28 dicembre 2006, e non è cumulabile con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente articolo, sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo.

6. All'onere del presente articolo, valutato in 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione di una quota del 20 per cento degli importi complessivi destinati dal bilancio dello Stato ai contributi agli investimenti delle imprese.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 09. Bernardo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Detrazione a favore dei giovani per l'arredo della prima casa di abitazione).

1. Dopo la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 15, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserita la seguente: « *b-ter*. Le spese sostenute da giovani di età compresa tra i venti e i trenta anni, per l'acquisto di mobili, per l'arredo dell'unità immobiliare da destinare ad abitazione principale a condizione che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro che esercitano la potestà genitoriale ai sensi di legge, purché tali spese siano relative ad acquisti effettuati nei dodici mesi precedenti e o nei trentasei mesi successivi al cambio di residenza. La detrazione, nella misura massima di una spesa per acquisto di mobili di 10.000 euro, spetta una sola volta e a condizione che l'indicatore della situazione economica equivalente, del beneficiario nell'ambito in cui è effettuato l'acquisto stesso non superi, cumulativamente 41.316,55 euro.

2. All'onere del presente articolo, valutato in 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 010. Bernardo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Contributo per l'acquisto o noleggio di apparecchi televisivi integrati con sintonizzatore digitale).

1. Le somme di cui ai fondi stanziati dall'articolo 1, comma 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 2, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate a sostegno di iniziative che includono, nelle zone delle Aree *All Digital*, coinvolte dallo *switch off* per l'anno 2009, l'erogazione di contributi

statali anche per l'acquisto di apparecchi televisivi integrati con sintonizzatore digitale.

2. 011. Nicco.

(Inammissibile)

ART. 3.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sopprimere la lettera c) e dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

*e) All'articolo 13, comma 3-*quater* del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 sostituire le parole « 60 milioni » con le parole « 20 milioni ».*

3. 1. Borghesi, Messina, Monai, Cimarodoro, Barbato.

Sopprimerlo.

Conseguentemente All'articolo 8, comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: Al Fondo di garanzia di cui al presente comma, sono altresì assegnati 10 milioni per il 2009 e 50 milioni per il 2010.

3. 3. Borghesi, Messina, Monai, Cimarodoro, Barbato.

Al comma 2, sopprimere i punti: 5), 6), 9), 10) secondo periodo; 11) 12) , 13) e 15.

3. 4. Messina, Borghesi, Monai, Cimarodoro, Barbato.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 3.

(Distretti produttivi).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema dei distretti produttivi, per le imprese appartenenti ai distretti, come indi-

viduati dalle leggi regionali, è escluso dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento dell'ammontare degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e nei due periodi d'imposta successivi.

2. Sono ammesse al beneficio di cui al comma 1 le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:

a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nei distretti;

b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;

c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta;

d) nel settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, progetti di sviluppo e innovazione relativi ai campionari in cui l'impresa attui operazioni tecnicamente omogenee e collegate tra loro, finalizzate alla ideazione, realizzazione, promozione e gestione logistica di prodotti o collezioni sotto forma di campionari.

3. Per fruire dell'agevolazione, i beneficiari devono presentare all'Agenzia delle entrate un formulario, il quale deve contenere notizie sull'impresa e sulle acquisizioni effettuate. La fruizione del beneficio fiscale è, al verificarsi delle condizioni previste, automatica.

4. Il formulario per la trasmissione dei dati di cui al comma 3 del presente articolo è approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento è attivata la procedura per la trasmissione del formulario.

5. L'articolo 1, commi da 366 a 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e l'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati.

6. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare oneri superiori a 50 milioni di euro a decorrere dal 2009 ».

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, sostituire le parole: « 382 milioni » con le seguenti: « 422 milioni » e, dopo la lettera d), inserire la seguente: « e) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2009 mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge del 22 dicembre 2008, n. 203 ».

3. 2. Lulli, Fluvi, Benamati, Calearo Ciman, Carella, Causi, Ceccuzzi, Colaninno, D'Antoni, De Micheli, Fadda, Fogliardi, Froner, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Marchioni, Pizzetti, Peluffo, Portas, Quartiani, Ria, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Testa, Vico, Zunino, Ghizzoni.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 3.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2004, n. 311).

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 362 sostituire le parole « 31 dicembre 2004 » con le seguenti: « 31

dicembre 2009 » e sostituire le parole « alle Amministrazioni dello Stato » con le seguenti: « alle Amministrazioni Pubbliche ».

2) sostituire il comma 363 con il seguente: « 363. La Cassa depositi e prestiti Spa in relazione alle cessioni di credito di cui al comma 362 dispone i pagamenti a valere su un apposito fondo con una dotazione di 2.000 milioni di euro istituito presso la gestione separata della medesima Cassa, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione di pagamenti a favore di fornitori di Amministrazioni Pubbliche diverse da quelle statali è subordinata alla condizione che le stesse abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci un Fondo analogo a quello di cui al comma 362, per crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi a tali amministrazioni, ceduti alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. dai fornitori stessi sulla base di idonei titoli giuridici, e a fronte di impegni analoghi a quanto previsto dal citato comma 362. A tal fine la Cassa depositi e prestiti Spa si avvale anche delle somme stanziare su appositi Fondi istituiti dalle Amministrazioni pubbliche non statali ed è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.

3) al comma 364 aggiungere infine il seguente capoverso: « Le amministrazioni pubbliche non statali possono analogamente provvedere al pagamento alla Cassa Depositi e Prestiti Spa delle somme erogate in un periodo massimo di quindici anni a carico del Fondo da loro stesse istituito nonché a decorrere dal 2006 alla corresponsione degli oneri di gestione ».

4) al comma 365 sostituire le parole « sono stabilite » con le seguenti « sono stabilite o integrate » e aggiungere in fine il seguente capoverso: « I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle Amministrazioni debentrici ».

5) sostituire il comma 366 con il seguente: « 366. Agli oneri di cui al comma 364 valutati in complessivi 70 milioni di euro a decorrere dal 2006 ed in complessivi 120 milioni di euro a decorrere dal 2010, si provvede per una quota parte pari a 70 milioni di euro mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal comma 300, e per la quota restante pari a 50 milioni di euro annui si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 ».

3. 40. Borghesi, Messina, Monai, Cimadoro, Barbato.

Al comma 2, sopprimere il punto 14).

3. 5. Messina, Monai, Cimadoro, Barbato.

Al comma 2, punto 10, sostituire le parole: resta fermo da parte delle imprese appartenenti al distretto l'assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali con le seguenti: resta fermo l'assolvimento degli ordinari obblighi ed adempimenti fiscali da parte delle imprese appartenenti al distretto e sopprimere i numeri 14) e 15).

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, sostituire la parola: sostituite con la seguente: sostituite.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, alinea, sopprimere le parole: di euro e, alla lettera b), sostituire le parole: quanto ad euro con le seguenti: quanto a.

3. 8. I Relatori.

Al comma 2, punto 10), sopprimere dalle parole: in caso di osservanza fino alla fine e sopprimere il punto 15).

3. 30. Messina, Borghesi, Monai, Cimadoro, Barbato.

Al comma 2, dopo il punto 15) aggiungere il seguente:

16) Non possono aderire ai distretti produttivi né beneficiare delle disposizioni di cui alla presente lettera le imprese e i soggetti che hanno pendenze tributarie in essere contestazioni e accertamenti in corso relative ad adempimenti fiscali e previdenziali o qualora relativamente all'adesione dei medesimi soggetti alle norme sul condono fiscale di cui alla legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modifiche ed integrazioni non abbiano conclusi tutti i versamenti rateali previsti.

3. 6. Borghesi, Messina, Monai, Cimarodo, Barbato.

Al comma 2, dopo il punto 15), aggiungere il seguente:

« 16) il comma 1-*quater* dell'articolo 29 della legge n. 14 del 27 febbraio 2009 è soppresso ».

3. 7. Lazzari.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-*bis*. Le risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, da far affluire sul fondo per gli interventi previsti dall'articolo 1, commi 343, 344, 345-*bis*, 345-*decies* della legge n. 266 del 2005 e dall'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, possono essere destinate annualmente ad apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni successivi, per essere destinate agli interventi previsti a legislazione vigente ».

3. 9. Bernardo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-*bis*. Le aziende produttrici di elettrodomestici ad alta efficienza energetica

per i quali sono previsti gli incentivi del decreto, sono tenute, ai fini del riconoscimento dell'incentivo stesso, a non delocalizzare la produzione dei suddetti beni per almeno tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge ».

3. 10. Allasia, Fugatti, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-*bis*. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano nei confronti di quelle aziende che si impegnano a non delocalizzare la produzione dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto ».

3. 11. Fugatti, Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 3-*bis*. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, è emanato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

3. 12. Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-*bis*. Le aziende che eventualmente necessitano di personale aggiuntivo per la produzione dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto sono obbligate ad assumere prioritariamente personale di cittadinanza italiana. Il mancato rispetto della norma determina automaticamente il decadimento dell'incentivo stesso ».

3. 13. Fugatti, Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

Al comma 4 sostituire le parole: 10 milioni di euro per l'anno 2009 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2009 e 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203 per un importo complessivamente pari a 40 milioni di euro per l'anno 2009 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

3. 14. Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Occhiuto, Romano.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

5. Al fine di garantire l'informazione e la libertà di scelta dei consumatori, l'utilizzo della denominazione « *Made in Italy* » è concesso, su richiesta, unicamente alle imprese che ne facciano richiesta per prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione, come definite ai commi 2, 3 e 4, hanno avuto prevalentemente luogo nel territorio italiano.

6. Nel settore tessile per fasi di lavorazione si intendono: la filatura, la tessitura, la nobilitazione e la confezione compiute nel territorio italiano anche utilizzando fibra naturale, artificiale o sintetica di importazione.

7. Nel settore pelletteria per fasi di lavorazione si intendono: la concia, il taglio, la preparazione, l'assemblaggio e la rifinitura compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.

8. Nel settore calzaturiero per fasi di lavorazione si intendono: la concia, la lavorazione tomaia, l'assemblaggio e la rifinitura compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro i tre mesi successivi all'approvazione

da parte della Commissione europea, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo.

3. 15. Simonetti, Fugatti, Bragantini, Fava, Nicola Molteni, Torazzi, Allasia, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

« 5. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

« 1-*ter*. Per le imprese esercenti servizi di linea automobilistici e servizi di noleggio autobus con conducente i costi relativi al personale dipendente ed assimilato sono interamente ammessi in deduzione ai fini della determinazione della base imponibile ».

6. La disposizione di cui al comma 4-*bis* si applica a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2009 e la sua efficacia è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità Europea, alla preventiva autorizzazione comunitaria.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-*bis* si fa fronte mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un importo pari al 4 per cento a decorrere dal 2009. »

3. 16. Bernardo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

« 5. I distretti produttivi, di cui all'articolo 1, commi 366 e seguenti, della legge

23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono dichiarati aree di particolare interesse economico per le quali il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, predispone un apposito piano, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, volto ad individuare gli interventi prioritari necessari per restituire sviluppo e competitività alle imprese che operano all'interno dei distretti produttivi.

6. Il Piano, di cui sopra, deve uniformarsi ai seguenti obiettivi:

a) facilitare l'accesso al credito alle imprese che operano nei distretti produttivi e prevedere l'utilizzo delle risorse a disposizione dei distretti per l'abbattimento dei tassi sui prestiti erogati alle imprese stesse;

b) prevedere l'accesso ad una banca dati idonea ad informare in tempi brevi le aziende sull'affidabilità dei nuovi clienti;

c) creare un apposito gruppo a cui venga affidato dai distretti produttivi il recupero dei crediti delle aziende, nonché prevedere l'accesso ad un servizio distrettuale di assicurazione sui crediti stessi;

d) prevedere anche l'impiego di fondi europei, accanto ai fondi statali e regionali, ai fini della creazione di un fondo ammortizzatori sociali per le imprese dei distretti produttivi ».

3. 17. Fava, Fugatti, Allasia, Torazzi, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

« 5. Per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le imprese individuali con volume di affari annuo fino a 75.000 euro che svolgono attività nei piccoli comuni di montagna con popolazione fino a 1.000 abitanti, non turistici o che abbiano

avuto una riduzione media della popolazione residente nell'ultimo triennio, possono dedurre dal reddito d'impresa, fino a concorrenza dello stesso, l'importo di 3.000 euro.

6. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 10 milioni di euro nel 2009, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 30 milioni di euro nel 2009. »

3. 18. Caparini, Fugatti, Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

« 5. Alla Legge 24 dicembre 2007, n. 244, comma 50 lettera f) sostituire il secondo paragrafo del punto 4) con il seguente « d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere è aumentato, rispettivamente, di euro 4.300, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525; »;

6. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma, e quantificato in 100 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2009, si provvede tramite utilizzo delle risorse iscritte al fondo di cui al comma 17 dell'articolo 61 del DL 112/2008 convertito con legge 133/2008 ».

3. 19. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Bragantini, Fava, Allasia, Reguzzoni, Torazzi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« 5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i settori dell'industria tessile della torcitura, orditura, tessitura e delle imprese di nobilitazione sono assimilati alle industrie energivore ai fini delle

vigenti agevolazioni sulle tariffe dell'energia elettrica. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella allegata alla Legge n. 203 del 22 Dicembre 2008 ».

3. 20. Braga, Sanga, Vico, Lulli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 5. Ai commi 253 e 254 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), sopprimere la parola « prioritariamente » ovunque ricorra. »

Conseguentemente ridurre, in misura lineare, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla Legge n. 203 del 22 Dicembre 2008, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011.

3. 21. Lulli, Ceccuzzi, Ghizzoni, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« 5. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore successivamente all'emanazione del Decreto ministeriale di cui al comma 366 articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ».

3. 22. Borghesi, Messina, Monai, Cima-doro, Barbato.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, le parole: « Ministro di grazia e giustizia, di concerto

con i Ministri dell'industria e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica » sono sostituite dalle parole: « Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia ».

3. 23. Abrignani.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere in fine il seguente:

5. Al comma 2, lettera b) dell'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « che non siano comunque spropositati se correlati a dettami religiosi e non compromettano il principio della parità di trattamento di tutti lavoratori ».

3. 24. Bragantini, Fugatti, Comaroli, Reguzzoni, Fava, Allasia, Torazzi, Forcolin.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

« ART. 3-bis.

(Aiuti di Stato).

1. Oggetto del presente articolo sono gli aiuti di Stato alle imprese di cui alla comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, del 17 dicembre 2008.

2. Fino al 31 dicembre 2010 è consentita, nel rispetto delle norme di cui agli articoli da 3-ter a 3-undecies, la concessione, a livello nazionale, regionale e locale, degli aiuti di Stato alle imprese previsti dai successivi articoli da 3-quater a 3-octies.

3. Per imprese si intendono i soggetti economici rilevanti ai fini dell'applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato.

« ART. 3-ter.

(Esclusioni).

1. Possono beneficiare degli aiuti di cui all'articolo 3-bis le imprese di tutti i settori produttivi e commerciali, salvo le specifiche esclusioni previste dal presente articolo.

2. Non possono beneficiare degli aiuti di cui all'articolo 3-bis le imprese che non dichiarano che al 30 giugno 2008 non versavano in condizioni di difficoltà.

3. Un'impresa è da considerarsi « in difficoltà » nei casi indicati dal punto 2.1 della comunicazione della Commissione 2004/C 244/02 Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e dall'articolo 1, paragrafo 7, del Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.

4. Non possono beneficiare degli aiuti di cui all'articolo 3-bis le imprese che non dichiarano di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) numero 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999.

« ART. 3-quater.

(Aiuti di importo limitato).

1. È consentita la concessione di aiuti di Stato alle imprese nel limite massimo di 500.000 euro per impresa, calcolato, al lordo delle imposte dovute, con riferimento al triennio dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi a condizione che essi siano in forma di regime, che siano trasparenti ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 800/2008 e che, prima di concederli, sia acquisita una dichiarazione scritta del beneficiario che informi su eventuali aiuti *de minimis* e su altri aiuti di cui al presente articolo rice-

vuti dalla stessa impresa nell'esercizio finanziario in corso. In tal caso gli aiuti sono concessi previa verifica che il totale degli aiuti ricevuti non supera l'importo di 500.000 euro, calcolato secondo le modalità del presente comma.

2. Possono beneficiare degli aiuti di cui al presente articolo le imprese di tutti i settori produttivi e commerciali, con esclusione di quelle che operano nei seguenti settori:

a) pesca;

b) produzione primaria di prodotti agricoli, secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (CE) 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006;

c) trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (CE) 1857/2006, limitatamente alle ipotesi in cui:

i) l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate o;

ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo le misure che costituiscono aiuti all'esportazione e gli aiuti che favoriscono prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli importati.

« ART. 3-quinquies.

(Aiuti di Stato sotto forma di garanzie).

1. È consentita la concessione di aiuti di Stato alle imprese sotto forma di garanzie, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) il premio annuale minimo da pagare, per garanzie concesse sulla base della soglia di sicurezza di cui alla comunicazione della Commissione europea 2008/C 155/02 sull'applicazione degli arti-

coli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie o sulla base di metodologie di calcolo già approvate dalla Commissione può essere ridotto, per un periodo massimo di 2 anni dalla concessione della garanzia, entro i seguenti limiti:

i) 25 per cento per le piccole e medie imprese, incluse quelle che non hanno antecedenti in materia di prestiti o un rating basato su un approccio di bilancio;

ii) 15 per cento per le imprese di grandi dimensioni.

b) l'importo massimo del prestito non supera, per le imprese costituite entro il 1° gennaio 2008, la spesa salariale annuale complessiva del beneficiario per il 2008 e, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2008, la spesa salariale annua prevista per i primi due anni di attività;

c) oggetto della garanzia possono essere sia i prestiti per gli investimenti, sia quelli per il capitale di esercizio;

d) la misura della garanzia non supera il 90 per cento del prestito.

« ART. 3-*sexies*.

(Aiuti di Stato sotto forma di tasso di interesse agevolato).

1. È consentita la concessione di aiuti di Stato alle imprese sotto forma di prestiti pubblici o privati a tasso di interesse agevolato, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) il tasso d'interesse non è inferiore a quello *overnight* della Banca d'Italia, maggiorato di un premio uguale alla differenza tra il tasso interbancario a 1 anno medio e la media del tasso *overnight* della banca centrale calcolata nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2008, più il premio per il rischio di credito corrispondente al profilo di rischio del destinatario, come indicato dalla comunicazione della

Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;

b) il metodo di calcolo di cui alla precedente lettera è applicato ai contratti conclusi entro il 31 dicembre 2010 ed ai pagamenti di interessi non successivi al 31 dicembre 2012.

2. Fino al 31 dicembre 2012, il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica quotidianamente sul proprio sito internet, secondo criteri di facile reperibilità, il tasso *overnight*, fissato dalla Banca d'Italia.

« ART. 3-*septies*.

(Aiuti per la produzione di « prodotti verdi »).

1. È consentita la concessione di aiuti di Stato alle imprese consistenti nella riduzione del tasso d'interesse su prestiti pubblici o privati per investimenti destinati al finanziamento di progetti per la produzione di nuovi prodotti che comportino un adeguamento anticipato a standard comunitari di prodotto, non ancora in vigore, che innalzano il livello di tutela ambientale, o di prodotti che comportino il superamento di tali standard, a condizione che l'investimento sia effettuato entro il 31 dicembre 2010 e la produzione sia immessa sul mercato almeno due anni prima dell'entrata in vigore degli standard di cui sopra. L'aiuto può essere concesso anche per progetti esistenti, qualora necessario a consentirne il proseguimento a causa della mutata situazione economica.

2. I prestiti possono coprire i costi degli investimenti in attivi materiali e immateriali, ad eccezione dei prestiti per investimenti corrispondenti a capacità di produzione di più del 3 per cento su mercati di prodotto in cui, nell'arco dei cinque anni precedenti all'inizio dell'investimento, il tasso di crescita annuo medio del consumo apparente sul mercato SEE, misurato in dati di valore, si è tenuto al di sotto del tasso di crescita annuo medio del PIL dello

Spazio economico europeo nell'arco dello stesso periodo di riferimento di cinque anni.

3. La riduzione del tasso di interesse è fissata al 25 per cento, per le imprese di grandi dimensioni ed al 50 per cento, per le PMI. Il tasso d'interesse agevolato può essere applicato per un periodo massimo di due anni a partire dalla concessione del prestito.

« ART. 3-*octies*.

(*Adeguamento delle misure di aiuti di Stato esistenti relative al capitale di rischio*).

1. È consentita la concessione di aiuti pubblici destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese, nei limiti delle seguenti soglie:

a) l'ammontare degli investimenti finanziati mediante l'aiuto di Stato non supera 2,5 milioni di euro l'anno, per ogni beneficiario;

b) almeno il 30 per cento del finanziamento proviene da investitori privati, quale che sia la zona in cui è situata l'impresa beneficiaria.

« ART. 3-*nonies*.

(*Cumulo*).

1. Gli aiuti di cui all'articolo 3-*bis* sono cumulabili con altri aiuti di Stato compatibili o con altre forme di finanziamento comunitario, nei limiti di intensità massima indicati nei relativi orientamenti comunitari o nel Regolamento (CE) n. 800/2008.

2. Gli aiuti di cui all'articolo 3-*quater* sono cumulabili con gli aiuti *de minimis*, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, nel limite massimo di 500.000 euro, calcolato ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

3. Gli aiuti di cui agli articoli da 3-*quinquies* a 3-*octies* sono cumulabili, con gli importi *de minimis* concessi, per gli stessi costi ammissibili, nel triennio di cui all'articolo 3-*quater* entro i limiti di in-

tensità previsti nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria.

« ART. 3-*decies*.

(*Monitoraggio e relazioni*).

1. Entro il 15 luglio del 2009 e di ciascun anno successivo in cui si applica la comunicazione di cui all'articolo 3-*bis*, i concedenti, eventualmente per il tramite delle amministrazioni competenti, forniscono un elenco dei nuovi regimi posti in essere ai sensi del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, che provvede a formare un elenco complessivo e a trasmetterlo, entro il 31 luglio, alla Commissione europea.

2. Entro il 30 settembre del 2009 e di ciascun anno successivo in cui si applica la comunicazione di cui all'articolo 3-*bis*, le amministrazioni inviano al Dipartimento di cui al comma 1 una relazione per ciascun regime di aiuti, che fornisca gli elementi dai quali si evinca la necessità di mantenere le misure adottate oltre il predetto periodo. Il Dipartimento provvede a trasmettere, entro il 31 ottobre, una relazione complessiva alla Commissione.

3. I soggetti di cui al comma 1 conservano le registrazioni particolareggiate, ivi comprese le dichiarazioni di cui all'articolo 3-*ter*, commi 2 e 4, relative alla concessione degli aiuti di cui al presente decreto per dieci anni e le trasmettono al Dipartimento di cui al comma 1, su richiesta di quest'ultimo.

4. I responsabili degli Uffici competenti vigilano sull'osservanza della presente disposizione.

« ART. 3-*undecies*.

(*Disposizioni finanziarie e finali*).

1. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti contenuti nel presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri, avvalendosi delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie.

2. Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni contenute nella comunicazione della Commissione europea di cui all'articolo 3-*bis*.

3. L'efficacia delle norme contenute nel presente decreto, così come notificate ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, è subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea.

3. 01. Lulli, Farinone, Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

« ART. 3-*bis*.

1. L'articolo 2215-*bis* del Cod. civ., è sostituito dal seguente:

« ART. 2215-*bis*.

(Documentazione informatica).

1. I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.

2. *Identico.*

2. Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenentario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

3. *Identico.*

4. Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti.

5. Gli obblighi di numerazione progressiva, di bollatura e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato.

6. Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui al terzo comma.

7. Qualora per un anno mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma.

8. I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile.

8. *Identico.*

8-*bis*. Per i libri ed i registri anche a rilevanza fiscale, il termine di cui al comma 3 opera secondo le regole stabilite dalle relative norme di conservazione elettronica.

3. 03. Rubinato, Fogliardi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« ART. 3-bis.

(Incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo nei distretti produttivi).

1. Per le imprese appartenenti ai distretti produttivi e alle reti di imprese di cui al precedente articolo 3, è escluso dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

2. L'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

3. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 si applica anche alle imprese e ai lavoratori autonomi in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività d'impresa o di lavoro autonomo inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

4. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dei distretti di

nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

5. I fabbricanti titolari di attività industriali a rischio di incidenti rilevanti, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, possono usufruire degli incentivi tributari di cui ai commi 1 e 2 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.

6. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore o il lavoratore autonomo cedono a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa o all'attività di lavoro autonomo entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili.

7. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'acconto dell'IRPEF e dell'IRPEG è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

8. Le modalità di applicazione dell'incentivo fiscale sono, per il resto, le stesse disposte con l'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.

9. Per gli esercizi 2009 e 2010 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 250 milioni di euro. »

3. 04. Bragantini, Fugatti, Comaroli, Forcolin, Fava, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« ART. 3-bis.

(Rinegoziazione prestiti delle imprese).

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro dello Sviluppo Economico, l'Associazione bancaria italiana e le Associazioni imprenditoriali definiscono con apposita Convenzione, le modalità ed i criteri di rinegoziazione dei finanziamenti accordati ad imprese anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche mediante accordi negoziati tra imprese, singole banche creditrici o sindacati di banche, nell'ipotesi di pluriaffidamento. La rinegoziazione è accordata, con priorità, alle imprese che possano dimostrare di aver impiegato tali finanziamenti per la realizzazione di investimenti produttivi, in particolare se orientati all'innovazione tecnologica e all'applicazione di ricerca scientifica.

2. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito Fondo, è costituita una Sezione Speciale per la Rinegoziazione dei Prestiti, di seguito denominata Sezione (SERIPRE), con una dotazione pari a euro 200.000.000,00 per l'anno 2009, euro 100.000.000,00 per l'anno 2010, euro 100.000.000,00 per l'anno 2011, riservata alla concessione di garanzie a titolo gratuito dirette, esplicite, incondizionate e irrevocabili su rinegoziazione di prestiti accordati a imprese, di qualsiasi settore, situate sul territorio nazionale, anche di dimensione superiore ai parametri dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (decreto MAP del 18 aprile 2005, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005), ed alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003).

3. La Sezione è destinata alla prestazione di garanzie a prima richiesta a titolo

gratuito alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, su rinegoziazioni, in particolare destinate al consolidamento del debito a breve, relative a finanziamenti anche controgarantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e controgarantiti o cogarantiti da fondi di garanzia gestiti da banche, finanziarie regionali, intermediari o soggetti iscritti nell'elenco generale di cui agli artt. 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. La rinegoziazione è concessa dalle banche, a seguito di positiva valutazione del merito di credito delle imprese beneficiarie, nonché di un distinto organo della Sezione, competente a deliberare in materia, nel quale sono nominati oltre ai rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dello Sviluppo Economico anche un rappresentante delle banche e uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle imprese industriali, artigiane, commerciali, agricole e del turismo nel rispetto delle direttive emanate dalle autorità di vigilanza sull'attività creditizia e degli accordi sottoscritti in sede internazionale.

5. La garanzia sulle rinegoziazioni accordate è a titolo gratuito ed è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è concessa in misura pari al 100 per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Nei limiti di tale importo, la garanzia copre fino al 100 per cento dell'importo dell'esposizione.

6. In caso di inadempimento delle imprese che hanno ottenuto la rinegoziazione le banche possono rivalersi a « prima richiesta » sulla Sezione per gli importi da essa garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, la Sezione acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile,

beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46.

7. Le perdite registrate dalla Sezione a fronte dei finanziamenti rinegoziati sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre le perdite accertate dalla Sezione a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive.

8. La garanzia di cui al presente articolo resta in vigore fino al termine di rimborso del finanziamento garantito rinegoziato e copre l'obbligo di rimborso del capitale e degli interessi, anche moratori, e di ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento della Sezione e per l'operatività della garanzia statale di ultima istanza sulle rinegoziazioni relative a finanziamenti erogati da banche a imprese.

9. Le operazioni di rinegoziazione dei prestiti di cui al presente articolo sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, stabiliti in cifra fissa e per un ammontare definito nel Protocollo d'Intesa di cui al comma 1, sono a carico della Sezione Speciale.

10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 200 milioni per l'anno 2009, 100 milioni per l'anno 2010 e 100 milioni per l'anno 2011 si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla Legge n. 203 del 22 Dicembre 2008.

3. 02. Rubinato, Fogliardi.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

« ART. 3-bis.

(Rinegoziazione prestiti delle imprese).

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro dello Sviluppo Economico, l'Associazione bancaria italiana e le Associazioni imprenditoriali definiscono con apposita Convenzione, le modalità ed i criteri di rinegoziazione dei finanziamenti accordati ad imprese anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche mediante accordi negoziati tra imprese, singole banche creditrici o sindacati di banche, nell'ipotesi di pluriaffidamento. La rinegoziazione è accordata, con priorità, alle imprese che possano dimostrare di aver impiegato tali finanziamenti per la realizzazione di investimenti produttivi, in particolare se orientati all'innovazione tecnologica e all'applicazione di ricerca scientifica.

2. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito Fondo, è costituita una Sezione Speciale per la Rinegoziazione dei Prestiti, di seguito denominata Sezione (SERIPRE), con una dotazione pari a euro 200.000.000,00 per l'anno 2009, euro 100.000.000,00 per l'anno 2010, euro 100.000.000,00 per l'anno 2011, riservata alla concessione di garanzie a titolo gratuito dirette, esplicite, incondizionate e irrevocabili su rinegoziazione di prestiti accordati a imprese, di qualsiasi settore, situate sul territorio nazionale, anche di dimensione superiore ai parametri dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (decreto MAP del 18 aprile 2005, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005), ed alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

3. La Sezione è destinata alla prestazione di garanzie a prima richiesta a titolo gratuito alle banche iscritte all'albo di cui

all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, su rinegoziazioni, in particolare destinate al consolidamento del debito a breve, relative a finanziamenti anche controgarantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e controgarantiti o cogarantiti da fondi di garanzia gestiti da banche, finanziarie regionali, intermediari o soggetti iscritti nell'elenco generale di cui agli artt. 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. La rinegoziazione è concessa dalle banche.

5. La garanzia sulle rinegoziazioni accordate è a titolo gratuito ed è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è concessa in misura pari al 100 per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Nei limiti di tale importo, la garanzia copre fino al 100 per cento dell'importo dell'esposizione.

6. In caso di inadempimento delle imprese che hanno ottenuto la rinegoziazione le banche possono rivalersi a « prima richiesta » sulla Sezione per gli importi da essa garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, la Sezione acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

7. Le perdite registrate dalla Sezione a fronte dei finanziamenti rinegoziati sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre le perdite accertate dalla Sezione a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive.

8. La garanzia di cui al presente articolo resta in vigore fino al termine di rimborso del finanziamento garantito rinegoziato e copre l'obbligo di rimborso del capitale e degli interessi, anche moratori, e di ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento della Sezione e per l'operatività della garanzia statale di ultima istanza sulle rinegoziazioni relative a finanziamenti erogati da banche a imprese.

9. Le operazioni di rinegoziazione dei prestiti di cui al presente articolo sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, stabiliti in cifra fissa e per un ammontare definito nel Protocollo d'Intesa di cui al comma 1, sono a carico della Sezione Speciale.

10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 200 milioni per l'anno 2009, 100 milioni per l'anno 2010 e 100 milioni per l'anno 2011 si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla Legge n. 203 del 22 Dicembre 2008.

3. 05. Fluvi, Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Carella, Causi, Ceccuzzi, Colaninno, D'Antoni, De Micheli, Fadda, Fogliardi, Froner, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Marchioni, Pizzetti, Peluffo, Portas, Quartiani, Ria, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Testa, Vico, Zunino, Ghizzoni.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« ART. 3-bis.

(Misure di sostegno per le esportazioni).

1. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto

1997, n. 266, è costituita una sezione speciale cui sono destinate le risorse di cui all'articolo 11, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riservata alla concessione di garanzie su finanziamenti bancari, concessi anche in divisa estera, di durata non superiore a 18 mesi, concessi a piccole e medie imprese e volti a favorire le esportazioni di merci e servizi e le esecuzioni di lavori, studi e progettazioni a favore dell'estero e la fornitura ad esportatori di merci destinate all'esportazione. Tali somme possono essere altresì utilizzate, limitatamente a quelle non impegnate al termine di ciascun anno, per altri interventi del Fondo di cui al presente comma.

2. I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione delle garanzie della sezione di cui al comma 1 del presente articolo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono periodicamente individuate, nell'ambito del Fondo, le somme spettanti per le iniziative di cui al comma 1. In caso di mancata capienza del Fondo si provvede, in via prioritaria, mediante utilizzo delle economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

3. 06. Vignali.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« ART. 3-bis.

(Tutela dei creditori di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A.).

1. A valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 50 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come integrate ai sensi del comma 1, nei confronti delle imprese creditrici della società Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A. e delle società dalla medesima controllate, ammesse, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, alla procedura di amministrazione straordinaria per le quali opera la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati, sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte gravanti sul reddito e sul patrimonio di impresa, l'imposta sul valore aggiunto e quelle dovute in qualità di sostituto d'imposta, da versarsi o iscritte a ruolo.

2. La sospensione dei versamenti è ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano da documentazione avente data certa ed asseverata dagli amministratori responsabili delle società creditrici. La sospensione del pagamento delle imprese avrà la stessa durata della sospensione del pagamento dei debiti e comunque non potrà essere protratta oltre il 31 dicembre del 2009 ».

Conseguentemente gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 600 milioni di euro per l'anno 2009.

3. 07. Leo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« ART. 3-bis.

(Trasferimenti d'azienda e concordato preventivo).

1. Salva diversa convenzione, nei trasferimenti d'azienda o di rami d'azienda

compiuti con l'autorizzazione scritta del giudice delegato ai sensi dell'articolo 167 L.F. nell'ambito di una procedura di concordato preventivo con cessioni di beni, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende o dei rami d'azienda ceduti, sorti prima del trasferimento. »

3. 08. Leo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« ART. 3-bis.

(Libri, repertori e documentazione).

L'articolo 2215-bis del Cod. civ., come aggiunto dall'articolo 16, comma 12-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

« ART. 2215-bis.

1. I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.

2. Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenentario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

3. Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura tem-

porale e della firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato.

4. Qualora per un anno mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma.

5. I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile.

6. Per i libri ed i registri anche a rilevanza fiscale, il termine di cui al comma 3 opera secondo le regole stabilite dalle relative norme di conservazione digitale ».

3. 09. Leo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« ART. 3-bis.

(Applicabilità dell'Irap ai piccoli professionisti).

1. In attesa della eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le persone fisiche, le società semplici e le associazioni ad esse equiparate, a norma dell'articolo 5, comma 3, del TUIR, esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del medesimo Testo unico, non sono tenute al versamento del predetto tributo, nei casi in cui utilizzino esclusivamente beni strumentali, esclusi gli immobili, di costo complessivo non superiore a 25 mila euro e non si avvalgano di dipendenti o di altri collaboratori stabili. In caso di esercizio dell'attività in forma associata il predetto importo si riferisce a ciascuno artista o professionista associato.

2. Ai fini del computo del costo complessivo di cui al comma precedente, i mezzi di trasporto a motore, utilizzati

nell'esercizio dell'attività professionale, rilevano nei limiti individuati dall'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a partire dal periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione ai fini IRAP scade successivamente all'entrata in vigore della presente legge ».

Conseguentemente gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

3. 010. Leo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« ART. 3-bis.

(Agevolazioni per le imprese minori).

1. Le imprese minori di cui al comma 1, dell'articolo 18, del decreto del Presidente della Repubblica 600/1973, il cui reddito d'impresa in un anno supera di oltre il 10 per cento quello dell'anno precedente possono dedurre (nella dichiarazione dei redditi relativa a tale esercizio) maggiori quote di ammortamento, riferite a beni strumentali nuovi acquisiti e pagati interamente nell'esercizio, fino alla concorrenza di tale eccedenza. »

Conseguentemente gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotti in maniera lineare per un importo

pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

3. 011. Leo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« ART. 3-bis.

(Detassazione del reddito incrementale).

1. Se il reddito di lavoro autonomo eccede lo stesso reddito dichiarato nel periodo d'imposta precedente per almeno il 5 per cento, l'eccedenza concorre alla formazione del reddito imponibile nella misura del cinquanta per cento; il reddito dichiarato si assume al lordo degli ammortamenti dedotti. La disposizione si applica per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due successivi.

2. Se il reddito di impresa delle persone fisiche, delle società in nome collettivo e in accomandita semplice e delle società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccede il reddito di impresa dichiarato per il periodo di imposta precedente per almeno il 45 per cento, l'eccedenza concorre alla formazione del reddito imponibile nella misura del cinquanta per cento; il reddito dichiarato si assume al lordo degli ammortamenti dedotti. La disposizione si applica per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due successivi. »

Conseguentemente gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

3. 012. Leo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« ART. 3-bis.

(Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate).

1. L'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. – (Disposizioni per garantire l'automatismo del credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate) – 1. Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento, i diritti quesiti, nonché l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento nel bilancio dello Stato della somma complessiva di 63,9 milioni di euro per l'anno 2008, di 949,6 milioni di euro per l'anno 2009, di 1.225 milioni di euro per l'anno 2010, di 1.190 milioni di euro per l'anno 2011, di 707 milioni di euro per l'anno 2012, di 725 milioni di euro per l'anno 2013, di 1.207 milioni di euro per l'anno 2014 e di 875 milioni di euro per l'anno 2015, il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, autorizzato con decisione del 25 gennaio 2008 (Aiuto N 39/2007) è regolato come segue:

a) il credito d'imposta è riconosciuto per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi di cui al comma 273, connessi ad un progetto d'investimento iniziale, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree svantaggiate, da utilizzarsi ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi;

b) solo l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso;

c) per investimento iniziale si intende un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi e cambiamenti fondamentali dei processi di produzione di uno stabilimento esistente;

d) sono ammissibili al credito d'imposta i costi relativi a beni strumentali nuovi ai sensi del comma 271 che fanno parte di un progetto di investimento iniziale;

e) prima di fruire dell'agevolazione, i beneficiari devono presentare all'Agenzia delle entrate un formulario, il quale dovrà contenere notizie sull'impresa e sul progetto di investimento nonché la dichiarazione che l'agevolazione fiscale non verrà combinata con aiuti agli investimenti iniziali di altri regimi a finalità regionale con riferimento allo stesso progetto di investimento iniziale né sarà cumulata con il sostegno *de minimis* né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili;

f) la fruizione del beneficio fiscale è, al verificarsi delle condizioni previste, automatica.

2. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, come modificato dal presente provvedimento, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2009, 800 milioni di euro per ciascun anno 2010-2011 e 500 milioni di euro per ciascun anno 2012-2015 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le aree sottoutilizzate.

3. 013. D'Antoni, Boccia, Capodicasa, Cesare Marini, Ria, Bellanova, Vico, Oliverio, Fluvi, Lulli, Benamati, Calero Ciman, Carella, Causi, Ceccuzzi, Colaninno, De Micheli, Fadda, Fogliardi,

Froner, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Marchioni, Pizzetti, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Testa, Zunino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« ART. 3-bis.

(Incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo).

1. È escluso dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

2. L'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

3. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 si applica anche alle imprese e ai lavoratori autonomi in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività d'impresa o di lavoro autonomo inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a

quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

4. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

5. I fabbricanti titolari di attività industriali a rischio di incidenti rilevanti, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, possono usufruire degli incentivi tributari di cui ai commi 1 e 2 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.

6. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore o il lavoratore autonomo cedono a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa o all'attività di lavoro autonomo entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili.

7. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'acconto dell'IRPEF e dell'IRPEG è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

8. Le modalità di applicazione dell'incentivo fiscale sono, per il resto, le stesse disposte con l'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.

9. Per gli esercizi 2009 e 2010 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 600 milioni di euro.»

3. 014. Allasia, Fugatti, Comaroli, Bragantini, Forcolin, Fava, Torazzi, Reguzzoni.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« ART. 3-bis.

(Reti di imprese).

1. Le reti di imprese sono aggregazioni stabili in forma contrattuale di sistemi produttivi coesi nello sviluppo unitario di azioni comuni. Nelle forme contrattuali di aggregazione sono definiti gli obiettivi perseguiti, per la promozione, l'innovazione e lo sviluppo di sistemi produttivi integrati funzionalmente o territorialmente e per il rafforzamento dell'organizzazione produttiva di sistemi di piccole e medie imprese, dell'integrazione per filiera, dello scambio e diffusione delle tecnologie, della creazione di servizi ed attività comuni tra imprese, centri di ricerca ed università.

2. La rete può essere costituita da tre o più imprese. La costituzione della rete di imprese avviene mediante sottoscrizione di contratto. Oggetto del contratto di rete è la realizzazione di attività funzionale allo sviluppo e alla competitività delle imprese appartenenti alla rete. La rete di imprese deve dotarsi di un fondo patrimoniale a cui i membri della rete possono apportare conferimenti in denaro, in natura, *know-how*. La rete di imprese non può perseguire utili in proprio. I profitti delle attività svolte dalla rete di imprese sono ripartiti tra i partecipanti al rapporto contrattuale di rete. La responsabilità nei confronti dei terzi è in solido e limitata al capitale investito nella rete. Nelle forme contrattuali di aggregazione sono definite la composizione e le modalità di modificazione del collegio dei membri, cui spetta nominare, con maggioranza qualificata, un amministratore delegato, nonché le responsabilità ed i compiti dell'amministratore ed i suoi rapporti con i membri della

rete. I membri della rete di imprese restano giuridicamente distinti ed indipendenti nelle attività originarie, conservando libertà imprenditoriale, salve le deleghe previste o consentite dal contratto costitutivo. Le attività sono svolte dalla rete di imprese con il consenso formale dei membri, nei modi previsti nel contratto costitutivo. La rete di imprese può presentarsi sul mercato con un proprio marchio.

3. Il contratto di rete di imprese di cui al comma 2 determina le forme di coordinamento stabile tra le attività che costituiscono l'oggetto delle stesse in funzione del perseguimento degli scopi comuni.

4. Nel contratto costitutivo della rete di imprese, oltre quanto previsto dai precedenti commi, devono essere specificamente indicati:

a) l'oggetto;

b) l'organizzazione della rete;

c) i criteri e le modalità di collaborazione e di partecipazione al contratto da parte di enti pubblici o privati, anche di natura associativa, in grado di fornire alle imprese servizi e competenze di gestione manageriale utili a garantire il rafforzamento delle loro capacità strutturali;

d) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto, anche rispetto agli enti di cui alla lettera c);

e) le cause di scioglimento;

f) la durata.

5. Alle reti di impresa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5.»

3. 015. Froner, Quartiani, Marchioni.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« ART. 3-bis.

(Distretti agroalimentari).

1. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione dei CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge e nel rispetto dei criteri di riparto territoriale stabiliti dalla medesima deliberazione del CIPE, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, comma 354, nonché dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2005, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura. »

3. 016. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Florio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Opere pubbliche per gli enti locali).

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito uno specifico Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'assegnazione di contributi di cofinanziamento in conto capitale, nella misura massima del 70 per cento del finanziamento complessivo, per l'ammortamento di mutui contratti da comuni con una popolazione tra i 5.000 e i 20.000 abitanti che risultino aver rispettato il Patto di stabilità almeno in due anni del triennio 2005-2007, e che siano

sottodotati di risorse ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, per finanziare progetti di opere pubbliche relative ai settori della spesa sociale, dell'istruzione e della viabilità, approvati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e i cui lavori inizino entro il 31 luglio 2009.

3. 017. Rubinato, Fogliardi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Attività socialmente utili per enti locali e territoriali).

1. Gli enti locali e territoriali possono richiedere l'utilizzo di lavoratori ivi residenti, iscritti nelle liste di mobilità e percettori dell'indennità di mobilità o di altro trattamento speciale di disoccupazione, per attività socialmente utili, come previsto dal decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, con la previsione di prestazione di un ammontare definito di ore settimanali.

2. La disponibilità del lavoratore a svolgere le attività di cui al comma 1 costituisce titolo preferenziale alla riassunzione al termine del periodo di mobilità o di cassa integrazione.

3. 018. Rubinato, Fogliardi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Agevolazioni per l'affitto).

1. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso di nuova costruzione, o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, cedute negli anni 2009 e 2010 dalle imprese che hanno eseguito gli interventi medesimi e destinate dall'acquirente alla locazione, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sul reddito con aliquota del 20 per cento, limitatamente al periodo di effettiva locazione, per la durata di 10 anni.

2. Agli oneri di cui al comma 2, valutati pari a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla Legge n. 203 del 22 Dicembre 2008.

3. 019. Vannucci, Mariani.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Acustica in edilizia).

1. L'entrata in vigore delle disposizioni relative ai requisiti acustici passivi degli edifici contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, emanato ai sensi dell'articolo 3, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), è differita sino alla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. In attesa della emanazione del decreto di cui all'articolo 3, lettera f), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), la progettazione di edifici di nuova costruzione deve essere corredata, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, da una relazione acustica, sottoscritta dal progettista o da un tecnico abilitato, conforme ai criteri di calcolo di cui al Rapporto tecnico UNI TR 11175:2005 Acustica in edilizia – Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni acustiche

degli edifici – Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale.

3. 020. Mariani, Vannucci.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Norma interpretativa).

1. Nell'ipotesi di cessione dei crediti verso le stazioni appaltanti, derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori, ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la verifica spettante alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, viene effettuata con riferimento esclusivo al momento di emissione dei certificati di pagamento da parte della pubblica amministrazione nel corso dell'esecuzione dei lavori, fino alla scadenza del termine per l'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.

3. 021. Vannucci, Mariani.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Distretti agroalimentari).

1. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge e nel rispetto dei criteri di riparto territoriale stabiliti dalla

medesima deliberazione del CIPE, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, comma 354, nonché dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2005, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura. ».

2. All'articolo 6 della legge 11 aprile 1974, n.138, dopo il secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente: « Le sanzioni di cui ai commi primo e secondo sono raddoppiate se la violazione riguarda prodotti a denominazione protetta ai sensi dei regolamenti CE n. 509 e n. 510 del 2006, o se la violazione riguarda locali in cui sono lavorati i predetti prodotti. ».

3. All'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, è abrogato il comma 382-ter.

4. Nella tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la fonte di cui alla riga 6 è sostituita dalla seguente: « biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e controllo previsto dal Regolamento (CE) 1782/2003 e la corrispondente entità della tariffa è posta pari a 28 euro cent/kWh »;

b) la riga 7 è eliminata;

c) la riga 8 è rinumerata riga 7 e la corrispondente fonte è sostituita dalla seguente: « gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e controllo previsto dal Regolamento (CE) 1782/2003 ».

5. All'articolo 2, comma 150 punto c), della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole « e 3 » sono eliminate.

6. All'articolo 2, comma 152, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole « in conto interessi con capitalizzazione anticipata. » è aggiunto il seguente periodo: « Per gli impianti, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui alla riga 6 della predetta tabella 3, l'accesso alla tariffa fissa onnicomprensiva è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento. ».

7. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvati i « Criteri e buone pratiche di gestione forestale », nel rispetto degli impegni assunti dall'Italia nell'ambito delle Convenzioni internazionali che a diverso titolo, perseguono specifici programmi di lavoro per gli ecosistemi forestali e delle Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa e in attuazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005. ».

8. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, è adottato entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

9. All'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Per lo svolgimento delle attività di controllo di rispettiva competenza, l'AGEA e l'AGECONTROL spa possono avvalersi dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari di cui all'articolo 1, comma 1047, della legge 27

dicembre 2006, n. 296, nonché del personale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base di apposita convenzione approvata dal Ministro delle politiche agricole e forestali senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

10. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 305, dopo le parole: « regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989 », sono inserite le seguenti: « nonché per i controlli effettuati congiuntamente all'AGEA ed all'AGECONTROL spa ».

11. Al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori finali, in tutti i prodotti commercializzati in Italia, l'etichettatura dei prodotti alimentari, nei casi in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza del prodotto alimentare, deve riportare l'indicazione del luogo di origine o provenienza.

12. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, tenuto conto delle valutazioni delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative della filiera, sono determinati, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti all'obbligo di indicazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i prodotti alimentari non trasformati l'indicazione del luogo di origine o provenienza riguarda il paese di origine ed eventualmente la zona di produzione del prodotto. Per i prodotti alimentari trasformati l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale ovvero il luogo di origine o provenienza della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti. Per luogo di origine o provenienza si intende la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola stessa ovvero il luogo di ultima trasformazione sostanziale.

13. Con i decreti di cui al comma 12 sono definite le modalità per l'indicazione del luogo di origine o provenienza, nonché

il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti.

14. La violazione delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie di cui ai commi 11, 12 e 13 è punita con la sanzione amministrativa da euro mille a euro diecimila.

15. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è abrogato l'articolo 1-bis della legge 3 agosto 2004, n. 204, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca.

16. L'articolo 22 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. »

17. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge contenenti sostanze di cui è vietato l'impiego, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00.

18. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione e per il consumo, sostanze vietate o prodotti, con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno sulla composizione, specie e natura della merce, è punito con la sanzione amministrativa da euro 20.000,00 a euro 66.000,00.

19. Le sanzioni previste dai commi 17 e 18 si applicano anche all'allevatore che detiene e somministra i prodotti richiamati ai medesimi commi.

20. L'articolo 23 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

« 1. In caso di reiterazione della violazione delle disposizioni previste dall'articolo 22, comma 2 e 3 della presente legge, l'autorità competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da 3 giorni a 3 mesi.

2. Se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute umana, l'autorità competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attività o di attività analoga per la durata di cinque anni. »

21. Le imprese di condizionamento sono tenute ad indicare in etichetta l'origine degli oli extravergini di oliva e degli oli di oliva vergini, ai sensi del regolamento (CE) n. 1019/02 della Commissione del 13 giugno 2002 e successive modificazioni.

22. I frantoi oleari e tutti i soggetti che commercializzano gli oli extravergini di oliva e gli oli di oliva vergini rispettano le prescrizioni e detengono la documentazione, stabilita secondo le modalità di cui al comma 7, finalizzate ad identificare l'origine del prodotto e consentire la verifica della conformità alle indicazioni facoltative di cui al regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modificazioni, qualora utilizzate.

23. I frantoi oleari, anche al fine di verificare gli adempimenti di cui all'articolo 20 della legge 6 febbraio 2007, n. 13, sono iscritti in apposito registro tenuto da AGEA e comunicano preventivamente ad AGEA medesima l'inizio di attività in ciascuna campagna olearia.

24. AGEA, quale organismo di coordinamento e controllo ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005, del Consiglio del

21 giugno 2005, definisce il dettaglio dei dati da fornire da parte di ciascun frantoio oleario, nonché le regole di registrazione e di controllo nel SIAN. Nell'ambito dei servizi del SIAN, AGEA realizza e mette a disposizione dei soggetti della filiera interessati alla tracciabilità del prodotto le funzioni di alimentazione e fruizione dei dati sopra individuati, provvedendo, anche mediante specifici accordi di servizio con le Unioni riconosciute dei frantoiani e dei produttori, alla diffusione dei servizi.

25. All'articolo 23 del R.D.L 15 ottobre 1925, n. 2033, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: « La preparazione delle miscele di cui al primo comma è consentita per la commercializzazione in altri Stati membri e per l'esportazione in paesi terzi. È consentita la commercializzazione di miscele di oli di oliva con altri oli vegetali proveniente da altri paesi. ».

26. Ai controlli previsti dal presente articolo provvede l'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità. I controlli sono estesi a tutte le aziende della filiera interessate.

27. Con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

28. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni sanzionatorie amministrative per le violazioni di cui al presente articolo e del regolamento (CE) n. 1019/02 della Commissione del 13 giugno 2002 e successive modificazioni.

3. 030. Fugatti, Fava, Fogliato, Rainieri, Callegari, Negro, Forcolin, Comaroli, Bragantini, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.

(Inammissibile, limitatamente ai commi da 2 a 28)

ART. 4.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* di avviamento e quello;

b) *dopo il comma 4, inserire il seguente:* 4-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di una istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 agosto 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 1 e 2.

4. 1. Fluvi, Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Carella, Causi, Ceccuzzi, Colaninno, D'Antoni, De Micheli, Fadda, Fogliardi, Froner, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Marchioni, Pizzetti, Peluffo, Portas, Quartiani, Ria, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Testa, Vico, Ghizzoni, Zunino.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni di euro *con le seguenti:* 30 milioni di euro.

Conseguentemente per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 500 milioni di euro.

4. 2. Comaroli, Fugatti, Bragantini, Forcolin, Fava, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.

Al comma 2, sopprimere le parole: di cui al comma 1.

4. 3. Del Tenno, Bernardo.

Al comma 2, sopprimere le parole: di cui al comma 1.

Conseguentemente, sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinare dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203 per un importo complessivamente pari a 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

4. 4. Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Occhiuto, Romano.

Al comma 2, sopprimere le parole: di cui al comma 1.

Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere il seguente:«

2-bis. Agli oneri di cui al comma 2, valutati pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008.

4. 5. Rubinato, Fogliardi.

Al comma 2 sopprimere le parole: di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, sostituire le parole: 382 milioni *con le seguenti:* 392 milioni *e, dopo la lettera d), inserire la seguente:* e) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2009 mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge del 22 dicembre 2008, n. 203.

4. 6. Froner, Quartiani, Marchioni.

Al comma 2, sopprimere le parole: di cui al comma 1.

Conseguentemente alla tabella A del Fondo speciale di Spesa corrente dello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2009, è ridotto di 9 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'anno 2009.

4. 7. Milanato, Gava.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di una istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 agosto 2000. n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo.

4. 8. Borghesi, Messina, Monai, Cimarodo, Barbato.

Apportare le seguenti modificazioni:

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di una istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 agosto 2000. n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo.

Al comma 6 sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque.

4. 9. Borghesi, Messina, Monai, Cimarodo, Barbato.

Al comma 6, sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque.

4. 10. Borghesi, Messina, Monai, Cimarodo, Barbato.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine di agevolare i processi di consolidamento e di aggregazione tra imprese e di migliorare la qualità del servizio offerto, le imprese di cui all'articolo 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono

esonerate dal rispetto degli obblighi tecnico burocratici di trasmissione dei dati relativi alla qualità, anche commerciale, dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, nonché dagli obblighi sulla qualità dei servizi telefonici.

4. 11. Fugatti, Allasia, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

(Inammissibile)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Per la realizzazione delle operazioni di cui al comma 1 le imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 a mutualità prevalente, possono o rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata, e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro, o in alternativa, l'impresa che risulta dall'operazione gode nei successivi tre anni di un credito d'imposta, commisurato al 20 per cento del Patrimonio Netto riportato dal bilancio di fusione, di importo massimo ammontante a 1,4 milioni di euro.

4. 12. Brandolini, Lulli, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:

7-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge 18 giugno 1998 n. 192, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: in ogni caso, il pagamento dei fornitori deve essere effettuato inderogabilmente entro sessanta giorni dal momento dell'avvenuta esecuzione o consegna di quanto ordinato, eccezione fatta per eventuale non conformità, anche qualitativa, che deve essere formalmente contestata dal committente al fornitore entro quindici giorni dalla consegna. Nei casi di cui al periodo precedente sono considerate

nulle eventuali pattuizioni difformi tra le parti in ordine ai termini di pagamento.

4. 13. Raisi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Rifinanziamento del fondo per il contributo sugli interessi in favore delle esportazioni di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295).

Per assicurare il sostegno alle esportazioni una quota pari a 300 milioni di euro delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, quale disponibilità impegnabile per le finalità connesse alle attività di credito all'esportazione.

4. 01. Abrignani.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente articolo:

ART. 4-bis.

(Modifiche alla legge 24 giugno 1997, n. 196).

1. All'articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

2. Le imprese fornitrici di lavoratori temporanei hanno la facoltà di determinare forfettariamente il margine di intermediazione per il servizio prestato, rientrando nella base imponibile dell'Iva di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in misura pari al 20 per cento del corri-

spettivo contrattualmente pattuito con le utilizzatrici.

4. 02. Comaroli, Fugatti, Forcolin, Bragantini, Fava, Allasia, Reguzzoni, Torazzi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Allo scopo di concorrere all'obiettivo del contenimento della spesa e della riduzione degli organi collegiali per liberare risorse da destinare a provvedimenti anti-crisi, il numero dei membri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di cui al comma 15 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004 n. 239, è rideterminato in tre, oltre al Presidente. I membri in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto decadono entro i successivi 30 giorni e possono essere rinominati. Entro tale data sono nominati i nuovi componenti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 7 e 8 della legge 14 novembre 1995, n. 481.

4. 03. Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Bragantini, Allasia, Reguzzoni, Torazzi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Utilizzo dei fondi di cui all'accordo fra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri).

1. Le risorse iscritte nella gestione con contabilità separata dell'INPS di cui alla legge 5 giugno 1997, n. 147 ed eccedenti rispetto agli impieghi stabiliti dalla medesima legge sono impiegate in quota parte, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'integrazione della pensione conseguita in virtù del trasferimento di contributi AVS all'INPS in misura tale da corrispondere alla pensione conseguita lo stesso titolo di anzianità dei pari categoria professionale italiani, a favore di tutti i

lavoratori frontalieri italo-elvetici con permesso G che abbiano chiesto ed ottenuto il trasferimento del contributo AVS in Italia prima del primo gennaio 2002;

2. Le risorse iscritte nella gestione con contabilità separata dell'INPS di cui alla legge 5 giugno 1997, n. 147 ed eccedenti rispetto agli impieghi stabiliti dal precedente comma, sono trasferiti alle Province interessate dal fenomeno del frontalierato italo-elvetico, in proporzione al numero di Frontalieri occupati per ciascuna Provincia al 31 dicembre 2008, e da queste impiegati per la realizzazione di opere ed interventi in campo formativo, sociale, culturale ed infrastrutturale correlati al fenomeno del «Frontalierato» al fine di favorirne lo sviluppo razionale e sostenibile.

4. 04. Comaroli, Fugatti, Forcolin, Bragantini, Fava, Allasia, Reguzzoni, Torrazzi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno mensile di invalidità e la pensione di inabilità di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30, marzo 1971 n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni sono aumentati nella misura del 20 per cento.

Conseguentemente per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, e dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 300 milioni di euro.

4. 05. Forcolin, Fugatti, Bitonci, Comaroli, Bragantini, Reguzzoni, Fava, Allasia, Torrazzi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. In via sperimentale e per un periodo di 1 anno a decorrere dalla data di conversione in legge del decreto-legge le imprese che assumono alle proprie dipendenze con contratto a tempo indeterminato lavoratori cittadini italiani e comunitari sono esonerati dal pagamento dei relativi oneri previdenziali ed assicurativi.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, e quantificato in euro 503 milioni per l'anno 2009 e in euro 223 milioni per l'anno 2010, si provvede:

a) quanto a euro 343 milioni per l'anno 2009, euro 223 milioni per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per l'anno 2009 e 2010;

b) quanto ad euro 160 milioni per l'anno 2009, tramite utilizzo delle risorse iscritte al fondo di cui al comma 17 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con legge n. 133 del 2008.

4. 06. Fugatti, Comaroli, Bragantini, Reguzzoni, Fava, Allasia, Torrazzi, Forcolin.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Garanzia del credito a favore delle PMI).

Lo Stato, al fine di fronteggiare le conseguenze della crisi economica che sta provocando una stretta del credito verso le imprese, attraverso la Cassa Depositi e Prestiti, presta garanzie per il manteni-

mento delle linee di credito in essere al 31 dicembre 2008 a favore delle piccole e medie imprese, come definite dal decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 12 ottobre 2005, n. 238.

A tal fine, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, stipula entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto apposita convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti.

4. 07. Fava, Fugatti, Allasia, Torazzi, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Incentivi per l'internazionalizzazione delle imprese).

1. Per favorire processi integrati d'internazionalizzazione da parte delle piccole e medie imprese alle regioni che prevedono contributi a favore dei consorzi monoregionali previsti dalla legge 21 febbraio 1989, n. 83, sono attribuite quote di risorse statali d'ammontare non superiore alle risorse regionali stanziare, al fine della loro destinazione congiunta alla concessione di tali contributi. L'ammontare delle risorse statali destinate a ciascuna regione è stabilito con decreto annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

2. I contributi previsti dal comma 1 sono rivolti alla copertura di non più del 50 per cento delle spese sostenute dai consorzi in relazione a progetti, anche pluriennali, per l'internazionalizzazione con il limite massimo annuale di 300.000 euro. I progetti possono riguardare anche piccole e medie imprese non consorziate, purché in numero inferiore a quelle consorziate.

3. I contributi previsti dal comma 1 destinati ai consorzi multiregionali sono

concessi dal Ministro dello sviluppo economico. I progetti sono preventivamente approvati dal Ministero dello sviluppo economico e i contributi possono essere concessi per non più del 50 per cento in via anticipata, fermo in ogni caso l'obbligo di successiva rendicontazione delle spese sostenute.

4. Fermo il trasferimento alle regioni, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 delle funzioni relative alla promozione e al sostegno dei consorzi monoregionali, i contributi previsti dal comma 1 possono essere concessi dal Ministro dello sviluppo economico qualora la regione in cui hanno sede non partecipi al cofinanziamento. Tuttavia in tal caso il limite massimo annuale dei contributi è ridotto a 150.000 euro.

5. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per ciascuno degli anni del triennio 2009, 2010 e 2011.

4. 08. Fava, Fugatti, Allasia, Torazzi, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Misure in favore delle imprese fornitrici delle grandi aziende in crisi).

Alla luce della crisi economica in atto, per garantire la sopravvivenza delle piccole e medie imprese, come definite dal decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 ottobre 2005, n. 238, che subiscono la crisi indotta, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello

sviluppo economico, stipula, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un'apposita convenzione con Poste italiane Spa per consentire alle piccole e medie imprese l'accesso a finanziamenti fino a 200.000 euro in mutui a medio e lungo termine, erogati eccezionalmente da BancoPosta.

4. 09. Fava, Fugatti, Allasia, Torazzi, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Misure a tutela delle piccole e medie imprese).

1. Al fine di migliorare la qualità e la competitività delle piccole e medie imprese che operano sul territorio nazionale è istituito un fondo, per l'anno 2009, con una dotazione di 500 milioni di euro, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo di assicurare un finanziamento pari al 50 per cento dei costi sostenuti nella realizzazione di investimenti in *software* di calcolo, nonché all'80 per cento dei costi di realizzazione dei prototipi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinate le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al periodo precedente.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 500 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per l'anno 2009.

4. 010. Torazzi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Misure a tutela delle piccole e medie imprese).

1. Al fine di migliorare la qualità e la competitività delle piccole e medie imprese che operano nel settore manifatturiero e di sostenere la produzione di macchinari e di beni strumentali è riconosciuto per l'anno 2009 un incentivo alle imprese che rinnovano i propri mezzi produttivi e di controllo pari al 20 per cento del valore totale di acquisto, per un importo massimo complessivo di un 1 milione di euro, purché l'acquisto riguardi mezzi prodotti in Italia.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 1 milione di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per l'anno 2009.

4. 011. Torazzi, Fava, Allasia, Reguzzoni, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di sostenere le imprese, e di permettere loro di far fronte agli oneri finanziari più urgenti fino al superamento della fase più acuta della crisi economica, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, stipula un'apposita convenzione con il sistema creditizio, volta ad introdurre una moratoria, fino al 31 dicembre 2009, del pagamento delle rate per la quota relativa alla restituzione della parte capitale di tutti i finanziamenti erogati nei confronti delle predette imprese, prevedendo fino alla

predetta data il pagamento della sola quota relativa alla restituzione degli interessi.

- 4. 012.** Fava, Fugatti, Nicola Molteni, Torrazzi, Allasia, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Alle aziende italiane controllate da aziende estere che sono soggette a procedure di fallimento si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 convertito, con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

- 4. 013.** Fava, Fugatti, Allasia, Torrazzi, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifica dell'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

1. All'ultimo periodo del comma 7, dell'articolo 37, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, *dopo le parole:* lettera b) *sono inserite le seguenti:* , ad esclusione di quelli tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni,.

- 4. 014.** Comaroli, Fugatti, Fava, Torrazzi, Allasia, Reguzzoni, Forcolin, Bragantini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Fondo di solidarietà Nazionale).

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui

all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata, per l'anno 2009 della somma di euro 200 milioni.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

- 4. 015.** Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Incentivi per lo sviluppo del settore agroalimentare).

1. Al fine di garantire un più elevato livello di competitività delle produzioni ortofrutticole nazionali, le organizzazioni dei produttori (OP), riconosciute ai sensi dell'articolo 122 del Regolamento (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234/2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 361 del 2008, che nei tre periodi di imposta successivi alla data del 31 dicembre 2008, effettuano investimenti per migliorare le condizioni di commercializzazione dei prodotti al fine di distribuire direttamente agli esercizi di vendita al dettaglio i propri prodotti confezionati, fruiscono di un credito di imposta sui costi sostenuti e certificati dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in

quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

2. Sono ammissibili al credito di imposta le spese sostenute per la creazione o l'adeguamento di strutture logistiche, la realizzazione di impianti di condizionamento e di trasformazione, nonché la creazione di magazzini di lavorazione e stoccaggio nonché l'acquisizione di strumenti di gestione e analisi dei sistemi di rintracciabilità. Sono altresì ammissibili le spese per investimenti volti a migliorare la collocazione del prodotto sul mercato, attraverso l'attivazione di contratti commerciali specifici e di azioni di promozione commerciale.

3. Il credito di imposta è determinato in misura pari al 10 per cento dei costi sostenuti in ciascun periodo d'imposta per gli investimenti di cui al comma 2, al netto dell'Iva, ed è fruibile nel limite massimo di spesa pari a 350 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 marzo 2009, sono individuate le modalità operative del credito di imposta, la definizione delle spese agevolabili e le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati nel limite massimo di spesa di 350 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

4. 016. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal

Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Misure a favore di imprese che effettuano la stagionatura di lungo periodo dei prodotti agroalimentari protetti dalle denominazioni di origine di cui al Regolamento (CE) n. 510/2006).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il limite del 30 per cento previsto dall'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come sostituito dal comma 33, lettera i), dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è elevato al 40 per cento nel caso delle imprese la cui attività prevalente è costituita dalla produzione di prodotti, richiedenti un periodo di stagionatura minimo di cinque mesi, disciplinati dal regolamento (CE) n. 510 del 2006, del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla produzione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e per le imprese con credito strutturale IVA a seguito di acquisto di prodotti agricoli compresi nel regime speciale di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 valutati nel limite massimo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2010 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

4. 017. Marco Carra, Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Disposizione in materia di compensazioni IVA per il settore dell'export).

1. In deroga al principio generale di cui all'articolo 30 e 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2009 e 2010 i soggetti di cui all'articolo 8, 8-bis e 9 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica possono accedere alle procedure di cui all'articolo 30 e all'articolo 38-bis del medesimo decreto del Presidente della Repubblica anche in presenza di un ammontare di operazioni non imponibili inferiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate stabilito all'articolo 30 comma 3 lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. I medesimi soggetti possono altresì effettuare la compensazione prevista all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 per l'ammontare massimo corrispondente all'eccedenza detraibile del trimestre di riferimento e per una ulteriore quota dell'eventuale eccedenza d'imposta derivante dall'anno 2008 il cui ammontare è determinato dal decreto di cui al comma 2.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le categorie interessate, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce l'ulteriore quota da ammettere alla compensazione di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 negli anni di imposta 2009 e 2010.

4. 018. Lulli, Fluvi, Benamati, Calero, Carella, Causi, Ceccuzzi, Colaninno, D'Antoni, De Micheli, Fadda, Fogliardi, Froner, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Marchioni, Pizzetti, Pe-

luffo, Portas, Quartiani, Ria, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Testa, Vico, Zunino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Riduzione dell'acconto IRPEF, IRES ed IRAP).

1. La misura del primo acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuto, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, dai contribuenti esercenti attività di impresa, arti e professioni è ridotta di 20 punti percentuali. È conseguentemente incrementata di 20 punti percentuali la misura del secondo acconto dovuto dai predetti soggetti per il medesimo periodo di imposta.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 pari a 160 milioni di euro per l'anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

4. 019. Fluvi, Lulli, Benamati, Calero, Carella, Causi, Ceccuzzi, Colaninno, D'Antoni, De Micheli, Fadda, Fogliardi, Froner, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Marchioni, Pizzetti, Peluffo, Portas, Quartiani, Ria, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Testa, Vico, Zunino, Ghizzoni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Agevolazioni per il settore turistico).

1. Al fine di contrastare gli effetti della crisi economica internazionale e le possi-

bili conseguenze occupazionali, alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero è riconosciuto il versamento in sessanta rate mensili di pari importo senza interessi, dei contributi previdenziali relativi all'anno 2009.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono disciplinate le modalità di accesso all'agevolazione di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla Legge n. 203 del 22 dicembre 2008.

4. 020. Benamati.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Misure urgenti a sostegno delle imprese agroalimentari in crisi).

1. Per contenere la crisi del settore agroalimentare e rafforzare la vitalità economica delle imprese, anche attraverso misure volte alla ristrutturazione del debito, l'imprenditore ed il produttore agricolo che vi abbiano interesse possono formulare all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istanza di rateizzazione dei debiti maturati fino al 31 marzo 2009, purché iscritti nel Registro di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, ad eccezione di quelli per i quali non si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Comunità europea.

2. L'AGEA, in attuazione di quanto sopra previsto, entro trenta giorni dalla

conversione in legge del presente decreto, stabilisce le modalità e i termini di adesione alla rateizzazione.

3. L'accettazione della rateizzazione comporta la sospensione delle procedure di recupero forzoso.

4. 021. Raisi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Misure temporanee a favore della liquidità delle imprese).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, le aziende che hanno richiesto e ottenuto, secondo le vigenti disposizioni legislative, l'autorizzazione a differire il versamento degli oneri sociali dovuti agli enti erogatori di forme di previdenza obbligatoria sono esonerati dal pagamento degli interessi e dei gravami di legge. Il pagamento delle somme dovute a tale titolo è ricalcolato e posticipato in forma rateale a partire dal 1° gennaio 2012.

2. Con la medesima decorrenza e durata di cui al comma 1, il datore di lavoro che versa in comprovate e accertate condizioni di difficoltà economica o produttiva è esonerato dall'obbligo di anticipare ai propri dipendenti sospesi dal lavoro il trattamento ordinario di integrazione salariale a carico dell'INPS.

3. Con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per dare attuazione a quanto previsto nei commi 1 e 2.

4. 022. Cazzola, Bernini Bovicelli, Di Biagio, Antonino Foti, Lorenzin, Della Vedova, Fontana Vincenzo Antonio, Giammanco, Rossi Maria Rosaria.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Agevolazioni fiscali sugli incentivi all'esodo dei lavoratori).

1. All'articolo 36, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, il comma 23 è abrogato.

2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) è inserito il seguente comma 4-bis:

4-bis. Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell'articolo 17. L'imposta sopra determinata si applica in un'unica soluzione in sede di effettuazione delle ritenute del sostituto d'imposta sulle somme erogate al momento della cessazione del rapporto di lavoro e non è soggetta a conguaglio.

4. 023. Cazzola, Bernini Bovicelli, Di Biagio, Antonino Foti, Lorenzin, Della Vedova, Fontana Vincenzo Antonio, Giammanco, Rossi Maria Rosaria.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266).

1. Al comma 2, dell'articolo 20, della legge 7 agosto 1997, n. 266 sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo le parole: di cui al comma 5 *aggiungere il seguente periodo:* In presenza di piani aziendali deliberati dai competenti

organi amministrativi finalizzati alla realizzazione di progetti di innovazione di processo e/o di prodotto nonché di internazionalizzazione commerciale e/o produttiva la durata del contributo è elevata a ventiquattro mesi.

4. 024. Cazzola, Bernini Bovicelli, Di Biagio, Antonino Foti, Lorenzin, Della Vedova, Fontana, Vincenzo Antonio, Giammanco, Rossi Maria Rosaria.

(Inammissibile)

ART. 5.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

« 2. Le misure di cui all'articolo 145, comma 13, secondo paragrafo, della legge n. 388 del 2000 sono prorogate fino all'esaurimento dei fondi disponibili presso il Coni a tale scopo.

Conseguentemente al comma 13 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 apportare le seguenti modificazioni: le parole "sgravio contributivo in forma capitaria pari a un milione di lire" sono sostituite dalle parole "sgravio contributivo pari ad euro 5.165,00 annui"; le parole "un credito di imposta pari al 30 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti, con un limite massimo di lire dieci milioni per dipendente" sono sostituite dalle seguenti "un credito di imposta pari al 50 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposti a tali soggetti"; le parole "per ogni preparatore atletico una riduzione del 3 per cento" sono sostituite dalle parole "per ogni preparatore atletico una riduzione del 30 per cento", e aggiungere infine le parole "i benefici si intendono riferiti alla intera durata del contratto". »

5. 1. Comaroli, Fugatti, Forcolin, Bragantini, Fava, Allasia, Reguzzoni, Torazzi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dopo il comma 14 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è aggiunto il seguente: « 14-bis. Le Regioni provvedono a formulare piani di formazione professionale e tecnica per gli operatori commerciali non italiani o comunitari operanti su aree pubbliche di entrambi i settori merceologici. La frequenza a tali corsi, che si svolgono a cadenza triennale, è obbligatoria. ».

5. 2. Comaroli, Fugatti, Forcolin, Bragantini, Fava, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

2. Dopo il comma 14 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, è aggiunto il seguente: « 14-bis. Le Regioni provvedono a formulare piani di formazione professionale e tecnica per gli operatori commerciali extracomunitari operanti su aree pubbliche di entrambi i settori merceologici. La frequenza a tali corsi – che si svolgono a cadenza triennale – è obbligatoria. ».

5. 3. Comaroli, Fugatti, Forcolin, Bragantini, Fava, Allasia, Reguzzoni, Torazzi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, è aggiunto il seguente: « 1-bis. È considerata come esercizio abusivo del commercio l'attività autorizzata in forma itinerante che si concretizza con modalità di vendita con sosta fissa su qualsiasi porzione di suolo pubblico, salvo che ciò avvenga su spazi e aree di sosta appositamente previsti dai Comuni. ».

5. 4. Forcolin, Fugatti, Comaroli, Bragantini, Fava, Allasia, Reguzzoni, Torazzi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, è aggiunto il seguente: « 4-bis. L'autorizzazione è soggetta ad un visto annuale di conformità e di regolarità da parte del Comune che ha provveduto al rilascio. Il visto di regolarità accerta la sussistenza dell'iscrizione agli istituti previdenziali e assicurativi obbligatori per legge, nonché al registro delle imprese delle locali CCIAA. Per l'espletamento della procedura del visto il Comune si avvale della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal CNEL. ».

5. 5. Fugatti, Fava, Comaroli, Bragantini, Forcolin, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

« 2. Dopo il comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, è aggiunto il seguente: “4-bis. L'autorizzazione è soggetta a un visto annuale di conformità e di regolarità da parte del Comune che ha provveduto al rilascio. Il visto di regolarità accerta la sussistenza della iscrizione agli istituti previdenziali e assicurativi obbligatori per legge nonché al registro delle imprese delle locali CCIAA. Per l'espletamento della procedura del visto il Comune si avvale della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute.” ».

5. 6. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Bragantini, Fava, Allasia, Reguzzoni, Torazzi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

« 2. Al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: “2-bis. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è, in ogni caso,

soggetta alta presentazione da parte del richiedente del Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui all'articolo 1 comma 1176 della Legge 296/2006. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, il Comune – avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal CNEL – verifica la sussistenza del documento” e al comma 4 dell'articolo 29 è aggiunta la seguente lettera “d) nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del DURC di cui al comma 2-bis.” ».

5. 7. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Bragantini, Fava, Allasia, Reguzzoni, Torazzi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 2. Il termine dei cinque anni per l'utilizzazione edificatoria dell'area, previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 474, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed all'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, è prorogato a dieci anni, sempre a decorrere dal presupposto per l'applicazione del beneficio. ».

5. 8. Stradella, Lupi, Armosino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 15, comma 21 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In deroga al comma precedente, ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore di cui al quarto comma dell'articolo 2425-bis del Codice Civile, si ha riguardo al maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione.” ».

5. 9. Fluvi, Lulli, Benamati, Calero Ciman, Carella, Causi, Ceccuzzi, Colaninno, D'Antoni, De Micheli, Fadda,

Fogliardi, Froner, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Marchioni, Pizzetti, Peluffo, Portas, Quartiani, Ria, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 1° gennaio 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2009 »;

b) al secondo periodo, le parole: « 31 ottobre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2009 »;

c) al terzo periodo, le parole: « 31 ottobre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2009 ».

* **5. 10.** Poli, Ciccanti, Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Occhiuto, Romano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo periodo, le parole: “1° gennaio 2008” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2009”;

al secondo periodo, le parole: “31 ottobre 2008” sono sostituite dalle seguenti: “31 ottobre 2009”;

al terzo periodo, le parole: “31 ottobre 2008” sono sostituite dalle seguenti: “31 ottobre 2009” ».

* **5. 13.** Bernardo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2008", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2009";

b) al secondo periodo, le parole: "31 ottobre 2008", ove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2009";

c) al terzo periodo, le parole: "31 ottobre 2008", ove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2009" ».

**** 5. 11.** Antonio Pepe.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2008", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2009";

b) al secondo periodo, le parole: "31 ottobre 2008", ove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2009";

c) al terzo periodo, le parole: "31 ottobre 2008", ove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2009" ».

**** 5. 12.** Armosino, Lupi, Stradella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Nelle more della definitiva entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni, all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modifi-

cazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le sole norme tecniche relative all'acciaio B450A e B450C, di cui al paragrafo 11.3.2. del decreto del Ministero delle infrastrutture 14 gennaio 2008, recante "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 febbraio 2008, n. 29, Supplemento ordinario, il termine del regime transitorio di cui al comma 1 è stabilito al 30 giugno 2009 ».

5. 14. Raisi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis.

(Indicatori di normalità economica).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 14-ter è inserito il seguente:

"14-*quater*. Gli indicatori di coerenza e gli indicatori di normalità economica indicati nel comma 14 non si applicano nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008. Pertanto i modelli di dichiarazione Unico 2009, da approvare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, non dovranno prevedere i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalità economica da utilizzare per il predetto periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008".

2. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 325 milioni di euro per l'anno 2009 ».

5. 01. Forcolin, Fugatti, Comaroli, Bragantini, Fava, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis.

(Modifica alla disciplina dei termini di versamento degli acconti d'imposta).

1. Le somme dovute a titolo di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere versati, in unica soluzione, alla scadenza del termine previsto per il versamento della seconda rata di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e successive modificazioni ».

* **5. 02.** Del Tenno, Bernardo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis.

(Modifica alla disciplina dei termini di versamento degli acconti d'imposta).

1. Le somme dovute a titolo di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere versati, in unica soluzione, alla scadenza del termine previsto per il versamento della seconda rata di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e successive modificazioni.

* **5. 03.** Milanato, Gava.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifica alla disciplina dei termini di versamento degli acconti d'imposta).

1. Le somme dovute a titolo di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere versati, in unica soluzione, alla scadenza del termine previsto per il versamento della seconda rata di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e successive modificazioni.

* **5. 04.** Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Occhiuto, Romano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifica alla disciplina dei termini di versamento degli acconti d'imposta).

1. Le somme dovute a titolo di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere versati, in unica soluzione, alla scadenza del termine previsto per il versamento della seconda rata di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e successive modificazioni.

* **5. 05.** Rubinato, Fogliardi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifica alla disciplina delle sanzioni in materia di acconti d'imposta).

1. Sulle somme dovute a titolo di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrative dall'INPS, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, nel caso in cui il versamento non risulti inferiore di oltre il 30 per cento dell'imposta dovuta per il medesimo anno, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute di acconto.

**** 5. 06.** Del Tenno, Bernardo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifica alla disciplina delle sanzioni in materia di acconti d'imposta).

1. Sulle somme dovute a titolo di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrative dall'INPS, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, nel caso in cui il versamento non risulti inferiore di oltre il 30 per cento dell'imposta dovuta per il medesimo anno, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute di acconto.

**** 5. 07.** Rubinato, Fogliardi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis.

(Modifica alla disciplina delle sanzioni in materia di acconti d'imposta).

1. Sulle somme dovute a titolo di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrative dall'INPS, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, nel caso in cui il versamento non risulti inferiore di oltre il 30 per cento dell'imposta dovuta per il medesimo anno, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute di acconto.

**** 5. 049.** Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Occhiuto, Romano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis.

(Modifica alla disciplina delle sanzioni in materia di acconto di imposta).

1. Sulle somme dovute a titolo di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrative dall'INPS, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, nel caso in cui il versamento non risulti inferiore di oltre il 30 per cento dell'imposta dovuta per il medesimo anno, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto ».

**** 5. 054.** Quartiani.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis.

(Modifica alla disciplina delle sanzioni in materia di acconti d'imposta).

1. Sulle somme dovute a titolo di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrative dall'INPS, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, nel caso in cui il versamento non risulti inferiore di oltre il 30 per cento dell'imposta dovuta per il medesimo anno, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute di acconto.

**** 5. 059.** Gava, Milanato.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2009";*

b) *al terzo periodo, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2009".*

2. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, sono ridotte per un importo pari a 300 milioni di euro ».

5. 08. Bitonci.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis.

(Versamento contributi previdenziali).

1. I datori di lavoro versano, tramite il modello F24, entro il 16 del mese successivo a quello a cui si riferisce la retribuzione, una quota pari all'80 per cento dei contributi dovuti.

2. La quota rimanente, pari al 20 per cento del totale dovuto per l'anno precedente, è versata in un'unica soluzione entro il 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio consuntivo.

3. Qualora l'utile netto sia superiore all'ammontare dei contributi dovuti, il versamento della quota del 20 per cento è dovuta interamente dal datore di lavoro.

4. Qualora, invece, l'utile netto sia inferiore all'ammontare dei contributi ancora dovuti, la differenza tra il 20 per cento dei contributi ancora da versare e l'ammontare dell'utile netto è a carico dell'INPS.

5. Nel caso di cui al comma 4, l'azienda deve trasmettere all'INPS il bilancio consuntivo entro 15 giorni dalla data della sua approvazione e, contestualmente, richiedere all'INPS la partecipazione al fondo di cui al comma 6.

6. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti, è costituito un apposito fondo presso l'INPS. Tale fondo è finanziato per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 attraverso la riduzione per un importo pari a 500 milioni di euro delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

7. Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'INPS, è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più decreti volti a definire e regolamentare la richiesta di cui al comma 5 e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 6 ».

5. 09. Torazzi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis.

(Potenziamento Confidi).

1. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: « di 450 milioni di euro » sono sostituite con le seguenti: « di 700 milioni di euro ».

2. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 250 milioni di euro ».

5. 010. Torazzi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis.

(Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi).

1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 51, comma 4, lettera a), le parole: « 30 per cento » sono sostituite dalle parole: « 50 per cento »;

b) all'articolo 164, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera b), primo periodo, le parole: « 40 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 25 per cento »; nella stessa lettera, secondo periodo, le parole: « 80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 100 per cento »; nella stessa lettera, terzo periodo, le parole: « del 40 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 25 per cento »; nella stessa lettera, quarto periodo, le parole: « lire 35 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « euro 25.000,00 », le parole: « lire 8 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « euro 6.000,00 », le parole: « lire 4 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « euro 2.500,00 », le parole: « lire 7 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « euro 4.500,00 », le parole: « lire 1,5 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « euro 1.000,00 », le parole: « lire ottocentomila » sono sostituite dalle seguenti: « euro 500,00 »; nella stessa lettera, ultimo periodo, le parole: « 35 milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « euro 25.000,00 », le parole: « 50 milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « euro 40.000,00 ».

2. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo di 100 milioni di euro ».

5. 011. Pini, Fugatti, Bitonci.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis.
(Studi di settore).

1. Dopo il comma 3-ter dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è inserito il seguente: "3-quater. Nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, e degli esercenti arti e professioni, la disposizione del comma 1 trova applicazione quando in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare, l'ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi di imposta.";

2. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 300 milioni di euro ».

5. 012. Forcolin, Comaroli, Fugatti, Bragantini, Fava, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.
(Presunzioni semplici).

1. I ricavi, compensi o corrispettivi determinati sulla base degli studi di settore costituiscono presunzioni semplici, i contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiore rispetto a quelli desumibili dagli studi di settore non sono soggetti ad accertamento automatico e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore

motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati ».

5. 013. Comaroli, Fugatti, Bragantini, Forcolin, Fava, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis.
(Deducibilità interessi passivi).

1. Al comma 1 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « nel limite del 30 per cento » sono sostituite con le seguenti: « nel limite del 60 per cento ».

2. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 600 milioni di euro ».

5. 014. Fugatti, Comaroli, Bragantini, Forcolin, Fava, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis.
(Deducibilità interessi passivi per le PMI).

1. Al comma 1 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica ». Sono aggiunte le seguenti: « Tale limite è innalzato al 60 per cento per le piccole e medie imprese ».

2. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di

previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 200 milioni di euro ».

- 5. 015.** Fugatti, Comaroli, Bragantini, Forcolin, Fava, Allasia, Torazzi, Reguzoni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis.

(Accertamento automatico per settori in crisi).

1. Dopo il comma 3-ter dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è inserito il seguente: « 3-quater. I contribuenti operanti in settori caratterizzati da situazioni di crisi economica che dichiarano ricavi inferiori rispetto a quelli previsti dagli studi di settore non sono soggetti ad accertamento automatico qualora i ricavi dichiarati siano inferiori ai ricavi presunti per una quota inferiore al 20 per cento ».

2. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 300 milioni di euro ».

- 5. 016.** Forcolin, Fugatti, Comaroli, Bragantini, Fava, Allasia, Torazzi, Reguzoni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis.

(Premi INAIL imprese artigiane).

1. Ai fini di contrastare gli effetti della grave crisi economica in atto, con decreto

da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i tassi premio INAIL, per le imprese artigiane, sono ridotti dell'importo di 600 milioni di euro annui, per gli anni 2009, 2010 e 2011 ».

- 5. 017.** Comaroli, Fugatti, Bragantini, Forcolin, Fava, Allasia, Torazzi, Reguzoni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis.

1. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito con il seguente: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito, sulla base della predetta autorizzazione e delle risorse derivanti dal presente decreto, il volume d'affari dei contribuenti, crescente nel triennio, nei cui confronti è applicabile la disposizione del comma 1 nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo. Le disposizioni di cui al comma 1 entreranno a regime a partire dal 2012 ».

2. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 250 milioni di euro ».

- 5. 018.** Bragantini, Fugatti, Comaroli, Forcolin, Fava, Allasia, Torazzi, Reguzoni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis.

(Studi di settore per nuove attività).

1. Alla lettera *b)* del comma 4 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, le parole « che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta », sono sostituite con le seguenti: « che hanno iniziato l'attività nei tre anni precedenti al periodo d'imposta in corso o che hanno cessato l'attività nel periodo d'imposta ».

2. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 250 milioni di euro ».

5. 019. Forcolin, Fugatti, Comaroli, Bragantini, Fava, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis.

(Ispezioni e verifiche delle autorità di vigilanza).

1. Le disposizioni dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212 si applicano, in quanto compatibili, ai controlli, alle verifiche, alle ispezioni effettuate da tutte le autorità di vigilanza ».

5. 020. Bragantini, Fugatti, Comaroli, Forcolin, Fava, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis.

(Coordinamento attività di vigilanza).

1. Al fine di evitare ripetizioni degli accessi presso le piccole e medie imprese

delle diverse autorità competenti per la vigilanza sulle medesime materie, le stesse devono coordinare la propria azione sul territorio. La ripetizione degli accessi presso un'attività economica entro sei mesi deve essere motivata ».

5. 021. Bragantini, Fugatti, Comaroli, Forcolin, Fava, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis.

(Finanziamento opere pubbliche).

1. Al comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , anche disciplinando l'eventuale possibilità di finanziamento delle opere da parte di soggetti privati attraverso brevi messaggi di testo di comunicazione telefonica ». »

5. 022. Vanalli, Fugatti, Comaroli, Bragantini, Forcolin, Fava, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis.

(Contribuenti minimi).

1. All'articolo 1, comma 96 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole « non superiori a 30.000 euro » sono sostituite con le seguenti: « non superiori a 40.000 euro ».

2. All'articolo 1, comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 il primo periodo è soppresso e così sostituito: « Sul reddito determinato ai sensi del comma 104 si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta

sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento se i ricavi o compensi di cui al comma 96 non sono superiori a 30.000 euro e pari al 25 per cento se i medesimi ricavi o compensi sono compresi tra 30.001 e 40.000 euro.

3. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 300 milioni di euro ».

5. 023. Forcolin, Fugatti, Comaroli, Bragantini, Fava, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Versamento contributi previdenziali).

1. I datori di lavoro versano, tramite il modello F24, entro il 16 del mese successivo a quello a cui si riferisce la retribuzione, una quota pari all'80 per cento dei contributi dovuti.

2. La quota rimanente, pari al 20 per cento del totale dovuto per l'anno precedente, è versata in un'unica soluzione entro il 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio consuntivo.

3. Qualora l'utile netto sia superiore all'ammontare dei contributi dovuti, il versamento della quota del 20 per cento è dovuta interamente dal datore di lavoro.

4. Qualora, invece, l'utile netto sia inferiore all'ammontare dei contributi ancora dovuti, la differenza tra il 20 per cento dei contributi ancora da versare e l'ammontare dell'utile netto è a carico dell'INPS.

5. Nel caso in cui al comma 4, l'azienda deve trasmettere all'INPS il bilancio consuntivo entro 15 giorni dalla data della sua

approvazione e, contestualmente, richiedere all'INPS la partecipazione al fondo di cui al comma 6.

6. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti, è costituito un apposito fondo presso l'INPS. Tale fondo è finanziato per gli esercizi 2009, 2010, e 2011 attraverso la riduzione per un importo pari a 500 milioni di euro delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'INPS, è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più decreti volti a definire e regolamentare la richiesta di cui al comma 5 e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 6.

5. 024. Torazzi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis.

(Norma di interpretazione autentica del comma 506 della legge 24 dicembre 2007 n. 244).

1. Il termine « contenziosi », contenuto nell'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, primo periodo, è da intendersi riferito non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito siano ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviarsi da parte dell'INPS a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e oramai conclusi con sentenze passate in giudicato.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione da 250.000 tonnellate a 243.000 tonnellate del contingente annuo, per l'anno 2009, di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e conseguente riduzione, nella misura di 2 milioni di euro, per l'anno 2009, del limite complessivo di spesa di cui al comma 5-*bis* del citato articolo 22-*bis* del decreto legislativo n. 504 del 1995 ».

5. 025. Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-*bis*.

(Deducibilità interessi passivi per i distretti del tessile).

1. Considerata la straordinaria crisi economica che colpisce il sistema industriale, limitatamente agli esercizi 2009 e 2010, le limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi e degli oneri assimilati di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si applicano alle imprese che operano nei distretti industriali del tessile e della calza, nonché delle imprese dell'indotto.

2. Per gli esercizi 2009 e 2010 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 600 milioni di euro ».

5. 026. Fava, Simonetti, Nicola Molteni, Fugatti, Comaroli, Bragantini, Forcolin, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-*bis*.

(Sospensione versamento IRAP per i distretti del tessile).

1. Considerata la straordinaria crisi economica che colpisce il sistema industriale, nei confronti delle imprese che operano nei distretti industriali del tessile e della calza, nonché delle imprese dell'indotto, sono sospesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010, i pagamenti delle somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive, il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.

2. La minore imposta che deriva dall'applicazione del comma 1 è rimborsata alle singole regioni. Per gli esercizi 2009 e 2010 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 200 milioni di euro ».

5. 027. Fava, Simonetti, Nicola Molteni, Fugatti, Comaroli, Bragantini, Forcolin, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-*bis*.

(Studi di settore per attività in crisi).

1. Dopo la lettera c) del comma 4 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998,

n. 146, è aggiunta la seguente: “d) nei confronti dei contribuenti esercenti attività caratterizzate da situazioni di crisi economica, relative a specifiche aree geografiche o a specifici distretti produttivi, come individuate nelle relazioni annuali degli Osservatori regionali per l’adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali, istituiti ai sensi del provvedimento del Direttore dell’agenzia delle entrate 8 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 2007”.

2. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell’articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 250 milioni di euro ».

5. 028. Forcolin, Fugatti, Comaroli, Bragantini, Fava, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.

(Inammissibile)

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis.

(Rimanenze di magazzino).

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

“5-bis. Nei negozi dei settori tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero, nei confronti dei quali sono applicabili gli studi di settore, la valutazione delle rimanenze di prodotti di carattere fortemente stagionale o di moda o comunque suscettibili di notevole deprezzamento, se non venduti entro il periodo di tempo corrispondente alla stagionalità del settore, è effettuata applicando al costo di acquisto sostenuto

nell’anno di formazione delle rimanenze i seguenti coefficienti di deprezzamento:

- a) 1° anno: 20 per cento del costo;
- b) 2° anno: 35 per cento del costo;
- c) 3° anno: 50 per cento del costo;
- d) 4° anno: 75 per cento del costo;
- e) 5° anno: 90 per cento del costo.

5-ter. Al termine del quinto anno, il valore delle rimanenze di cui al comma 5-bis è pari a zero, purché sia fornita idonea prova della loro avvenuta distruzione o cessione sotto la voce « stracci » o donazione a organizzazioni umanitarie.

5-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze definisce, con propria circolare, i criteri per la determinazione delle giacenze per anno di acquisto in relazione a specifici metodi di valutazione adottati” ».

5. 029. Fluvi, Lulli, Benamati, Calero, Carella, Causi, Ceccuzzi, Colaninno, D’Antoni, De Micheli, Fadda, Fogliardi, Froner, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Marchioni, Pizzetti, Pelluffo, Portas, Quartiani, Ria, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Testa, Vico, Zunino.

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis.

(Semplificazioni di adempimenti).

1. All’articolo 19 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: “1-ter. Sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione i soggetti di cui all’articolo 3, lettere da a) ad e), che per effetto della deduzione di cui al comma 4-bis.1 dell’articolo 11 non presentano un debito d’imposta.” ».

5. 030. Froner, Marchioni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis.

(Modifica alla disciplina degli interessi dovuti per i versamenti d'imposta rateali).

1. Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, dovute nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere versate in modo rateale secondo le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza alcuna maggiorazione a titolo di interessi, in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo 20.

2. All'onere derivante dall'attuazione presente articolo, stimato in 20 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008 ».

5. 031. Froner, Quartiani, Marchioni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis.

(Incremento della franchigia IRAP).

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, comma 4-bis, lettera d-bis), le parole: « euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 4.650, euro 3.500, euro 2.300 ed euro 1.150 ».

5. 032. Fluvi, Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Carella, Causi, Ceccuzzi, Colaninno, D'Antoni, De Micheli, Fadda, Fogliardi, Froner, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Marchioni, Piz-

zetti, Peluffo, Portas, Quartiani, Ria, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Testa, Vico, Zunino, Ghizzoni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis.

(Esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per finalità di capitalizzazione).

1. All'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, al comma 4-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non sono altresì soggetti a imposta i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, limitatamente alla quota destinata ad aumento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso alla data del trasferimento. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa mantengano il capitale per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata ».

5. 033. Colaninno, Lulli, Fluvi, Benamati, Calearo Ciman, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fadda, Fogliardi, Froner, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Marchioni, Piz-

zetti, Peluffo, Portas, Quartiani, Ria, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Testa, Vico, Zunino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis.

1. Fatte salve le disposizioni ai commi 253 e 254 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alle aziende contoterziste del sistema moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e cuoio che hanno registrato nel primo semestre dell'anno 2009 perdite di fatturato pari o superiori al 30 per cento rispetto allo stesso periodo di riferimento dell'anno precedente, non si applica l'accertamento tramite studi di settore previsto dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e successive modificazioni, relativo agli anni d'imposta compresi dal 2004 al 2010 ».

Conseguentemente:

All'onere derivante dalla presente disposizione, stimati in 20 milioni di euro, si provvede, per il 2009, mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla Legge n. 203 del 22 dicembre 2008.

5. 044. Ceccuzzi, Lulli, Cenni, Gatti, Fontanelli, Sani, Sposetti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis.

1. Le aziende contoterziste del sistema moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e cuoio che hanno registrato nel primo semestre dell'anno 2009 perdite di fatturato pari o superiori al 30 per cento rispetto allo stesso periodo di riferimento dell'anno precedente, in deroga alle dispo-

sizioni previste dal comma 33 dell'articolo 1 della legge 244 del 2007, deducono interamente gli interessi passivi dall'imposta sul reddito delle società ».

Conseguentemente:

All'onere derivante dalla presente disposizione, stimati in 100 milioni di euro, si provvede, per il 2009, mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008.

5. 045. Ceccuzzi, Cenni, Gatti, Fontanelli, Sani, Sposetti.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis.

1. Alle aziende contoterziste del sistema moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e cuoio che hanno registrato nel primo semestre dell'anno 2009 perdite di fatturato pari o superiori al 30 per cento rispetto allo stesso periodo di riferimento dell'anno precedente, le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, dovute nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere versate in modo rateale secondo le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza alcuna maggiorazione a titolo di interessi, in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo 20 ».

Conseguentemente:

All'onere derivante dalla presente disposizione, stimati in 20 milioni di euro, si provvede, per il 2009, mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di

spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008.

5. 046. Ceccuzzi, Cenni, Gatti, Fontanelli, Sani, Sposetti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis.

1. Alle aziende contoterziste del sistema moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e cuoio che hanno registrato nel primo semestre dell'anno 2009 perdite di fatturato pari o superiori al 30 per cento rispetto allo stesso periodo di riferimento dell'anno precedente per le somme dovute a titolo di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, nel caso in cui il versamento non risulti inferiore di oltre il 30 per cento dell'imposta dovuta per il medesimo anno, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute di acconto ».

5. 047. Ceccuzzi, Cenni, Gatti, Fontanelli, Sani, Sposetti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis.

1. Alle aziende contoterziste del sistema moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e cuoio che hanno registrato nel primo semestre dell'anno 2009 perdite di fatturato pari o superiori al 30 per cento rispetto allo stesso periodo di riferimento dell'anno precedente, gli acconti dette imposte e dei contributi dovuti dai soggetti

titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere versati in unica soluzione alla scadenza del termine previsto per il versamento della seconda rata di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e successive modificazioni senza alcuna sanzione aggiuntiva.

5. 048. Ceccuzzi, Cenni, Gatti, Fontanelli, Sani, Sposetti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, » sono aggiunte le seguenti: « purché non di lusso, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, »;

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La detrazione si applica anche alle spese sostenute per i medesimi interventi effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, di proprietà dagli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal locatario, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute dagli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati ».

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte

corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinare dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203 ».

5. 050. Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Occhiuto, Romano.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 251, lettera *b*), punto 2.1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate al 30 settembre 2009. Per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi all'interno di concessioni turistico-ricreative, per il triennio 2007/2009 è anticipato, salvo conguaglio, per metro quadrato e per anno, un canone demaniale annuale calcolato nella misura pari a due volte quello corrisposto nel 2006 per le stesse tipologie pertinenziali. Per le altre destinazioni d'uso trovano applicazione i valori tabellari disposti dalla legge n. 296 del 2006. Tale versamento di un canone provvisorio è ritenuto idoneo per il rinnovo automatico dei titoli di concessione finalizzata all'uso turistico-ricreativo del demanio marittimo sui quali è apposta la clausola « salvo conguaglio ».

2. All'onere derivante dai presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sul « fondo per interventi strutturali di politica economica », di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

5. 051. Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Occhiuto, Romano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis.

(Innalzamento del tetto per la compensazione automatica relativa ai crediti d'imposta).

1. Il limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 1.000.000 di euro.

2. Il limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è elevato per gli anni fiscali 2009 e 2010 a 1.000.000 euro.

3. All'onere di cassa derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo i criteri di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 2008, n. 190.

5. 052. Messina, Borghesi, Monai, Cima-doro, Barbato.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis.

(Certificazione dei crediti dei fornitori delle pubbliche amministrazioni).

1. Entro 60 giorni dalla richiesta di una impresa fornitrice la singola pubblica amministrazione deve certificare il credito vantato da tale impresa nei suoi confronti. L'importo minimo del credito per il quale si può richiedere tale certificazione è quello previsto dall'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

2. Qualora entro il termine di cui al comma 1 la certificazione non sia stata rilasciata la responsabilità pecuniaria è del funzionario responsabile del provvedimento.

3. Prima di rilasciare tale certificazione la pubblica amministrazione deve controllare, ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se il richiedente è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, non deve procedere alla certificazione. L'impresa richiedente la certificazione del proprio credito può ottenere, su richiesta, preventivamente e direttamente, una certificazione di regolarità che se prodotta all'atto della richiesta di cui al comma 1 esime la pubblica amministrazione interessata dal controllo di cui al presente comma.

4. La certificazione deve essere deliberata o dalla giunta dell'Ente locale, o dall'organo collegiale deliberativo.

5. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

5. 053. Messina, Borghesi, Monai, Cimarodo, Barbato.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis.

(Incremento della franchigia IRAP).

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nella lettera *d-bis*) del comma 4-bis, le parole: « euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 7.650, euro 5.750, euro 3.800 ed euro 1.900 ».

Ai relativi oneri pari a 554 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione in misura lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spese come detenute in tab. C allegata alla legge 203 del 22 dicembre 2008 ».

5. 055. Quartiani.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: 1° gennaio 2008 sono sostituite dalle seguenti: 1° gennaio 2009;

b) al secondo periodo, le parole: 31 ottobre 2008 sono sostituite dalle seguenti: 30 giugno 2009;

c) al terzo periodo, le parole: 31 ottobre 2008 sono sostituite dalle seguenti: 30 giugno 2009.

5. 056. Raisi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis. *(Misure per il settore turistico)* 1. Al fine di definire con maggiore chiarezza il quadro normativo applicabile al settore turistico nell'attuale fase di crisi economica, e di ridurre il contenzioso pendente nel settore del demanio marittimo, assicurando il gettito erariale derivante dai rapporti concessori in essere, il Governo, entro il 30 giugno 2009, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, detta le disposizioni di attuazione di quanto previsto dall'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, provvedendo in particolare:

1) a tutelare i rapporti concessori in corso regolati con titoli di godimento in corso di validità;

2) ad evitare disparità di trattamento in danno di quanti gestiscono attività balneari in immobili acquisiti allo Stato, rispetto a coloro che gestiscono le stesse attività in strutture amovibili;

3) a precisare, in conformità alla normativa, l'esatta definizione delle pertinenze commerciali alle quali deve essere applicato il canone di cui all'articolo 1, comma 251, lettera *b*), numero 2.1), della citata legge n. 296 del 2006;

4) ad assicurare uniformità di applicazione della riduzione del canone concessorio ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del citato decreto-legge n. 400 del 1993;

5) a realizzare una diversa e più ampia classificazione delle aree demaniali, superando l'attuale ripartizione in due sole categorie;

6) a prevedere, compatibilmente con le esigenze di bilancio e ad invarianza del gettito complessivo derivante dal settore specifico, misure dei canoni di concessione più contenute, a modulare l'ammontare dei canoni annui a seconda dello specifico utilizzo e delle dimensioni delle aree attribuite in concessione, nonché a prevedere riduzioni dei canoni stessi, in ragione delle particolari condizioni delle aree concesse, della natura pubblica o privata dei soggetti concessionari, e del tempo di utilizzo dei beni;

7) a prevedere un allungamento dei termini di durata delle concessioni a fronte di una rideterminazione del canone in misura non inferiore al 5 per cento;

8) a definire in maniera univoca il criterio dell'amovibilità delle strutture realizzate sui beni demaniali dati in concessione, sulla base della particolare ubicazione delle strutture lungo la linea di costa.

2. Nelle more della definizione della nuova disciplina regolamentare, nonché della normativa di coordinamento e di attuazione, di cui al comma 1, e comunque fino al 30 settembre 2009, è sospesa la riscossione di contributi dovuti ai sensi

dell'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sul « Fondo per interventi strutturali di politica economica », di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

* **5. 057.** Vannucci, Sani.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis. (Misure per il settore turistico) 1. Al fine di definire con maggiore chiarezza il quadro normativo applicabile al settore turistico nell'attuale fase di crisi economica, e di ridurre il contenzioso pendente nel settore del demanio marittimo, assicurando il gettito erariale derivante dai rapporti concessori in essere, il Governo, entro il 30 giugno 2009, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, detta le disposizioni di attuazione di quanto previsto dall'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, provvedendo in particolare:

1) a tutelare i rapporti concessori in corso regolati con titoli di godimento in corso di validità;

2) ad evitare disparità di trattamento in danno di quanti gestiscono attività balneari in immobili acquisiti allo Stato, rispetto a coloro che gestiscono le stesse attività in strutture amovibili;

3) a precisare, in conformità alla normativa, l'esatta definizione delle pertinenze commerciali alle quali deve essere

applicato il canone di cui all'articolo 1, comma 251, lettera *b*), numero 2.1), della citata legge n. 296 del 2006;

4) ad assicurare uniformità di applicazione della riduzione del canone concessorio ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del citato decreto-legge n. 400 del 1993;

5) a realizzare una diversa e più ampia classificazione delle aree demaniali, superando l'attuale ripartizione in due sole categorie;

6) a prevedere, compatibilmente con le esigenze di bilancio e ad invarianza del gettito complessivo derivante dal settore specifico, misure dei canoni di concessione più contenute, a modulare l'ammontare dei canoni annui a seconda dello specifico utilizzo e delle dimensioni delle aree attribuite in concessione, nonché a prevedere riduzioni dei canoni stessi, in ragione delle particolari condizioni delle aree concesse, della natura pubblica o privata dei soggetti concessionari, e del tempo di utilizzo dei beni;

7) a prevedere un allungamento dei termini di durata delle concessioni a fronte di una rideterminazione del canone in misura non inferiore al 5 per cento;

8) a definire in maniera univoca il criterio dell'amovibilità delle strutture realizzate sui beni demaniali dati in concessione, sulla base della particolare ubicazione delle strutture lungo la linea di costa.

2. Nelle more della definizione della nuova disciplina regolamentare, nonché della normativa di coordinamento e di attuazione, di cui al comma 1, e comunque fino al 30 settembre 2009, è sospesa la riscossione di contributi dovuti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sul « Fondo per in-

terventi strutturali di politica economica », di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

* **5. 058.** Bernardo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis.

1. Nel caso delle fusioni in cui la società controllata incorpora la società controllante, il riconoscimento fiscale, ottenuto previo pagamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter, dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, può riguardare anche i maggiori valori iscritti sui beni della società incorporante.

2. La disposizione di cui al comma precedente costituisce norma di interpretazione autentica ».

5. 060. Leo.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis.

(Modifica alla disciplina delle sanzioni in materia di acconti d'imposta).

1. L'attuazione dell'articolo 1, comma 251, lettera *b*), punto 2.1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è prorogata al 30 settembre 2009. Per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi all'interno di concessioni turistico-ricreative, per il triennio 2007/2009 verrà anticipato, salvo conguaglio, per metro quadrato è per anno, un canone demaniale annuale calcolato nella misura pari a due volte quelle corrisposto nel 2006 per le stesse tipologie pertinenziali. Per le altre destinazioni d'uso troveranno applicazione i valori tabellari disposti dalla legge 27

dicembre 2006, n. 296. Tale versamento di un canone provvisorio sarà ritenuto idoneo per il rinnovo automatico dei titoli di concessione finalizzata all'uso turistico-ricreativo del demanio marittimo sui quali verrà apposta la clausole « salvo conguaglio ».

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sul « fondo per interventi strutturali di politica economica », di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

5. 061. Bernardo.

(Inammissibile)

ART. 6.

Alla rubrica, dopo le parole: « per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli, » inserire la seguente: « ciclomotori ».

Conseguentemente al comma 1, dopo le parole: « per l'acquisto degli autoveicoli, dei motoveicoli » inserire le seguenti: « dei ciclomotori ».

6. 13. Vignali.

Sostituire la rubrica con la seguente: « Sostegno al finanziamento per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali e dal credito per le imprese esportatrici ».

Conseguentemente, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonché nella prestazione di garanzie volte ad agevolare la concessione del credito per le imprese esportatrici ».

6. 3. Vignali.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

(Sostegno al finanziamento per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali).

1. Entro 45 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stabilite anche le modalità per favorire l'intervento della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie volte ad agevolare la concessione di finanziamenti per l'acquisto degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei veicoli commerciali di cui all'articolo 1, assicurando al fondo le risorse finanziarie necessarie a coprire le diverse tipologie di intervento.

2. Il Decreto di cui al comma 1 è emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dall'avvenuta assegnazione.

3. Con il medesimo Decreto potranno essere altresì estese le garanzie di credito anche agli operatori delle reti di vendita di veicoli a motore, nonché prevedere forme di defiscalizzazione degli interessi passivi maturati per i soggetti appartenenti alle fasce di reddito più basse, in particolare dei lavoratori atipici. In caso di perdita del posto di lavoro, limitatamente al periodo di disoccupazione, il fondo di garanzia interverrà a copertura dell'intero capitale residuo.

* **6. 1.** Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Occhiuto, Romano.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

(Sostegno al finanziamento per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali).

1. Entro 45 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-

legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stabilite anche le modalità per favorire l'intervento della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie volte ad agevolare la concessione di finanziamenti per l'acquisto degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei veicoli commerciali di cui all'articolo 1, assicurando al fondo le risorse finanziarie necessarie a coprire le diverse tipologie di intervento.

2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dall'avvenuta assegnazione.

3. Con il medesimo decreto potranno essere altresì estese le garanzie di credito anche agli operatori delle reti di vendita di veicoli a motore, nonché prevedere forme di defiscalizzazione degli interessi passivi maturati per i soggetti appartenenti alle fasce di reddito più basse, il particolare dei lavoratori atipici. In caso di perdita del posto di lavoro, limitatamente al periodo e disoccupazione, il fondo di garanzia interverrà a copertura dell'intero capitale residuo.

* **6. 2.** Bernardo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , nonché per l'acquisto dei mobili, degli elettrodomestici ad alta efficienza energetica, degli apparecchi televisivi e dei computer di cui all'articolo 2 ».

6. 4. Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Occhiuto, Romano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Nell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5, le parole: « 516,46 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1.550 euro ». Ai maggior oneri

derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 110 milioni di euro per anno, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinare dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203 ».

* **6. 5.** Bernardo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 102, comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 516,46 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1.550 euro ». Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinare dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203 ».

* **6. 6.** Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Occhiuto, Romano.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 102, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 516,46 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1.000 euro ». Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203 ».

6. 7. Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Occhiuto, Romano.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Le convenzioni per le concessioni relative alle agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi alle imprese, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, ed agli articoli 15 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere prorogate, per motivi di pubblico interesse, per un periodo di tempo complessivamente non superiore a quello della originaria durata ».

6. 8. Bernardo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze promuove la conclusione di un protocollo d'intenti con le banche volto all'assunzione, da parte di queste ultime, dell'impegno a non procedere, per l'anno 2009, all'escussione delle garanzie ipotecarie nei confronti dei soggetti che abbiano stipulato contratti di mutuo per l'acquisto o la ristrutturazione della casa di prima abitazione i quali incontrino temporanee difficoltà nel pagamento delle rate del mutuo stesso ».

6. 9. D'Amico, Fugatti, Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente: « a-bis) all'assunzione, da parte dell'emittente, dell'impegno, definito in un protocollo d'intenti con il Ministero dell'economia e delle finanze, a non procedere per l'anno 2009 all'escussione delle garanzie ipotecarie nei confronti dei soggetti che abbiano stipulato contratti di mutuo per l'acquisto o la ristrutturazione della casa di prima abi-

tazione che incontrino temporanee difficoltà nel pagamento delle rate del mutuo stesso; » ».

6. 10. D'Amico, Fugatti, Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Al comma 18 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: « in sospensione di imposta », sono aggiunte le seguenti: « , a condizione il maggior valore attribuito ai beni sia riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali ai sensi del successivo comma 20 ».

« 1-ter. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2009, a 150 milioni di euro per l'anno 2010 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 ».

6. 11. Leo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“ Per le sole norme tecniche relative alle Opere di sostegno, di cui al paragrafo 6.5 del decreto del Ministero delle infrastrutture 14 gennaio 2008, recante: « Approvazione delle nuove norme tecniche

per le costruzioni », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 febbraio 2008, n. 29, Supplemento ordinario, realizzate con prodotti in rete metallica a doppia torsione – come disciplinate dalle « Linee guida per la redazione di capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione » della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Servizio tecnico Centrale, deliberate dall'Assemblea Generale del 25 maggio 2006 – il termine del regime transitorio di cui al comma 1 è stabilito al 30 giugno 2009 ».

6. 12. Vignali.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

« ART. 6-bis.

(Intrattenimenti musicali).

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono dettate modalità semplificate di certificazione dei corrispettivi per i soggetti che effettuano trattenimenti danzanti e musicali congiuntamente alla attività di somministrazione di alimenti e bevande in numero non superiore a 50 intrattenimenti nel corso dell'anno solare ».

6. 01. Comaroli, Fugatti, Bragantini, Forcolin, Fava, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

« ART. 6-bis.

(Garanzia sui crediti erogati dai Confidi).

1. Lo stato, al fine di fronteggiare le conseguenze della crisi economica che sta provocando una stretta del credito verso le imprese, interviene nella garanzia dei crediti concessa dai Confidi.

2. I Confidi, dopo aver valutato il grado di rischio dei propri affidamenti, potranno

richiedere l'intervento dello stato a garanzia di una quota massima del 50 per cento dei crediti da garantire.

3. A tal fine il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, è autorizzato a disciplinare, con proprio decreto, le modalità applicative della presente disposizione ».

6. 02. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Bragantini, Fava, Allasia, Reguzzoni, Torazzi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

« ART. 6-bis.

(Intervento cassa Depositi e Prestiti).

1. Lo stato, al fine di fronteggiare le conseguenze della crisi economica che sta provocando una stretta del credito verso le imprese, attraverso la Cassa Depositi e prestiti, interviene finanziando una quota pari al 50 per cento degli affidamenti concessi alle imprese.

2. A tal fine il ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro per lo sviluppo economico, stipula, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto apposita convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti.

3. Tale convenzione, di durata almeno biennale, dovrà fissare, per la quota erogata dalla Cassa Depositi e Prestiti, un tasso agevolato pari al 2 per cento.

4. Il tasso applicato dalle banche sugli stessi affidamenti non potrà essere maggiore del tasso Euribor ».

6. 03. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Bragantini, Fava, Allasia, Reguzzoni, Torazzi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

« ART. 6-bis.

(Mutui alle imprese).

1. I primi due periodi del comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 novem-

bre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono soppressi e così sostituiti:

“A partire dal 1° gennaio 2009, le banche che offrono alla clientela privata mutui garantiti da ipoteca per l’acquisto dell’abitazione principale e alle imprese mutui garantiti da ipoteca per l’acquisto di immobili strumentali all’attività dell’impresa stessa, devono assicurare ai medesimi clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea. Il tasso complessivo applicato in tali contratti è in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte” ».

6. 04. Bragantini, Fugatti, Comaroli, Forcolin, Fava, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.

(Inammissibile)

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

« ART. 6-bis.

(Spese per mutui).

1. Dopo il comma 5-*sexies* dell’articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è aggiunto il seguente:

“5-*septies*. A partire dal 1° gennaio 2009, le banche che offrono alla clientela mutui garantiti da ipoteca per l’acquisto dell’abitazione principale devono assicurare ai medesimi clienti che hanno in essere mutui a tasso fisso la possibilità di rescindere tali contratti e di stipulare nuovi contratti a tasso variabile indicizzato, senza aggravio di spese per la chiusura del contratto a tasso fisso e per l’apertura del contratto a tasso variabile. Le banche sono tenute a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia per assicurare adeguata pubblicità e tra-

sparenza all’offerta di tali contratti e alle relative condizioni” ».

6. 05. Bragantini, Fugatti, Comaroli, Forcolin, Fava, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.

(Inammissibile)

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

« ART. 6-bis.

(Spese notarili per mutui).

1. Dopo il comma 5-*sexies* dell’articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è aggiunto il seguente:

“5-*septies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, lo spese notarili correlate alla stipula del contratto di mutuo per l’acquisto della prima casa o per la ristrutturazione della medesima, sono poste a carico dell’istituto di credito mutuante” ».

6. 06. D’Amico, Bragantini, Fugatti, Comaroli, Forcolin, Fava, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.

(Inammissibile)

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

« ART. 6-bis.

(Ricorso in commissione tributaria).

1. Al comma 5 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: « 5.000.000 di lire » sono sostituite con le seguenti: « 5.000 euro ». ».

6. 07. Bragantini, Fugatti, Comaroli, Forcolin, Fava, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

« ART. 6-bis.

(Mutuatari in difficoltà).

1. Dopo la lettera *b*), del comma 5, dell'articolo 12, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è aggiunta la seguente:

“*b-bis*) alla sospensione, per l'anno 2009, dell'escussione delle garanzie ipotecarie per i mutuatari di abitazioni di residenza temporaneamente in difficoltà” ».

6. 08. D'Amico, Fugatti, Comaroli, Bragantini, Forcolin, Fava, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

« ART. 6-bis.

(Crediti verso la pubblica amministrazione).

1. Chiunque vanti, a qualunque titolo, nei confronti della pubblica amministrazione o di altro ente pubblico un credito liquido, certo ed esigibile, provato nelle forme di cui all'articolo 635 del codice di procedura civile, può procedere al suo recupero mediante compensazione di importi dovuti, a qualunque titolo, alla pubblica amministrazione stessa nonché ad altri enti pubblici, secondo condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

6. 09. Forcolin, Fugatti, Comaroli, Bragantini, Fava, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

« ART. 6-bis.

(Potenziamento mercato interno).

1. Dopo la lettera *b*), del comma 5, dell'articolo 12, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è aggiunta la seguente:

“*b-bis*) al ridimensionamento delle iniziative di sviluppo sui mercati esteri, al fine di supportare al meglio il fabbisogno di credito interno di imprese e famiglie” ».

6. 010. Fugatti, Comaroli, Bragantini, Forcolin, Fava, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

“ART. 6-bis.

(Sostegno al credito ai professionisti).

1. Alla lettera *a*), del comma 5, dell'articolo 12, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo e parole: « alle piccole e medie imprese » sono aggiunte le seguenti: « , ai professionisti » ».

6. 011. Allasia, Fugatti, Fava, Comaroli, Bragantini, Forcolin, Torazzi, Reguzzoni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

« ART. 6-bis.

(Sostegno degli interventi a favore delle esportazioni italiane di beni strumentali regolati in sede internazionale).

1. Per garantire la prosecuzione degli interventi a favore delle esportazioni italiane di beni strumentali, il fondo contribuito agli interessi di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è incremen-

tato di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, a valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ».

* **6. 012.** Allasia.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

« ART. 6-bis.

(Sostegno degli interventi a favore delle esportazioni italiane di beni strumentali regolati in sede internazionale).

1. Per garantire la prosecuzione degli interventi a favore delle esportazioni italiane di beni strumentali, il fondo contribuito agli interessi di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è incrementato di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, a valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, detta legge 27 dicembre 2002, n. 289 ».

* **6. 013.** Marsilio.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

« ART. 6-bis.

(Credito d'imposta per investimenti).

1. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 3, destinati a strutture produttive con sede legale ed amministrativa ubicata nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e e), del Trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, è attribuito un credito d'imposta secondo le modalità del presente articolo. Sono escluse dal beneficio le imprese che nel

periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 realizzano un volume d'affari inferiore a 2 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 e non è cumulabile con il sostegno *de minimis* né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

3. Ai fini del comma 1, si considerano agevolabili gli investimenti in beni strumentali destinati all'ammodernamento degli impianti e finalizzati a garantire una maggiore competitività delle imprese sul mercato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione.

4. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo degli investimenti indicati nel comma 3 eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto Costo non comprende le spese di manutenzione.

5. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti che operano nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite

dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione europea.

6. Al fine di garantire l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento del bilancio dello Stato della somma complessiva di 150 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2009 al 2016, la fruizione del credito d'imposta è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate secondo le seguenti modalità:

a) i soggetti interessati inoltrano per via telematica all'Agenzia delle entrate la richiesta del beneficio specificando il progetto di investimento che si intende avviare e la pianificazione di spesa scelta. L'importo delle spese agevolabili deve essere sostenuto, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due periodi d'imposta successivi a quello di accoglimento della richiesta e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di importo minimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo;

b) l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dalle richieste pervenute, esaminate rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario nonché nei successivi trenta giorni il nulla-osta contenente l'indicazione delle modalità e dei termini di fruizione del credito d'imposta. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale è comunicato il nulla-osta è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui alla lettera a) e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti massimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo.

7. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono avviati i nuovi investimenti. Esso non con-

corre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

8. Se i beni oggetto dell'agevolazione sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

9. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto

di agevolazione nonché le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

10. L'efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

11. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2016, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 450 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2016 ».

6. 014. Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

« ART. 6-bis.

(Fondo di garanzia per il microcredito).

1. Al fine di contribuire alla creazione di impresa, contrastare i fenomeni di disoccupazione di lunga durata ed aumentare i tassi di partecipazione al mercato del lavoro delle persone inattive è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo di rotazione, denominato « Fondo di garanzia per il microcredito » la cui gestione è demandata alla Cassa Depositi e Prestiti.

2. Il Fondo di cui al comma 1 copre fino al 50 per cento del rischio di insolvenza a favore degli intermediari finanziari che erogano prestiti senza garanzia a soggetti che non hanno accesso ai tradizionali servizi bancari.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge sono stabilite modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1, comprese quelle di copertura della rimanente quota del rischio di insolvenza, di partecipazione al Fondo da parte di altri soggetti e di adesione degli intermediari finanziari.

4. Possono accedere al microcredito i soggetti residenti nelle Regioni, Sardegna, Molise, Abruzzo, Sicilia, Basilicata, Campania, Puglia e Calabria, disoccupati da almeno 12 mesi, inattivi o appartenenti alla categoria dei soggetti svantaggiati di cui al Regolamento (CE) n. 800 del 6 agosto 2008 che intendano avviare una attività di lavoro autonomo.

5. Il microcredito è erogato sotto forma di prestito, fino ad un massimo di euro cinquantamila a tasso agevolato interamente rimborsabile a decorrere dal semestre successivo dalla data di erogazione, con rate mensili, fino ad un massimo di quattro anni.

6. Alla elargizione del prestito gli intermediari finanziari associano servizi aggiuntivi di consulenza, accompagnamento e tutoraggio.

7. I servizi aggiuntivi di cui al comma 6 possono essere erogati direttamente dagli intermediari finanziari o avvalendosi di associazioni, enti *no profit* e società di consulenza anche nell'ambito di appositi programmi di intervento sostenuti dalle Regioni e con il concorso finanziario delle Fondazioni Bancarie.

8. Le Regioni di cui al comma 4 possono concorrere alle finalità di cui al comma 1 attraverso il concorso alla copertura della agevolazione del tasso di interesse e dei programmi per i servizi aggiuntivi di cui al comma 7.

9. Per l'istituzione del Fondo di cui al comma 1, si procede, in via provvisoria con uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

10. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno

2008, 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a (110 milioni di euro)».

6. 015. Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

« ART. 6-bis.

(Sostegno alle famiglie e alle piccole e medie imprese).

1. L'importo delle rate, a carico del mutuatario, relativo ai mutui da corrispondere nel corso dei 12 mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, può essere sospeso, per una quota non superiore al 50 per cento, e l'ammontare dei ratei sospesi può essere risolto o in un'unica rata o rateizzato fino ad un massimo di 12 mesi a partire dall'ultimo pagamento stabilito dal piano di ammortamento del mutuo.

2. Dalla sospensione di cui al comma 1 sono esclusi gli oneri dovuti come interessi che rimangono totalmente a carico del mutuatario.

3. Il comma 1 si applica:

a) ai mutui per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, sottoscritti o accollati anche a seguito di frazionamento da persone fisiche, il cui reddito complessivo familiare sia inferiore a 60 mila euro annui fino al 31 dicembre 2008;

b) ai mutui accessi dai titolari ovvero dai rappresentanti legali delle piccole e medie imprese, con un fatturato non superiore a 40 milioni di euro oppure con un bilancio annuo non superiore a 27 milioni di euro, sottoscritti fino al 31 dicembre 2008.

4. La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, nei casi previsti dal comma 3, lettera a), dei ratei sospesi e quelli determinati dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono a carico dello Stato sino ad esaurimento delle risorse destinate allo scopo. Tale differenza viene versata al soggetto interessato entro sei mesi dalla richiesta effettuata dal mutuatario ai sensi del comma 1.

5. Per gli esercizi 2009, 2010 le datazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 100 milioni di euro.

6. Il Ministro dell'economia e finanze è delegato a stipulare, entro tre mesi, un accordo con l'ABI al fine di garantire le modalità di applicazioni delle disposizioni di cui al comma 1».

6. 016. Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Sostegno alle famiglie e alle piccole e medie imprese).

1. L'importo delle rate, a carico del mutuatario, relativo ai mutui da corrispondere nel corso dei 12 mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, può essere sospeso, per una quota non superiore al 50 per cento, e l'ammontare dei ratei sospesi può essere risolto o in un'unica rata o rateizzato fino ad un massimo di 12 mesi a partire dall'ultimo pagamento stabilito dal piano di ammortamento del mutuo.

2. Dalla sospensione di cui al comma 1 sono esclusi gli oneri dovuti come interessi che rimangono totalmente a carico del mutuatario.

3. Il comma 1 si applica:

a) ai mutui per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, sottoscritti o accollati anche a seguito di frazionamento da persone fisiche fino al 31 dicembre 2008 con reddito complessivo familiare inferiore a 60 mila euro annui;

b) ai mutui accessi dai titolari ovvero dai rappresentanti legali delle piccole e medie imprese, con un fatturato non superiore a 40 milioni di euro oppure con un bilancio annuo non superiore a 27 milioni di euro, sottoscritti fino al 31 dicembre 2008.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è delegato a stipulare, entro tre mesi, un accordo con l'ABI al fine di garantire le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 ».

6. 017. Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

« ART. 6-bis.

(Modifiche al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185).

All'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, dopo le parole: "L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas", sono aggiunte le seguenti: alla quale ai fini di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 23 agosto 2004, n. 239, si applica, anche per quanto previsto all'ultimo periodo, l'articolo 2, comma 7, della legge n. 14 novembre 1995, n. 481 ».

6. 018. Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

“ART. 6-bis.

(Adeguamento delle agevolazioni sulle spese sostenute dagli agenti e rappresentanti di commercio per l'acquisto delle autovetture).

1. All'articolo 164, comma 1, lettera b), del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, nell'ultimo periodo, le parole: « 50 milioni di lire », sono sostituite dalle seguenti: « 60 mila euro »”.

6. 019. Togni, Allasia, Alessandri, Dussin, Lanzarin, Fugatti, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

“ART. 6-bis.

1. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo le parole: « alle spese relative » sono aggiunte le seguenti: « agli investimenti infrastrutturali approvati dall'organo competente prima del 31 agosto 2008 e »”.

6. 020. Comaroli, Fugatti, Bragantini, Forcolin, Fava, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

« ART. 6-bis.

1. Al fine di riabilitare le persone fisiche non solventi a causa delle difficoltà della congiuntura economica di recessione,

dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari devono inviare segnalazioni di sofferenze esclusivamente se il ritardato pagamento delle persone fisiche o delle persone giuridiche supera almeno sei rate mensili o 1 rata semestrale afferenti a contratti di mutuo, a contratti di leasing o a vendite rateali.

2. In caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni già inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'istituto di credito ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta di estinzione entro e non oltre sette giorni dall'avvenuto pagamento.

3. Le segnalazioni già registrate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un'unica rata semestrale, devono essere estinte entro il termine di 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. La Banca d'Italia è autorizzata ad apportare le dovute modifiche alla circolare 11 febbraio 1991, n. 139, e successivi aggiornamenti, per l'attuazione della presente norma ».

6. 021. Fugatti, Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

“ART. 6-bis.

1. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite

le modalità di intervento della SACE s.p.a. per garantire il rischio di insolvenza del debitore pubblico favorendo la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche. »;

b) al comma 3-bis, dopo le parole: « forniture e appalti », aggiungere le parole: « lo Stato »; la parola: « possono » è sostituita con la parola: « devono »”.

6. 022. Froner, Quartiani, Marchioni.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

« ART. 6-bis.

1. I soggetti di cui al primo comma articolo 2-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni, possono imputare a patrimonio netto le somme a essi già erogate ai sensi di detto comma per destinarle alla concessione di garanzie volte a favorire prioritariamente l'accesso al credito delle imprese di cui all'articolo 4-quinquies Legge n. 228 del 16 luglio 1997, successivamente delle imprese di cui all'articolo 3-quinquies Legge n. 17 del 26 febbraio 2007 e, infine delle altre piccole e medie imprese. Per le finalità del presente comma sono stanziati 20 milioni di Euro per l'anno 2009.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente si provvede mediante il corrispondente utilizzo delle entrate derivanti dalle misure tributarie di cui all'articolo 11, comma 5 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche nei fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario considerato in attuazione del disposto dei commi precedenti ».

6. 024. Vignali, Armosino, Stradella, Ghiglia, Versace.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente articolo:

« ART. 6-bis.

(Pagamenti ai fornitori).

Alle imprese delle filiere produttive che beneficiano degli interventi previsti nel presente decreto del presente provvedimento è fatto obbligo di saldare le fatture emesse dalle imprese fornitrici entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento delle stesse ».

6. 025. Vignali.

ART. 7.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Sono intensificati i controlli sulle agevolazioni previste in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni, fruite in sede di liquidazione o autoliquidazione dell'imposta principale, anche sulla base di specifiche analisi di rischio circa l'indebitto utilizzo delle agevolazioni medesime. L'Agenzia delle entrate individua altresì specifici maggiori controlli volti al contrasto dell'utilizzo di crediti inesistenti mediante compensazioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

7. 1. Messina, Monai, Cimadoro, Barbatto.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è eseguito sulla base di criteri con le parole: eseguito prioritariamente sulla base di criteri.

7. 2. Messina, Monai, Cimadoro, Barbatto.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di garantire il potenziamento dell'attività di controllo di cui al comma 1, entro il 1° giugno 2009 si procede agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 14 del decreto-legge 3

ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. A tal fine, le risorse stanziare per l'anno 2008 dal predetto articolo 1, comma 14, sono mantenute in bilancio sul conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2009 e le somme iscritte in bilancio nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » e del programma « Fondi da assegnare », u.p.b. 25.1.3 Oneri comuni di parte corrente – cap. n. 3094 dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2008, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

1-ter. Per l'espletamento delle analoghe attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'unità previsionale di base « funzionamento » del programma « prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali », nell'ambito della missione « politiche economico-finanziarie e di bilancio », sono incrementati di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, con particolare riferimento alle spese relative all'addestramento, alla formazione ed all'aggiornamento professionale del personale. Agli oneri derivanti dal comma 1-ter, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

1-quater. Alla tabella 5 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, alla colonna 4, il numero « 62 » è sostituito dal seguente: « 63 ».

7. 3. Bernardo.

(Inammissibile limitatamente al comma 1-quater)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. Il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, previsto dall'articolo 24, comma 3 del decreto stesso per la notifica degli avvisi di cui al comma 1 del medesimo articolo, è prorogato di novanta giorni.

7. 4. Bernardo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. L'articolo 10-*ter* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 è abrogato.

7. 5. Fugatti, Comaroli, Bragantini, Forcolin, Fava, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Al decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sopprimere l'articolo 29, comma 1-*quater*.

7. 6. Bernardo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. L'articolo 10-*quater* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 è abrogato.

7. 7. Forcolin, Fugatti, Comaroli, Bragantini, Fava, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. I ricavi, compensi o corrispettivi determinati sulla base degli studi di settore costituiscono presunzioni semplici, ed i contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiore rispetto a quello desumibile dagli studi di settore non sono soggetti ad accertamento automatico; in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati.

7. 8. Fugatti, Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Dopo il comma 38, dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262 recante « Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria » convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, Legge 24 novembre 2006, n. 286, è inserito il seguente: « 38-*bis*. Sono esclusi dall'applicazione di quanto previsto ai precedenti commi 36, 37 e 38 i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali e che siano stati oggetto, da parte dei Comuni, di apposite Ordinanze relative all'inagibilità dei fabbricati danneggiati da eventi sismici o calamitosi e per i quali sia stato ordinato lo sgombero e il divieto di accesso. I titolari dei diritti reali sugli immobili, che hanno perso i requisiti di ruralità, trasmettono ai sensi dell'articolo 38, decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443 copia dell'Ordinanza Comunale di inagibilità e sgombero alla competente Agenzia del territorio che provvede alla iscrizione d'ufficio degli immobili al catasto Edilizio Urbano nella categoria "unità collabenti",

sino all'effettivo ripristino delle condizioni di abitabilità dell'immobile oggetto del provvedimento di sgombero ».

* **7. 9.** Fontana.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Dopo il comma 38, dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262 recante « Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria » convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 24 novembre 2006, n. 286, è inserito il seguente: « 38-bis. Sono esclusi dall'applicazione di quanto previsto ai precedenti commi 36, 37 e 38 i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali e che siano stati oggetto, da parte dei Comuni, di apposite Ordinanze relative all'inagibilità dei fabbricati danneggiati da eventi sismici o calamitosi e per i quali sia stato ordinato lo sgombero e il divieto di accesso. I titolari dei diritti reali sugli immobili, che hanno perso i requisiti di ruralità, trasmettono ai sensi dell'articolo 38, decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443 copia dell'Ordinanza Comunale di inagibilità e sgombero, alla competente Agenzia del territorio che provvede alla iscrizione d'ufficio degli immobili al catasto Edilizio Urbano nella categoria "unità collabenti", sino all'effettivo ripristino delle condizioni di abitabilità ».

* **7. 20.** Abrignani.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella

legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 32 è abrogato;

b) il comma 3 dell'articolo 33, è abrogato.

7. 10. Borghesi, Messina, Cimadoro, Barbato.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. All'articolo 1, comma 1180, capoverso 2 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « per rapporti di lavoro di carattere stagionale la comunicazione di cui al primo periodo può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione dei relativi rapporti ».

7. 11. Forcolin, Fugatti, Bitonci, Simonetti, Comaroli, Bragantini, D'Amico, Reguzzoni, Fava, Allasia, Torazzi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il comma 12-undecies dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è sostituito dal seguente: « Le disposizioni di cui ai commi da 12-quater a 12-decies entrano in vigore il 1° ottobre 2009. Entro tale termine, gli amministratori delle società a responsabilità limitata depositano, con esenzione da ogni imposta, tassa, diritto di segreteria, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del libro soci. I soci interessati e gli amministratori sono tenuti in solido alla richiesta di iscrizione nel

registro delle imprese delle successive modificazioni del domicilio dei soci e dei versamenti delle quote.

7. 12. Jannone.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, per il settore turistico-alberghiero, la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, in Legge 28 novembre 1996, n. 608, può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione dei rapporti di lavoro.

7. 13. Forcolin, Fugatti, Bitonci, Simonetti, Comaroli, Bragantini, D'Amico, Reguzzoni, Fava, Allasia, Torazzi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

3-bis. Le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate derivanti dall'applicazione dell'articolo 6-*quater* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate dal CIPE al fondo di cui al precedente comma 1, lettera a), sono ripartite, in base ai principi stabiliti in sede di accordo con le Regioni nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome del 12 marzo 2009, avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di cui al precedente comma.

7. 14. Bernardo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, all'articolo 31 aggiungere alla fine il seguente comma:

3-bis. Le maggiori entrate effettivamente conseguite per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, affluite al bilancio dello Stato, eccedenti rispetto a quanto occorrente per garantire il conseguimento dei risultati di stabilizzazione della finanza pubblica previsti ai sensi del presente decreto-legge, sono riassegnate al Ministero dei beni e delle attività culturali per le esigenze di finanziamento delle attività di interesse culturale di competenza.

7. 15. Bernardo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. All'articolo 3, comma 4, del decreto 28 aprile 2000, n. 158, sono apportate le seguenti modifiche: al primo periodo, le parole: «e la nomina non può essere effettuata per più di due volte» sono abrogate.

7. 16. Saglia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Norme per favorire la conversione in proprietà delle affittanze alberghiere).

1. Gli imprenditori individuali e le società che gestiscono immobili alberghieri da almeno cinque anni in locazione im-

mobiliare o in affitto da azienda possono beneficiare di mutui agevolati di durata fino a venticinque anni, con abbattimento del tasso di interesse di almeno 1,5 punti percentuali. Il contributo è concesso in forma attualizzata e le attività relative alla vendita e all'acquisto di detti immobili sono defiscalizzate.

2. Il beneficio è subordinato alla condizione del mantenimento del vincolo alberghiero e del divieto di vendita dell'immobile per un periodo di almeno quindici anni, fatta eccezione per il trasferimento della proprietà dell'immobile ai familiari coadiutori o ai soci dell'acquirente.

3. La cessione a titolo oneroso dell'immobile alberghiero non configura una plusvalenza realizzata ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera *b*) del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Qualora la vendita non sia effettuata, da parte del venditore, nell'esercizio di arti o professioni o di impresa commerciale, il compratore è tenuto al pagamento dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sul registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

5. Le agevolazioni sono concesse dalle regioni, che provvedono alla gestione dei fondi ad esse destinati avvalendosi dei soggetti di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, o attraverso la costituzione di appositi fondi di investimento destinati alla riqualificazione degli immobili alberghieri.

6. Spetta alle regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottare, con propri regolamenti, le norme relative alle modalità per la gestione dei fondi e per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, alla determinazione dei requisiti, ai criteri

per l'individuazione delle priorità e per la conseguente predisposizione delle graduatorie, alle modalità di accertamento del possesso e del mantenimento dei requisiti, alle procedure per la revoca delle agevolazioni.

7. Le agevolazioni sono concesse alle imprese in conformità alla normativa comunitaria relativa all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea, in materia di aiuti di Stato e, in particolare, alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni.

8. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono posti a carico del fondo previsto all'articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. 01. Pini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Studi di settore).

1. Gli accertamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi per gli anni d'imposta 2008 e 2009 sono effettuati sulla base degli studi di settore integrati ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall'applicazione degli studi di settore costituiscono presunzioni semplici. In caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati.

3. Qualora l'Agenzia delle entrate effettui gli accertamenti unicamente sulla

base degli studi di settore, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 546/92, non può iscrivere a ruolo la maggiore imposta dovuta.

7. 03. Rubinato, Fogliardi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Disposizioni in materia di retribuzioni, emolumenti).

1. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, ed ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.

7. 04. Fugatti, Comaroli, Bragantini, Reguzzoni, Fava, Allasia, Torazzi, Forcolin.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Disposizioni in materia di retribuzioni).

1. Il trattamento economico onnicomprensivo dei dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e dei dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi, non può superare il tetto massimo di 350 mila euro annui.

7. 05. Fugatti, Comaroli, Bragantini, Reguzzoni, Fava, Allasia, Torazzi, Forcolin.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Il personale svolgente mansioni impiegate assunto dal Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio anteriormente al 31 dicembre 1999 e collocato in pianta organica a far data dal 1° gennaio 2000 è inserito con efficacia retroattiva nella pianta organica approvata con decreto ministeriale 2 ottobre 1998 del Ministero dell'ambiente con il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, con conservazione del trattamento economico e di tutti i diritti acquisiti alla medesima data del 31 dicembre 1999. Le differenze di trattamento economico attualmente denominate « assegno *ad personam* » vengono conservate nel loro importo riassorbibile a titolo di retribuzione individuale di anzianità.

7. 06. Caparini, Fugatti, Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(*Canoni ANAS*).

1. Con riferimento alle strade statali esterne ai centri abitati di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a decorrere dal 1° gennaio 2009, i canoni e corrispettivi dovuti all'ANAS S.p.A. per concessioni ed autorizzazioni diverse, come definiti ai sensi del comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, sono ridotti al 10 per cento rispetto all'ultimo adeguamento vigente alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. I canoni e corrispettivi di cui al comma 1, dovuti e non versati per gli anni dal 1998 al 2008, al netto dei versamenti già eseguiti, sono ridotti al 10 per cento.

3. In attuazione del presente articolo l'ANAS S.p.A. effettua le occorrenti rimodulazioni del proprio bilancio, nell'ambito degli stanziamenti di carattere ordinario.

7. 07. Caparini, Fugatti, Fava, Allasia, Reguzzoni, Torazzi, Bragantini, Comaroli, Forcolin.

(*Inammissibile*)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

Per la prosecuzione del Programma nazionale di ricerche in Antartide di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 è autorizzato un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C

della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per l'anno 2009.

7. 08. Fava, Fugatti, Torazzi, Allasia, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

(*Inammissibile*)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. In attesa dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 l'applicazione delle tariffe di cui al suddetto decreto è per i controlli sanitari ufficiali, disciplinati al titolo II del regolamento (CE) n. 882/2004, eseguiti dalle autorità competenti per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali è differita al 1° settembre 2009.

7. 09. Comaroli, Fugatti, Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni, Forcolin, Bragantini.

(*Inammissibile*)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(*Semplificazioni per lo svolgimento e lo sviluppo economico delle attività agro ambientali ed agroenergetiche*).

1. Al comma 1, lettera b) dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al numero 5), sostituire le parole: « utilizzate nell'attività agricola », con le

seguenti: «ivi compreso il materiale vegetale legnoso derivante da interventi selvicolturali, da manutenzioni forestali e da potature legnose ed arbustive, le ceppaglie e la pollina, utilizzate nell'attività agricola o come biomasse per fini energetici».

7. 010. Negro, Fugatti, Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini, Pini, Rainieri, Callegari, Fogliato.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese artigiane, industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle turistiche e alberghiere, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche avvenute nella Regione Piemonte nel mese di novembre 1994).

1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi agevolativi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, previsti dall'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 e dall'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17 nonché degli interventi agevolativi di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2009.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 150 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante utilizzazione delle somme rese disponibili dall'articolo 10 e dal comma 5 dell'articolo 11 della legge 16 febbraio

1995 n. 35. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. 011. Allasia, Togni, Maccanti, Fugatti, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Emersione di attività detenute all'estero).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 21 febbraio 2003, n. 27, si applicano anche alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate fino al 30 settembre 2009, relativamente ad attività detenute fuori dal territorio dello Stato alla data del 31 dicembre 2008.

7. 012. Togni, Allasia, Fugatti, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Le certificazioni di riconoscimento dell'esposizione qualificata all'amianto rilasciate dall'INAIL antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono valide ai soli fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 e successive modificazioni.

2. Restano validi ed efficaci gli accertamenti compiuti dall'INAIL, ai fini del rilascio della predetta certificazione, sulla

base dei *curricula* presentati dal datore di lavoro, salvo il caso di dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo valutati pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

7. 013. Zunino, Tullo, Rossa, Andrea Orlando, Minasso.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. All'articolo 23 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo capoverso del comma 2, è aggiunto il seguente: « Nei confronti dello stesso personale, cui si applicano le Norme transitorie sul trattamento di pensione del personale consortile in pensione ed in servizio alla data del 30 marzo 1977 di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito con modificazioni dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26 e le successive variazioni di cui al comma 6 dell'articolo 8 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 »;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-bis. Sono confermati i criteri di applicazione adottati fino al 31 dicembre 1998 dal CAP e dall'Autorità portuale di Genova per il calcolo e la liquidazione, fatti salvi casi di errori meramente contabili ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte

corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

7. 014. Zunino, Tullo, Rossa, Andrea Orlando.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Patto di stabilità).

1. Agli enti che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2008 è consentito di effettuare per l'anno in corso i pagamenti a residui concernenti impegni di spesa per investimenti regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per un importo pari al 50 per cento dei residui passivi vigenti alla fine del penultimo esercizio finanziario e comunque nei limiti delle disponibilità di cassa dell'ente.

2. L'effettuazione dei pagamenti di cui al comma precedente è subordinata alla stipula di accordi con le imprese beneficiarie volti a garantire un risparmio di spesa rispetto all'impegno originario.

3. Le economie di spesa determinate dal presente articolo sono destinate dall'ente all'abbattimento dello stock di debito dell'ente medesimo. Alternativamente, tali economie sono destinate al fondo regionale per gli ammortizzatori sociali iscritto nel bilancio della regione di pertinenza.

4. Per l'anno 2009 i pagamenti di cui al comma 1 non rientrano nella formazione dei saldi utili ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno.

7. 016. De Micheli, Marchi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Incremento degli assegni al nucleo familiare).

1. Al fine di contrastare la straordinaria situazione di crisi, quota parte della minore spesa per il servizio del debito che si realizzasse nel 2009 rispetto alle previsioni, nel limite in cui la stessa determinasse un miglioramento dei saldi di finanza pubblica fissati con il Documento di programmazione economica e finanziaria, è destinata all'incremento degli assegni al nucleo familiare di cui all'articolo 2, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153. A tale scopo, la minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non inferiore al 50 per cento in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento dei citati assegni al nucleo familiare, da corrispondere nell'esercizio 2009.

7. 017. Baretta, Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ghizzoni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Incremento delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente).

1. Al fine di contrastare la straordinaria situazione di crisi, quota parte della minore spesa per il servizio del debito che si realizzasse nel 2009 rispetto alle previsioni, nel limite in cui la stessa determi-

nasse un miglioramento dei saldi di finanza pubblica fissati con il Documento di programmazione economica e finanziaria, è destinata alle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, di cui all'articolo 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. A tale scopo, la minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non inferiore al 50 per cento in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento delle citate detrazioni, da corrispondere nell'esercizio 2009.

7. 018. Fluvi, Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Carella, Causi, Ceccuzzi, Colaninno, D'Antoni, De Micheli, Fadda, Fogliardi, Froner, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Marchioni, Pizzetti, Peluffo, Portas, Quartiani, Ria, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Testa, Vico, Zunino, Ghizzoni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Incremento delle detrazioni per i redditi di pensione).

1. Al fine di contrastare la straordinaria situazione di crisi, quota parte della minore spesa per il servizio del debito che si realizzasse nel 2009 rispetto alle previsioni, nel limite in cui la stessa determinasse un miglioramento dei saldi di finanza pubblica fissati con il Documento di programmazione economica e finanziaria, è destinata alle detrazioni per i redditi di pensione, di cui all'articolo 13, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986,

n. 917. A tale scopo, la minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non inferiore al 50 per cento in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento delle citate detrazioni, da corrispondere nell'esercizio 2009.

7. 019. Fluvi, Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Carella, Causi, Ceccuzzi, Colaninno, D'Antoni, De Micheli, Fadda, Fogliardi, Froner, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Marchioni, Pizzetti, Peluffo, Portas, Quartiani, Ria, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Testa, Vico, Zunino, Ghizzoni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Patto di Stabilità).

Per l'anno 2009 i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, non rientrano nei saldi utili del patto di stabilità interno per un importo pari al 10 per cento dei residui passivi vigenti alla fine del penultimo esercizio finanziario.

*** 7. 028.** Barbato.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Esclusione dal patto di stabilità interno delle spese per investimenti).

1. Per l'anno 2009 i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti effet-

tuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, non rientrano nei saldi utili del patto di stabilità interno per un importo pari al 5 per cento dei residui passivi vigenti alla fine del penultimo esercizio finanziario.

*** 7. 020.** Fontanelli, Misiani, De Micheli, Vannucci.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Esclusione dal patto di stabilità interno delle spese per investimenti).

1. Per l'anno 2009 agli enti che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2007 è consentito di effettuare i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti relativi alle funzioni dell'istruzione, della viabilità e dei trasporti e al servizio del verde pubblico anche oltre il saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno come definito all'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008.

7. 021. Fontanelli, Misiani, De Micheli, Vannucci.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Esclusione dal patto di stabilità interno delle spese per investimenti).

1. Non sono conteggiati nei saldi utili ai fini del patto di stabilità interno i risparmi, se destinati al finanziamento delle spese di investimento, derivanti dai minori interessi passivi registrati a seguito di

utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile per l'estinzione di mutui e prestiti.

7. 022. Fontanelli, Misiani, De Micheli, Vannucci.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Esclusione dal patto di stabilità interno delle spese per investimenti).

1. Al fine di contrastare la straordinaria situazione di crisi, parte della minore spesa per il servizio del debito che si realizzasse nel 2009 rispetto alle previsioni, nel limite in cui la stessa determinasse un miglioramento dei saldi di finanza pubblica fissati con il Documento di programmazione economica e finanziaria, è destinata ad escludere dai saldi utili del patto di stabilità interno i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. A tale scopo, la minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non inferiore al 30 per cento in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato alla modifica del patto, da realizzare nell'esercizio 2009.

7. 023. Fontanelli, Misiani, De Micheli, Vannucci, Ghizzoni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Incremento delle detrazioni per i redditi bassi).

1. A decorrere dal 1° luglio 2009, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, gli importi delle lettere a) e b) dei commi da 1 a 4 e gli importi della lettera a) del comma 5 sono incrementati del 30 per cento.

2. Qualora la detrazione di cui al presente articolo sia di ammontare superiore all'imposta lorda, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta fino a concorrenza del valore della detrazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare.

7. 024. Fluvi, Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Carella, Causi, Ceccuzzi, Colaninno, D'Antoni, De Micheli, Fadda, Fogliardi, Froner, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Marchioni, Pizzetti, Peluffo, Portas, Quartiani, Ria, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Testa, Vico, Zunino, Ghizzoni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio).

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, » sono aggiunte le seguenti: « purché non di lusso, ai sensi del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969 »;

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La detrazione si applica anche alle spese sostenute per i medesimi interventi effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, di proprietà dagli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal locatario, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute dagli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati ».

7. 025. Mariani.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Fondo strategico per gli investimenti).

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire il Fondo strategico per gli investimenti, di seguito denominato FSI.

2. Le modalità di costituzione del FSI, la sua forma societaria e i criteri del suo funzionamento sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a verificare la fattibilità affinché altri soggetti esistenti a prevalente o totale partecipazione pubblica possano partecipare alla costituzione del FSI e in particolare la Cassa depositi e prestiti Spa.

4. Al FSI è assegnata la missione di intervenire con proprie risorse a sostegno di progetti industriali strategici per l'economia della nazione. Gli interventi del FSI prendono la forma di partecipazione azionaria di minoranza ovvero di altri strumenti finanziari di medio termine finalizzati al progetto selezionato. Almeno il 50 per cento delle risorse del FSI vanno

distribuite ai progetti industriali promossi da piccole e medie imprese o loro consorzi e aggregazioni.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare la garanzia di cui al presente comma. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuale mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

6. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 7, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i

profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. I decreti di cui al comma 7 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.

7. 026. Causi, Lulli, Vico.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Recupero delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che hanno aderito al concordato e alle sanatorie fiscali di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, e rafforzamento delle azioni amministrative di recupero).

1. Al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione di detti contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio,

da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 30 giugno 2009, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.

2. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta, in caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.

3. Il comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, è soppresso.

7. 027. Messina, Borghesi, Monai, Cima-doro, Barbato.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Sospensione del limite di deducibilità degli interessi passivi).

1. Limitatamente ai periodi di imposta 2009 e 2010 il limite di deducibilità degli interessi passivi di cui all'articolo 96, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è innalzato al 50 per cento.

7. 030. Colaninno, Lulli, Fluvi, Benamati, Calearo Ciman, Carella, Causi, Cec-cuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fadda, Fogliardi, Froner, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Marchioni, Piz-zetti, Peluffo, Portas, Quartiani, Ria, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Testa, Vico, Zunino, Ghizzoni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Modifiche al regime fiscale dei contribuenti minimi e riduzione ritenuta d'acconto).

1. All'articolo 1, comma 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 1) le parole « 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti « 70.000 euro »;

b) alla lettera b), le parole « 15.000 euro » sono sostituite dalle seguenti « 45.000 euro ».

2. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo periodo è inserito il seguente « La predetta ritenuta è ridotta al 10 per cento nel caso di prestazioni di lavoro autonomo da parte di contribuenti minimi di cui all'articolo 1, comma 96 e seguenti della legge 24 dicembre 2007 numero 244 per i soli periodi di imposta in cui non abbia efficacia l'opzione di cui al comma 110 della medesima legge.

7. 031. Fluvi, Lulli, Benamati, Calero Ciman, Carella, Causi, Ceccuzzi, Colaninno, D'Antoni, De Micheli, Fadda, Fogliardi, Froner, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Marchioni, Pizzetti, Peluffo, Portas, Quartiani, Ria, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Testa, Vico, Zunino, Ghizzoni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Svalutazione dei crediti e accantonamento dei rischi su crediti).

1. All'articolo 106, comma 3, del Testo Unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 0,30 per cento », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 0,40 per cento »;

b) le parole: « nei diciotto esercizi successivi » sono sostituite dalle seguenti: « nei nove esercizi successivi ».

2. Le residue quote dell'ammontare complessivo delle svalutazioni eccedenti la misura deducibile in ciascun esercizio ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del nono esercizio successivo a quello in cui esse si sono formate.

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 1 e 2.

7. 032. Fluvi, Lulli, Benamati, Calero Ciman, Carella, Causi, Ceccuzzi, Colaninno, D'Antoni, De Micheli, Fadda, Fogliardi, Froner, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Marchioni, Pizzetti, Peluffo, Portas, Quartiani, Ria, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Federico Testa, Vico, Zunino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Ripristino dell'automatismo del credito d'imposta per la ricerca).

1. All'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5, del decreto-legge n. 138 del 2002 sul monitoraggio dei crediti di imposta si applicano anche con riferimento a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto tenendo conto degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime. È comunque fatto salvo il credito di imposta per spese per attività di ricerca di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il quale continuano ad applicarsi le normative vigenti. In materia di crediti di imposta, l'Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale entro l'anno successivo a quello della presentazione delle dichiarazioni. »;

b) i commi da 2 a 5 sono soppressi.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 188 milioni di euro per l'anno 2008, 267 milioni di euro per l'anno 2009, 327 milioni di euro per l'anno 2010 e 33 milioni di euro per l'anno 2011 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

7. 033. Fluvi, Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Carella, Causi, Ceccuzzi, Colaninno, D'Antoni, De Micheli, Fadda, Fogliardi, Froner, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Marchioni, Pizzetti, Peluffo, Portas, Quartiani, Ria, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Pagamenti della PA).

1. I fornitori di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni hanno diritto ad ottenere a domanda l'attestato della sussistenza del relativo credito. Le pubbli-

che amministrazioni, verificata la regolarità delle prestazioni e dei servizi ed effettuati, se del caso, i controlli e i collaudi previsti, sono tenute ad attestare la sussistenza dei crediti medesimi con apposita dichiarazione in calce a copia delle fatture non contestate.

2. È sempre consentita la cessione dei crediti riconosciuti, ai sensi del comma precedente, a istituti di credito e ad altri intermediari finanziari autorizzati, ai prezzi di mercato.

3. Le imprese di cui al comma 2-ter possono cedere il relativo credito ai prezzi di mercato alla CDP SpA, che può provvedere nell'ambito della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326. Un'apposita convenzione, da stipulare tra ABI, CDP SpA e organizzazioni del sistema imprenditoriale, disciplina i presupposti e le condizioni dell'intervento della CDP SpA.

4. Per la regolazione finanziaria degli interventi di cui al comma 2-quinquies è stipulata una apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP SpA. In ogni caso, la convenzione può autorizzare impegni non superiori a 30 miliardi di euro e può fissare limiti massimi mensili o trimestrali per l'utilizzo dei fondi della gestione separata di cui all'articolo 5 comma 7 lettera a) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il solo anno 2009, salvo diverse disposizione delle leggi finanziarie per gli anni successivi.

7. 034. Causi, Fluvi, Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Carella, Ceccuzzi, Colaninno, D'Antoni, De Micheli, Fadda, Fogliardi, Froner, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Marchioni, Pizzetti, Peluffo, Portas, Quartiani, Ria, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Federico Testa, Vico, Zunino, Ghizzoni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Fondo di garanzia interbancario).

1. Al fine di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale per facilitarne l'accesso al credito e il consolidamento del debito, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. il Fondo temporaneo di garanzia Interbancario, di seguito denominato « Fondo ». La dotazione del Fondo è stabilita in 4 miliardi di euro per gli anni 2009 e 2010, a valere sulle risorse del risparmio postale, nonché su quota delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, commi 354-366, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Il fondo è destinato alla prestazione di garanzie a prima richiesta alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prioritariamente su finanziamenti a medio e lungo termine, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi dalle banche alle micro, piccole e medie imprese, nonché a favorire le operazioni finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve. Gli interventi del Fondo possono essere finalizzati anche a operazioni di cogaranzia effettuate dalle Regioni e finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve.

3. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. istituisce un Comitato di esperti con funzioni consultive ai fini del funzionamento del Fondo composto da un massimo di dieci membri in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Associazione bancaria italiana e degli organismi maggiormente rappresentativi dei Confidi.

4. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto-legge il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, previo parere del Comitato di cui al comma 3, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento del Fondo. Il decreto stabilisce le operazioni ammesse alla garanzia, in via prioritaria privilegiando le operazioni di consolidamento e quelle che prevedono una congiunta componente di patrimonializzazione delle imprese.

5. In caso di inadempimento delle imprese finanziate le banche possono rivalersi a « prima richiesta » sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46.

6. Se il finanziamento concesso dalla banca è garantito anche parzialmente da un Confidi, la garanzia del fondo è gestita dal Confidi in cogaranzia. In tal caso, il Confidi deve essere iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385. Se il Confidi è iscritto all'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, la cogaranzia del Fondo è gestita dal Confidi solo qualora esso si impegni ad adottare le misure previste con il medesimo decreto di cui al comma 4 finalizzate all'iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 107.

7. Le perdite registrate dal Fondo a fronte dei finanziamenti accordati alle imprese dalle banche sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre di ciascuno degli anni 2009 e 2010 le perdite accertate del Fondo a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle

finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare la garanzia di cui al presente comma. Le predette risorse, da iscriverne in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

8. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi inte-

grativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. I decreti di cui al comma 7 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.

9. Una quota del Fondo è destinata a garantire operazioni di posticipazione delle scadenze di pagamento dei mutui in essere concesse dalle banche alle imprese. Il debitore può chiedere la sospensione del pagamento delle rate in scadenza nel periodo intercorrente il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e il 31 dicembre 2009 per non più di tre mesi complessivi. In tal caso, la durata del finanziamento è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Con il medesimo decreto di cui al comma 8 sono stabilite le modalità e i criteri operativi e la quota del Fondo destinata alle operazioni di cui al presente comma, nonché le modalità con cui il debitore deve dimostrare di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate per le quali chiede la sospensione.

10. Entro il 31 gennaio 2010 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento, con propria relazione, sull'attività svolta dal Fondo, anche al fine dell'eventuale proroga dell'operatività dello stesso.

7. 035. Lulli, Fluvi, Benamati, Calero Ciman, Carella, Causi, Ceccuzzi, Colaninno, D'Antoni, De Micheli, Fadda, Fogliardi, Froner, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Marchioni, Pizzetti, Peluffo, Portas, Quartiani, Ria, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Federico Testa, Vico, Zunino, Ghizzoni.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« 8-bis. Nei saldi finanziari utili per il rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese in conto capitale relative alle opere da realizzare in attuazione dei programmi previsti dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive deliberazioni CIPE ».

2. Alla copertura dell'onere derivante dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

7. 036. Galletti, Occhiuto, Romano, Formisano, Pezzotta, Ruggeri.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. In considerazione della gravità della crisi economico-finanziaria e della necessità di impiegare le risorse in maniera efficiente, le spese per investimenti sostenute con l'avanzo di amministrazione non sono conteggiate ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno degli enti locali.

2. Alla copertura dell'onere derivante dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate

dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

7. 037. Galletti, Occhiuto, Romano, Formisano, Pezzotta, Ruggeri.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Disposizioni in materia di partecipazione dei consorzi cooperativi, dei consorzi artigiani e dei consorzi stabili alle gare d'appalto: modifica degli articoli 36, comma 5 e 37, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni).

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 36, comma 5, è soppresso l'ultimo periodo;

b) all'articolo 37, comma 7, è soppresso l'ultimo periodo.

* **7. 02.** Rubinato, Fogliardi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Disposizioni in materia di partecipazione dei consorzi cooperativi, dei consorzi artigiani e dei consorzi stabili alle gare d'appalto: modifica degli articoli 36, comma 5 e 37, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni).

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 36, comma 5, è soppresso l'ultimo periodo;

b) all'articolo 37, comma 7, è soppresso l'ultimo periodo.

* **7. 038.** Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Occhiuto, Romano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Disposizioni in materia partecipazione dei consorzi cooperativi, dei consorzi artigiani e dei consorzi stabili alle gare d'appalto: modifica degli articoli 36, comma 5 e 37, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni).

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 36, comma 5, è soppresso l'ultimo periodo;

b) all'articolo 37, comma 7, è soppresso l'ultimo periodo.

* 7. 042. Gava, Milanato.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Disposizioni in materia partecipazione dei consorzi cooperativi, dei consorzi artigiani e dei consorzi stabili alle gare d'appalto: modifica degli articoli 36, comma 5 e 37, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni).

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 36, comma 5, è soppresso l'ultimo periodo;

b) all'articolo 37, comma 7, è soppresso l'ultimo periodo.

* 7. 044. Del Tenno, Bernardo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, recante « Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento CE 882/2004 »).

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, recante « Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento CE 882/2004 » sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, i commi 4 e 6 sono soppressi;

b) alla sezione 6 dell'allegato A, nel dispositivo della tabella è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Le imprese rientranti nella fascia produttiva annua A della tabella di seguito riportata, con una capacità produttiva fino al 25 per cento dei valori limite indicati per tutte le tipologie di stabilimenti previsti, sono esonerate dal pagamento della tariffa forfetaria annua prevista ».

* 7. 039. Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Occhiuto, Romano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 294, recante « Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento CE 882/2004 »).

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, recante « Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento CE 882/2004 » sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, i commi 4 e 6 sono soppressi;

b) alla Sezione 6 dell'allegato A, nel dispositivo della tabella è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Le imprese rientranti nella fascia produttiva annua A della tabella di seguito riportata, con una capacità produttiva fino al 25 per cento dei valori limite indicati per tutte le tipologie di stabilimenti previsti, sono esonerate dal pagamento della tariffa forfetaria annua prevista ».

* **7. 043.** Milanato, Gava.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, recante « Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento CE 882/2004 »).

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, recante « Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento CE 882/2004 » sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, i commi 4 e 6 sono soppressi;

b) alla Sezione 6 dell'allegato A, nel dispositivo della tabella è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Le imprese rientranti nella fascia produttiva annua A della tabella di seguito riportata, con una capacità produttiva fino al 25 per cento dei valori limite indicati per tutte le tipologie di stabilimenti previsti, sono esonerate dal pagamento della tariffa forfetaria annua prevista ».

* **7. 045.** Del Tenno, Bernardo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Nella Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127) è aggiunto il seguente:

« 128) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di fabbricati, per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata a costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) della Tabella A II, ovvero ad unità immobiliari non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969 e classificati o classificabili tra le categorie da A/2 ad A/7 ovvero ad unità immobiliari destinate ad attività agrituristiche.

7. 046. Brugger, Zeller, Nicco.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Lavoro occasionale di tipo accessorio).

1. All'articolo 70, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole: « e da giovani di cui alla lettera e) » sono aggiunte le seguenti: « e da persone iscritte regolarmente nella assicurazione obbligatoria ».

7. 047. Brugger, Zeller.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole: « 31 marzo 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2009 ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

7. 048. Brugger, Nicco, Zeller.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto dell'abitazione e sue pertinenze, effettuato entro il 31 dicembre 2010 con le agevolazioni della « prima casa » di cui alla Nota II-bis della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. La detrazione è ripartita in quote costanti nell'anno in cui è stato effettuato il pagamento e nei quattro periodi di imposta successivi. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo.

7. 049. Antonio Pepe.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Decontribuzione accordi produttività).

1. Al fine di favorire la produttività del lavoro l'azienda e il lavoratore possono stipulare accordi individuali e aziendali che prevedano sgravi contributivi della parte di retribuzione di cui al comma 2, previo consenso informato del lavoratore.

2. Gli accordi di cui al comma 1 si riferiscono alle erogazioni economiche delle quali siano incerti la corresponsione

e l'ammontare, in quanto strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi aziendali o nel raggiungimento di obiettivi individuali, aventi come scopo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.

3. Gli accordi individuali o collettivi, che hanno cadenza annuale rinnovabile, sono depositati presso le Direzioni provinciali del lavoro o gli enti bilaterali, ove esistenti, o presso le Commissioni paritetiche territoriali di conciliazione delle controversie individuali ove previste dai Contratti Collettivi Nazionali dei Lavoratori.

4. Sugli importi assoggettati allo sgravio contributivo eccedenti il tetto previsto dall'articolo 1, commi da 67 a 70, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 non è concessa alcuna contribuzione figurativa ed è applicato un contributo di solidarietà a carico dei datori di lavoro, nella misura del dieci per cento, da versare a favore dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

7. 050. Vincenzo Antonio Fontana, Cazola.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici a seguito di esposizione all'amianto).

1. Restano validi ed efficaci i trattamenti pensionistici erogati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge a seguito degli accertamenti compiuti dall'Inail ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, sulla base dei curricula presentati dal datore di lavoro, salvo il caso di dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 700.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in 600.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, in 500.000 euro per l'anno 2015, in 400.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in 200.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

7. 051. Il Governo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. L'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 27 febbraio 2009 è soppresso.

7. 052. Il Governo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, previsto dall'articolo 24, comma 3 del decreto stesso per la notifica degli avvisi di cui al comma 1 del medesimo articolo è prorogato di novanta giorni.

7. 053. Il Governo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Dopo il comma 38, dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262 recante « Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria » convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 24 novembre 2006, n. 286, è inserito il seguente:

« 38-*bis*. Sono esclusi dall'applicazione di quanto previsto ai precedenti commi 36, 37 e 38 i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali e che siano stati oggetto, da parte dei comuni, di apposite ordinanze relative all'inagibilità dei fabbricati danneggiati da eventi sismici o calamitosi e per i quali sia stato ordinato lo sgombero e il divieto di accesso. I titolari dei diritti reali sugli immobili, che hanno perso i requisiti di ruralità, trasmettono ai sensi dell'articolo 38, decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443 copia dell'Ordinanza Comunale di inagibilità e sgombero, alla competente Agenzia del territorio che provvede alla iscrizione d'ufficio degli immobili al catasto Edilizio Urbano nella categoria "unità collabenti", sino all'effettivo ripristino delle condizioni di abitabilità ».

7. 054. Abrignani.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Sostegno alle esportazioni).

1. Per assicurare il sostegno alle esportazioni, le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già assegnate dal CIPE al Ministero delle attività produttive con delibere adottate entro il 31 dicembre 2006, sono trasferite, per una quota pari a 250 milioni di euro al Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973 n. 295, quali disponibilità impegna-

bili per le previste finalità connesse alle attività di credito all'esportazione.

7. 055. Raisi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. All'articolo 1 della legge n. 296 del 2007, comma 231, primo periodo, dopo le parole: « le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo » sono aggiunte le parole: « , intendendosi per imprese costruttrici le società appartenenti allo stesso gruppo che producono parti del veicolo, ».

7. 056. Raisi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. All'articolo 7-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 giugno 2009, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la disapplicazione prevista dall'articolo 67, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, delle disposizioni di cui all'allegato B relativamente alle risorse considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, sono individuati, per l'anno 2009, i criteri, i tempi e le modalità volti ad utilizzare per la contrattazione integrativa e per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 67 citato, in correlazione con l'impegno e le maggiori prestazioni lavorative, le risorse derivanti dal processo attuativo delle leggi elencate nel citato

allegato B eccedenti rispetto a quelle finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, valutando a tal fine anche la possibilità di utilizzare le maggiori entrate proprie rispetto a quelle del triennio 2005-2007 conseguite per effetto dello svolgimento di attività aggiuntive rispetto a quelle istituzionali, nonché le risorse disponibili il cui utilizzo sia neutrale sui saldi di finanza pubblica;

2. All'articolo 72, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 11, le parole: « Nel caso di compimento dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni », sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2009, 2010 e 2011 nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni ». In fine, dopo le parole: « e professori universitari », sono inserite le seguenti: « nonché ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa. »;

b) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

11-bis. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi, nei casi in cui l'anzianità massima contributiva di 40 anni sia maturata prima della data di entrata in vigore del presente decreto ovvero maturi entro il 31 agosto 2009, il rapporto di lavoro, anche dei soggetti titolari di incarichi di livello dirigenziale generale diversi da quelli di cui agli articoli 5, comma 2, e 6 del decreto legislativo n. 300 del 1999, con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, si risolve automaticamente alla data del 31 agosto 2009, salvo che l'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, decida motivatamente di trattenere in servizio il singolo dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dallo stesso in specifici

ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. La disposizione di cui al presente comma non si applica al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, nonché a magistrati, professori universitari ed ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali. In considerazione delle preminenti esigenze di finanza pubblica, nei casi previsti dal presente comma l'indennità di buonuscita e i trattamenti ad essa assimilabili sono corrisposti successivamente al 1° gennaio 2013.

3. Restano ferme tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni, disposta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente prima del 20 marzo 2009, nonché gli effetti dei preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in ragione del compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano.

7. 057. Bernardo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Disposizioni correttive in materia di iniziative finanziate con contributi pubblici).

1. L'articolo 18-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge,

con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito con il seguente articolo:

« ART. 18-bis.

(Disposizioni in materia di iniziative finanziate con contributi pubblici).

1. Allo scopo di favorire la definizione delle iniziative beneficiarie di contributi pubblici dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, avviate prima della data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla medesima data non è stato adottato l'atto di concessione definitiva, è disposto che il saldo, entro il limite del 90 per cento del contributo provvisorio, potrà essere erogato a seguito di rilascio, da parte del legale rappresentante della beneficiaria, di un'autocertificazione, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta in base agli schemi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico, attestante, fra l'altro, la percentuale di investimento realizzata, i costi sostenuti, la funzionalità dello stesso e il rispetto dei parametri occupazionali. La liquidazione del relativo importo, se spettante, avverrà su richiesta del Soggetto responsabile o del Responsabile unico che avrà provveduto ad un preliminare ricalcolo del contributo provvisorio.

2. La liquidazione dell'ulteriore 10 per cento del contributo finale spettante sarà disposta dal Soggetto responsabile o del Responsabile unico, a seguito dell'adozione del proprio provvedimento di concessione definitiva successivamente alle valutazioni istruttorie della Banca Concessionaria e, ove prevista, dell'acquisizione del verbale di accertamento di spesa.

3. Fatti salvi i casi in cui alla data di entrata in vigore della presente legge sia stato già emanato il decreto di nomina della commissione, gli accertamenti di

spesa da parte delle predette commissioni ministeriali sono effettuati sulle iniziative dei patti territoriali e dei contratti d'area comportanti investimenti agevolabili ammessi in sede di concessione provvisoria di importo superiore a 500.000 euro.

4. Per gli investimenti agevolati inferiori a 500.000 euro potranno essere disposti, da parte del Ministero dello sviluppo economico o di altro soggetto ad esso subentrante, controlli a campione anche dopo l'adozione del provvedimento di concessione definitivo.

5. Per le iniziative agevolate ai sensi dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati adottati provvedimenti definitivi dei contributi spettanti e/o di decadenza dalle agevolazioni, qualora nell'esercizio a regime, ovvero nell'esercizio successivo alla data di entrata a regime, così come determinato all'articolo 6 del decreto al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 3 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 2009, si registri uno scostamento dell'obiettivo occupazionale superiore agli 80 punti percentuali in diminuzione, il Ministero dello Sviluppo economico adotta il provvedimento di revoca totale delle agevolazioni. Per scostamenti compresi fra gli 80 e i 30 punti percentuali si applica una percentuale di revoca parziale pari alla differenza tra lo scostamento stesso e il limite di 30 punti percentuali. Qualora sia intervenuta una riduzione dell'investimento ammesso a consuntivo rispetto a quello ammesso in via provvisoria, sempre che l'investimento realizzato risulti organico e funzionale, si procederà ad un adeguamento dell'obiettivo occupazionale proporzionale alla diminuzione registrata ».

7. 058. Abrignani.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, *le parole:* Ministero di grazia e giustizia, di concerto con i Ministeri dell'industria e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *sono sostituite dalle parole:* Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia.

7. 059. Abrignani.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici a seguito di esposizione amianto).

1. Restano validi ed efficaci i trattamenti pensionistici erogati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge a seguito degli accertamenti compiuti dall'INAIL ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e modificazioni, sulla base di *curricula* presentati dal datore di lavoro salvo il caso di dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale.

2. All'onere derivante dal comma 1 (valutato in 2.400.000 euro dal 2009 al 2018) si provvede a valere sul fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 148 del luglio 1993, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236 con pari deduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 4, legge 8 marzo 2000, n. 53.

7. 062. Scandroglio, Saglia, Pelino, Minasso, Bernardo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Il comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-

vertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 41 lettera c) dall'articolo 2 della Legge finanziaria 2009, è da intendersi nel senso che le risorse ivi citate sono escluse solo dalla base di calcolo relativa al 2007 assunta come riferimento per l'individuazione degli obiettivi del patto di stabilità interno.

7. 015. De Micheli, Marchi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Risorse finanziarie di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali).

1. Il comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 41 lettera e) dall'articolo 2 della Legge finanziaria 2009, è da intendersi nel senso che le risorse ivi citate sono escluse solo dalla base di calcolo relativa al 2007 assunta come riferimento per l'individuazione degli obiettivi del patto di stabilità interno.

7. 029. Barbato, Messina, Monai, Cima-doro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Il comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 41 lettera c) dall'articolo 2 della legge finanziaria 2009, è da intendersi nel senso che le risorse ivi citate sono escluse solo dalla base di calcolo relativa al 2007, assunta come riferimento per l'individuazione degli obiettivi del patto di stabilità interno.

*** 7. 060.** Quartiani.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Il comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 41 lettera c) dall'articolo 2 della legge finanziaria 2009, è da intendersi nel senso che le risorse ivi citate sono escluse solo dalla base di calcolo relativa al 2007 assunta come riferimento per l'individuazione degli obiettivi del patto di stabilità interno.

*** 7. 063.** Froner, Fogliardi, Rubinato.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

Il comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 41 lettera c) dall'articolo 2 della Legge finanziaria 2009, è da intendersi nel senso che le risorse ivi citate sono escluse solo dalla base di calcolo relativa al 2007 assunta come riferimento per l'individuazione degli obiettivi del patto di stabilità interno.

*** 7. 066.** Graziano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Patto di stabilità).

1. Per l'anno 2009 i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del TUEL di cui

al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, non rientrano nei saldi utili del patto di stabilità interno per un importo pari al 10 per cento dei residui passivi vigenti alla fine del penultimo esercizio finanziario.

2. *Conseguentemente* per il 2009 il Fondo per le Aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge n. 289 del 2002, e successive modificazioni è ridotto per un importo pari a 3 miliardi e 300 milioni di euro.

**** 7. 061.** Quartiani.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Patto di stabilità).

1. Per l'anno 2009 i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, non rientrano nei saldi utili del patto di stabilità interno per un importo pari al 10% dei residui passivi vigenti alla fine del penultimo esercizio finanziario.

Conseguentemente per il 2009 il Fondo per le Aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge n. 289 del 2002, e successive modificazioni è ridotto per un importo pari a 3 miliardi e 300 milioni di euro.

**** 7. 064.** Froner, Fogliardi, Rubinato.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Patto di stabilità).

1. Per l'anno 2009 i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa

a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, non rientrano nei saldi utili del patto di stabilità interno per un importo pari al 10 per cento dei residui passivi vigenti alla fine del penultimo esercizio finanziario.

Conseguentemente per il 2009 il Fondo per le Aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge n. 289 del 2002 e successive modificazioni è ridotto per un importo pari a 3 miliardi e 300 milioni di euro.

**** 7. 065.** Graziano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Presentazione in via esclusivamente telematica dei modelli riepilogativi delle cessioni e degli acquisti di beni intracomunitari).

1. Al comma 1 dell'articolo 34, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.85, è aggiunto il seguente periodo:

La presentazione dei medesimi elenchi è effettuata in via esclusivamente telematica a decorrere dai termini previsti per gli elenchi relativi ai seguenti periodi di riferimento:

settembre 2009 per gli elenchi mensili;

primo trimestre 2010 per gli elenchi trimestrali;

anno 2010 per gli elenchi annuali.

**** 7. 068.** Raisi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Pagamento dei tributi e delle somme previsti dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 nonché della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto con Mod. F/24).

1. A decorrere dal 1° luglio 2009 i pagamenti dei tributi e delle somme previsti dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, nonché della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto di cui all'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, devono essere effettuati, limitatamente a quelli che affluiscono ai capitoli di bilancio dello Stato ed ai conti correnti di tesoreria ai sensi dell'articolo 3, commi 12 e 12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, esclusivamente mediante il versamento unitario previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi.

2. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole: « entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tal caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il giorno 18 dello stesso mese ed in tale caso nel versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è esclusa la compensazione di eventuali crediti ».

7. 069. Raisi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Ambito di operatività degli spedizionieri doganali).

1. L'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale è sostituito dal seguente:

« 1. La nomina a spedizioniere doganale è conferita mediante il rilascio di apposita patente, di validità illimitata.

2. La patente è rilasciata dall'Agenzia delle dogane, sentito il Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali.

3. La nomina a spedizioniere doganale abilita alla presentazione di dichiarazioni esclusivamente presso gli Uffici delle dogane di una determinata Direzione regionale, prescelta dall'interessato, che deve risultare indicata nella patente. In relazione alla presentazione delle dichiarazioni presso gli Uffici delle dogane predetti lo spedizioniere è tuttavia abilitato al compimento degli atti necessari presso altri Uffici, anche fuori dal territorio della Direzione Regionale.

4. Lo spedizioniere deve avere la propria residenza o domicilio in un Comune compreso nell'ambito territoriale della Direzione Regionale per la quale risulta abilitato.

5. A richiesta dell'interessato è accordato il trasferimento dell'attività presso altra Direzione Regionale, purché risulti comprovato il trasferimento della residenza o del domicilio in un Comune compreso nel territorio della nuova Direzione Regionale richiesta; il trasferimento è disposto dall'Agenzia delle dogane ».

Presso ciascuna Direzione Regionale è formato e tenuto aggiornato un registro nel quale sono elencati gli ausiliari degli spedizionieri doganali abilitati ad operare presso la Direzione Regionale medesima.

2. All'articolo 46, 1° capoverso, del citato decreto del Presidente della Repub-

blica n. 43 del 1973, le parole: « di circoscrizione doganale » e la parola: « circoscrizione sono sostituite rispettivamente » con la parola: « regionale » e con le parole: « direzione regionale ».

3. All'articolo 51, 1° capoverso, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, la parola: « circoscrizionale » è sostituita con la parola: « regionale ».

7. 070. Raisi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Al fine di scongiurare la possibilità che sia compromessa la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione Governativa Navigazione Laghi per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 è consentito l'utilizzo degli avanzi di amministrazione risultanti dai bilanci 2007 e 2008 per fronteggiare le spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale.

7. 071. Raisi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Al comma 7-bis. dell'articolo 32 del decreto-legge 20 novembre 2008 n. 185 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 28 gennaio 2009 n. 2 le parole: « è fissata in un importo non inferiore a 10 milioni di euro interamente versato » sono sostituite dalle seguenti: « è fissata in un importo non inferiore a 5 milioni di euro interamente versato ».

7. 072. Antonio Pepe.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto dell'abitazione principale, effettuato entro il 31 dicembre 2010. La detrazione è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo.

2. Le agevolazioni di cui al precedente comma si applicano anche in relazione ai preliminari di compravendita stipulati entro la medesima data.

7. 073. Armosino, Lupi, Stradella.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Nell'ipotesi di cessione dei crediti verso le stazioni appaltanti, derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori, ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la verifica spettante alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, viene effettuata con riferimento esclusivo al momento di emissione dei certificati di pagamento da parte della pubblica amministrazione nel corso dell'esecuzione dei lavori, fino alla scadenza del termine per l'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.

7. 074. Armosino, Lupi, Stradella.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Acustica in edilizia).

1. L'entrata in vigore delle disposizioni relative ai requisiti acustici passivi degli edifici contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, emanato ai sensi dell'articolo 3, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), è differita sino alla entrata in vigore della presente legge.

2. In attesa della emanazione del decreto di cui all'articolo 3, lettera f), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico), la progettazione di edifici di nuova costruzione deve essere corredata, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, da una relazione acustica, sottoscritta dal progettista o da un tecnico abilitato, conforme ai criteri di calcolo di cui al Rapporto tecnico UNI TR 11175:2005 Acustica in edilizia – Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici – Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale.

7. 075. Stradella, Lupi, Armosino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. In via transitoria, l'articolo 10, primo comma, numero 8-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica se il termine dei quattro anni dall'ultimazione dei lavori di costruzione o di recupero del fabbricato scade entro il 31 dicembre 2010.

7. 076. Lupi, Stradella, Armosino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. All'articolo 36, terzo comma, del regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440,

le parole: «terzo esercizio successivo» sono sostituite dalle seguenti: «settimo esercizio successivo».

7. 077. Germanà.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Al comma 12-undecies dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni di cui ai commi da 12-quater a 12-decies entrano in vigore il 1° ottobre 2009. Entro tale termine, gli amministratori delle società a responsabilità limitata depositano, con esenzione da ogni imposta, tassa, diritto di segreteria, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del libro soci. I soci interessati e gli amministratori sono tenuti in solido alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese delle successive modificazioni del domicilio dei soci e dei versamenti delle quote».

7. 0. 100. Germanà.

(Inammissibile)

ART. 7.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«ART. 7-bis.

(Sottrazione di fondi alle procedure esecutive per lo svolgimento dell'attività ispettiva in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto del lavoro irregolare).

All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 294-bis, è inserito il seguente:

294-ter. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al paga-

mento di emolumenti, rimborsi, servizi e forniture per lo svolgimento dell'attività ispettiva in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto del lavoro irregolare, accreditati mediante aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali».

7. 0. 200. Il Governo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Razionalizzazione delle funzioni di assistenza tecnico scientifica alle amministrazioni pubbliche nel settore delle politiche attive di reinserimento lavorativo).

1. Nell'ambito del processo di razionalizzazione e riordino degli enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e nel quadro di una valorizzazione e potenziamento della disciplina degli ammortizzatori sociali quale politica attiva di reinserimento del lavoratore interessato da crisi aziendali o occupazionali come previsto dall'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni in legge 28 gennaio 2009, n. 2, di cui al predetto articolo 19, sono trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni dell'ISFOL di supporto e assistenza tecnica alle amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali nella gestione tecnico amministrativa dei progetti finanziati nell'ambito delle programmazione comunitaria e le risorse umane, con esclusione dei ricercatori e tecnologi, strumentali e finanziarie assegnate alle predette funzioni. A seguito del trasferimento sono apportate le conseguenti modifiche allo Statuto dell'ISFOL, prevedendo la possibilità della rideterminazione dei componenti degli organi amministrativi, in osservanza della disposi-

zione di cui all'articolo 2, comma 634 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Ferma restando l'attuazione dei processi di riorganizzazione previsti dalle vigenti disposizioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si provvede all'individuazione delle risorse umane strumentali e finanziarie trasferite tenuto conto, per gli aspetti riguardanti il personale, di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale trasferito si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto Ministeri e il trattamento economico è integrato, per la differenza, da un eventuale assegno *ad personam* con riferimento al solo trattamento fisso e continuativo, riassorbibile nell'ambito dei successivi rinnovi contrattuali.

3. A seguito del trasferimento sono soppresse presso l'ISFOL le strutture cui sono attribuite le funzioni trasferite e sono corrispondentemente apportate le conseguenti rispettive modifiche alle dotazioni organiche dell'ISFOL e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

7. 0. 201. Il Governo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276).

1. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori

di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico »;

b) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici »;

c) al comma 1, è aggiunta, infine, la seguente lettera:

« i) di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati »;

d) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. In via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito compatibilmente a quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o del sostegno al reddito gli accreditati contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio ».

7. 0. 202. Il Governo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

« ART. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223).

1. All'articolo 2, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 233 è aggiunto il seguente periodo:

Il pagamento diretto ai lavoratori è disposto contestualmente all'autorizza-

zione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l'assenza di difficoltà di ordine finanziario dell'impresa ».

7. 0. 203. Il Governo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga).

1. In via sperimentale per il periodo 2009-2010, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, l'Inps è autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell'elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione delle somme indebitamente erogate. La domanda deve essere presentata all'Inps dai datori di lavoro in via telematica, secondo le modalità stabilite dal medesimo Istituto. Le Regioni trasmettono in via telematica all'Inps le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori dei trattamenti in deroga e l'elenco dei lavoratori sulla base di apposita convenzione con la quale sono definite le modalità attuative, gestionali dei flussi informativi e di rendicontazione della spesa.

7. 0. 204. Il Governo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185).

1. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge

28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono eliminate le parole: « tale indennità, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del presente articolo, può essere concessa anche senza necessità dell'intervento integrativo degli enti bilaterali »;

b) al comma 1-*bis*, le parole: « secondo quando precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « fermo restando che, nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli enti bilaterali, i predetti periodi di tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente »;

c) dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente comma:

« 1-*ter*. In via transitoria, e per il solo biennio 2009-2010, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per garantire ai lavoratori beneficiari delle misure di cui al medesimo comma 1, lettere *a)* e *b)*, un trattamento equivalente a quello di cui al comma 8 ».

2. All'articolo 19, comma 2, è aggiunto infine il seguente periodo: « Per l'anno 2009 ai fini dell'attuazione dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al presente comma nella misura del 20 per cento, in via aggiuntiva alla somma destinata al finanziamento del medesimo ai sensi del presente articolo, determinata in 100 milioni di euro, è destinata l'ulteriore somma di 100 milioni di euro a valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di cui, all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando per il medesimo anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 ».

3. All'articolo 19, comma 7-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 29 novembre

2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: « presso il fondo di provenienza » sono inserite le seguenti: « nel triennio precedente » e dopo le parole: « pari a 3.000 euro » sono inserite le seguenti: « e che tali posizioni non siano riferite ad aziende o datori di lavoro le cui strutture, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione dell'Unione europea n. 2003/361/CE. Sono comunque esclusi dalle quote da trasferite i versamenti del datore di lavoro riversati dall'INPS al fondo di provenienza prima del 1° gennaio 2009 ».

4. All'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 alla concessione in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze ».

7. 0. 205. Il Governo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

« ART. 7-*bis*.

(Domande di cassa integrazione straordinaria e di cassa integrazione in deroga con pagamento diretto).

1. Le imprese, in caso di richiesta di cassa integrazione straordinaria e di cassa integrazione in deroga, con pagamento diretto, e con riferimento alle sospensioni successive alla data del 1° aprile 2009,

presentano o inviano la relativa domanda entro 20 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro ».

7. 0. 206. Il Governo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

« ART. 7-bis.

(Requisiti per accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga e alla mobilità in deroga).

1. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità ».

7. 0. 207. Il Governo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

« ART. 7-bis.

(Incentivo per l'assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga).

1. Ai datori di lavoro, che non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi

dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1991, n. 223, che senza esservi tenuti assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina di cui alla predetta legge, è concesso dall'Inps un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 4-bis della legge 21 luglio 1991, n. 223 ».

7. 0. 208. Il Governo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

« ART. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203).

1. All'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, il primo periodo è sostituito dal seguente: "In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2009 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla vigente normativa le concessioni, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupa-

zione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali” ».

7. 0. 209. Il Governo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

« ART. 7-bis.

(Obbligo di comunicazione al pubblico delle offerte di lavoro).

1. I servizi competenti al lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono tenuti, con periodicità almeno settimanale e senza oneri per la finanza pubblica, a rendere note le opportunità di lavoro disponibili mediante adeguate forme di promozione della pubblicazione o diffusione sugli organi di comunicazione di massa locali.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1 rilevano ai fini della concessione e del mantenimento dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento di cui agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ».

7. 0. 210. Il Governo.

(Inammissibile)

ART. 8.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine i seguenti periodi:

« Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 comma 554, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, le disposizioni di cui alla presente lettera, si intendono a valere nel limite del 15 per cento delle economie derivanti dai suddetti provvedimenti di revoca totali o parziali delle agevolazioni di cui alla legge n. 488 del 1992. Eventuali ulteriori risorse rese necessarie, saranno individuate a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,

n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e sul Fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, di cui al comma 4, articolo 5, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 2008, n. 126 ».

8. 1. Messina, Borghesi, Monai, Cima-doro, Barbato.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Al Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 sono conferiti 50 milioni di euro già destinati all'attuazione dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 30 milioni di euro già destinati all'attuazione dell'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché 100 milioni di euro delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, come modificato dall'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 413. Il Fondo di garanzia è altresì rifinanziato con le ulteriori disponibilità derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed accertate a seguito di revoche disposte dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il limite complessivo di 450 milioni di euro previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, compatibilmente con gli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto.

8. 2. Froner, Quartiani, Marchioni.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

« ART. 8-bis.

(Modifica al comma 7 dell'articolo 61 del decreto-legge 6 agosto 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. All'articolo 61, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito

con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Le società pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 2, 5 e 6” ».

8. 01. Raisi.

(Inammissibile)

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

« ART. 1-bis – (*Distruzione delle armi chimiche*) – 1. È autorizzata, a decorrere dall’anno 2009 e fino all’anno 2023, la spesa di euro 1.200.000 annui per la distruzione delle armi chimiche, in attuazione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993, ratificata con la legge 18 novembre 1995, n. 496.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari

a 1.200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2009 e fino all’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

Ministero dell’economia e delle finanze, 2009: 357.000; 2010: 343.000; 2011: 313.000;

Ministero degli affari esteri, 2009: 128.000; 2010: 0; 2011: 0;

Ministero dell’interno, 2009: 0; 2010: 171.000; 2011: 261.000;

Ministero della difesa, 2009: 715.000; 2010: 686.000; 2011: 626.000;

Totale: 1.200.000; 1.200.000; 1.200.000.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

DIS. 1. 0. 1. Il Governo.

(Inammissibile)

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	182
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. Emendamenti C. 2105-A Governo, approvato dal Senato. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	182
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	184
AVVERTENZA	183

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 17 marzo 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.25 alle 12.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 marzo 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 12.35.

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. Emendamenti C. 2105-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, rileva che alcuni degli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 presentano profili di dubbia costituzionalità.

Si riferisce, innanzitutto, all'emendamento Lo Monte 9.5, che, nel disporre, nella parte conclusiva, che « i servizi per i quali è richiesta uniformità di prestazione su tutto il territorio nazionale, in quanto da essi dipendono diritti riconosciuti dalla prima parte della Costituzione, possono essere finanziati con fondi appositi e a destinazione vincolata », non precisa che tale attribuzione può aver luogo nei soli casi consentiti dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.

Si riferisce, altresì, all'emendamento Vietti 16.3, che prevede l'adozione di meccanismi automatici di decadenza degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari, senza distinzione tra organi regionali ed organi locali, in contrasto con le disposizioni dell'articolo 126, primo comma della Costituzione.

Si riferisce, ancora, agli identici emendamenti Ria 22.10 e Vietti 22.11, i quali prevedono che la definizione del sistema elettorale e degli organi di Governo, nonché l'individuazione delle funzioni fondamentali delle città metropolitane, possano aver luogo con distinte leggi e in modo

differenziato per ciascuna città metropolitana, il che non appare conforme alla previsione di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, alla luce degli articoli 114 e 118 della Costituzione.

Si riferisce, infine, all'emendamento Calvisi 22.14, che, al secondo periodo, prevede l'applicazione, anche nelle regioni a statuto speciale, della disciplina prevista dal testo in esame per l'istituzione di città metropolitane, senza tener conto delle competenze legislative delle regioni a statuto speciale in materia di ordinamento degli enti locali.

Per tali ragioni, propone di esprimere parere contrario sull'emendamento Lo Monte 9.5, limitatamente alle parole « i servizi per i quali è richiesta uniformità di prestazione su tutto il territorio nazionale, in quanto da essi dipendono diritti riconosciuti dalla prima parte della Costituzione, possono essere finanziati con fondi appositi e a destinazione vincolata »; sull'emendamento Vietti 16.3; sugli identici emendamenti Ria 22.10 e Vietti 22.11, nonché sull'emendamento Calvisi 22.14,

limitatamente al secondo periodo; e di esprimere invece parere di nulla osta sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 e sul subemendamento Pizzetti 0.25.500.1.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 12.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Norme in materia di cittadinanza.
C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli e C. 2035 Sbai.

ALLEGATO

**Delega al Governo in materia di federalismo fiscale
(emendamenti C. 2105-A Governo, approvato dal Senato).**

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminati gli emendamenti presentati in Assemblea al testo del disegno di legge C. 2105-A, recante « Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (fascicolo n. 1), e il subemendamento Pizzetti 0.25.500.1;

considerato che l'emendamento Lo Monte 9.5 dispone nella parte conclusiva che « i servizi per i quali è richiesta uniformità di prestazione su tutto il territorio nazionale, in quanto da essi dipendono diritti riconosciuti dalla prima parte della Costituzione, possono essere finanziati con fondi appositi e a destinazione vincolata », senza precisare che tale attribuzione può aver luogo nei soli casi consentiti dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione;

rilevato che l'emendamento Vietti 16.3 prevede l'adozione di meccanismi automatici di decadenza degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari, senza distinzione tra regioni ed enti locali, in contrasto con le disposizioni dell'articolo 126, primo comma, della Costituzione;

osservato che gli identici emendamenti Ria 22.10 e Vietti 22.11 prevedono che la definizione del sistema elettorale e degli organi di Governo, nonché l'individuazione delle funzioni fondamentali delle città metropolitane possano aver luogo con

distinte leggi e in modo differenziato per ciascuna città metropolitana, il che non appare conforme alla previsione di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, alla luce degli articoli 114 e 118 della Costituzione;

rilevato che l'emendamento Calvisi 22.14, al secondo periodo, prevede l'applicazione, anche nelle regioni a statuto speciale, della disciplina prevista dal testo in esame per l'istituzione di città metropolitane, senza tener conto delle competenze legislative delle regioni a statuto speciale in materia di ordinamento degli enti locali;

esprime

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento Lo Monte 9.5, limitatamente alle parole: « i servizi per i quali è richiesta uniformità di prestazione su tutto il territorio nazionale, in quanto da essi dipendono diritti riconosciuti dalla prima parte della Costituzione, possono essere finanziati con fondi appositi e a destinazione vincolata »; sull'emendamento Vietti 16.3; sugli identici emendamenti Ria 22.10 e Vietti 22.11, nonché sull'emendamento Calvisi 22.14, limitatamente al secondo periodo;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 e sul subemendamento Pizzetti 0.25.500.1.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Unione delle camere penali italiane, dell'Associazione nazionale magistrati e del Prefetto Francesco Cirillo, Vice Capo della Polizia, in relazione all'esame del disegno di legge C. 2232 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 11 del 2009, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori	185
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	185
AVVERTENZA	185

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 17 marzo 2009.

Audizione dei rappresentanti dell'Unione delle camere penali italiane, dell'Associazione nazionale magistrati e del Prefetto Francesco Cirillo, Vice Capo della Polizia, in relazione all'esame del disegno di legge C. 2232 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 11 del 2009, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.15 alle 13.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. C. 1441-bis-B, approvato dal Senato.

SEDE REFERENTE

Inapplicabilità e cessazione degli effetti di misure di prevenzione a seguito di sentenza irrevocabile di proscioglimento. C. 1505 Belcastro.

Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute. C. 1090 Vietti.

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato. C. 1235 Ferranti.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione	186
Sui lavori della Commissione	186
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo Italia-Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2003. C. 2226 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	188
Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione relativa all'Organizzazione idrografica internazionale, fatto a Monaco Principato il 4 luglio 2005. C. 2098 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	192
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Convenzione firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, fatta a Bruxelles l'8 dicembre 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2099 Governo. (<i>Esame e rinvio</i>)	193
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo ai confini « mobili » sulla linea di cresta o displuviale, effettuato a Roma il 23 e il 26 maggio 2008. C. 2208 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	196
RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO:	
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 su « La strada verso il miglioramento dell'ambiente per le PMI in Europa – Atto sulle piccole imprese (« Small Business Act ») Doc. XII, n. 194 (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	197
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	199

SEDE REFERENTE

Martedì 17 marzo 2009. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI — Interviene il sottosegretario agli affari esteri, Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 11.05.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Stefano STEFANI, *presidente*, comunica che hanno cessato di far parte della Com-

missione i deputati Paolo Guzzanti, e Nunzia De Girolamo, a seguito del trasferimento ad altra Commissione della deputata Michela Vittoria Brambilla, ai quali subentrano i deputati Renato Farina e Alessio Bonciani, cui formula i più cordiali auguri di benvenuto.

Sui lavori della Commissione.

Stefano STEFANI, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione del 18 feb-

braio 2009 dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione per il periodo marzo-aprile 2009:

Marzo 2009

Sede referente:

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei a incidere sulla libertà personale (Commissioni riunite II e III).
C. 2042 Governo, approvato dal Senato e C. 2069 Minniti.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo Italia-Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2003.
C. 2226 Governo, approvato dal Senato.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione relativa all'Organizzazione idrografica internazionale, fatto a Monaco Principato il 4 luglio 2005.
C. 2098 Governo.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Convenzione firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, fatta a Bruxelles l'8 dicembre 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 2099 Governo.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo ai confini « mobili » sulla linea di cresta o displuviale, effettuato a Roma il 23 e il 26 maggio 2008.

C. 2208 Governo.

Comunicazioni del Governo:

Sul Consiglio europeo del 19-20 marzo 2009 (Commissioni riunite III e XIV C. – S.)

Missioni all'estero:

Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Affari esteri dei Parlamenti dell'Unione europea (Praga, 9-10 marzo 2009).

IV Conferenza parlamentare del processo di stabilizzazione ed associazione dei Balcani occidentali – VIII Forum parlamentare di Cettinje (27 marzo 2009).

Aprile 2009

Sede referente:

Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo ai residui bellici esplosivi (Protocollo V), annesso alla Convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003, con allegato.
C. 1076 Sarubbi.

Modifica all'articolo 2 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, in materia di messa al bando delle munizioni a grappolo.
C. 1148 Narducci.

Disposizioni concernenti le missioni all'estero svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Commissioni riunite III e IV).
C. 1213 Cirielli.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005 (Commissioni riunite II e III)

C. 1917 Maran.

Audizioni:

Audizione del Ministro degli affari esteri a seguito del Vertice per il 60mo Anniversario della NATO:

Audizione del Ministro degli affari esteri sulla situazione nel Corno d'Africa.

Missioni all'estero:

Libano e Giordania; Russia.

Fa presente, quindi, che il programma potrà essere integrato e aggiornato con l'esame di ulteriori provvedimenti, in relazione alla valutazione della loro urgenza e conformemente alle valutazioni che l'Ufficio di presidenza assumerà nel corso dei mesi di riferimento del programma medesimo; le modalità di attuazione del programma saranno definite mediante i calendari dei lavori della Commissione, aggiornati con cadenza settimanale dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Avverte che saranno, inoltre, iscritti all'ordine del giorno: i disegni di legge di conversione di decreti-legge; gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere; lo svolgimento di interrogazioni in Commissioni e di eventuali risoluzioni nel frattempo segnalate; lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata; i progetti di legge assegnati in sede consultiva, sollecitati dalle Commissioni di merito. Ricorda infine che le indagini conoscitive in corso proseguiranno secondo i rispettivi programmi, così come le attività dei Comitati permanenti.

La Commissione prende atto.

Stefano STEFANI, *presidente*, segnala che il disegno di legge C. 2232, recante « Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di

contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori », assegnato in sede referente alla Commissione Giustizia, è destinato ad incidere profondamente sullo stato di previsione del Ministero degli affari esteri a causa della determinazione della clausola di copertura ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere a) e b). Vengono infatti significativamente ridotti da tali disposizioni i fondi stanziati per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle ratifiche degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia, con evidenti conseguenze negative sulla credibilità estera del nostro Paese. In considerazione del fatto che la III Commissione non risulta assegnataria del provvedimento in sede consultiva in quanto le predette disposizioni hanno natura eminentemente finanziaria, si riserva di sottoporre la questione al Presidente della Camera per ogni sua eventuale determinazione.

La Commissione concorda.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo Italia-Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2003.

C. 2226 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, illustra il provvedimento in titolo, ricordando che l'Accordo italo-russo concluso a Roma il 5 novembre 2003 prevede la reciproca collaborazione nella lotta alla criminalità in tutte le sue manifestazioni ed è destinato, una volta entrato in vigore, a sostituire l'accordo del 1993 con il quale i due Stati si erano già impegnati a collaborare sul contrasto della criminalità organizzata e del traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope.

L'intesa acquisisce un rilievo particolare nel contesto degli ambiziosi obiettivi che si pone la Presidenza italiana di turno del G8 e contribuisce ad arricchire ulte-

riormente il quadro delle relazioni italo-russe che in questi ultimi anni ha raggiunto un livello di assoluta eccellenza. Il convinto e spesso decisivo sostegno dato dall'Italia al percorso di avvicinamento russo alla « comunità occidentale » (UE, NATO, OMC, OCSE) costituisce per il nostro Paese un capitale importante, che ha solide basi in un forte interscambio commerciale e nella nostra solida posizione nel settore energetico e che si riflette puntualmente in numerosi incontri ad alto livello anche in ambito parlamentare: mi preme ricordare, a questo proposito le riunioni della Grande Commissione parlamentare italo-russa, l'ultima delle quali si è svolta nel novembre 2008.

Rileva quindi che l'Accordo consta di un Preambolo e di 14 articoli. Nel Preambolo le Parti contraenti, consapevoli del fatto che le diverse forme di criminalità rappresentano una seria minaccia per la sicurezza, il benessere e la salute dei propri cittadini, richiamano alcune convenzioni internazionali in materia di lotta al traffico di stupefacenti, alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo.

L'articolo 1 individua gli organi competenti per l'esecuzione dell'Accordo. In Italia tale compito è stato conferito al Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, mentre nella Federazione russa è articolato fra diverse istituzioni. Gli organi competenti potranno, tra l'altro, firmare protocolli, creare gruppi di lavoro congiunti e organizzare incontri di esperti.

L'articolo 2 enuncia i numerosi settori in cui si articola la collaborazione, tra i quali risaltano la criminalità organizzata, il terrorismo le sue fonti di finanziamento, il traffico di stupefacenti, il contrabbando, il traffico illecito di opere d'arte, il traffico di armi, il riciclaggio, l'immigrazione illegale, i reati informatici, la tratta e lo sfruttamento sessuale di esseri umani. Viene peraltro specificato che l'Accordo in esame non concerne l'assistenza giudiziaria penale o l'estradizione: si ricorda a tale proposito che entrambi i Paesi sono Parti della Convenzione europea di estradizione

del 13 dicembre 1957, nonché della Convenzione europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, concluse nell'ambito del Consiglio d'Europa. L'articolo 3 enuncia le forme che assume la collaborazione tra i due Stati, che vanno dallo scambio di informazioni operative e di esperienze degli specialisti, alla ricerca di soggetti sospettati di aver commesso reati, alla reciproca assistenza nell'attività investigativa. L'articolo 4 prevede l'adozione della tecnica delle consegne controllate per l'individuazione dei soggetti che commettono il reato. L'articolo 5 individua il contenuto della richiesta di informazioni o di assistenza e prescrive che ad essa debba essere fornita tempestiva risposta. L'articolo 6 riguarda le informazioni e i dati personali oggetto di scambio tra i due Paesi, ai quali va anzitutto assicurata una protezione conforme alle rispettive legislazioni nazionali. I dati personali potranno essere ritrasmessi terzi unicamente previa autorizzazione scritta dell'Organo competente di invio dei medesimi.

Passa ad illustrare gli articoli 7 e 9 che contengono clausole di salvaguardia, il primo della sovranità nazionale, della sicurezza, di interessi fondamentali o del quadro normativo di ciascuna delle Parti, che può rifiutare – *in toto* o in parte – di soddisfare una richiesta di assistenza se ritiene che essa si ponga in contrasto a tali beni irrinunciabili; il secondo degli obblighi derivanti a ciascuna delle Parti da precedenti trattati internazionali bilaterali o multilaterali, rispetto ai quali l'Accordo in esame non può essere pregiudizievole. Il monitoraggio dell'attuazione dell'Accordo in esame sarà compito (articolo 8) di rappresentanti degli Organi competenti, che si riuniranno alternativamente a Roma e a Mosca. L'articolo 10 prevede la consultazione delle Parti prima dell'adozione, in sede internazionale, di posizioni o di azioni comuni riguardanti le materie oggetto dell'Accordo. Gli articoli 12 e 13 contengono le clausole finali relative alla modifica ed all'entrata in vigore dell'Accordo, che avrà durata illimitata salvo denuncia con effetto a sei mesi dalla

notifica alla controparte. L'articolo 14, infine, dispone — come accennato — l'abrogazione dell'Accordo tra Italia e Russia firmato a Mosca l'11 settembre 1993, concernente la lotta alla criminalità organizzata ed il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

Si sofferma infine sul contenuto del disegno di legge in esame che consta di quattro articoli, i primi due recanti, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo italo-russo del 5 novembre 2003 sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, e il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca invece la norma di copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo: è autorizzata la spesa di 47.990 euro per il 2009, e di 53.530 euro annui a decorrere dal 2010. Conclusivamente, auspicando un rapido iter del provvedimento, ricorda che l'Ufficio di presidenza della Commissione ha programmato una missione a Mosca per il prossimo mese di aprile.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA, nel concordare con le considerazioni svolte dal relatore, raccomanda l'urgenza del provvedimento, in ragione del fatto che l'Italia esercita nel corrente anno la presidenza di turno del G8.

Matteo MECACCI (PD), svolgendo un'osservazione metodologica di carattere generale, ritiene opportuno che la Commissione, in presenza di trattati che sostituiscono accordi precedenti, possa valutare l'attuazione pregressa e mettere a fuoco in particolare le modificazioni intervenute. Precisando di non aver alcun obiettivo ostruzionistico, segnala quindi nel merito l'esigenza di tenere conto delle vicende della Federazione russa dal 1993 ad oggi, anche con riferimento alla questione cecena. Ritiene perciò opportuno che la Commissione colga l'occasione per procedere ad audire le principali organizzazioni non governative che si occupano dei diritti umani in Russia, nell'intento di acquisire ulteriori elementi informativi soprattutto circa l'esercizio delle funzioni di polizia e di giustizia in quel Paese.

Fiamma NIRENSTEIN (Pdl) concorda con il relatore sull'importanza dell'accordo nell'ambito delle relazioni bilaterali italo-russe. Al contempo, ritiene che non si possa fare a meno di porsi alcune domande circa il rispetto dei diritti umani in Russia, anche con riferimento allo stupefacente esito del processo per l'omicidio della giornalista Anna Politovskaja.

Stefano STEFANI (LNP), *presidente e relatore*, nel ricordare alla collega Nirenstein che tale vicenda giudiziaria ha fatto oggetto di uno specifico atto di indirizzo approvato nel corso dell'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, chiede al collega Mecacci di precisare la sua proposta.

Matteo MECACCI (PD), nel ribadire l'assenza di qualsiasi finalità ostruzionistica, ricorda come le Nazioni Unite si siano dotate di un rappresentante speciale per la tutela dei diritti umani nella lotta al terrorismo.

Gianluca PINI (LNP), considerando assolutamente condivisibili le motivazioni degli approfondimenti richiesti, ne sottolinea la portata generale e non limitata ad un tema pur strategico e fondamentale come quello della lotta alla criminalità. Ricordando l'importanza delle relazioni con la Russia in ambito europeo, avanza l'ipotesi che tali approfondimenti possano essere svolti congiuntamente con la XIV Commissione.

Mario BARBI (PD), facendo riferimento al primo rilievo formulato dal collega Mecacci, si associa alla richiesta di chiarimenti al Governo circa l'attuazione dell'accordo precedente a quello oggetto della procedura di ratifica. Quanto al tema dei diritti umani, ricordando l'esperienza svolta in occasione della recente conferenza promossa a Mosca dal Consiglio d'Europa sulla coesione sociale, sottolinea come non manchino in quel Paese elementi di differenziazione interna, tanto che lo stesso Presidente della Federazione russa ha pubblicamente criticato l'esito

giudiziario del caso Politovskaja. Ritiene quindi necessario inviare alla Russia un duplice messaggio, da un lato di vigile criticità, ma dall'altro di apertura alla cooperazione in vista di una positiva evoluzione. Condivide quindi l'opportunità di procedere ad un approfondimento *ad hoc*, come ad esempio appena prospettato in una sede congiunta delle Commissioni Affari esteri e Politiche dell'Unione europea.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA fa presente che l'esigenza di rinegoziare l'accordo deriva dagli aggiornamenti resi necessari a seguito della Convenzione delle Nazioni Unite sul crimine organizzato siglata a Palermo. Ricorda che analoghi accordi bilaterali sono previsti per tutti i Paesi del G8. Ferma restando l'assoluta autonomia del Parlamento nell'esercizio della propria funzione di controllo, segnala che l'accordo in esame è stato firmato ben sei anni fa ed invita ad evitare che le ratifiche diventino occasione di dibattiti di politica generale.

Matteo MECACCI (PD), facendo nuovamente presente di non aver espresso alcuna opposizione al contenuto del trattato in esame, chiarisce di avere richiesto soltanto l'acquisizione di elementi informativi in relazione all'esercizio della funzione di indirizzo politico che spetta al Parlamento in sede di autorizzazione alla ratifica, a meno di non volerla configurare come un atto dovuto.

Furio COLOMBO (PD), dichiarandosi meravigliato dalle parole del sottosegretario Mantica sotto il profilo costituzionale, anche sulla scia dell'esempio del Senato statunitense, ritiene che un'assemblea parlamentare non possa approvare senza discutere. Nel denunciare la preoccupante catena di omicidi a danno dei giornalisti che si sta verificando in Russia, ritiene che si tratti di nuove circostanze sopravvenute rispetto alla data di sottoscrizione del trattato di cui non si può non tenere conto. Invita quindi la Commissione a non ripetere l'errore compiuto recentemente autorizzando la ratifica del trattato italo-

libico, di cui torna a contestare in particolare la parte relativa all'integrazione militare tra i due Paesi.

Alessandro MARAN (PD) ritiene indispensabile che la lotta al crimine organizzato possa contare sul più ampio coordinamento degli sforzi in ambito europeo, anche all'esterno dell'UE. Ricorda che la Russia è in tale materia legata all'Italia anche dalla comune sottoscrizione di molte convenzioni internazionali delle Nazioni Unite. Dando per scontato che in questa sede non è in discussione alcuna possibilità di modifica del trattato stesso, considera però doveroso da parte della Commissione manifestare eventuali criticità e perplessità. Al riguardo, segnala negativamente l'asimmetria rilevabile all'articolo 1 per cui la Federazione russa, a differenza dell'Italia, ha previsto una pluralità di organismi responsabili dell'attuazione dell'accordo. Ritiene altresì che l'esame parlamentare sia comunque un'occasione per approfondire la questione dei diritti umani, ricordando l'ordine del giorno presentato dalla sua parte politica presso l'altro ramo del Parlamento. Naturalmente, un simile approfondimento avrebbe carattere generale e non riguarderebbe esclusivamente la ratifica in esame.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA, nel concordare con le osservazioni del deputato Maran, invita comunque la Commissione a non sospendere l'esame del provvedimento per svolgere un'indagine conoscitiva. Fa quindi presente al deputato Colombo che non sempre il Senato statunitense rappresenta un esempio da seguire, come dimostra la mancata previsione della crisi finanziaria internazionale in atto.

Matteo MECACCI (PD) ricorda il precedente dell'audizione svolta congiuntamente alla XII Commissione nel corso dell'esame del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione ONU per i disabili, che non ha avuto alcun effetto di ritardo sull'*iter* del provvedi-

mento. Formalizza quindi la sua richiesta di procedere ad un'audizione sulla situazione dei diritti umani in Russia, sotto il profilo dell'esercizio delle funzioni di polizia e di giustizia.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA, ritenendo assolutamente diverso il precedente richiamato dal deputato Mecacci, conferma le ragioni di urgenza derivanti dall'esercizio da parte dell'Italia della presidenza di turno del G8.

Furio COLOMBO (PD) si associa alla richiesta formalizzata dal collega Mecacci.

Stefano STEFANI (LNP), *presidente e relatore*, nel dichiararsi personalmente favorevole alle soluzioni prospettate dai colleghi Pini e Barbi, volte a trattare la questione sollevata congiuntamente alla XIV Commissione, avverte che sottoporrà la proposta del deputato Mecacci alla prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione relativa all'Organizzazione idrografica internazionale, fatto a Monaco Principato il 4 luglio 2005.

C. 2098 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Paolo CORSINI (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo, riguardante l'Organizzazione idrografica internazionale (IHO), con sede nel Principato di Monaco, organismo intergovernativo a carattere tecnico e consultivo che ha integrato l'Ufficio idrografico internazionale sorto nel giugno 1921, dopo una serie di riunioni preparatorie iniziate alla fine dell'800. Ricordano che attualmente fanno parte dell'Organizzazione più di ottanta Stati mem-

bri, tra cui l'Italia, che ha ratificato la Convenzione istitutiva con legge 15 novembre 1973, n. 925.

Rileva altresì che i principali scopi perseguiti dall'Organizzazione sono elencati all'articolo II della Convenzione e, attualmente, riguardano: il coordinamento delle attività degli uffici idrografici internazionali; la maggiore uniformità possibile nelle carte e nei documenti nautici; l'adozione di metodi sicuri ed efficienti per l'esecuzione e l'utilizzazione dei rilevamenti idrografici; lo sviluppo delle scienze nel campo dell'idrografia e delle tecniche impiegate per i rilevamenti oceanografici. Oltre all'Ufficio idrografico internazionale (IHB), amministrato da un Comitato direttivo composto di tre membri di differente nazionalità, la struttura dell'Organizzazione è costituita dalla Conferenza, organo assembleare che riunisce ogni cinque anni i rappresentanti dei Governi membri.

Ricorda che all'interno dell'Organizzazione l'Italia è rappresentata dall'Istituto idrografico di Stato, ente della Marina militare, che ha sede a Genova. La Conferenza analizza i progressi realizzati dall'Organizzazione e adotta i programmi che debbono essere seguiti durante i 5 anni successivi. Per lo stesso periodo viene eletto un comitato direttivo composto da 3 idrografi anziani con lo scopo di dirigere il lavoro dell'Ufficio.

Segnala che il Protocollo in esame, composto di 20 articoli ed approvato nel corso della Conferenza straordinaria di Montecarlo dell'11-15 aprile 2005, apporta profonde modifiche alla Convenzione ed è diretto a cambiare la struttura dell'IHO rendendola più simile a quella di altre organizzazioni internazionali quali l'IMO (*International Maritime Organization*) e l'IOC (*Intergovernmental Oceanographic Commission*). L'articolo 1 integra il Preambolo con tre nuovi capoversi che hanno la funzione di specificare la natura dell'IHO (Organizzazione internazionale competente menzionata in quanto tale dalla Convenzione dell'ONU sul diritto del mare) e il mandato (far progredire la sicurezza del settore marittimo, creare un

ambiente per la fornitura dei servizi idrografici). L'articolo 2 sostituisce l'articolo II della Convenzione al fine di integrare gli scopi dell'Organizzazione fra i quali, quello principale, consiste nella promozione dell'uso dell'idrografia per la sicurezza della navigazione. L'articolo 3, sostituendo l'articolo III della Convenzione, chiarisce che i membri dell'IHO sono gli Stati parte della Convenzione (e non più i governi partecipanti alla convenzione). L'articolo 4 sostituisce l'articolo IV della Convenzione ridefinendo gli organi dell'Organizzazione, che saranno: l'Assemblea, il Consiglio, la Commissione delle finanze, il Segretariato e altri organi sussidiari. Viene pertanto cancellato l'Ufficio Idrografico Internazionale (IHB). L'articolo 5 sostituisce l'articolo V della Convenzione. L'Assemblea diviene l'organo principale dell'Organizzazione, al posto della Conferenza, e si compone di tutti gli Stati membri. L'Assemblea si riunisce ogni tre anni (la Conferenza si riuniva ogni cinque) e può avere sessioni straordinarie. L'articolo 5 procede poi a delineare tutti i compiti dell'Assemblea. L'articolo 6, che sostituisce l'articolo VI della Convenzione, riguarda il Consiglio, il nuovo organo dell'IHO, stabilendo che esso è composto da un quarto degli Stati membri (ma comunque non meno di trenta) e rinviando al Regolamento generale per i principi che lo disciplinano. Il Consiglio, che rimane in carica fino al termine della sessione ordinaria dell'Assemblea, ha fra i suoi numerosi compiti quello di coordinare le attività dell'IHO fra le sessioni dell'Assemblea. Inoltre, riferisce all'Assemblea circa il lavoro dell'Organizzazione, redige proposte per l'Assemblea sulla strategia di lavoro, esamina gli obblighi finanziari e propone la creazione di organi sussidiari. L'articolo 7 sostituisce l'articolo VII della Convenzione ed è volto a precisare i compiti della Commissione finanziaria (già esistente), che dovrà, sostanzialmente, esaminare i conti, le previsioni di bilancio e i rapporti su questioni amministrative.

Tra gli altri articoli mette in rilievo l'articolo 8, riguardante l'istituzione di un Segretariato, che funziona da struttura di

supporto per tutti gli altri organi, e l'articolo 12 relativo alla personalità giuridica dell'Organizzazione ed al godimento dei privilegi e delle immunità, per coordinare il testo con il nuovo articolo III secondo il quale sono gli Stati membri i componenti dell'IHO.

Segnala che il disegno di legge in esame si compone di tre articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione relativa all'Organizzazione idrografica internazionale, fatto a Monaco Principato il 4 luglio 2005.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri. Come di consueto, in assenza di specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Convenzione firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, fatta a Bruxelles l'8 dicembre 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 2099 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, sottolinea che la Convenzione CE di Bruxelles del 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili delle imprese associate, è stata ratificata dall'Italia con legge 22 marzo 1993, n. 99, ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1995. Essa si applica alle imposte sui redditi quando, ai fini dell'imposizione, gli utili di una impresa rischiano di ricadere contemporaneamente nella imposizione fiscale di due Stati contraenti. Al riguardo è precisato che la sede di un'impresa situata in un paese diverso da quello della casa madre ricade nella disciplina fiscale dello Stato in cui è situata.

I principi generali – stabiliti dall'articolo 4 – prevedono due casi distinti: il primo caso è quello di un rapporto di associazione tra imprese operanti in due diversi Stati contraenti, configurato in modo che una delle due imprese non risulti beneficiaria di utili che le sarebbero spettati in base a condizioni stipulate tra imprese indipendenti: in tal caso gli utili in questione possono essere imputati all'impresa che non li ha inclusi nel proprio bilancio ed assoggettati ad imposizioni; il secondo caso è quello in cui un'impresa situata in uno stato contraente ha una diramazione stabile in un altro Stato contraente. È stabilito che a tale diramazione vadano imputati gli utili come se fosse un'impresa indipendente. L'articolo 5 stabilisce che lo Stato contraente interessato alla rettifica degli utili di un'impresa sita sul suo territorio ai sensi del precedente articolo 4, debba darne tempestiva informazione a tale impresa, la quale a sua volta avvertirà l'impresa con sede in altro Stato e quest'ultima ne informerà lo stato in cui ha sede. Se tutte le parti interessate accettano la rettifica, la procedura avrà regolare corso. Gli articoli 6, 7 e 8 disciplinano il ricorso alla procedura amichevole e a quella arbitrale, che può essere attivato qualora un'impresa ritenga violati i principi stabiliti dall'articolo 4. Sono quindi regolati i rapporti tra la procedura arbitrale internazionale da una parte e i ricorsi interni dall'altra. Gli articoli 9, 10

e 11 disciplinano la commissione consultiva, prevista all'articolo 7, istituita ogni qualvolta le autorità competenti interessate non raggiungono un accordo circa la eliminazione della doppia imposizione entro due anni dalla data del primo ricorso. Di tale commissione consultiva, che ha il compito di esprimere un parere, sono stabiliti la composizione, gli obblighi, le informazioni che essa può acquisire, le forme in cui le imprese interessate possono partecipare alla procedura, le spese, i termini e le modalità della pronuncia. L'articolo 12 prevede infine che la decisione per l'eliminazione della doppia imposizione debba essere assunta dalle autorità competenti entro sei mesi dalla data della pronuncia della commissione; la decisione può essere difforme dal parere, purché concordata tra le parti.

Ricorda che il 25 maggio 1999 è stato poi concluso dai rappresentanti dei Quindici il Protocollo di modifica della Convenzione del 1990. La *ratio* della conclusione del Protocollo risiede nella volontà di modificare i termini di durata della Convenzione del 1990, previsti dall'articolo 20 della stessa in cinque anni dall'entrata in vigore: le Parti, entro il termine di sei mesi prima della scadenza, si riuniscono per disporre la proroga o per adottare altre decisioni al proposito. La Convenzione sarebbe pertanto scaduta il 31 dicembre 1999, ma l'adozione del Protocollo in esame – avvenuta nei termini stabiliti dall'articolo 20 – lo ha evitato. Infatti con il Protocollo del 1999 la durata della Convenzione del 1990 è stata automaticamente prorogata per periodi quinquennali, salvo il caso di obiezioni di una delle Parti.

Osserva che la nuova serie di adesioni che a partire dal 1° maggio 2004 ha condotto in seno all'Unione europea otto Paesi dell'Europa centro-orientale, oltre a Malta e Cipro, ha comportato altresì per i dieci nuovi membri l'impegno a divenire Parti della citata Convenzione del 1990, reso effettivo con la Convenzione dell'8 dicembre 2004, che è attualmente all'esame della Camera. Segnala che alla Convenzione manca un'unica ratifica – quella, appunto, dell'Italia – il che tuttavia

non ha impedito la sua progressiva entrata in vigore nei rapporti bilaterali tra gli Stati membri che hanno depositato i pertinenti.

Illustra il contenuto della Convenzione che consta di sette articoli, il primo dei quali prevede l'adesione dei dieci Stati entrati a far parte della UE nel 2004 alla Convenzione del 1990, come modificata prima dalla Convenzione di adesione di Austria, Svezia e Finlandia, e successivamente dal Protocollo emendativo del 1999. In particolare, l'articolo 2, comma 1, dell'accordo in esame, integra l'elenco delle imposte dei paesi aderenti alle quali si applica la Convenzione del 1990 (articolo 2 della stessa), includendovi alcune imposte dei dieci nuovi paesi, ma anche – come è il caso dell'Italia con l'IRES e l'IRAP – categorie di imposte nel frattempo intervenute anche con riferimento a Stati membri da più lungo tempo della UE. Il comma 2 inserisce, nell'enumerazione delle « autorità competenti » di cui all'articolo 3 della Convenzione del 1990, quelle specifiche dei dieci nuovi Stati membri, ma anche quelle nel frattempo di nuova istituzione nei precedenti Stati membri – anche qui rileva il caso dell'Italia, ove alla figura del Ministro delle finanze o di un suo rappresentante si è sostituita quella del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali o di un suo delegato. L'articolo 3 – come anche i successivi articoli 6 e 7 – certifica le funzioni che il depositario della Convenzione del 1990 e successive modifiche, ovvero il Segretario generale del Consiglio UE, è chiamato a svolgere in riferimento ai dieci nuovi Stati membri. Infine, gli articoli 4 e 5 contengono le clausole relative, rispettivamente, alla ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione in esame, e all'entrata in vigore di essa, al quale proposito si registra il ritorno ad una prassi per la quale la Convenzione entra in vigore progressivamente tra gli Stati ratificanti nei loro rapporti bilaterali, senza attendere che un numero minimo di ratifiche – come invalso da alcuni anni nei trattati internazionali – costituisca il presupposto necessario per l'entrata in vigore per tutti gli Stati ratificanti.

Passa quindi ad illustrare il disegno di legge, che consta di quattro articoli, recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione del 2004, il secondo l'ordine di esecuzione della Convenzione medesima ed il quarto l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'articolo 3 reca alcune marginali modifiche all'articolo 3 della legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione del 1990 (legge 22 marzo 1993, n. 99), correlate all'evoluzione nell'ordinamento italiano delle figure istituzionali deputate all'applicazione della Convenzione del 1990 e successive modifiche.

La lettera *a*) dell'articolo 3, unico comma, del disegno di legge in esame sostituisce al decreto del Ministro delle finanze un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché alla funzione dell'intendente di finanza quella dell'ufficio periferico competente dell'Agenzia stessa. La lettera *b*) dell'articolo 3, unico comma, del disegno di legge in esame dispone invece, in analogia con quanto previsto dal comma 1, che la sospensione sia autorizzata dal direttore dell'Agenzia delle entrate con proprio provvedimento, mentre l'istanza del contribuente dovrà essere inoltrata attraverso l'ufficio periferico competente dell'Agenzia delle entrate.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri. Come di consueto, in assenza di specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo ai confini « mobili » sulla linea di cresta o displuviale, effettuato a Roma il 23 e il 26 maggio 2008.

C. 2208 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Franco NARDUCCI (PD), *relatore*, osserva che lo Scambio di note intercorso tra il Governo italiano e il Consiglio federale elvetico, sottoposto ora alla valutazione della III Commissione affari esteri, risale al mese di maggio 2008 e ha per oggetto il confine tra le due nazioni, che come noto scorre lungo la parte più consistente dell'arco alpino che separa l'Italia e la Svizzera, dalla Valle D'Aosta fino al Trentino, rispettivamente dal Vallese fino ai Grigioni. Si tratta dunque esclusivamente di zone di alta montagna di proprietà demaniale e pertanto senza conseguenze negative per i privati cittadini, che invece potranno fruire ulteriormente dei buoni rapporti bilaterali tra i due Stati.

La linea di confine tra l'Italia e la Svizzera è stata rilevata negli anni che vanno dal 1924 al 1938 e soltanto a misurazioni ultimate i due Paesi sottoscrissero, nel 1941, la Convenzione e il relativo regolamento che hanno disciplinato nel tempo i lavori di manutenzione ai termini confinari, da Piz Lat fino al Monte Dolent. Tale manutenzione ha consentito in tutto questo tempo di mantenere visibili i riferimenti morfologici del confine italo-svizzero, per esempio dei cippi collocati lungo la linea di demarcazione. Negli ultimi anni sono tuttavia intervenuti fattori nuovi, come il progressivo scioglimento dei ghiacciai, che hanno modificato l'evidenza fisica della linea di confine, essendo venuti meno i punti di riferimento morfologici stabiliti con la convenzione del 1941.

Al di là delle questioni tecniche, sottolinea l'importanza che il confine italo-svizzero ha rappresentato durante la seconda guerra sotto il profilo umanitario o sotto

quello del mercato del lavoro, visto che oltre 50 mila cittadini italiani varcano quotidianamente il confine per lavorare nella Confederazione. Le Alpi, sia per caratteristiche ambientali che per la presenza di forti pressioni antropiche, presentano connotati di peculiare fragilità ambientale ed ecologica che le rendono particolarmente vulnerabili alle ulteriori pressioni esercitate dal cambiamento climatico in atto. Anzitutto l'aumento della temperatura e le variazioni delle precipitazioni provocano lo scioglimento dei ghiacciai – il cosiddetto « ritiro dei ghiacciai » – che in molte zone alpine è visibile ad occhio nudo. Il cambiamento climatico e altri fattori d'instabilità presentano conseguenze rilevanti per le attività umane nei territori alpini, con aspetti di criticità per il turismo e l'agricoltura, la biodiversità, le foreste e il rischio idrogeologico, ma anche per la visibilità dei riferimenti morfologici del confine italo-svizzero fissati nella Convenzione del 1941.

Al riguardo segnala che in alcune aree, a causa dello scioglimento dei ghiacciai sono venuti meno i riferimenti originari misurati nel già citato periodo 1924 – 38 che individuavano nella linea di cresta dei ghiacciai o nella « linea displuviale », cioè la linea rappresentata dalle acque di deflusso (senza le infiltrazioni d'acqua negli strati inferiori del terreno), i termini del confine tra i due paesi. L'individuazione di tali problematiche aveva indotto la Commissione per la manutenzione del confine italo-svizzero, riunitasi ad Aosta il 10 e 11 novembre 2004, ad immettere negli accordi esistenti tra l'Italia e la Svizzera sui confini comuni una nuova nozione di frontiera, non più rigidamente fissa bensì in dipendenza dei gradualmente cambiamenti provocati dall'erosione e dalla contrazione dei ghiacciai, fino al caso limite della loro completa scomparsa.

Precisa che, secondo tale concezione, la linea di demarcazione diviene quindi mobile e coincide con la cresta del ghiacciaio o con la linea di cresta del terreno roccioso emergente, laddove il ghiacciaio stesso sia scomparso. Ciò anche in previsione di ulteriori mutamenti di tempera-

tura. Per quanto concerne la linea displuviale resta confermata la nozione già evocata. Le modificazioni repentine o superficiali della linea displuviale o della linea di cresta non comportano invece alcun cambiamento del tracciato del confine e in tal caso Italia e Svizzera potranno eventualmente prevedere uno scambio di superfici equivalenti. La linea di frontiera così definita sarà individuata tramite rilievi aerofotogrammetrici e resterà così fissata fino ai rilievi successivi.

Illustra infine il disegno di legge in esame, che consta di soli tre articoli recanti rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica dello Scambio di note intercorso tra i due Ministeri degli affari esteri, il relativo ordine di esecuzione e l'entrata in vigore della legge prevista il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Poiché non sono previsti espressamente oneri aggiuntivi, il disegno di legge non è corredato della relazione tecnica prevista dalle vigenti norme.

Conclusivamente, osserva che lo Scambio di note tra i due Governi, riveste importanza particolare per i lavori di manutenzione dei termini del confine italo-svizzero e i relativi obblighi fissati nella Convenzione del 1941 all'articolo 19.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA si associa alle considerazioni svolte dal relatore, segnalando che sono in corso trattative per un analogo accordo con la Francia.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri. Come di consueto, in assenza di specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20.

RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Martedì 17 marzo 2009. — Presidenza del presidente Stefano Stefani. — Interviene il sottosegretario agli affari esteri, Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 12.20.

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 su « La strada verso il miglioramento dell'ambiente per le PMI in Europa – Atto sulle piccole imprese (« Small Business Act »).

Doc. XII, n. 194.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, rilevando la complessità delle procedure comunitarie attivate al riguardo, ricorda che il 4 dicembre 2008 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione in relazione alla comunicazione « Una corsia preferenziale per la piccola impresa » – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa (« Small Business Act »), presentata dalla Commissione il 25 giugno 2008. In tale occasione il Parlamento europeo, in particolare, ha sottolineato la necessità che gli Stati membri diano il loro pieno sostegno all'attuazione delle disposizioni dell'Atto per le piccole imprese, onde garantirne l'efficacia, e ha chiesto misure concrete, sia a livello di Stati membri che a livello regionale, per completare quelle adottate a livello dell'Unione, invitando pertanto gli Stati membri a comunicare in che modo e con quali tempi intendano integrare le disposizioni dello *Small Business Act* nel quadro normativo nazionale.

Osserva che, con la comunicazione in questione, la Commissione europea ha sottolineato l'importanza delle PMI, in quanto creatrici di posti di lavoro e protagoniste nella corsa al benessere delle comunità locali e regionali, ritenendo che PMI dinamiche consentiranno all'Europa di resistere alle incertezze che genera

l'odierno mondo globalizzato. Rammenta in proposito che l'Italia è uno dei Paesi europei con il più alto numero di piccole e medie imprese. La Commissione ha elaborato dieci principi ritenuti essenziali per valorizzare le iniziative a livello della UE, creare condizioni di concorrenza paritarie per le PMI e migliorare il contesto giuridico e amministrativo nell'intera UE.

Per ciò che attiene i temi di interesse della III Commissione segnala che il decimo di tali principi afferma che l'UE e gli Stati membri devono incoraggiare e sostenere le PMI perché beneficino della crescita dei mercati all'esterno della UE, in particolare attraverso aiuti mirati al mercato e attività di formazione imprenditoriale. La comunicazione richiama il fatto che solo l'8 per cento delle PMI europee dichiara un fatturato all'esportazione: dato largamente inferiore a quello delle grandi imprese (28 per cento). Le barriere commerciali ostacolano più le PMI che le aziende di grandi dimensioni, a causa della limitatezza delle loro risorse e della minor capacità di assorbire rischi. Per potere accedere ai mercati esteri, le PMI hanno perciò bisogno di assistenza per ottenere informazioni su potenziali partner e sull'apertura di tali mercati. Occorre inoltre migliorare l'accesso ai mercati degli appalti e all'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale e garantire una reale concorrenza. Per tradurre questi principi in pratica, la Commissione è chiamata ad agire in sede di negoziati del WTO e accordi bilaterali e sviluppare nuovi strumenti quali la realizzazione di Centri europei d'impresa nei mercati selezionati, cominciando dalle economie a crescita rapida dell'India e della Cina e il lancio del progetto *Gateway to China* (« Entrare in Cina ») incentrato su un programma di

formazione quadri in Cina per permettere alle PMI europee entro il 2010 di essere più competitive nel mercato cinese.

Coglie l'occasione per richiamare l'esigenza che vi sia un'adeguata partecipazione dell'Italia e dell'Europa all'EXPO 2010 di Shanghai.

Ricorda infine che lo scorso 10 marzo il Parlamento europeo ha approvato una nuova risoluzione più articolata sullo *Small Business Act*. Tale risoluzione appoggia con convinzione la comunicazione della Commissione del 25 giugno 2008, rammaricandosi tuttavia che lo *Small Business Act* non sia uno strumento giuridicamente vincolante. Si invita pertanto il Consiglio e la Commissione a unirsi al Parlamento europeo per renderlo tale al fine di garantire che esso sia correttamente applicato in tutti i futuri testi legislativi comunitari.

Sottolinea inoltre l'assoluta necessità di applicare i dieci principi guida a livello europeo, nazionale e regionale, invitando pertanto il Consiglio e la Commissione ad assumere un fermo impegno politico a garantire la loro corretta applicazione ed esortando la Commissione e gli Stati membri a collaborare strettamente con tutte le parti interessate per attuare urgentemente, in particolare a livello nazionale, il piano d'azione relativo allo *Small Business Act* adottato dal Consiglio Competitività il 1° dicembre 2008, anche alla luce della crisi finanziaria che si è sviluppata in crisi economica.

Conclusivamente, illustra una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere come formulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.30.

ALLEGATO

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 su « La strada verso il miglioramento dell'ambiente per le PMI in Europa – Atto sulle piccole imprese (« Small Business Act ») (Doc. XII, n. 194).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminata la Risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 su « La strada verso il miglioramento dell'ambiente per le PMI in Europa – Atto sulle piccole imprese (« Small Business Act ») in relazione alla Comunicazione della Commissione del 25 giugno 2008 (Doc. XII, n. 194);

rilevato che la risoluzione ha sottolineato la necessità che gli Stati membri diano il loro pieno sostegno all'attuazione delle disposizioni dell'Atto per le piccole imprese, onde garantirne l'efficacia, e ha chiesto misure concrete, sia a livello di Stati membri che a livello regionale, per completare quelle adottate a livello dell'Unione;

rilevato altresì che con la comunicazione in questione la Commissione europea ha sottolineato l'importanza delle PMI, in quanto creatrici di posti di lavoro e protagoniste nella corsa al benessere delle comunità locali e regionali;

considerato che l'Italia è uno dei Paesi europei con il più alto numero di piccole e medie imprese.

considerato altresì che la Comunicazione richiama il fatto che solo l'8 per cento delle PMI europee dichiara un fatturato all'esportazione e che le PMI hanno bisogno di assistenza per potere accedere ai mercati esteri e superare le barriere commerciali a causa della limitatezza delle loro risorse e della minor capacità di assorbire rischi;

ritenuto positivo che la Comunicazione impegni la Commissione ad agire in sede di negoziati dell'OMC e di accordi bilaterali per favorire l'esportazione delle PMI;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si richiami la Commissione europea ad intensificare l'azione in seno all'OMC per lo sviluppo dell'interscambio delle piccole e medie imprese, anche con riferimento alla tutela dei marchi di origine.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	200
AVVERTENZA	200

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 marzo 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 13.15.

Sull'ordine dei lavori.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, deplora l'assenza del rappresentante del Governo, che impedisce alla Commissione di procedere all'esame dei provvedimenti iscritti all'ordine del giorno.

Massimo POLLEDRI (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, sollecita lo svolgimento di una seduta di interrogazioni a risposta immediata al fine di consentire la conclusione dello svolgimento dell'interrogazione Bitonci 5-00903, in materia di utilizzo delle risorse finanziarie della società Sogin, di cui è firma-

tario, già avviato nella seduta del 29 gennaio 2009.

La seduta termina alle 13.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

DL 05/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.

C. 2187 Governo.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

C. 2180 Governo, approvato dal Senato.

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare.

Testo base C. 907 e C. 1643.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Governatore della Banca d'Italia, sulle tematiche relative al sistema bancario e finanziario (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	201
--	-----

AUDIZIONI

Martedì 17 marzo 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 12.

Audizione del Governatore della Banca d'Italia, sulle tematiche relative al sistema bancario e finanziario.
(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta, è assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso l'attivazione della trasmissione televisiva tramite il canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Mario DRAGHI, *Governatore della Banca d'Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Antonio BORGHESI (IdV), Maurizio BERNARDO (PdL), Pier Luigi BERSANI (PD), Maurizio FU-

GATTI (LNP), Francesco BARBATO (IdV) e Ivano STRIZZOLO (PD), ai quali risponde Mario DRAGHI, *Governatore della Banca d'Italia*.

Dopo ulteriori considerazioni dei deputati Pier Luigi BERSANI (PD), Santo Domenico VERSACE (PdL), e Gianfranco CONTE, *presidente*, riprende la sua replica Mario DRAGHI, *Governatore della Banca d'Italia*.

Intervengono quindi per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Marco PUGLIESE (PdL), Franco CECCUZZI (PD), Matteo BRAGANTINI (LNP), Santo Domenico VERSACE (PdL), Lino DUILIO (PD) e Gianfranco CONTE, *presidente*, ai quali risponde Mario DRAGHI, *Governatore della Banca d'Italia*.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ringrazia il Governatore della Banca d'Italia e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di fondazioni, associazioni ed esperti del settore, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 953 Aprea, adottata come testo base, e abbinate recanti: « Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti »

202

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 17 marzo 2009.

Audizione informale di rappresentanti di fondazioni, associazioni ed esperti del settore, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 953 Aprea, adottata come testo base, e abbinate recanti: « Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.40 alle 14.05.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi e C. 1926 Fava (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 60*) ... 203

SEDE CONSULTIVA:

DL 05/09 Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (*Esame e rinvio*) 203

SEDE REFERENTE

Martedì 17 marzo 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 12.05.

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia.

C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi e C. 1926 Fava.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 60).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 10 marzo 2009.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che la proposta di legge n. 60 deve intendersi abbinata, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, vertendo su materia identica a quella delle proposte di legge in titolo.

La Commissione prende atto.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, rileva che, a seguito dell'abbinamento, nei lavori del Comitato ristretto, nominato ai fini dello svolgimento di un breve ciclo di audizioni e della predisposizione di un testo unificato, si terrà conto anche della proposta di legge abbinata nella seduta odierna. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 marzo 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 12.10.

DL 05/09 Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.

C. 2187 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Renato Walter TOGNI (LNP), *relatore*, illustra il provvedimento in esame rilevando, preliminarmente, che il decreto legge sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere reca misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi e si inserisce nell'ambito delle misure che il Governo ha varato per contrastare la crisi finanziaria dopo la manovra anticipata di luglio 2008 e il pacchetto delle misure anticrisi di fine novembre 2008. Le principali finalità del provvedimento sono rivolte ad affrontare la crisi del settore con interventi urgenti di sostegno alla domanda, a far convergere le politiche nazionali con le indicazioni della Commissione europea e con le misure già adottate o in corso di adozione da parte degli altri Paesi europei, nonché ad orientare le scelte dei consumatori verso prodotti a basso impatto ambientale che vanno nella direzione degli obiettivi di Kyoto. Rileva, infatti, che i quattro assi su cui ruota il provvedimento sono la salvaguardia dell'ambiente e lotta all'inquinamento, la maggiore sicurezza sulle strade, l'impulso alla ricerca e all'innovazione e la coerenza con le misure dell'Unione europea.

Segnala, in particolare, che il provvedimento in esame si compone di nove articoli. Si sofferma, quindi, su quelli che incidono più direttamente sugli ambiti di specifica competenza della Commissione, dando comunque conto anche delle altre misure.

Per quanto riguarda l'articolo 1, osserva che esso reca misure volte a conciliare lo sviluppo economico ed il sostegno alle imprese in crisi con la sostenibilità ambientale, attraverso la concessione di incentivi per la sostituzione di veicoli inquinanti con altri meno inquinanti, l'incremento della misura dei vigenti incentivi per l'acquisto di veicoli ecologici e per l'installazione di impianti a metano e a GPL e la concessione di contributi per l'installazione di filtri antiparticolato su veicoli utilizzati dalle aziende che svolgono servizi di pubblica utilità. Rileva, quindi, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, che l'intervento mira a coniugare gli obiettivi di tutela ambientale con

quelli di qualificazione dei consumi e di stimolo alla crescita e all'occupazione, considerati dal Governo particolarmente importanti nella situazione economica attuale. Riferisce, in particolare, che sono previsti, per il periodo 7 febbraio-31 dicembre 2009, contributi, pari rispettivamente a 1.500, 2.500 e 500 euro, per l'acquisto, con contestuale demolizione di veicoli maggiormente inquinanti, di autovetture, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, per uso speciale, autocaravan e motoveicoli (commi 1, 2 e 5) e contributi aggiuntivi pari a 1.500 e 500 euro, rispetto a quelli già previsti, per l'acquisto di autovetture e autocarri a ridotto impatto ambientale (commi 3 e 4). Il successivo comma 7 incrementa i contributi, già riconosciuti dalla normativa vigente, per l'installazione di impianti a GPL e a metano sulle autovetture. I commi 6, 8 e 10 dettano, inoltre, disposizioni comuni applicative delle suddette agevolazioni, stabilendo fra l'altro che le agevolazioni hanno validità per i contratti stipulati dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009, a condizione che l'immatricolazione sia effettuata entro il 31 marzo 2010, e si applicano anche ai contratti di locazione finanziaria. Ai fini della fruizione delle descritte agevolazioni si prevede inoltre il rispetto delle regole degli aiuti *de minimis* di cui al Regolamento CE n. 1998 del 2006 della Commissione.

Infine, i commi da 11 a 17, allo scopo di ridurre le emissioni di particolato nel settore del trasporto pubblico, disciplinano l'erogazione di un finanziamento straordinario per l'installazione di filtri antiparticolato, nel limite di spesa pari a 11 milioni di euro, sui veicoli diesel utilizzati dalle aziende che svolgono servizi di pubblica utilità. Al riguardo, riferisce che il suddetto finanziamento straordinario è ripartito, con decreto del Ministero dell'ambiente, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati relativi al trasporto pubblico. Tale erogazione è subordinata all'applicazione di misure di riduzione delle emissioni inquinanti nel settore della mobilità. Osserva, quindi, che in connessione alle mi-

sure recate dall'articolo 1 del provvedimento in esame, l'articolo 6, recante disposizioni in materia di sostegno al finanziamento per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali, prevede l'intervento della società per i servizi assicurativi del commercio estero nella prestazione di garanzie per agevolare la concessione di finanziamenti destinati a tali acquisti.

Quanto all'articolo 2, rileva che esso prevede facilitazioni per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, consistenti in una nuova detrazione lorda dall'IRPEF del 20 per cento delle spese documentate, sostenute dal 7 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009, per l'acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, nonché apparecchi televisivi e computer, finalizzati all'arredo di un immobile per il quale siano effettuati a partire dal 10 luglio 2008 interventi di ristrutturazione edilizia secondo le procedure che permettono la detrazione IRPEF del 36 per cento delle spese sostenute. Si prevede, inoltre, la stipula di un apposito protocollo di intenti tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i produttori dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto, in ordine, tra l'altro, alle garanzie di mantenimento dei livelli occupazionali. Segnala, infine, che la detrazione è concessa per una spesa massima di 10.000 euro ed è ripartita in cinque annualità. Soffermandosi su quest'ultima disposizione, ne sottolinea la valenza nell'ambito delle politiche del Governo a favore della casa, con particolare riferimento ai giovani e alle giovani coppie. Peraltro, a suo avviso, nell'attuale momento di crisi economica, la disposizione in questione costituisce un volano per l'incentivazione delle attività industriali inerenti la lavorazione dei mobili e le attività dell'indotto con ovvi benefici per tale settore industriale che rappresenta un importante reparto del *made in Italy*.

Segnala quindi, con riferimento ai successivi articoli del provvedimento, che l'ar-

ticolo 3 reca disposizioni in materia di distretti produttivi e reti di imprese, intervenendo sulla relativa disciplina fiscale. L'articolo 4 introduce un beneficio fiscale diretto a favorire le aggregazioni aziendali (fusione, scissione e conferimenti) effettuate nel 2009 attraverso il riconoscimento gratuito del maggior valore attribuito ai beni materiali e immateriali cui corrisponde, per le fusioni e le scissioni, una differenza da con cambio. L'articolo 5 provvede a ridurre le aliquote dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione ed il riallineamento volontario dei valori contabili degli immobili non merce dal 7 per cento al 3 per cento per gli immobili ammortizzabili e dal 4 per cento all'1,5 per cento per quelli non ammortizzabili. L'articolo 7 reca disposizioni in materia di potenziamento dei controlli fiscali e di inasprimento delle sanzioni per l'indebito utilizzo di crediti in compensazione, riguardo alla fruizione delle agevolazioni previste in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale e dell'imposta sulle successioni e donazioni. L'articolo 8, infine, reca le disposizioni finanziarie relative alla copertura degli oneri recati dal provvedimento in esame pari a 382 milioni di euro nel 2009, 230,5 milioni nel 2010, 405,8 milioni nel 2011, 308,4 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013, ed a 386,2 milioni nel 2014. L'articolo 9, infine, reca la consueta clausola relativa all'entrata in vigore del decreto-legge.

In conclusione, nell'esprimere un giudizio complessivamente positivo sul provvedimento in esame, si riserva di valutare gli elementi che emergeranno nel corso del dibattito ai fini della redazione della prescritta proposta di parere.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali del trasporto ferroviario in merito alla situazione e alle prospettive del gruppo Ferrovie dello Stato 206

SEDE CONSULTIVA:

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (*Esame e rinvio*) 206

ATTI COMUNITARI:

Piano d'azione per la diffusione di sistemi di trasporto intelligenti in Europa (COM(2008)886 def.).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (COM(2008)887 def.) (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) 209

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'avvocato Luciano Canepa a presidente dell'Autorità portuale di Ancona. Nomina n. 33 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 213

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di circolazione e sicurezza stradale. C. 44 Zeller, C. 419 Contente, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin e C. 2177 Cosenza 214

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 214

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 17 marzo 2009.

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali del trasporto ferroviario in merito alla situazione e alle prospettive del gruppo Ferrovie dello Stato.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.10 alle 12.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 marzo 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 12.15.

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.

C. 2187 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Piero TESTONI (PdL), *relatore*, fa presente che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alle Commissioni VI e X sul disegno di legge C 2187, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, recante « Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi ».

Per quanto riguarda le competenze della IX Commissione, segnala in particolare le norme contenute all'articolo 1 del decreto-legge, che dispongono incentivi per la sostituzione degli autoveicoli.

Ricorda che la legge finanziaria 2007 aveva già previsto misure a carattere transitorio per agevolare la rottamazione di veicoli inquinanti, e incentivi, anch'essi di natura transitoria, per l'acquisto di veicoli a ridotto impatto ambientale e che tali misure sono state prorogate per l'anno 2008 dall'articolo 29 del decreto-legge n. 248 del 2007. Evidenzia che il decreto-legge in esame prevede un intervento più articolato, che mira a coniugare gli obiettivi di tutela ambientale con quelli di qualificazione dei consumi e di stimolo alla crescita e all'occupazione, considerati dal Governo particolarmente importanti nella situazione economica attuale.

Rileva che l'articolo 1 reca a tal fine una serie di misure incentivanti, che passa ad illustrare sinteticamente. Il comma 1 concede un contributo di 1.500 euro per la sostituzione, da realizzare mediante demolizione, di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo con autovetture nuove di categoria « euro 4 » o « euro 5 » che emettono non più di 140 grammi di anidride carbonica per chilometro o non più di 130 grammi di anidride carbonica per chilometro se alimentate a gasolio. Le autovetture e gli autoveicoli da demolire devono essere appartenenti alle categorie « euro 0 », « euro 1 » o « euro 2 », questi ultimi immatricolati entro il 31 dicembre 1999. Il comma 2 concede un contributo di 2.500 euro per la sostituzione, da realizzare mediante demolizione, di autoveicoli per il trasporto promiscuo, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, per uso speciale e autocaravan con le stesse ti-

pologie di veicoli nuovi di categoria « euro 4 » o « euro 5 », di massa massima fino a 3.500 chilogrammi. I veicoli da demolire devono avere una massa non superiore a detto limite e devono essere appartenenti alle categorie « euro 0 », « euro 1 » o « euro 2 », immatricolati entro il 31 dicembre 1999. Il comma 3 concede un contributo di 1.500 euro, aggiuntivo rispetto a quelli di cui all'articolo 1, comma 228, della legge finanziaria 2007, per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica, omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, a metano, elettrica o a idrogeno, a condizione che l'autovettura acquistata emetta anidride carbonica in misura non superiore a 120 grammi per chilometro nell'alimentazione considerata. Il comma 4 prevede che il contributo per l'acquisto di autocarri di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria « euro 4 » o « euro 5 », nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, a metano, sia fissato nella misura di 4.000 euro. Il comma 5 concede un contributo di 500 euro per la sostituzione, da realizzare mediante demolizione, di ciclomotori e motocicli appartenenti alle categorie « euro 0 » o « euro 1, con motocicli nuovi fino a 400 cc di cilindrata di categoria « euro 3 ». Il comma 6 precisa che le agevolazioni di cui ai commi precedenti hanno validità per i contratti stipulati dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009, a condizione che l'immatricolazione sia effettuata entro il 31 marzo 2010. Il comma 7 incrementa da 350 a 500 euro gli incentivi per l'installazione di impianti a GPL e da 500 a 650 euro gli incentivi per l'installazione di impianti a metano su autoveicoli immatricolati come « euro 0 » o « euro 1 ». L'agevolazione decorre dal 7 febbraio 2009 ed opera nei limiti dell'autorizzazione di spesa di 100 milioni di euro per il 2009, fissata dall'articolo 2, comma 59, del decreto-legge 262/2006, e successivamente incrementata dall'articolo 29, comma 8, del citato decreto-legge 248/2007. Il comma 8 precisa che le

agevolazioni per la rottamazione di autovetture, di autoveicoli e motocicli e per l'acquisto di veicoli a ridotto impatto ambientale e di autocarri a metano possono essere fruite nel rispetto della regola degli aiuti « *de minimis* » di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione.

Segnala inoltre le disposizioni previste dai commi 11 e 12 dello stesso articolo 1, che introducono agevolazioni per l'installazione di filtri antiparticolato su veicoli utilizzati dalle aziende che svolgono servizi di pubblica utilità, allo scopo di ridurre le emissioni di particolato nel settore del trasporto pubblico. Avverte che a tale fine viene autorizzato un finanziamento straordinario, nel limite di spesa di 11 milioni di euro per il 2009, destinato alla concessione di contributi per l'installazione di dispositivi che garantiscano un'efficacia di abbattimento delle emissioni di particolato non inferiore al 90 per cento, su veicoli di proprietà di aziende che svolgono servizi di pubblica utilità. I contributi sono concessi in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione dei dispositivi.

Rileva che la possibilità di cumulo degli incentivi già previsti dall'articolo 1, comma 228, della legge finanziaria 2007, per l'acquisto di veicoli a ridotto impatto ambientale, con quelli per la rottamazione, disposti dai commi 1 e 2 dell'articolo in esame, viene espressamente prevista solo in caso di acquisto dei veicoli considerati maggiormente ecologici, di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo in esame. Sottolinea quindi che non appare del tutto chiaro se la possibilità di cumulo è ammessa anche per l'acquisto degli altri veicoli indicati dallo stesso comma 228 e che potrebbe essere opportuno, a riguardo, inserire un'osservazione nel parere da trasmettere alle Commissioni competenti.

Ricorda, in estrema sintesi, anche il contenuto delle altre disposizioni recate dal decreto-legge in esame. L'articolo 2 prevede una detrazione del 20 per cento delle spese documentate, nella misura massima di 10.000 euro ripartita in cinque annualità, sostenute dal 7 febbraio 2009 al

31 dicembre 2009 per l'acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, nonché apparecchi televisivi e computer. L'articolo 3 modifica la disciplina fiscale dei distretti produttivi, che non ha trovato applicazione a causa della mancata emanazione dei relativi decreti attuativi, reintroducendo il regime fiscale previsto dalla legge finanziaria 2006. L'articolo 4 introduce un beneficio fiscale, entro il limite massimo di maggior valore pari a 5 milioni di euro, diretto a favorire le aggregazioni aziendali effettuate nel 2009. L'articolo 5 riduce le aliquote dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione ed il riallineamento volontario dei valori contabili degli immobili. L'articolo 6 prevede l'intervento della SACE Spa nella prestazione di garanzie per agevolare la concessione di finanziamenti destinati all'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali di cui all'articolo 1 del decreto-legge. L'articolo 7 reca disposizioni in materia di potenziamento dei controlli fiscali e di inasprimento delle sanzioni per l'indebito utilizzo di crediti in compensazione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che nel parere che la IX Commissione ha reso sul disegno di legge di conversione del decreto-legge cosiddetto « mille proroghe » si richiedeva, come condizione, la soppressione delle disposizioni in materia di servizio di noleggio con conducente. Ritieni che tale abrogazione, necessaria per evitare di recare un rilevante danno al settore interessato e all'intera economia, dovrebbe avere luogo nel provvedimento in esame, anche in considerazione del fatto che le questioni relative al servizio di noleggio con conducente devono, a suo giudizio, ritenersi attinenti alle materie in esso affrontate. Invita pertanto il rappresentante del Governo, prima che la Commissione pervenga all'espressione del parere, a confermare gli impegni già assunti dal Governo stesso in ordine all'abrogazione delle disposizioni richiamate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.

ATTI COMUNITARI

Martedì 17 marzo 2009- — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 12.25.

Piano d'azione per la diffusione di sistemi di trasporto intelligenti in Europa (COM(2008)886 def.).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (COM(2008)887 def.).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vincenzo GAROFALO (PdL), *relatore*, fa presente che l'avvio dell'esame, da parte della IX Commissione, dei documenti adottati in sede europea in materia di sistemi di trasporto intelligenti offre l'occasione per affrontare una materia che nel prossimo futuro potrebbe rivelarsi della massima importanza, sia sotto il profilo della sicurezza e del decongestionamento delle reti di trasporto, sia anche dal punto di vista delle prospettive di sviluppo che si offrono per le imprese del settore (costruttori, operatori di telecomunicazione e *provider*).

Ricorda che per sistemi di trasporto intelligenti (ITS) si intendono le diverse tecnologie informatiche che possono trovare applicazione con riferimento alle varie modalità di trasporto per facilitare e rendere più sicuro l'uso dei vettori e, soprattutto, per favorire l'intermodalità.

Evidenzia che si intendono perseguire diversi obiettivi. Il primo è quello di contenere l'impatto della considerevole crescita del traffico su strada prevista per il 2020 a livello europeo nella misura del

36 per cento per il trasporto passeggeri e del 55 per cento per il trasporto merci mediante una gestione ottimale della mobilità e della domanda di trasporto. Ciò richiede un notevole sforzo per l'elaborazione di soluzioni innovative e originali, quali appunto possono essere offerte dall'impiego delle più moderne tecnologie, posto che le risposte tradizionali incontrano una serie di difficoltà tali da rendere assai arduo ipotizzare risultati proporzionati alle dimensioni dell'incremento atteso dei traffici. Valgano per tutti i vincoli finanziari connessi alla realizzazione di opere infrastrutturali di notevole dimensione, le forti reazioni di protesta che taluni progetti suscitano con riferimento al loro impatto sui territori di riferimento e le lungaggini di tipo procedurale e amministrativo che contraddistinguono le diverse fasi (selezione delle opere, progettazione, affidamento e realizzazione). I sistemi di trasporto intelligenti possono assicurare vantaggi non meno significativi, dal punto di vista dell'uso più razionale e coordinato delle infrastrutture esistenti e delle diverse modalità, senza provocare un impatto negativo sulle realtà locali interessate e con costi nettamente inferiori. Il secondo obiettivo è la promozione di modalità di trasporto maggiormente compatibili con l'obiettivo della tutela dell'ambiente e della riduzione delle emissioni inquinanti, considerato che allo stato attuale il trasporto su strada produce il 72 per cento delle emissioni di CO₂ di tutto il comparto dei trasporti. Il contrasto al congestionamento, specie nelle grandi aree urbane e nella zone immediatamente circostanti, può trovare un fortissimo alleato nell'uso accorto, purché generalizzato, dei sistemi di trasporto intelligenti. Merita ricordare che il costo della congestione del trasporto stradale è stimato tra lo 0,9 e l'1,5 per cento del PIL dell'UE. Un terzo obiettivo è il rafforzamento della sicurezza stradale, considerato che gli incidenti mortali dovuti alla circolazione stradale, sebbene in diminuzione (meno 24 per cento dal 2000 nell'UE a 27), restano comunque a livelli elevati, con

circa 43 mila decessi nel 2006. La Commissione rileva che questa cifra è superiore di 6 mila unità all'obiettivo fissato nel libro bianco sulla politica comune dei trasporti del 2001 di ridurre del 50 per cento il numero delle vittime di incidenti stradali nel periodo compreso tra il 2001 e il 2010.

Sottolinea che le iniziative europee, che costituiscono il frutto dell'impegno congiunto di ben cinque direzioni generali della Commissione UE (Trasporti, Media, Ricerca, Imprese e Ambiente), sono state assunte il 16 dicembre 2008 e si articolano in piano d'azione e in una proposta di direttiva (COM(2008)887). I due documenti non si limitano a richiamare le diverse iniziative già in fase di sperimentazione e a prospettarne le possibilità di sviluppo.

Evidenzia che, allo stato, sono già in corso di realizzazione diverse iniziative riguardanti diverse modalità di trasporto, tra cui: SESAR (*Single European Sky ATM Research Programme*) il sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo; ERTMS (*European Rail Traffic Management System*), il sistema europeo armonizzato di segnalazione ferroviaria volto a garantire un alto livello di sicurezza e di interoperabilità; RIS (*River Information Services*), il sistema per la fornitura di servizi di informazione fluviale; AIS (*Automatic Identification System*), il sistema di identificazione automatica delle navi; SafeSeaNet, il sistema comunitario per lo scambio di dati marittimi; VTMS (*Vessel Traffic Monitoring and Information System*), il sistema per il monitoraggio e l'informazione del traffico navale; LRIT, il sistema di identificazione e tracciamento a lungo raggio delle navi; TAF-TSI (*Telematics Applications for Freight*) che riguarda l'applicazione delle nuove tecnologie al trasporto di merci. Fa presente che, accanto a questa accurata ricognizione, i documenti evidenziano chiaramente i potenziali progressi che una più intensa e coordinata applicazione delle diverse tecnologie può assicurare. A questo fine individuano sei priorità, per

ognuna delle quali viene individuata una serie di azioni con le relative scadenze, da realizzare in stretta cooperazione con gli Stati membri e le autorità regionali e locali.

Osserva in proposito che le iniziative adottate in sede europea appaiono pienamente rispettose del principio di sussidiarietà in quanto investono profili transnazionali che non possono essere disciplinati in maniera soddisfacente dagli Stati membri, quali l'interoperabilità delle apparecchiature e la realizzazione di un mercato unico dei servizi relativi alle tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione (ITS).

Fa presente che un'azione a livello dell'UE in questo settore è giustificata sia dall'esigenza di garantire la continuità geografica, l'interoperabilità dei servizi e la standardizzazione dei sistemi, sia dalla necessità di evitare iniziative sconcordate dei singoli Stati membri che continuerebbero a sviluppare e ad attuare soluzioni individuali suscettibili di frammentare lo spettro tecnologico e di compromettere l'armonizzazione e la normalizzazione o di rallentare i processi in materia di interoperabilità. Sottolinea inoltre il vantaggio che può derivare dalla creazione di economie di scala, velocizzando l'introduzione di tecnologie ITS, riducendo i costi e sostenendo il ruolo dell'industria europea delle ITS.

Avverte che la Commissione, al fine di perseguire i suddetti obiettivi, intende avvalersi di un'ampia gamma di strumenti che comprendono un sostegno finanziario, misure legislative o di altra natura ed interventi di standardizzazione. Quanto al finanziamento pubblico dei servizi e degli impianti ITS, si prefigura l'intervento sia dell'UE (avvalendosi, ad esempio, di risorse per le reti TEN-T e dei Fondi strutturali) sia a livello nazionale.

Sottolinea che il nostro Paese si è in parte già mosso sulla materia; in particolare, ricorda che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva promosso, già nel 2001, il progetto Artist (architetture telematica italiana per il

sistema dei trasporti) diretto a delineare il quadro di riferimento a livello nazionale per la realizzazione degli ITS nel nostro paese con una prospettiva multintermodale. Ritiene tuttavia evidente che ulteriori e assai più consistenti sforzi dovranno essere compiuti per realizzare significativi e concreti progressi nell'utilizzo degli ITS.

Riassume quindi brevemente le sei priorità indicate dai documenti. La prima è quella di garantire un uso ottimale delle informazioni relative alle caratteristiche della rete stradale, alle norme in materia di circolazione stradale, ai piani di circolazione e agli itinerari raccomandati. Per tale obiettivo si fissa la scadenza del 2012. Nell'ambito di questa priorità vengono prefigurate azioni in materia di: definizione delle procedure per la fornitura in tutta l'UE di servizi di informazione in tempo reale sul traffico e gli itinerari, attuarsi entro il 2010; definizione delle specifiche dei dati per la fornitura gratuita di servizi di informazione universale sul traffico, da attuarsi entro il 2012; promozione dei sistemi nazionali di pianificazione degli itinerari multimodali porta a porta che prendano debitamente in considerazione le alternative esistenti in termini di trasporto pubblico e le interconnessioni in tutta l'UE, da attuarsi nel quadriennio 2009-2012.

La seconda priorità è quella di assicurare la continuità dei servizi ITS di gestione del traffico nei corridoi di trasporto europei e negli agglomerati urbani, sviluppando l'interoperabilità delle applicazioni ITS; in questo caso la prima scadenza utile è stabilita nel 2011. Nell'ambito di questa priorità vengono individuate le seguenti azioni: identificazione dei servizi ITS da utilizzare a sostegno del trasporto merci (*e-Freight*), anche ricorrendo alle tecnologie esistenti in materia di posizionamento o di tracciabilità delle merci quali Galileo, da attuarsi entro il 2010; sviluppo di un moderno quadro europeo in materia di applicazione delle ITS al trasporto multimodale e alla mobilità urbana, incluso un ap-

proccio integrato che comprenda la pianificazione degli itinerari, la domanda di trasporto, la gestione del traffico e delle emergenze, l'uso dei parcheggi e dei trasporti pubblici, da attuarsi anch'essa entro il 2010; l'interoperabilità dei sistemi di pedaggio elettronici, da attuarsi nel triennio 2012-2014.

La terza priorità è l'integrazione del veicolo nell'infrastruttura di trasporto mediante lo sviluppo di una piattaforma che dovrebbe essere installata innanzitutto sui veicoli commerciali e, successivamente, su quelli privati, in grado di fornire servizi e applicazioni ITS, da attuarsi entro il 2011. A tale proposito, la Commissione ricorda la necessità di continuare a sviluppare i cosiddetti «sistemi cooperativi», vale a dire i sistemi intelligenti per lo scambio di informazioni tra i veicoli, tra le infrastrutture stradali nonché tra veicoli ed infrastrutture, da attuarsi tra il 2010 e il 2013, e la definizione di un mandato destinato agli organismi di normalizzazione europei al fine di elaborare norme armonizzate per l'attuazione delle ITS, con particolare riferimento ai sistemi cooperativi, da attuarsi tra il 2009 e il 2014.

Una quarta priorità è il rafforzamento della sicurezza stradale mediante un ulteriore sviluppo nell'applicazione delle ITS ai sistemi di assistenza alla guida quali il controllo elettronico della stabilità, il controllo adattativo della velocità di crociera, il sistema che avverte il conducente quando il veicolo abbandona una corsia e lo assiste nel cambio di corsia, l'avvisatore di collisione e frenatura di emergenza, il sistema di chiamata automatica di emergenza (*e-call*), i sistemi per l'abbassamento della vigilanza del conducente o ancora il sistema *alcolock* che impedisce meccanicamente alle persone in stato di ebbrezza di guidare, da attuarsi tra il 2009 e il 2014. Fa presente che si calcola che il controllo elettronico della stabilità e il sistema *e-call* da soli, se applicati in tutto il territorio dell'UE, potrebbero salvare fino a 6.500 vite all'anno. Rileva che nei documenti viene sottolineato altresì l'im-

portante contributo che può essere dato dai navigatori satellitari e dai sistemi di *tracking* e *tracing* ai fini del monitoraggio a distanza delle merci e dei veicoli durante i loro spostamenti, come nel caso del trasporto di merci pericolose o di animali vivi. Tali sistemi possono altresì guidare i conducenti degli autotreni verso aree di parcheggio più sicure, aiutarli a rispettare la normativa in materia di tempi di guida e di riposo e offrire il sostegno per lo sviluppo di una nuova generazione di tachigrafi digitali. Per quanto riguarda le azioni da intraprendere in questo settore, ricorda che la Commissione raccomanda lo sviluppo di un quadro normativo per la realizzazione di un'interfaccia uomo-macchina che utilizzi strumenti quali cellulari, sistemi di navigazione e PC portatili, da attuarsi entro il 2010 ed infine l'elaborazione di misure adeguate, compresi orientamenti in materia di *best practice*, sull'impatto delle ITS sulle aree di stazionamento sicure per i camion e i veicoli commerciali e sui sistemi telematici di prenotazione dei parcheggi, da attuarsi anch'essa entro il 2010 nonché sulla sicurezza degli utenti vulnerabili della strada, la cui scadenza è fissata al 2014.

La quinta priorità è una valutazione degli aspetti connessi alla sicurezza e alla protezione dei dati, soprattutto di quelli personali e finanziari, nell'applicazione delle ITS, da attuarsi entro il 2011, prendendo in debita considerazione i profili di responsabilità connessi all'uso delle ITS, in particolare per quanto riguarda i sistemi di sicurezza installati a bordo dei veicoli.

Infine, sesta ed ultima priorità, la promozione di trasporti più ecologici mediante una migliore gestione della domanda di traffico grazie alla tariffazione differenziata dei veicoli basata sul ricorso a sistemi di telepedaggio per l'uso di determinati assi stradali. Inoltre, l'applicazione delle ITS nella programmazione degli itinerari, la navigazione dinamica installata a bordo dei veicoli e i sistemi di guida ecologica possono contribuire a ri-

durare la congestione, a rendere più ecologica la mobilità e a diminuire il consumo di energia.

Ribadisce che ai diversi vantaggi che sono stati richiamati si aggiunge anche quello, certo non secondario, costituito dalla importante occasione di sostegno alle prospettive di crescita che una diffusa e tendenzialmente generalizzata applicazione dei sistemi di trasporto intelligenti può offrire alle imprese del settore. Occasione tanto più significativa in primo luogo in considerazione della fase critica che le industrie europee stanno attualmente vivendo e in secondo luogo in relazione all'elevato valore aggiunto che contraddistingue i sistemi di trasporto intelligente e alle possibilità che essi offrono dal punto di vista dell'innovazione e della ricerca. Si tratta, infatti, di sistemi caratterizzati da un mercato contenuto innovativo che può risultare decisivo anche ai fini di un aumento più generalizzato dei tassi di produttività.

Proprio in considerazione dell'importanza della materia, dei suoi risvolti tecnici e specialistici e del rilievo che una coerente politica di sviluppo dei sistemi di trasporto intelligenti può assumere anche sotto il profilo della politica industriale, propone che la Commissione proceda all'audizione informale dei rappresentanti delle imprese del settore, cosa che potrà avvenire convocando i rappresentanti dell'associazione nazionale per la telematica per i trasporti e al sicurezza (TTS Italia) di cui fanno parte tutti i più importanti operatori del settore.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 marzo 2009. — Presidenza del Presidente Mario VALDUCCI. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 12.40.

Proposta di nomina dell'avvocato Luciano Canepa a presidente dell'Autorità portuale di Ancona.

Nomina n. 33.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Daniele TOTO (PdL), *relatore*, fa presente che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la richiesta di parere sulla proposta di nomina dell'avvocato Luciano Canepa a presidente dell'Autorità portuale di Ancona.

Ricorda che tale incarico si è reso vacante a seguito della scadenza, l'8 febbraio scorso, del mandato quadriennale del presidente, Giovanni Montanari, nominato con decreto del 28 gennaio 2005.

Sottolinea che l'avvocato Canepa, come attestato dal *curriculum vitae* allegato alla richiesta di parere, ha svolto un'importante attività professionale nell'ambito dei settori del diritto marittimo e del diritto commerciale internazionale, nel corso della quale ha trattato numerose e rilevanti controversie di fronte a tribunali e corti arbitrali italiane e estere. All'attività professionale si è affiancata quella di esperto di diritto internazionale della navigazione, materia che ha insegnato presso l'università di Lecce. Dal 1988 al 1993 è stato presidente del Comitato dell'utenza portuale di Livorno; proprio in tale ruolo l'avvocato Canepa ha patrocinato il ricorso di fronte al T.A.R. Toscana che si è concluso con la sentenza del 23 dicembre 1988, con la quale è stata sancita la fine del monopolio delle compagnie portuali italiane. Dopo l'entrata in vigore della legge n. 84

del 1994, ha partecipato alla riorganizzazione dei maggiori porti italiani, in particolare collaborando alla realizzazione dei nuovi assetti dei terminali marittimo-ferroviari. È consulente abituale del Comitato nazionale di coordinamento degli utenti e degli operatori portuali. Ha svolto un'ampia attività di docenza, anche presso l'Accademia navale di Livorno, e ha tenuto numerose conferenze. Ha altresì collaborato alla rivista «il diritto marittimo».

Osserva come dal curriculum trasmesso risulti quindi evidente la competenza e l'esperienza dell'avvocato Canepa nel settore marittimo e portuale.

Evidenzia che, in conformità con la normativa vigente in materia di nomina dei presidenti delle autorità portuali, gli enti pubblici competenti (nel caso specifico, il comune, la provincia e la Camera di commercio di Ancona e il comune di Falconara marittima) hanno indicato alcuni esperti, tra i quali il Ministro delle infrastrutture e i trasporti ha individuato l'avvocato Canepa. Ricorda infine che sul suo nominativo la Giunta regionale delle Marche ha espresso l'intesa con delibera in data 3 marzo 2009.

Ritiene opportuno infine segnalare l'urgenza che si proceda alla nomina in esame, dal momento che l'Autorità portuale di Ancona continua ad essere retta dal presidente Montanari in regime di *prorogatio*, osservando peraltro che, dopo quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato del presidente uscente, se non si sarà concluso il procedimento di nomina del nuovo presidente, il Ministro dovrà provvedere alla nomina di un Commissario.

In conclusione, per le ragioni sopra illustrate, propone di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina dell'avvocato Luciano Canepa a presidente dell'Autorità portuale di Ancona.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 17 marzo 2009.

Disposizioni in materia di circolazione e sicurezza stradale.

C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C.

1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin e C. 2177 Cosenza.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.50 alle 12.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.55 alle 13.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. C. 326 Stefani, C. 1010 Raisi e C. 2032 Mattesini (<i>Seguito esame del testo unificato e rinvio</i>)	215
ALLEGATO 1 (<i>Ulteriori emendamenti del Relatore</i>)	218

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01128 Quartiani: Situazione di crisi dell'azienda Unilever Italia Manufacturing S.r.l. di Casalpusterlengo	216
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	219
5-01129 Fava: Iniziative per il rilancio della chimica italiana	216
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	220

SEDE REFERENTE

Martedì 17 marzo 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Adolfo Urso.

La seduta comincia alle 12.35.

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

C. 326 Stefani, C. 1010 Raisi e C. 2032 Mattesini.

(*Seguito esame del testo unificato e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 febbraio scorso.

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che sul testo unificato in esame le Commissioni competenti in sede consultiva hanno espresso i seguenti pareri: le Commissioni I, XI, XII e XIV e CPQR hanno

espresso parere favorevole; la Commissione VI ha espresso un nulla osta; la Commissione II un parere favorevole con osservazione; la Commissione V un parere favorevole con condizioni, mentre non è ancora pervenuto il parere della VII Commissione.

Avverte che il relatore, onorevole Polidori, ha presentato ulteriori emendamenti al testo unificato in esame (*vedi allegato 1*).

Catia POLIDORI, *relatore*, sottolinea che gli emendamenti presentati recepiscono le condizioni poste dalla Commissione bilancio volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Andrea LULLI (PD) interviene in particolare sull'emendamento 1.2 del relatore, soppressivo del comma 2 dell'articolo 26, che prevede che il personale delle camere di commercio dedicato all'attività di vigilanza sulla produzione e il commercio dei metalli preziosi debba aver frequentato,

con esito positivo, un apposito corso teorico-pratico di formazione, sulla base degli indirizzi forniti dal Ministero dello sviluppo economico. Ritiene che l'emendamento in questione, che prevede la soppressione di tale previsione normativa, limiti l'autonomia decisionale delle camere di commercio nell'utilizzo delle risorse ad esse destinate per la gestione del personale; l'intervento in questo senso della Commissione bilancio è di tipo invasivo, poiché, se l'intento è quello di non introdurre nuovi oneri, sarebbe sufficiente inserire una clausola di invarianza della spesa.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ritiene opportuno, anche in considerazione degli impegni della Commissione nella giornata odierna, che i colleghi abbiano il tempo di prendere compiuta visione degli emendamenti presentati dal relatore e propone quindi di aggiornare la seduta, con le relative votazioni, nella prossima settimana; inoltre, ciò consentirebbe di acquisire anche l'ultimo parere mancante, quello della VII Commissione.

La Commissione concorda con la proposta del Presidente.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 17 marzo 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Adolfo Urso.

La seduta comincia alle 12.55.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche

attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Ricorda, inoltre, che ciascuna interrogazione può essere illustrata dal presentatore per non più di un minuto. All'illustrazione segue la risposta del Governo, per non più di tre minuti, e la replica dell'interrogante, per non più di due minuti.

5-01128 Quartiani: Situazione di crisi dell'azienda Unilever Italia Manufacturing S.r.l. di Casalpusterlengo.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario URSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Erminio Angelo QUARTIANI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, ravvisando in essa importanti elementi di novità che potranno essere utilmente messi a disposizione delle parti anche nel corso della seconda fase delle trattative. L'assicurazione di una convocazione per il 26 marzo prossimo di un tavolo di confronto che consenta di individuare un percorso condiviso per superare l'attuale momento di grave difficoltà richiederebbe anche, a suo avviso, una convocazione degli organismi ministeriali preposti al monitoraggio e agli interventi sulle situazioni di crisi. Assicura, quindi, che continuerà a seguire le azioni messe in campo dal Governo per fronteggiare le urgenti difficoltà dell'azienda Unilever di Casalpusterlengo.

5-01129 Fava: Iniziative per il rilancio della chimica italiana.

Giovanni FAVA (LNP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario URSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giovanni FAVA (LNP), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta in cui si sottolinea che l'accordo concluso il 13 febbraio 2009 tra Ineos e l'imprenditore Sartor e l'intesa con Eni per la ristrutturazione di parte degli impianti di produzione del cloro rappresenta un risultato di estrema rilevanza per la chimica italiana. Ritene altresì che entrambe queste operazioni siano rilevanti per il miglioramento del comparto della chimica italiana e, in particolare, della qualità ambientale

di Porto Marghera. Auspica infine un atteggiamento meno rigido di Eni per salvaguardare l'importante realtà industriale e occupazionale della chimica italiana.

Andrea GIBELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.10.

ALLEGATO 1

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (C. 326 Stefani, C. 1010 Raisi e C. 2032 Mattesini).**ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE**

All'articolo 9, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

1. 1. Il Relatore.

All'articolo 26, sopprimere il comma 2.

1. 2. Il Relatore.

All'articolo 35, al comma 1, sostituire le parole: I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 34 con le seguenti: I proventi derivanti dalle nuove sanzioni amministra-

tive e dall'incremento delle sanzioni esistenti di cui all'articolo 34.

1. 3. Il Relatore.

All'articolo 37, comma 1, sopprimere le parole da: e provvede a pubblicare fino alla fine del comma.

1. 4. Il Relatore.

All'articolo 38, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Al funzionamento del Comitato di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

1. 5. Il Relatore.

ALLEGATO 2

**5-01128 Quartiani: Situazione di crisi dell'azienda
Unilever Italia Manufacturing S.r.l. di Casalpusterlengo.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Gruppo Unilever è una multinazionale anglo-olandese, proprietaria di molti tra i marchi più diffusi nel campo dell'alimentazione, bevande, prodotti per la cura del corpo e per la casa. È presente in tutto il mondo in oltre 100 paesi.

In Italia, la multinazionale occupa circa 4.500 lavoratori nelle proprie strutture produttive, situate a Roma, Pozzilli, Casalpusterlengo, Caivano, Cisterna, Latina e Sanguinetto.

Possiede marchi come l'Algida, Findus, Knor, Mentadent, Svelto, Cif, Cocolino, Lysoform, Lipton e molti altri ancora.

Come, peraltro, noto agli Onorevoli Interroganti, l'Unilever ha comunicato l'apertura della procedura di mobilità per 209 lavoratori su 515 dello stabilimento di Casalpusterlengo.

Il sito produce detergenti in polvere per tessuti e detergenti liquidi per tessuti, piatti, pavimenti e per la casa in generale.

La procedura di mobilità riguarda gli addetti al settore polveri che, secondo il piano di riorganizzazione dell'azienda, dovrà essere dismesso non essendo più redditizio. La mancanza di competitività sembra essere determinata sia dal declino del mercato dei detergenti in polvere sia dall'aumento dei costi produttivi.

Il sito di Casalpusterlengo si concentrerà, quindi, esclusivamente nel settore liquidi e in quelli a più alto valore aggiunto, tra cui le attività del centro di R&D (Ricerca e Sviluppo).

La procedura di mobilità è stata aperta il 23 gennaio 2009 e la scorsa settimana è stato verificato e, di conseguenza, firmato

il verbale di mancato accordo con le OO. SS. che ha ufficialmente chiuso la prima fase di tale procedura. Si è quindi entrati nella seconda fase della trattativa che sarà gestita a livello regionale. Sono già stati scadenzati una serie di incontri che dovrebbero consentire un accordo, sulla base del piano industriale che sarà presentato dall'azienda entro il 9 aprile 2009, termine ultimo dei 75 giorni previsti per la procedura di mobilità.

L'azienda, contattata dagli Uffici di questo Ministero non ha, inoltre, escluso la possibilità di ricorrere ad ammortizzatori sociali diversi dalla mobilità, quali ad esempio la CIGS per cessazione dell'attività di produzione polveri.

Da informazioni fornite dal Ministero del Lavoro risulta, inoltre, che la Unilever Italia ha beneficiato del trattamento straordinario di integrazione salariale, per crisi aziendale da cessazione di attività, per il periodo intercorrente dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 per l'unità produttiva sita in Cagliari, e per il periodo dal 7 gennaio 2008 al 6 gennaio 2009 per l'unità produttiva situata a Milano.

Il predetto Ministero precisa, inoltre, che non risulta pervenuta, allo stato, alcuna istanza da parte di Unilever, finalizzata alla concessione di un ulteriore trattamento di CIGS.

Il Ministero dello Sviluppo economico, con i propri Uffici, continuerà a monitorare l'evolversi della vicenda convocando per il 26 marzo 2009 un tavolo di confronto al fine di individuare un percorso condiviso che consenta di superare l'attuale momento di crisi.

ALLEGATO 3

5-01129 Fava: Iniziative per il rilancio della chimica italiana.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'interrogazione in esame, si rappresenta quanto segue.

La trattativa tra Ineos e l'imprenditore Sartor si è conclusa con la sottoscrizione dell'accordo il 13 febbraio 2009.

Tale accordo è da considerarsi di estrema rilevanza in quanto un imprenditore italiano, in contro tendenza rispetto a quanto avvenuto negli ultimi dieci anni, decide di investire nella chimica a fronte dell'abbandono del nostro Paese da parte di una società multinazionale come la Ineos.

In particolare, l'accordo prevede la cessione degli impianti chimici della filiera del cloro dalla multinazionale inglese Ineos alla società veneta Safi. Riguarda, inoltre, sia gli impianti veneziani di porto Marghera, sia gli impianti sardi di Porto Torres e Assemini, che impiegano 1.100 dipendenti diretti ai quali si devono aggiungere i circa 800 addetti delle imprese dell'indotto. Insieme all'accordo Ineos-Safi è stata raggiunta l'intesa con Eni per la ristrutturazione di una parte degli impianti di produzione del cloro.

Si tratta di un risultato, raggiunto grazie all'impegno del Ministero dello Sviluppo Economico, di estrema rilevanza per la chimica non soltanto di Porto Marghera, della Sardegna e di Ravenna, ma anche dell'intero quadrilatero padano, in quanto il consolidamento della filiera del cloro-cvm-pvc di Porto Marghera implica un maggiore bilanciamento del *cracking* stesso, motore della chimica padana.

L'accordo con Ineos, inoltre, sancisce la cessione a Sartor degli impianti di cvm e di pvc.

Per completare l'operazione è necessario che venga concluso l'accordo tra Eni e Sartor per l'acquisto, da parte di quest'ul-

timo, degli impianti a monte di quelli già acquistati da Ineos. Si tratta in particolare delle saline di Contivecchi (Cagliari) e degli impianti di cloro e dicloroetano localizzati ad Assemini, e a Marghera e della costruzione insieme ad Eni (50 per cento) del nuovo impianto di cloro celle a membrana.

L'accordo Eni-Ineos-Sartor consolida e offre prospettive di sviluppo a fina filiera strategica per il *made in Italy*, che conta 1.200 trasformatori a valle (nei settori dell'edilizia, degli elettrodomestici, telecomunicazioni, trasporti, mobile eccetera) che occupano circa 24.000 addetti.

Il Ministero per lo Sviluppo Economico proseguirà nell'offrire all'imprenditore Sartor l'assistenza tecnica necessaria alla realizzazione del piano industriale e si auspica:

che si chiariscano alcune questioni contrattuali tra Ineos e Safi;

che l'Eni accetti il piano di rientro della Safi sulla cui base l'imprenditore Sartor ha sottoscritto l'accordo con Ineos;

che il passaggio degli impianti di Ineos ed Eni a Sartor avvenga in tempi brevi, in quanto soltanto attraverso la disponibilità di tutte le produzioni della filiera (sale-cloro-dicloroetano-cloruro di vinile monomero-pvc-compound) l'iniziativa industriale diventi competitiva.

Stante gli sviluppi degli ultimi giorni, che hanno interessato la vicenda Ineos, descritti anche dagli Onorevoli Interroganti, il Ministero dello Sviluppo Economico si è immediatamente attivato convocando in data odierna una riunione tra le parti interessate per un decisivo chiarimento sulle questioni ancora aperte.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 4/09: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. C. 2263 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	221
Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei a incidere sulla libertà personale. C. 2042 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e rinvio</i>)	223
DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	224
AVVERTENZA	226

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 marzo 2009. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 13.10.

DL 4/09: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.

C. 2263 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Mariarosaria ROSSI (PdL), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata

ad esprimere il parere alla XIII Commissione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. Ricorda, in proposito, che si tratta di un provvedimento molto atteso dal mondo agricolo, dal momento che pone le condizioni per un riequilibrio del settore lattiero-caseario e al contempo, nella prospettiva di deflazionare il contenzioso esistente a livello comunitario, risolve l'annosa questione legata ai debiti dei produttori, che derivano dal mancato pagamento del prelievo di latte. Pertanto, il decreto-legge in esame, oltre a disciplinare l'assegnazione, alle aziende produttrici di latte, dell'aumento della quota nazionale attribuita all'Italia in sede comunitaria – istituendo a tal fine un

commissario straordinario che provvederà ad assegnare gli aumenti prioritariamente ai produttori responsabili delle eccedenze – prevede che i produttori agricoli possano chiedere la rateizzazione dei debiti derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte addebitati allo Stato italiano dalla Commissione europea. A questo scopo, si istituisce presso l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il Registro nazionale dei debiti, nel quale sono iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutti gli importi accertati a debito dei produttori agricoli: si definiscono, pertanto, procedure e durata massima della rateizzazione, per fasce di importo del debito, prevedendosi la condizione della rinuncia ai contenziosi per poter accedervi e la sospensione delle procedure di recupero.

Sottolinea, peraltro, che il disegno di legge di conversione è già stato approvato dal Senato, con rilevanti modifiche apportate al testo del decreto-legge, al termine di un *iter* parlamentare che ha registrato un sostanziale consenso finale da parte di tutti gli schieramenti politici: per tali ragioni, ritiene che spetterà ora alla Camera dei deputati valutare se sussistano eventuali margini per un ulteriore miglioramento del testo, in vista della sua definitiva conversione in legge. In questo ambito, passando ai profili di più diretto interesse della Commissione, intende segnalare in particolare gli articoli 6-*bis* e 6-*ter*, entrambi introdotti nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento.

Osserva, anzitutto, che l’articolo 6-*bis* contiene una norma interpretativa dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 457 del 1972, in ordine alla individuazione del termine per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro, ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli. In particolare, per evitare difformità applicative della normativa vigente, si dispone che il termine del

30 ottobre – utile per individuare la retribuzione giornaliera dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato – è il medesimo da considerare anche ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato.

Fa presente che, a sua volta, l’articolo 6-*ter* proroga dal 31 marzo al 31 dicembre 2009 le agevolazioni contributive per le imprese agricole operanti in determinate zone svantaggiate, di cui all’articolo 1-*ter* del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205. Ricorda, al riguardo, che la citata proroga concerne agevolazioni già previste dalla legislazione vigente, che dispongono una riduzione percentuale dei premi e dei contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato, che siano operanti in zone svantaggiate quali, in particolare, i territori montani disagiati: poiché si è ormai nell’imminenza della scadenza delle richiamate agevolazioni, il Senato ha pertanto ritenuto opportuno prolungarle sino alla fine dell’anno corrente.

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento, ritiene che vi siano le condizioni per un orientamento positivo della Commissione, riservandosi tuttavia di formulare, in occasione della prossima seduta, una proposta di parere che possa anche tenere conto di eventuali modifiche al testo, che la Commissione di merito potrebbe apportare nel corso dell’esame degli emendamenti presentati.

Stefano SAGLIA, *presidente*, ricorda che la deliberazione sulla proposta di parere, che il relatore si riserva di presentare, avrà luogo nella giornata di giovedì 19 marzo, in attesa di verificare se la Commissione di merito apporterà even-

tuali modifiche al testo approvato dal Senato, che presenta ancora taluni aspetti problematici, soprattutto per quanto concerne le aspettative degli operatori agricoli sul territorio.

Preso atto, quindi, che non vi sono richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei a incidere sulla libertà personale.

C. 2042 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Antonino FOTI (PdL), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni riunite II e III sul disegno di legge recante disposizioni sull'adesione della Repubblica italiana al Trattato di Prüm – concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria – e sull'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Il provvedimento reca inoltre una delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria e modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale.

In proposito, giudica preliminarmente necessario rilevare che il Trattato in oggetto è volto a rafforzare tra gli Stati firmatari la cooperazione di polizia in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera ed all'immigrazione clandestina. Esso disciplina, in particolare: l'impegno fra le Parti contraenti a creare

schedari nazionali di analisi del DNA ed a scambiare le informazioni contenute in tali schedari; l'impegno a scambiare le informazioni sui dati dattiloscopici (le impronte digitali); l'accesso ai dati inseriti negli archivi informatizzati dei registri di immatricolazione dei veicoli. A tale scopo, si prevede l'istituzione della banca dati nazionale del DNA (presso il Ministero dell'interno) e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA (presso il Ministero della giustizia), al fine di facilitare l'identificazione degli autori dei delitti.

Per quanto concerne gli ambiti di più immediata competenza della XI Commissione, con riferimento al contenuto del progetto di legge di ratifica, segnala in particolare l'articolo 16, che demanda a un regolamento di delegificazione la disciplina attuativa della legge, attraverso il quale dovranno essere regolamentate anche le competenze tecnico-professionali del personale addetto alla banca dati e al laboratorio centrale.

Evidenzia, inoltre, la delega recata dall'articolo 18, che dispone l'integrazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, mediante l'istituzione di ruoli tecnici nei quali inquadrare il personale da impiegare nelle attività del laboratorio centrale: la norma, nello specifico, reca principi per la determinazione delle qualifiche e l'accesso alle stesse, oltre che per l'indicazione delle corrispondenti funzioni e delle modalità per l'avanzamento di carriera. Sottolinea peraltro che la citata delega autorizza, al comma 2, lettera *d*), un intervento normativo sulla disciplina dello stato giuridico del personale di polizia (che sarà interessato dalla istituzione dei nuovi ruoli) e, in particolare, sugli istituti del comando presso altre amministrazioni, dell'aspettativa, del collocamento a disposizione, delle incompatibilità, dei rapporti informativi e dei congedi. Segnala, a tal fine, che la disposizione prevede che – tra i criteri direttivi per tale intervento – si debba anche tenere conto delle specifiche esigenze dei servizi di polizia e della necessità che la suddetta

disciplina non contenga trattamenti di stato inferiori rispetto a quelli degli altri dipendenti civili dello Stato.

In conclusione, considerate le importanti finalità perseguite dal Trattato cui si riferisce il progetto di legge in questione e preso atto del limitato ambito delle disposizioni di competenza della Commissione, osserva che sussistono tutti i margini per la formulazione di un parere favorevole. Ritiene, peraltro, opportuno – prima di presentare una proposta di parere – attendere la conclusione dell'esame degli emendamenti da parte delle Commissioni di merito, al fine di verificare l'eventuale inserimento nel testo di ulteriori elementi di interesse.

Stefano SAGLIA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, ricorda che la deliberazione di competenza della Commissione sul provvedimento in titolo è prevista per la seduta già fissata per domani.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.

C. 2187 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 marzo 2009.

Stefano SAGLIA, *presidente*, ricorda che la Commissione ha già avviato, nella scorsa settimana, l'esame del disegno di legge in titolo, con lo svolgimento della relazione introduttiva e di un articolato dibattito sulle principali misure recate dal provvedimento d'urgenza; lo stesso relatore si è, quindi, riservato di procedere alla presentazione di una proposta di parere al termine dell'esame degli emendamenti presso le Commissioni di merito.

In proposito, segnala che nel frattempo il Governo ha presentato una serie di emendamenti riferiti al testo del decreto-legge n. 5 del 2009, con i quali intende contribuire a fronteggiare l'attuale fase di difficoltà di taluni settori produttivi, mediante interventi sul versante del sostegno all'occupazione e del funzionamento del sistema degli ammortizzatori sociali: si tratta di proposte emendative di particolare rilievo, il cui contenuto potrebbe avere una ricaduta significativa anche sugli aspetti di competenza della XI Commissione.

Nel fare presente, peraltro, che tali emendamenti sono stati, per il momento, dichiarati inammissibili per estraneità di materia dai presidenti delle Commissioni riunite VI e X, avverte che la Commissione – che potrà proseguire oggi il dibattito di carattere generale sul provvedimento – è stata comunque convocata in sede consultiva anche per la seduta pomeridiana di giovedì 19 marzo, in attesa di verificare l'esito dell'esame degli emendamenti presso le Commissioni di merito e l'eventuale approvazione di proposte emendative di specifico interesse, anche in modo da consentire a tutti i gruppi e allo stesso relatore una più compiuta valutazione degli elementi di novità che potranno emergere da tale esame.

Ivano MIGLIOLI (PD) intende anzitutto rimarcare la totale assenza, dalle riflessioni avviate sul provvedimento in esame, dei gruppi di maggioranza, che – ad eccezione della esauriente ed articolata relazione introduttiva svolta dal relatore – non hanno sinora ritenuto opportuno intervenire nel corso del dibattito: si domanda, pertanto, se da tale circostanza debba desumersi una mancanza di interesse sul tema da parte della maggioranza parlamentare.

Ricorda poi di avere già sottolineato, nelle precedenti sedute, l'esigenza di apportare « robuste » modifiche e integrazioni al decreto-legge in esame: tale dato sembra essere, di fatto, confermato dalla sia pur tardiva presentazione di numerosi emendamenti presso le Commissioni di

merito da parte dello stesso Governo. Atteso, peraltro, che molte delle proposte emendative richiamate investono in misura penetrante le competenze della XI Commissione, intende sollevare una questione di correttezza in ordine alle modalità di esame del provvedimento in sede consultiva, giudicando ovvio che la stessa Commissione debba pronunciarsi soltanto dopo l'eventuale dichiarazione di ammissibilità degli emendamenti del Governo e la loro possibile approvazione da parte delle Commissioni di merito.

Stefano SAGLIA, *presidente*, dichiara di condividere le considerazioni testé svolte dal deputato Miglioli, che investono il tema del riparto di attribuzioni delle diverse materie tra le Commissioni parlamentari permanenti. In tal senso, pur nella consapevolezza che l'urgenza di intervenire su materie di vitale interesse per il Paese può anche prevalere, in determinate situazioni, su una formale « difesa d'ufficio » delle competenze della Commissione, ritiene comunque opportuno ribadire l'esigenza di attendere gli esiti dell'esame degli emendamenti presentati presso le Commissioni di merito.

Teresio DELFINO (UdC), nell'associarsi alle considerazioni del deputato Miglioli e del presidente in ordine all'esigenza di attendere l'esito dell'esame degli emendamenti presso le Commissioni di merito, per una valutazione complessiva del provvedimento, fa notare che le numerose proposte di modifica presentate dal Governo in quella sede incidono su profili di immediato interesse per la XI Commissione, che dovrebbe essere messa nelle condizioni di pronunciarsi puntualmente su di esse. Al riguardo, fa notare che non si tratta tanto di evocare, in modo sterile, un rispetto formale delle competenze di ciascuna Commissione, quanto di valutare compiutamente l'opportunità di assicurare un serio approfondimento degli argomenti in campo, in vista dell'introduzione di discipline normative il più possibile meditate.

Nel rilevare, più in generale, che la gravità della crisi richiede interventi pro-

fondi che mirino ad un rilancio dei consumi ed aiutino soprattutto le piccole e medie imprese, evidenzia al contrario le ampie lacune dell'azione posta in essere dal Governo, che ritiene tardiva e tesa ad assicurare un sostegno limitato ad alcuni settori produttivi. Ritiene, infatti, che l'attuale Esecutivo non abbia dimostrato capacità di prevedere l'evolversi della crisi economica e – a differenza dei gruppi di opposizione – abbia sottovalutato le questioni connesse all'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese. In proposito, pur accogliendo positivamente qualsiasi iniziativa governativa che punti a coinvolgere tutte le realtà istituzionali, economiche e sociali nelle attività di monitoraggio sugli istituti di credito, giudica l'azione del Governo frammentaria, contraddittoria e priva di una visione strategica sul complesso dei problemi economici. Giudica necessario, dunque, intervenire con forza per garantire l'accesso al credito di quelle piccole e medie imprese che si trovano in condizioni di estrema difficoltà e che, inoltre, vantano un ampio credito – non ancora soddisfatto – nei confronti della pubblica amministrazione per opere già eseguite.

Fa notare, poi, che il Governo sembra voler rincorrere i problemi economici piuttosto che agire per prevenirli, ponendo in essere – solo successivamente al manifestarsi dell'emergenza – azioni puramente propagandistiche, come è accaduto per la cosiddetta *social card* e per i declamati interventi a sostegno del lavoro e delle imprese, per i quali si è, tra l'altro, fatto ricorso a risorse derivanti da fondi già istituiti per altri scopi. Ritiene pertanto necessarie misure più incisive, che siano il frutto della concertazione di tutte le forze parlamentari, chiamate ad uno sforzo di collaborazione per il bene del Paese.

Auspica, in conclusione, una maggiore disponibilità al confronto da parte della maggioranza nel prosieguo dell'esame del provvedimento, affinché si possa raggiungere un adeguato livello di condivisione su un provvedimento di grande rilevanza per le sorti dell'economia: si tratterebbe infatti di lanciare, attraverso l'accoglimento di

alcune richieste di modifica tendenti al miglioramento del testo in esame, un forte segnale di compattezza politica ai cittadini, che rimangono tuttora in attesa di provvedimenti realmente efficaci per la soluzione della crisi in atto.

Stefano SAGLIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INDAGINE CONOSCITIVA

Sull'assetto delle relazioni industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva: seguito dell'esame del documento conclusivo.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. Testo unificato C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1141 Livia Turco, C. 1830 Di Virgilio, C. 1738 Bertolini, C. 1764-ter Cota e C. 1968-ter Saltamartini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	227
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	231

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti. C. 126 Bocciardo, C. 1414 De Angelis, C. 1716 Laura Molteni e C. 2125 Cosenza	230
---	-----

SEDE REFERENTE

Martedì 17 marzo 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 12.25.

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore.

Testo unificato C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1141 Livia Turco, C. 1830 Di Virgilio, C. 1738 Bertolini, C. 1764-ter Cota e C. 1968-ter Saltamartini.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 marzo 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità

dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, rimane così stabilito.

Ricorda quindi la Commissione ha votato gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Umberto SCAPAGNINI (Pdl), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.4, 2.2, 2.5 e 2.13; parere favorevole subordinatamente alla loro riformulazione – che si riserva di illustrare nel prosieguo dell'esame – sugli emendamenti 2.9, 2.3, 2.12 e 2.6. Invita il presentatore a ritirare l'emendamento 2.1, ed esprime parere contrario sugli emendamenti 2.7, 2.8, 2.10 e 2.11.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO esprime parere conforme a quello del relatore, eccetto che per l'emendamento 2.9 sul quale il parere è contrario.

La Commissione approva l'emendamento Zeller 2.4 (*vedi allegato*).

Mariella BOCCIARDO (PdL), accogliendo l'invito formulato dal relatore e dal rappresentate del Governo, ritira il suo emendamento 2.1.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) illustra il suo emendamento 2.7 volto a dare maggiore specificità al concetto di cure palliative e ne raccomanda la sua approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Farina Coscioni 2.7.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), raccomandando l'approvazione del suo emendamento 2.8, ribadisce quanto già osservato nella scorsa seduta a proposito di un emendamento analogo, facendo presente che esso è volto ad estendere il concetto di dolore a quello derivante da altre cause di sofferenza diverse dal dolore fisico.

La Commissione respinge l'emendamento Farina Coscioni 2.8.

Umberto SCAPAGNINI (PdL), *relatore*, in merito all'emendamento 2.9 propone al presentatore di riformularlo come segue: Al comma 1, lettera *b*), dopo le parole « percorso terapeutico per » aggiungere le seguenti « riduzione e ». Ritiene infatti più opportuno fare riferimento al concetto di « riduzione del dolore » piuttosto che a quello di « soppressione del dolore ».

Massimo POLLEDRI (LNP) concorda con le osservazioni del relatore.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ritiene preferibile mantenere nel testo della lettera *b*) la locuzione « controllo del dolore », che è concetto più generale e comprensivo anche della riduzione.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) è contrario alla riformulazione proposta dal relatore, poiché è implicito che l'obiettivo

del medico che eroga assistenza palliativa sia quello di ridurre il dolore.

Carla CASTELLANI (PdL) osserva che nell'attività di controllo del dolore posta in essere dal medico è compresa quella finalizzata alla riduzione del dolore stesso.

Paola BINETTI (PD) fa presente che l'utilizzo della locuzione « soppressione del dolore » proposta dall'emendamento 2.9 potrebbe porre un problema di natura etica. Esprime quindi un orientamento contrario all'emendamento stesso.

Umberto SCAPAGNINI (PdL), *relatore*, alla luce del dibattito svoltosi, modifica il suo precedente avviso ed esprime parere contrario sull'emendamento 2.9.

La Commissione respinge l'emendamento Farina Coscioni 2.9.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), raccomandando l'approvazione del suo emendamento 2.10, fa presente che esso va incontro ad alcune osservazioni formulate nel corso delle audizioni informali svolte dal Comitato ristretto, in base alle quali la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 2 è applicabile ai soli malati oncologici e non anche a tutti gli altri malati che possono usufruire di cure palliative.

La Commissione respinge l'emendamento Farina Coscioni 2.10. Approva quindi l'emendamento Bocciardo 2.2 (*vedi allegato*).

Umberto SCAPAGNINI (PdL), *relatore*, in merito all'emendamento 2.3 propone al presentatore di riformularlo come segue: Al comma 1, lettera *d*), sostituire le parole « cronica od evolutiva » con le seguenti « ad andamento cronico od evolutivo ».

Mariella BOCCIARDO (PdL), accogliendo l'invito formulato dal relatore, riformula il suo emendamento 2.3 nel senso prospettato dal relatore medesimo.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO esprime parere favorevole sull'emendamento 2.3 come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Bocciardo 2.3 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*). Respinge quindi l'emendamento Farina Coscioni 2.11.

Umberto SCAPAGNINI (PdL), *relatore*, in merito all'emendamento 2.12 propone al presentatore di riformularlo come segue: Al comma 1, lettera e), sostituire le parole « all'assistenza palliativa e di » con le seguenti « alla erogazione delle cure palliative e al ».

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), accogliendo l'invito formulato dal relatore, riformula il suo emendamento 2.12 nel senso prospettato dal relatore medesimo.

La Commissione approva l'emendamento Farina Coscioni 2.12 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Umberto SCAPAGNINI (PdL), *relatore*, fa presente che gli emendamenti 2.5 e 2.13 sono entrambi volti ad introdurre tra le definizioni anche quella di « assistenza domiciliare in cure palliative ».

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) ritira il suo emendamento 2.13, in quanto analogo all'emendamento 2.5.

La Commissione approva l'emendamento Livia Turco 2.5 (*vedi allegato*).

Umberto SCAPAGNINI (PdL), *relatore*, in merito all'emendamento 2.6 propone di riformularlo nel senso di sopprimere le parole « Centri residenziali di cure palliative ».

Livia TURCO (PD) riformula il suo emendamento come proposto dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Livia Turco 2.6 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Lucio BARANI (PdL) chiede di sospendere i lavori e di rinviare il seguito dell'esame degli emendamenti alla seduta di domani.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO condivide la proposta avanzata dall'onorevole Barani, in quanto la delicatezza dell'articolo 3 potrebbe richiedere una maggior approfondimento, soprattutto in considerazione del fatto che tale disposizione, nel testo al nostro esame, implica lo stanziamento di risorse aggiuntive statali in una materia che rientra nelle competenze delle regioni e per la quale sarebbe più opportuno far ricorso alle risorse che gli obiettivi del Piano sanitario nazionale assegnano alle regioni. Le spese derivanti invece dal funzionamento dell'Osservatorio e dallo svolgimento della campagna di informazione sarebbero ovviamente a carico del bilancio statale.

Massimo POLLEDRI (LNP) condivide le osservazioni del sottosegretario e propone quindi di accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo 3 e di passare all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Paola BINETTI (PD) ritiene corrette le considerazioni svolte dal sottosegretario e tiene ad evidenziare, tuttavia, che non tutte le regioni versano nella stessa situazione, non avendo tutte proceduto nella medesima maniera al programma per la realizzazione di strutture dedicate all'assistenza palliativa.

Laura MOLTENI (LNP), pur comprendendo le considerazioni svolte dalla collega Binetti, non ritiene giusto che le regioni che già si sono adeguate compiutamente alle nuove disposizioni del titolo V della Costituzione risentano dei ritardi delle regioni meno virtuose. Per le prime, infatti, non si dovrebbe applicare il provvedimento in esame, in quanto già provviste di una normativa e di servizi efficienti e ben organizzati.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO, in risposta ai rilievi avanzati dall'onorevole

Binetti, osserva che l'obiettivo del testo in esame è proprio quello di far progredire le regioni meno virtuose.

Livia TURCO (PD) concorda con la proposta di accantonare l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3. Tiene, tuttavia, ad evidenziare sin d'ora che la legge in discussione non può limitarsi a porre norme manifesto, ma deve necessariamente prevedere lo stanziamento di risorse aggiuntive a carico del bilancio statale; altrimenti non avrebbe alcun senso approvare una legge statale. Infatti, è a suo giudizio indispensabile completare le rete di strutture per le cure palliative e stanziare a tal fine risorse finanziarie adeguate, sebbene se non necessariamente elevate.

Laura MOLTENI (LNP), in aggiunta a quanto in precedenza già osservato, segnala che il suo gruppo ha presentato un emendamento all'articolo 11, al fine di prevedere che gli articoli da 5 a 9 e 12 e

13 contengono principi di riferimento solo per le regioni che non hanno una apposita normativa regionale in materia.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, alla luce delle osservazioni emerse nel corso del dibattito, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, mercoledì 18 marzo.

La seduta termina alle 13.10.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 17 marzo 2009.

Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti. C. 126 Bocciardo, C. 1414 De Angelis, C. 1716 Laura Molteni e C. 2125 Cosenza.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.10 alle 13.30.

ALLEGATO

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1141 Livia Turco, C. 1830 Di Virgilio, C. 1738 Bertolini, C. 1764-ter Cota e C. 1968-ter Saltamartini.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: interventi terapeutici aggiungere la seguente: , diagnostici.

2. 4. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: pazienti oncologici aggiungere la seguente: adulti.

2. 2. Bocciardo.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: cronica o evolutiva con le seguenti: ad andamento cronico ed evolutivo.

2. 3. Bocciardo (*Nuova formulazione*).

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: all'assistenza palliativa e di con le seguenti: alla erogazione delle cure palliative e al.

2. 12. Farina Coscioni (*Nuova formulazione*).

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

*h) « assistenza domiciliare in cure palliative »: l'insieme degli interventi sanitari, sociosanitari ed assistenziali che garantiscono l'erogazione di cure palliative al domicilio della persona malata, per ciò che riguarda sia gli interventi di base, coordinati dal medico di medicina generale, sia quelli delle *équipe* specialistiche di cure palliative, garantendo una continuità assistenziale ininterrotta.*

2. 5. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroliini.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

h) « day hospice »: articolazione organizzativa degli hospice che erogano prestazioni diagnostico-terapeutiche e assistenziali a ciclo diurno non eseguibili a domicilio.

2. 6. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroliini (*Nuova formulazione*).

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 4/2009 recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. C. 2263 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	232
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge</i>)	237
ERRATA CORRIGE	236

SEDE REFERENTE

Martedì 17 marzo 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Luca Zaia.

La seduta comincia alle 12.25.

DL 4/2009 recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.

C. 2263 Governo, approvato dal Senato.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 12 marzo 2009.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, avverte che sono stati presentati 157 emendamenti e articoli aggiuntivi, che sono in distribuzione (*vedi allegato*).

Al riguardo, avverte che, a differenza di tutte le altre proposte emendative, gli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 6-ter presentano profili di dubbia ammissibilità, quanto alla loro stretta attinenza alla

materia oggetto del decreto-legge. Su questi ultimi, pertanto, si riserva una più approfondita valutazione. Peraltro, invita i gruppi ad individuare, tra tali articoli aggiuntivi, le questioni prioritarie sulle quali possa registrarsi un consenso unanime, così da poterle in ogni caso sottoporre all'esame e alla votazione della Commissione, come avvenuto in casi analoghi.

Giuseppe RUVOLO (UdC) teme che possa ripetersi la vicenda del decreto-legge n. 171 del 2008, in relazione al quale fu ampiamente discussa la questione dell'ammissibilità degli emendamenti.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, rileva che le norme del regolamento della Camera sull'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge non sono state da allora modificate.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), pur manifestando apprezzamento per la presenza del ministro Zaia, rammenta come un analogo segnale di attenzione del Governo sul decreto-legge n. 171 del 2008 non abbia successivamente portato ad un

esito positivo. Auspica pertanto che l'iter del provvedimento in esame non si concluda allo stesso modo, considerato che due articoli aggiuntivi approvati con il consenso unanime dei gruppi a quel decreto sono stati poi immediatamente abrogati, con un successivo decreto-legge.

Quanto alla questione posta dal Presidente, conferma la disponibilità del suo gruppo ad un confronto serio, qualora la maggioranza e il Governo diano la propria disponibilità, con atti concreti, sulle questioni prioritarie ben note a tutti i gruppi. Ricordato poi che l'Assemblea potrebbe non riuscire ad esaminare tempestivamente i decreti-legge iscritti in calendario e che potrebbe quindi esser posta su uno di essi la questione di fiducia, ribadisce che il suo gruppo pretende dalla maggioranza e dal Governo un atteggiamento aperto e costruttivo sulle eventuali modifiche al decreto in esame, evitando inutili e dannose attribuzioni di meriti politici per il lavoro svolto in comune.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, invita, in questa fase, a circoscrivere l'ambito della discussione a quei temi che potrebbero essere ampiamente condivisi, anche se non strettamente attinenti alla materia del decreto-legge, senza entrare nel merito del contenuto di quest'ultimo.

Giuseppe RUVOLO (UdC) sottolinea come la possibilità di raggiungere un'intesa complessiva si debba confrontare con il precedente costituito dal decreto-legge n. 171 del 2008 e invita pertanto la Commissione a valutare con realismo la possibilità di introdurre con successo modificazioni al testo in esame. Ribadisce dunque la posizione costruttiva del proprio gruppo, a condizione che non siano poste condizioni sul piano dell'ammissibilità delle proposte emendative; pertanto, invita la Presidenza a dichiarare le eventuali inammissibilità sin d'ora, lasciando aperta la strada a verifiche successive.

Giuseppina SERVODIO (PD), richiama le norme in materia di ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge,

più rigorose alla Camera, ritiene che probabilmente il Governo avrebbe fatto meglio ad introdurre alcune delle misure ritenute prioritarie nel decreto-legge ovvero nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

In ogni caso, rispetto alla questione inizialmente posta dal Presidente, è necessario verificare se il Governo, preliminarmente, intenda assumere un concreto impegno, sia finanziario sia politico, su alcune proposte emendative, come ad esempio quelle relative al rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale, al fine di evitare che anche il decreto-legge in esame segua il destino del decreto-legge n. 171 del 2008.

Anita DI GIUSEPPE (IdV), pur manifestando disponibilità al confronto nel merito del decreto-legge e delle proposte emendative, ritiene indispensabile che il Governo dia risposte certe rispetto alla copertura finanziaria degli interventi di particolare importanza.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, rileva che, prima di approfondire gli aspetti relativi alla copertura finanziaria delle proposte emendative, sui quali potrà esservi un lavoro comune con il Governo, è necessario verificare su quali di esse vi siano le condizioni di unanime consenso che sole possono giustificare una eventuale deroga agli ordinari criteri di ammissibilità. In tal senso, precisa che intende solo conoscere le priorità dei gruppi e verificare le possibili convergenze, prima di sottoporre eventuali richieste di deroga alla Presidenza della Camera.

Giuseppe RUVOLO (UdC) manifesta disponibilità ad individuare emendamenti condivisi, tra i quali annoverare *in primis* quelli relativi al fondo di solidarietà nazionale.

Viviana BECCALOSSO (Pdl) ritiene che questa sia l'occasione per affrontare alcuni problemi del mondo agricolo irrisolti da mesi e sui quali si è registrata un'attenzione *bipartisan* nella Commissione. Si

riferisce, in particolare, alle proposte emendative concernenti il fondo di solidarietà nazionale, il fondo bieticolo-saccarifero, gli incentivi alla produzione di energia da biomasse. Su tali emendamenti, sarà altresì necessario acquisire l'assenso del Governo e il parere favorevole della Commissione Bilancio.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), sottolineando che l'eventuale consenso unanime su alcuni articoli aggiuntivi di prioritaria importanza non condizionerà le scelte del suo gruppo sulla parte relativa alle quote latte, ritiene possibile tentare l'individuazione di proposte sostenute da tutti i gruppi, ferma restando la necessità di un'espressa pronuncia del Governo sulle risorse a tal fine disponibili.

Per quanto riguarda il suo gruppo, precisa di ritenere essenziali le misure proposte in tema di fondo di solidarietà nazionale, quelle già oggetto del decreto-legge n. 171 e poi abrogate (in materia di canoni demaniali marittimi e di contenziosi con l'INPS) nonché quelle relative al fondo bieticolo-saccarifero, alle agevolazioni per le imprese che effettuano la stagionatura di lungo periodo di prodotti agroalimentari DOP e IGP e alle incentivazioni per la produzione di energia da biomasse.

Sandro BRANDOLINI (PD) evidenzia come il decreto-legge sulle quote-latte, a seguito degli interventi emendativi apportati dal Senato, abbia mutato la propria configurazione iniziale per tramutarsi in un vero e proprio decreto-legge *omnibus*. Ciò sicuramente deve essere tenuto presente in sede di valutazione di ammissibilità degli emendamenti.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, rammenta i rigorosi criteri applicati alla Camera per la valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti e ribadisce che agli stessi si è derogato, in alcuni casi recenti, in quanto sostenuti dal consenso unanime dei gruppi più che per altre considerazioni di ordine giuridico.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL) sottolinea la ragionevolezza delle considerazioni dell'onorevole Brandolini circa la sostanziale modificazione della natura del decreto-legge, argomento sul quale il Presidente potrebbe far leva affinché non siano ritenute inammissibili alcune proposte emendative, come quelle relative al fondo di solidarietà nazionale, la cui approvazione potrebbe creare condizioni più favorevoli al seguito dell'esame del decreto-legge.

Nel merito del provvedimento, osserva che potrebbe sussistere un problema di copertura finanziaria per alcune norme, come quelle relative al fondo di cui all'articolo 6. In qualità di componente anche della Commissione Bilancio, fa presente che presso la stessa Commissione è in corso una verifica sulle soluzioni al riguardo praticabili.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, constata che dal dibattito sta emergendo un generale consenso sulle proposte emendative relative al fondo di solidarietà nazionale e alle altre questioni già condivise dalla Commissione in occasione di altri provvedimenti.

Il Ministro Luca ZAIA dichiara la piena disponibilità a sostenere una proposta emendativa unitaria per il rifinanziamento del fondo di solidarietà nazionale, per il quale risultano presentati emendamenti anche in riferimento al decreto-legge n. 5 del 2009. Al riguardo, segnala l'opportunità di individuare modalità di copertura diverse dal ricorso alla Tabella C della legge finanziaria, in quanto tale copertura, già utilizzata anche per la proroga delle agevolazioni previdenziali di cui all'articolo 6-ter, sarebbe ritenuta non sostenibile dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Ritiene inoltre che possa essere recuperata la norma sui contenziosi con l'INPS già contenuta nel decreto-legge n. 171 del 2008, anche in considerazione della relativa vicenda. Potrebbe essere affrontata in questa sede anche la questione del fondo bieticolo-saccarifero.

Infine, invita a valutare positivamente l'articolo aggiuntivo D'Ippolito Vitale 6-ter.018, concernente l'etichettatura dell'olio di oliva, che consentirebbe di definire le norme necessarie alla piena operatività della recente normativa comunitaria sulla indicazione di origine, fortemente voluta dall'Italia con un lungo negoziato.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ricorda che nel corso dell'esame del decreto-legge n. 5 un emendamento sul fondo di solidarietà nazionale è già stato dichiarato inammissibile per estraneità di materia.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL) osserva che l'individuazione delle risorse finanziarie da utilizzare come copertura spetta soprattutto alla maggioranza e al Governo.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, premesso che l'intervento del Ministro testimonia il suo impegno, rileva che sulle questioni prima indicate, oltre che sulla proposta emendativa in materia di etichettatura dell'olio di oliva, si registra il generale consenso dei gruppi.

Precisa poi che non vi è un diretto collegamento tra gli articoli aggiuntivi e la parte del decreto-legge relativa alle quote latte, ma certamente tutte le questioni in discussione possono incidere sulla valutazione complessiva del provvedimento.

Giuseppe RUVOLO (UdC) ribadisce il consenso del gruppo dell'UdC rispetto al percorso delineato dal Presidente.

Viviana BECCALOSSI (PdL) ritiene meritevoli di attenzione anche gli articoli aggiuntivi relativi agli incentivi per la produzione di energia da biomasse, che peraltro non comportano oneri finanziari.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, constata l'esistenza di condizioni di consenso anche sugli articoli aggiuntivi ricordati dal deputato Beccalossi, dei quali

ritiene tuttavia opportuna una verifica dell'eventuale onerosità.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) esprime il suo consenso rispetto alle proposte indicate dal Presidente, anche se teme che possa ripetersi la vicenda del decreto-legge n. 171 del 2008. Invita inoltre il Ministro a valutare positivamente le misure per il settore bieticolo-saccarifero.

Giuseppina SERVODIO (PD), premesso che il suo gruppo concorda sulle ipotesi indicate dal Presidente, osserva tuttavia che l'articolo aggiuntivo in tema di etichettatura degli oli di oliva presenta profili critici nel merito.

Giovanna NEGRO (LNP) invita i gruppi a valutare l'articolo aggiuntivo 6-ter.020, che opera un correttivo di natura meramente formale al decreto legislativo n. 81 del 2008.

Marco CARRA (PD) segnala l'esigenza di porre la dovuta attenzione al suo articolo aggiuntivo 6-ter.04, sulle misure a sostegno dei produttori di formaggi a lunga stagionatura, come il parmigiano reggiano e il grana padano, tema peraltro maggiormente attinente al contenuto del decreto-legge.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, rammenta che solo le proposte emendative sulle quali si registra il consenso unanime dei gruppi possono essere sottoposte al Presidente della Camera, per chiedere che siano ammesse all'esame in deroga agli ordinari criteri di ammissibilità.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) esprime consenso sulle proposte prima indicate dal Presidente.

Giuseppina SERVODIO (PD) ribadisce il consenso del suo gruppo ad esaminare l'articolo aggiuntivo D'Ippolito Vitale 6-ter.018, sull'etichettatura degli oli di oliva, fermo restando che, per come è formulato, non appare pienamente condivisibile nel merito, anche perché propone

scelte diverse da quelle a suo tempo definite dalla risoluzione approvata dalla Commissione. Poiché si tratta di materia che, a differenza delle altre, non è stata mai discussa dalla Commissione, chiede al Governo di precisare se è disponibile ad eventuali modifiche del testo, per le quali preannuncia la presentazione di subemendamenti.

Sandro BRANDOLINI (PD), nel condire i rilievi della collega Servodio, osserva che l'articolo aggiuntivo 6-ter.018 appare in contrasto anche con quanto previsto, in tema di etichettatura, dal disegno di legge del Governo C.2260 e contiene scelte non chiare in materia di tracciabilità.

Dichiara poi che il suo gruppo è contrario all'articolo aggiuntivo Negro 6-ter.020.

Fabio RAINIERI (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, informa la Commissione di un gravissimo episodio: un allevatore di Bergamo si è tolto la vita a seguito degli ingiustificati attacchi alla categoria degli allevatori, apparsi sugli organi di informazione, dai quali si è sentito coinvolto in prima persona. Alla luce di tale tragico accadimento, ritiene necessario rivolgere un accorato appello ai componenti la Commissione affinché vogliano contribuire ad abbassare i toni nella delicata discussione sulle quote-latte. In proposito, ricorda che il provvedimento interessa lavoratori onesti, seriamente impegnati con amore e dedizione nella loro attività.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, manifesta apprezzamento per le sollecitazioni del collega Rainieri, che hanno sempre trovato ampia condivisione nell'esperienza della Commissione, che ha sempre mantenuto toni pacati ed evitato esasperazioni irresponsabili. Annuncia che giungerà alla famiglia dell'allevatore il cordoglio dell'in-

tera Commissione Agricoltura per la tragedia che la ha colpita.

Il Ministro Luca ZAIA, con riferimento all'articolo aggiuntivo 6-ter.018, sull'etichettatura dell'olio di oliva, invita a consentirne l'esame, fermo restando che, ove non si pervenga ad un accordo sul merito, potrà sempre esser ritirato. In tal senso, assicura l'impegno del Governo.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), sulla base delle considerazioni del Ministro, dichiara il consenso del suo gruppo ad un esame del merito dell'articolo aggiuntivo 6-ter.018.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, riassumendo il dibattito svoltosi, constata conclusivamente che si registra il consenso unanime dei gruppi a sottoporre al Presidente della Camera la possibilità di ammettere in via eccezionale all'esame e alla votazione della Commissione gli articoli aggiuntivi concernenti: il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale; la reviviscenza di norme già approvate nell'ambito del decreto-legge n. 171 del 2008 (in materia di determinazione del canone per le concessioni di aree demaniali marittime ad uso di acquacoltura e in materia di interpretazione autentica della normativa sulla definizione in via stragiudiziale di alcuni contenziosi con l'INPS); l'etichettatura degli oli di oliva.

Rinvia infine il seguito dell'esame alla seduta di domani, alle ore 14.

La seduta termina alle 13.35.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 12 marzo 2009, a pagina 111, nella prima colonna, tredicesima riga, la parola: « *manifestare* » si intende sostituita dalla seguente: « *manifesta* ».

ALLEGATO

DL 4/2009 recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario (C. 2263 Governo, approvato dal Senato).

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

ART. 1.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 4-bis.

1. 22. Sani, Oliverio, Zucchi, Pizzetti, Brandolini, Marco Carra, Fiorio, Dal Moro, Agostini, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Servodio, Trappolino.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 4-bis.

1. 42. Di Giuseppe, Rota, Piffari.

Al comma 1, capoverso 4-ter, alinea, sostituire le parole: comma 3 con le seguenti: comma 4.

*** 1. 7.** Ruvolo, Delfino, Naro.

Al comma 1, capoverso 4-ter, alinea, sostituire le parole: comma 3 con le seguenti: comma 4.

*** 1. 32.** Fiorio, Lovelli.

Al comma 1, capoverso 4-ter, alinea, sostituire le parole: di cui al comma 3 con le seguenti: di cui ai commi 3 e 4 e le parole: le disponibilità dell'importo di cui al comma 3 con le seguenti: le disponibilità dell'importo di cui ai commi 3 e 4.

**** 1. 17.** Brandolini, Oliverio, Zucchi, Pizzetti, Marco Carra, Fiorio, Dal Moro,

Agostini, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1, capoverso 4-ter, alinea, sostituire le parole: di cui al comma 3 con le seguenti: di cui ai commi 3 e 4 e le parole: le disponibilità dell'importo di cui al comma 3 con le seguenti: le disponibilità dell'importo di cui ai commi 3 e 4.

**** 1. 50.** D'Ippolito Vitale.

Al comma 1, capoverso 4-ter, alinea, dopo le parole: viene ripartito tra le aziende produttrici, inserire le seguenti: titolari di quota.

1. 41. Rota, Piffari, Di Giuseppe.

Al comma 1, capoverso 4-ter, lettera a), dopo le parole: di cui all'articolo 10, comma 18, inserire le seguenti: e di un limite di tolleranza pari al 5 per cento.

1. 44. Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Taddei.

Al comma 1, capoverso 4-ter, lettera b), sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 20 per cento.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4-quater.

* **1. 25.** Zucchi, Oliverio, Pizzetti, Brandolini, Marco Carra, Fiorio, Dal Moro, Agostini, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1, capoverso 4-ter, lettera b), sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 20 per cento.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4-quater.

* **1. 35.** Di Giuseppe, Rota.

Al comma 1, capoverso 4-ter, lettera b) sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 20 per cento.

** **1. 11.** Ruvolo, Delfino, Naro.

Al comma 1, capoverso 4-ter, lettera b), sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 20 per cento.

** **1. 18.** Brandolini, Oliverio, Zucchi, Pizzetti, Marco Carra, Fiorio, Dal Moro, Agostini, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 4-quater.

1. 19. Sani, Brandolini, Oliverio, Zucchi, Pizzetti, Marco Carra, Fiorio, Dal Moro, Agostini, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I giovani imprenditori diretti, singoli o associati, con età compresa tra i 18 e i 40 anni, anche non titolari di quota, i quali avviano aziende agricole ubicate nei comuni montani, sono esclusi dal regime

comunitario delle quote-latte di cui al regolamento (CE) n. 248/2008, del 17 marzo 2008, purché esercitino l'allevamento in forme tradizionali ed estensive e nel limite produttivo di 200.000 litri annui per azienda.

1. 40. Piffari, Di Giuseppe, Rota.

Al comma 2, capoverso ART. 10-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Gli aumenti del quantitativo nazionale garantito di latte di cui ai regolamenti (CE) n. 72/2009 e n. 248/2008 sono attribuiti alla riserva nazionale per essere assegnati prioritariamente alle aziende che hanno realizzato consegne di latte non coperte da quote nelle campagne 2006/2007 e 2007/2008, che risultino ancora in produzione nella campagna di assegnazione, nei limiti del quantitativo prodotto in esubero nei suddetti periodi. Sono esclusi i produttori che hanno venduto in tutto o in parte la propria quota, con validità nei periodi dal 1995/1996 al periodo di assegnazione della quota, senza averla riacquistata successivamente almeno per l'80 per cento.

1. 13. Ruvolo, Delfino, Naro.

Al comma 2, capoverso ART. 10-bis, comma 1, dopo le parole: prioritariamente alle aziende inserire le seguenti: , con esclusione di quelle i cui titolari hanno azioni giudiziarie pendenti dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ed ordinari,.

* **1. 2.** Ruvolo, Casini, Vietti, Delfino, Libè, Naro, Compagnon, De Poli, Galletti, Capitano Santolini.

Al comma 2, capoverso ART. 10-bis, comma 1, dopo le parole: prioritariamente alle aziende, inserire le seguenti: , con esclusione di quelle i cui titolari hanno azioni giudiziarie pendenti dinanzi agli

organi giurisdizionali amministrativi ed ordinari,.

* **1. 24.** Zucchi, Oliverio, Pizzetti, Brandolini, Marco Carra, Fiorio, Dal Moro, Agostini, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 2, capoverso ART. 10-bis, comma 1, dopo le parole: prioritariamente alle aziende inserire le seguenti: , con esclusione di quelle i cui i titolari hanno azioni giudiziarie pendenti dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ed ordinari,.

* **1. 39.** Di Giuseppe, Rota, Piffari.

Al comma 2, capoverso ART. 10-bis, comma 1, sostituire le parole: che nel periodo 2007/2008 con le seguenti: che negli ultimi cinque periodi.

** **1. 31.** Fiorio, Lovelli.

Al comma 2, capoverso ART. 10-bis, comma 1, sostituire le parole: che nel periodo 2007/2008 con le seguenti: che negli ultimi cinque periodi.

** **1. 6.** Ruvolo, Delfino, Naro.

Al comma 2, capoverso ART. 10-bis, comma 1, dopo le parole: che risultino ancora in produzione nella campagna di assegnazione inserire le seguenti: , in regola con il regime quote o che abbiano presentato richiesta di rateizzazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del presente decreto.

1. 38. Piffari, Di Giuseppe, Rota.

Al comma 2, capoverso ART. 10-bis, comma 1, dopo le parole: al netto del quantitativo oggetto di vendita inserire le seguenti: o di acquisto.

1. 37. Rota, Di Giuseppe.

Al comma 2, capoverso ART. 10-bis, comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: Per i produttori che abbiano debiti esigibili derivanti dal mancato pagamento del prelievo tutte le assegnazioni rimangono nella disponibilità della riserva nazionale fino all'estinzione del debito stesso in un'unica soluzione o alla definizione del procedimento di rateizzazione di cui ai successivi articoli 3 e 4 e al pagamento della prima rata di cui all'articolo 4. A seguito dell'avvenuta estinzione del debito esigibile o dell'adesione alla rateizzazione e del versamento della prima rata il Commissario straordinario di cui al successivo articolo 4, comma 5, comunica l'assegnazione a titolo definitivo della quota con effetto dalla campagna 2009-2010.

1. 8. Ruvolo, Delfino, Naro.

Al comma 2, capoverso ART. 10-bis, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le aziende escluse dall'assegnazione prevista dal comma 1 possono usufruirne previa preventiva presentazione all'AGEA, anteriormente alla comunicazione delle assegnazioni effettuata dal Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, di espressa rinuncia ad ogni azione giudiziaria pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ed ordinari.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 2-bis.

1. 1. Ruvolo, Casini, Vietti, Delfino, Libè, Naro, Compagnon, De Poli, Galletti, Capitano Santolini.

Al comma 2, capoverso ART. 10-bis, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le quote sono assegnate a titolo provvisorio e rimangono nella disponibilità della riserva nazionale per essere confermate con validità dal periodo 2009-2010 a seguito della rinuncia espressa da parte dei produttori beneficiari ad ogni conten-

zioso eventualmente pendente e, quando dovuto, al pagamento dell'intero importo del prelievo o, in caso di rateizzazione dello stesso, al pagamento della prima rata.

1. 12. Ruvolo, Delfino, Naro.

Al comma 2, capoverso ART. 10-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo le parole:* al periodo 2007/2008, la quota *inserire le seguenti:* relativa all'azienda ceduta;

b) *al comma 3, dopo le parole:* al momento dell'assegnazione, la quota *inserire le seguenti:* relativa all'azienda affittata.

1. 23. Agostini, Oliverio, Zucchi, Pizzetti, Brandolini, Marco Carra, Fiorio, Dal Moro, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 2, capoverso ART. 10-bis, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: esclusivamente se il venditore e l'acquirente sono in regola col versamento di tutti i prelievi o hanno aderito alla rateizzazione degli stessi.

* **1. 20.** Mario Pepe (PD), Brandolini, Oliverio, Zucchi, Pizzetti, Marco Carra, Fiorio, Dal Moro, Agostini, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 2, capoverso ART. 10-bis, comma 2, aggiungere le seguenti parole: esclusivamente se il venditore e l'acquirente sono in regola col versamento di tutti i prelievi o hanno aderito alla rateizzazione degli stessi.

* **1. 51.** D'Ippolito Vitale.

Al comma 2, capoverso ART. 10-bis, comma 2, aggiungere le seguenti parole: esclusivamente se il venditore è in regola

con il versamento di tutti i prelievi o ha aderito alla rateizzazione.

** **1. 5.** Ruvolo, Delfino, Naro.

Al comma 2, capoverso ART. 10-bis, comma 2, aggiungere le seguenti parole: esclusivamente se il venditore è in regola con il versamento di tutti i prelievi o ha aderito alla rateizzazione.

** **1. 30.** Fiorio, Lovelli.

Al comma 2, capoverso ART. 10-bis, comma 3, aggiungere le seguenti parole: esclusivamente se l'affittuario e il proprietario sono in regola col versamento di tutti i prelievi o hanno aderito alla rateizzazione degli stessi.

*** **1. 21.** Oliverio, Brandolini, Zucchi, Pizzetti, Marco Carra, Fiorio, Dal Moro, Agostini, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 2, capoverso ART. 10-bis, comma 3, aggiungere le seguenti parole: esclusivamente se l'affittuario e il proprietario sono in regola col versamento di tutti i prelievi o hanno aderito alla rateizzazione degli stessi.

*** **1. 52.** D'Ippolito Vitale.

Al comma 2, capoverso ART. 10-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le assegnazioni di cui al comma 1 vengono effettuate rispettando le seguenti priorità:

a) aziende che hanno subito la riduzione della quota « B » ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto al netto dei quantitativi già riassegnati;

b) aziende ubicate in zone di pianura, di montagna ed in aree svantaggiate che, nel periodo 2007/2008, abbiano coperto con affitti di solo quota (*leasing*) ai sensi dell'articolo 10, commi 15 e 16;

c) aziende ubicate in zone di pianura, montagna e aree svantaggiate che abbiano prodotto oltre la propria quota e che siano in regola con il prelievo supplementare.

1. 16. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Pizzetti, Marco Carra, Fiorio, Dal Moro, Agostini, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1, capoverso ART. 10-bis, comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) aziende che anno subito la riduzione della quota « B » ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto che risulta effettivamente prodotto, al netto dei quantitativi già riassegnati. Sono inclusi i quantitativi coperti da affitti di quota ai sensi dell'articolo 10, comma 15 e 16. A decorrere dalla campagna di assegnazione, per tutte le aziende si considera completamente restituita la quota « B » ridotta.

1. 45. Beccalossi, Fogliato, Bellotti, Biava, Catanoso, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'ippolito Vitale, Faenzi, Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Taddei.

Al comma 1, capoverso ART. 10-bis, comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) aziende che hanno subito la riduzione della quota « B » ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto che risulta effettivamente prodotto, al netto dei quantitativi già riassegnati.

Sono inclusi i quantitativi coperti da affitti di quota ai sensi dell'articolo 10, comma 15 e 16. Per tutte le aziende si considera completamente restituita la quota « B » ridotta.

1. 46. Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'ippolito Vitale, Faenzi, Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Taddei.

Al comma 2, capoverso ART. 10-bis, comma 4, lettera a), sopprimere le parole: che risulta effettivamente prodotto.

* **1. 10.** Ruvolo, Delfino, Naro.

Al comma 2, capoverso ART. 10-bis, comma 4, lettera a), sopprimere le parole: che risulta effettivamente prodotto.

* **1. 26.** Pizzetti, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Fiorio, Dal Moro, Agostini, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 2, capoverso ART. 10-bis, comma 4, lettera a), sopprimere le parole: che risulta effettivamente prodotto.

* **1. 36.** Di Giuseppe, Rota.

Al comma 2, capoverso ART. 10-bis, comma 4, lettera b), sopprimere le seguenti parole: di cui al comma 1 ed aziende, ubicate nelle stesse zone.

Conseguentemente, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) aziende ubicate in zona di pianura, montagna e svantaggiate di cui al precedente comma 1.

** **1. 53.** D'Ippolito Vitale.

Al comma 2, capoverso ART. 10-bis, comma 4, alla lettera b), sopprimere le

seguenti parole: di cui al comma 1 ed aziende, ubicate nelle stesse zone.

Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) aziende ubicate in zona di pianura, montagna e svantaggiate di cui al precedente comma 1.

**** 1. 33.** Di Giuseppe, Rota.

Al comma 2, capoverso ART. 10-bis, comma 4, alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: di cui al comma 1 ed aziende, ubicate nelle stesse zone.

Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) aziende ubicate in zona di pianura, montagna e svantaggiate di cui al precedente comma 1.

**** 1. 27.** Oliverio, Zucchi, Pizzetti, Brandolini, Marco Carra, Dal Moro, Fiorio, Agostini, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 2, capoverso ART. 10-bis, comma 4, lettera b), sopprimere le seguenti parole: di cui al comma 1 ed aziende, ubicate nelle stesse zone.

Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) aziende ubicate in zona di pianura, montagna e svantaggiate di cui al precedente comma 1.

**** 1. 9.** Ruvolo, Delfino, Naro.

Al comma 2, capoverso ART. 10-bis, comma 4, lettera b), sostituire le parole: nel periodo 2007/2008, *con le seguenti:* negli ultimi cinque periodi *e aggiungere in fine le seguenti parole:* comunque nel limite del 100 per cento della quota detenuta.

1. 29. Fiorio, Lovelli.

Al comma 2, capoverso ART. 10-bis, comma 4, lettera b), sostituire le parole: nel periodo 2007/2008 *con le seguenti:* negli ultimi cinque periodi.

1. 4. Ruvolo, Delfino, Naro.

Al comma 2, capoverso ART. 10-bis, comma 4, lettera b), dopo le parole: quota posseduta *aggiungere le seguenti:* comunque nel limite del 100 per cento della quota detenuta.

1. 3. Ruvolo, Delfino, Naro.

Al comma 2, capoverso ART. 10-bis, comma 4, lettera b), aggiungere il seguente periodo: Le assegnazioni non potranno comunque superare il 100 per cento della quota posseduta.

1. 15. Trappolino, Brandolini, Oliverio, Zucchi, Pizzetti, Marco Carra, Fiorio, Dal Moro, Agostini, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio.

Al comma 2, capoverso ART. 10-bis, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. I quantitativi non assegnati ai sensi dei commi da 1 a 5, nonché quelli assegnati e successivamente revocati, confluiscono nella riserva nazionale e non vengono riassegnati.

1. 48. Fogliato.

Al comma 2, capoverso ART. 10-bis, comma 8, sostituire le parole: lettere b) e c) *con le seguenti:* lettera b).

1. 47. Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Taddei.

Al comma 2, capoverso ART. 10-bis, comma 8, sostituire le parole: per essere

riassegnati con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3 *con le seguenti*: per essere posti nelle disponibilità delle regioni cui afferivano.

1. 14. Ruvolo, Delfino, Naro.

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

2-bis. Le assegnazioni di cui al presente articolo sono comunicate ai beneficiari dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 5. Per i produttori che hanno prelievo imputato non versato, tali assegnazioni sono provvisorie e condizionate all'estinzione del prelievo imputato non versato ovvero all'avvenuta adesione alla rateizzazione di cui all'articolo 4. Pertanto, in caso di mancata estinzione di tutto il prelievo imputato ovvero di mancata adesione alla rateizzazione, l'assegnazione non produce alcun effetto. I quantitativi per i quali non si perfeziona l'assegnazione tornano nell'assegnazione nazionale.

1. 43. Beccalossi, Bellotti, Biava, Catano, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Taddei.

Al comma 2-bis, dopo le parole: di cui all'articolo 4, comma 5, *aggiungere le seguenti:* , entro il 15 aprile 2009.

1. 49. Il Relatore.

Dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

2-ter. Per i produttori, che abbiano debiti esigibili derivanti dal mancato pagamento del prelievo latte le assegnazioni rimangono nella disponibilità della riserva nazionale fino all'estinzione del debito in un'unica soluzione o alla definizione del procedimento di rateizzazione di cui ai successivi articoli 3 e 4 ed al pagamento della prima rata di cui all'articolo 4. A

seguito dell'avvenuta estinzione del debito esigibile o dell'adesione alla rateizzazione e del pagamento della prima rata il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 5, comunica l'assegnazione a titolo definitivo con effetto dalla campagna 2009-2010.

*** 1. 34.** Di Giuseppe, Rota.

Dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

2-ter. Per i produttori, che abbiano debiti esigibili derivanti dal mancato pagamento del prelievo latte le assegnazioni rimangono nella disponibilità della riserva nazionale fino all'estinzione del debito in un'unica soluzione o alla definizione del procedimento di rateizzazione di cui ai successivi articoli 3 e 4 ed al pagamento della prima rata di cui all'articolo 4. A seguito dell'avvenuta estinzione del debito esigibile o dell'adesione alla rateizzazione e del pagamento della prima rata il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 5, comunica l'assegnazione a titolo definitivo con effetto dalla campagna 2009-2010.

*** 1. 28.** Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Pizzetti, Brandolini, Fiorio, Dal Moro, Agostini, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. I dati, da inserire sui modelli L1, relativi al numero dei capi da bovini da latte detenuti in stalla e i quantitativi di latte prodotti, devono essere trasmessi per via telematica all'AGEA al fine di poter avviare dei controlli incrociati tra i dati in possesso dall'anagrafe nazionale bovina e quelli dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali di competenza territoriale.

1. 01. Di Giuseppe, Borghesi, Rota, Pifarì.

ART. 2.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. I debiti dei produttori agricoli, con l'esclusione di quelli derivanti da prelievo latte, sono accertati nel rispetto del principio del contraddittorio e secondo le disposizioni e le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. 4. Di Giuseppe, Piffari, Rota.

Al comma 4, dopo le parole: dovuti dai produttori agricoli, inserire le seguenti: derivanti dal prelievo latte.

2. 3. Rota, Di Giuseppe, Piffari.

Al comma 7, dopo la parola: Agea inserire le seguenti: previo accordo con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

* **2. 1.** Servodio, Oliverio, Zucchi, Pizzetti, Brandolini, Marco Carra, Fiorio, Agostini, Dal Moro, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Al comma 7, dopo la parola: Agea inserire le seguenti: previo accordo con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

* **2. 2.** Di Giuseppe, Rota, Piffari.

ART. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di accrescere la vitalità economica e la competitività delle imprese, il produttore agricolo, che vi abbia interesse, può chiedere la rateizzazione dei debiti maturati fino al 31 marzo 2009 ed iscritti nel Registro di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, ad eccezione di quelli

per i quali non si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea.

3. 9. D'Ippolito Vitale.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di consolidare la vitalità economica a lungo termine delle imprese, accelerare le procedure di recupero obbligatorio degli importi del prelievo latte dovuti dai produttori e deflazionare il relativo contenzioso, il produttore agricolo, che vi abbia interesse, può richiedere la rateizzazione di tutti gli importi imputati, a titolo di prelievo supplementare dalla campagna 1995/1996 alla campagna 2007/2008, derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte per i quali si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea.

3. 7. Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Farina, Gottardo, Marinello, Natri, Nola, Romele, Rosso, Taddei.

Al comma 1, sostituire le parole da: dei debiti iscritti fino alla fine del comma con le seguenti: dei prelievi supplementari dovuti dal 1995/1996 fino al 2008/2009.

* **3. 4.** Ruvo, Delfino, Naro.

Al comma 1, sostituire le parole da: dei debiti iscritti fino alla fine del comma con le seguenti: dei prelievi supplementari dovuti dal 1995/1996 fino al 2008/2009.

* **3. 6.** Fiorio, Lovelli, Oliverio, Zucchi, Pizzetti, Brandolini, Marco Carra, Dal Moro, Agostini, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole da: di base fino a: 60 punti base; con le seguenti: Euribor a tre mesi;

b) alla lettera b), sostituire le parole da: di base fino a: 140 punti base; con le seguenti: Euribor a tre mesi;

c) alla lettera c), sostituire le parole da: di base fino a: 220 punti base; con le seguenti: Euribor a tre mesi.

3. 5. Fiorio, Lovelli, Oliverio, Zucchi, Pizzetti, Brandolini, Marco Carra, Dal Moro, Agostini, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: di base fino alla fine della lettera, con le seguenti: Euribor a tre mesi.

3. 10. Ruvolo, Delfino, Naro.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: di base fino alla fine della lettera, con le seguenti: Euribor a tre mesi.

3. 2. Ruvolo, Delfino, Naro.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: di base fino alla fine della lettera, con le seguenti: Euribor a tre mesi.

3. 3. Ruvolo, Delfino, Naro.

Sopprimere il comma 4.

3. 1. Governo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, L'AGEA, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalità e i termini di adesione alla

rateizzazione. L'accettazione della rateizzazione comporta la sospensione delle procedure di recupero forzoso.

3. 8. Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Taddei.

ART. 4.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'AGEA, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunica a ciascun debitore tutto il prelievo supplementare imputato e non ancora riscosso dalla campagna 1995/1996 alla campagna 2007/2008.

4. 35. Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Taddei.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'AGEA, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, intima a ciascun debitore il pagamento degli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare latte per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995/1996 e 2007/2008 che risultano non pagati. Tale intimazione ha valore di provvedimento meramente confermativo delle precedenti richieste di pagamento del prelievo supplementare.

* **4. 12.** Pizzetti, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Fiorio, Dal Moro, Agostini, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'AGEA, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, intima a ciascun debitore il pagamento degli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare latte per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995/2008 che risultino non pagati. Tale intimazione ha valore di provvedimento meramente confermativo delle precedenti richieste di pagamento del prelievo supplementare.

* **4. 4.** Ruvolo, Casini, Vietti, Delfino, Libè, Naro, Compagnon, De Poli, Galletti, Capitano Santolini.

Al comma 1, sostituire le parole: di quarantacinque giorni, con le seguenti: di sessanta giorni.

4. 24. Rainieri.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da: delle somme fino al fine del comma con le seguenti: del prelievo supplementare imputato e non versato;*

b) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: entro sessanta giorni con le seguenti: entro trenta giorni;*

c) *al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: L'AGEA inoltre, in accordo con le regioni provvede all'assegnazione delle quote di cui all'articolo 1, comma 2, e definisce le modalità di applicazione degli articoli 3 e 4. L'AGEA provvede entro 3 mesi dalla presentazione delle richieste di rateizzazione in merito al loro accoglimento e entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione il debitore comunica l'accettazione della rateizzazione.*

4. 10. Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Pizzetti, Brandolini, Fiorio, Dal Moro, Agostini, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: non.

* **4. 17.** Fiorio, Lovelli, Oliverio, Zucchi, Pizzetti, Brandolini, Marco Carra, Dal Moro, Agostini, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: non.

* **4. 6.** Ruvolo, Delfino, Naro.

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: Tale intimazione ha valore di provvedimento meramente confermativo delle precedenti richieste di pagamento del prelievo supplementare.

** **4. 15.** Dal Moro, Oliverio, Zucchi, Pizzetti, Brandolini, Marco Carra, Fiorio, Agostini, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: Tale intimazione ha valore di provvedimento meramente confermativo delle precedenti richieste di pagamento del prelievo supplementare.

** **4. 27.** Di Giuseppe, Rota.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il produttore interessato può presentare all'AGEA, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, la richiesta di rateizzazione; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del suddetto termine sono sospese le procedure di recupero per compensazione, di iscrizione a ruolo, nonché le procedure di recupero forzoso e sono interrotti i termini di impugnazione. L'AGEA provvede

alla tempestiva comunicazione a Equitalia S.p.A. per gli adempimenti di competenza.

4. 34. Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Taddei.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: entro sessanta giorni con le seguenti: entro trenta giorni.

Conseguentemente:

aggiungere, in fine, le seguenti parole: L'AGEA, inoltre, in accordo con le Regioni provvede all'assegnazione delle quote di cui all'articolo 1, comma 2, e definisce le modalità di applicazione degli articoli 3 e 4. L'AGEA provvede entro 3 mesi dalla presentazione delle richieste di rateizzazione in merito al loro accoglimento e entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione il debitore comunica l'accettazione della rateizzazione;

dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. I produttori interessati alla rateizzazione di cui all'articolo 3 esprimono contestualmente l'accettazione espressa delle imputazioni di prelievo e la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente proposta a tale riguardo, pendenti innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari;

sopprimere i commi 4 e 5.

4. 32. Rota, Di Giuseppe, Piffari.

Al comma 2, sostituire le parole da: sono sospese fino alla fine del periodo con le seguenti: le cartelle esattoriali, nonché annullate tutte le procedure di recupero per compensazione e di recupero forzoso e sono interrotti i termini di impugnazione.

4. 25. Rainieri.

Al comma 2, dopo le parole: termini di impugnazione aggiungere le seguenti: Con la presentazione della domanda di rateizzazione, decadono le procedure esecutive già iniziate e le sospensioni dei pagamenti dei contributi comunitari.

4. 26. Rainieri.

Al comma 2, dopo le parole: termini di impugnazione aggiungere le seguenti: Con la presentazione della domanda di rateizzazione, decadono le procedure esecutive già iniziate.

4. 18. Rainieri.

Sopprimere il comma 2-bis.

4. 19. Rainieri.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente.

2-ter. Le assegnazioni di cui all'articolo 1, comma 2, capoverso articolo 10-bis del presente decreto, sono subordinate all'integrale adempimento di quanto previsto al comma 2-bis.

* **4. 16.** Fiorio, Lovelli, Oliverio, Zucchi, Pizzetti, Brandolini, Marco Carra, Dal Moro, Agostini, Cenni, Cuomo, Lusetti, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trapolino.

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

2-ter. Le assegnazioni di cui all'articolo 1, comma 2, capoverso articolo 10-bis, del presente decreto, sono subordinate all'integrale adempimento di quanto previsto al comma 2-bis.

* **4. 5.** Ruvolo, Delfino, Naro.

Al comma 3, sostituire le parole; di cui al comma 6 con le seguenti: concesso al produttore ai sensi del comma 5 per

comunicare l'accettazione della rateizzazione. Con la comunicazione dell'accettazione della rateizzazione decadono le iscrizioni a ruolo e le procedure esecutive già iniziate, fatte salve le iscrizioni di cui all'articolo 2, comma 4. L'AGEA provvede alla tempestiva comunicazione a Equitalia SpA per gli adempimenti di competenza.

4. 36. Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Renato Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Taddei.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per le somme dovute a titolo di prelievo derivanti da successivi aggiornamenti della posizione debitoria purché riferite ai periodi precedenti al 2009/2010 l'AGEA procede con le modalità di cui al comma 1; entro i 60 giorni successivi alla ricezione dell'intimazione gli interessati possono chiederne la rateizzazione.

4. 33. Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Renato Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Taddei.

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

5. L'AGEA definisce, in accordo con le regioni, le modalità di applicazione degli articoli 3 e 4 del presente decreto. Sulle richieste di rateizzazione l'Agea provvede entro tre mesi dalla presentazione delle richieste di rateizzazione in merito al loro accoglimento e comunica al produttore, entro il medesimo termine, il numero di rate e l'importo di ognuna di esse. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, il debitore comunica l'accettazione della rateizzazione e ne versa la prima rata comunque non oltre il 31 dicembre 2009. Il costo dello sgravio fiscale di cartelle esattoriali even-

tualmente emesse nei confronti degli interessati sono a carico del produttore medesimo.

5-bis. Le rate successive devono essere versate ogni anno entro e non oltre il 31 dicembre.

5-ter. Gli acquirenti, entro trenta giorni dalla presentazione da parte del produttore della documentazione comprovante l'accettazione della rateizzazione, restituiscono gli importi trattenuti ovvero svincolano le garanzie.

4. 7. Ruvolo, Delfino, Naro.

Al comma 5, dopo le parole: avvalendosi degli uffici competenti AGEA, aggiungere le seguenti: e dei servizi del SIAN.

4. 37. Beccalossi, Fogliato, Bellotti, Biava, Catanoso, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Renato Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Taddei.

Al comma 5, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: cinque mesi.

4. 20. Rainieri.

Al comma 5, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Il versamento della prima rata dovrà essere effettuato in ogni caso entro il 31 dicembre 2009.

* **4. 8.** Ruvolo, Delfino, Naro.

Al comma 5, dopo il secondo periodo inserire il seguente: Il versamento della prima rata dovrà essere effettuato in ogni caso entro il 31 dicembre 2009.

* **4. 14.** Fiorio, Oliverio, Zucchi, Pizzetti, Bradolini, Marco Carra, Dal Moro, Agostini, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrucco, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trapolino.

Al comma 5, dopo il secondo periodo inserire il seguente: Il versamento della prima rata dovrà essere effettuato in ogni caso entro il 31 dicembre 2009.

* **4. 28.** Di Giuseppe, Rota.

Al comma 5, dopo il secondo periodo inserire il seguente: Il versamento della prima rata dovrà essere effettuato in ogni caso entro il 31 dicembre 2009.

* **4. 41.** D'Ippolito Vitale.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Le quote assegnate ai sensi dell'articolo 10-*bis*, comma 4, lettera *b*), del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono revocate in caso di: *a*) mancato pagamento del prelievo latte esigibile; *b*) omessa presentazione della richiesta di rateizzazione nel termine di cui al comma 2; *c*) rigetto della richiesta di rateizzazione di cui al comma 2 e conseguente mancato pagamento del prelievo latte esigibile; *d*) rinuncia o mancata accettazione da parte del richiedente, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione delle determinazioni del Commissario straordinario di cui al comma 5. La revoca ha effetto a partire dal periodo immediatamente successivo a quello in corso al momento della comunicazione agli interessati del relativo provvedimento amministrativo; nelle ipotesi in cui le fattispecie previste dalle lettere da *a*) a *d*) avvengano durante il primo periodo di assegnazione, la revoca ha effetto dal periodo in corso al momento del ricevimento della comunicazione del provvedimento di revoca.

4. 40. Fogliato.

Al comma 6, sostituire le parole: con decorrenza da periodo in corso al momento della comunicazione agli interessati dal relativo provvedimento *con le seguenti:*

con decorrenza dalla assegnazione delle quote.

4. 31. Di Giuseppe, Rota.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-*bis*. Per i produttori che hanno debiti derivanti dal mancato pagamento del prelievo latte, le quote assegnate ai sensi dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono provvisorie e condizionate all'estinzione del prelievo anche attraverso la procedura di rateizzazione di cui al presente articolo.

* **4. 30.** Rota, Di Giuseppe.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-*bis*. Per i produttori che hanno debiti derivanti dal mancato pagamento del prelievo latte, le quote assegnate ai sensi dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono provvisorie e condizionate all'estinzione del prelievo anche attraverso la procedura di rateizzazione di cui al presente articolo.

* **4. 11.** Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Pizzetti, Brandolini, Fiorio, Dal Moro, Agostini, Cenni, Lusetti, Morroccu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-*bis*. Per i produttori che hanno debiti derivanti dal mancato pagamento del prelievo latte, le quote assegnate ai sensi dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge 28

marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono provvisorie e condizionate all'estinzione del prelievo anche attraverso la procedura di rateizzazione di cui al presente articolo.

* **4. 3.** Ruvolo, Casini, Vietti, Delfino, Libè, Naro, Compagnon, De Poli, Galletti, Capitanio Santolini.

Sopprimere il comma 6-bis.

4. 21. Ranieri.

Al comma 6-bis, sostituire le parole da: sono recuperati fino alla fine del comma con le seguenti: sono posti in pagamento.

4. 22. Ranieri.

Al comma 6-bis sostituire le parole: fino alla concorrenza dell'importo della prima rata con le seguenti: e sono utilizzati a scalare per i versamenti delle singole rate.

* **4. 42.** D'Ippolito Vitale.

Al comma 6-bis sostituire le parole: fino alla concorrenza dell'importo della prima rata con le seguenti: e sono utilizzati a scalare per i versamenti delle singole rate.

* **4. 13.** Servodio, Oliverio, Zucchi, Pizzetti, Brandolini, Marco Carra, Fiorio, Dal Moro, Agostini, Cenni, Lusetti, Morroccu, Mario Pepe (PD), Sani, Trapolino.

Al comma 6-bis sostituire le parole: fino alla concorrenza dell'importo della prima rata con le seguenti: e sono utilizzati a scalare per i versamenti delle singole rate.

* **4. 29.** Di Giuseppe, Rota, Piffari.

Al comma 6-bis sostituire le parole: fino alla concorrenza dell'importo della prima rata con le seguenti: e sono utilizzati a

scalare per i versamenti delle singole rate.

* **4. 9.** Ruvolo, Delfino, Naro.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Il mancato reiterato versamento dell'intera rata determinata ai sensi del comma 5, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e dalle quote di cui l'interessato sia titolare assegnate ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 4, lettera b), del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, con la decorrenza prevista dall'articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge e nei casi da individuarsi con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. 39. Fogliato.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. La mancata effettuazione del versamento del prelievo, anche per una sola rata, determinata ai sensi del comma 5, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e la revoca delle quote di cui l'interessato sia titolare assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ad eccezione dei casi individuati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni. Le quote sono revocate da AGEA con la decorrenza di cui all'articolo 3, comma 6, della legge n. 119 del 2003 e confluiscono nella riserva nazionale per essere utilizzate secondo le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 22.

4. 1. Ruvolo, Delfino, Naro.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Nei casi di mancata tempestiva presentazione della richiesta di rateizzazione di cui al comma 2, di mancata tempestiva accettazione di cui al comma 5, e di decadenza del beneficio di cui al comma 7,

riprendono le procedure di recupero sospese o annullate ai sensi del presente articolo.

4. 38. Fogliato.

Dopo il comma 8-ter aggiungere il seguente:

8-quater. L'estinzione del prelievo rimane comunque vincolante anche in presenza di cessazione dell'attività aziendale, nonché di ogni altra trasformazione o modificazione aziendale.

4. 2. Delfino, Ruvolo, Naro.

Aggiungere in fine il seguente comma:

8-quater. All'articolo 2-ter del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: « sono rinviati al 31 luglio 2006 » sono sostituite dalle seguenti: « sono rinviati al 31 luglio 2009 ».

4. 23. Ranieri.

ART. 5

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le disposizioni degli articoli 3 e 4 sono applicabili fino alla campagna lattiera 2008-2009.

5. 1. Il Relatore.

ART. 6.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Le somme versate dai produttori di latte, ai sensi del presente articolo, affluiscono ad apposito conto di tesoreria, per essere destinate all'estinzione delle anticipazioni di tesoreria utilizzate in favore dell'AGEA, in relazione alla mancata riscossione dei crediti del settore agricolo. Le eventuali residue disponibilità del pre-

detto conto di tesoreria, eccedentarie rispetto alla integrale complessiva estinzione delle anticipazioni di cui al precedente periodo, per la parte corrispondente alla differenza tra gli interessi applicati e i rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno, sono versate dal predetto conto di tesoreria all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sono destinate in via prioritaria, per un importo di 500 milioni di euro, a misure in favore dei produttori che hanno acquistato quote anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, nonché ad interventi nel settore lattiero-caseario, rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito, all'accesso al credito di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 102 del 2004 e a misure di accompagnamento per il settore. Le ulteriori eventuali risorse residue sono versate e restano acquisite all'entrata del bilancio statale. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto di natura non regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, definisce i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di funzionamento del conto di tesoreria di cui al presente comma.

1-bis. Allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è versata la somma di 300 milioni di euro, per l'anno 2009, finalizzata ad integrare le disponibilità del fondo di cui al comma 1 e destinata in via esclusiva ad interventi a favore dei produttori che hanno acquistato quote anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto. All'onere derivante dal presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti da parte corrente relativi alle autorizzazioni di

spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

6. 3. Ruvolo, Delfino, Naro.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: ad interventi del settore lattiero-caseario, rivolti alle *con le seguenti:* alla costituzione di un Fondo finalizzato prioritariamente ai produttori del settore lattiero-caseario che hanno realizzato investimenti per l'acquisizione di quote per.

Conseguentemente, al quarto periodo, sostituire la parola: sentita *con le seguenti:* d'intesa con.

6. 24. Di Giuseppe, Rota.

Al comma 1-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: alle misure di accesso al credito, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 *inserire le seguenti:* ed al concorso nel pagamento degli interessi su finanziamenti rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito e ad investimenti effettuati da aziende che hanno acquistato quote;

b) dopo il primo periodo, inserire i seguenti: Almeno l'80 per cento di tali assegnazioni è utilizzato come concorso nel pagamento degli interessi su finanziamenti rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito e ad investimenti effettuati da aziende che hanno acquistato quote. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabilite le modalità di concessione dei finanziamenti relativi alle operazioni di ristrutturazione del debito di cui al presente articolo.

* **6. 8.** Ruvolo, Casini, Vietti, Delfino, Libè, Naro, Compagnon, De Poli, Galletti, Capitano Santolini.

Al comma 1-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: alle misure di accesso al credito, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 *inserire le seguenti:* ed al concorso nel pagamento degli interessi su finanziamenti rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito e ad investimenti effettuati da aziende che hanno acquistato quote;

b) dopo il primo periodo, inserire i seguenti: Almeno l'80 per cento di tali assegnazioni è utilizzato come concorso nel pagamento degli interessi su finanziamenti rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito e ad investimenti effettuati da aziende che hanno acquistato quote. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabilite le modalità di concessione dei finanziamenti relativi alle operazioni di ristrutturazione del debito di cui al presente articolo.

* **6. 19.** Dal Moro, Oliverio, Zucchi, Pizzetti, Brandolini, Marco Carra, Fiorio, Agostini, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD) Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1-bis, sostituire le parole: euro 35 milioni *con le seguenti:* euro 350 milioni.

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente periodo: Alla restante parte dell'onere, pari a 315 milioni di euro, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti iscritti nei capitoli di bilancio per il 2009 recanti trasferimenti alle imprese, che affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, che viene conseguentemente ridotto in misura corrispondente.

6. 20. Fiorio, Lovelli, Oliverio, Zucchi, Pizzetti, Brandolini, Marco Carra, Dal

Moro, Agostini, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD) Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1-bis, sostituire le parole: euro 35 milioni con le seguenti: euro 250 milioni.

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente periodo: Alla restante parte dell'onere, pari a 215 milioni di euro, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti iscritti nei capitoli di bilancio per il 2009 recanti trasferimenti alle imprese, che affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, che viene conseguentemente ridotto in misura corrispondente.

6. 4. Delfino, Ruvolo, Naro.

Al comma 1-bis, sostituire le parole: euro 35 milioni con le seguenti: euro 200 milioni.

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente periodo: Alla restante parte dell'onere, pari a 165 milioni di euro, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti iscritti nei capitoli di bilancio per il 2009 recanti trasferimenti alle imprese, che affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, che viene conseguentemente ridotto in misura corrispondente.

* **6. 17.** Oliverio, Zucchi, Pizzetti, Brandolini, Marco Carra, Fiorio, Dal Moro, Agostini, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD) Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1-bis, sostituire le parole: euro 35 milioni con le seguenti: euro 200 milioni.

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente periodo: Alla restante parte dell'onere, pari a 165 milioni di euro, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti iscritti nei capitoli di bilancio per il 2009 recanti trasferimenti alle imprese, che affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, che viene conseguentemente ridotto in misura corrispondente.

* **6. 5.** Delfino, Ruvolo, Naro.

Al comma 1-bis, sostituire le parole: euro 35 milioni con le seguenti: euro 200 milioni.

Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente: All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,25 per cento ».

6. 22. Di Giuseppe, Botta.

Al comma 1-bis, sostituire le parole: euro 35 milioni con le seguenti: euro 150 milioni.

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente periodo: Alla restante parte dell'onere, pari a 115 milioni di euro, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti iscritti nei capitoli di bilancio per il 2009 recanti trasferimenti alle imprese, che affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, che viene conseguentemente ridotto in misura corrispondente.

6. 6. Delfino, Ruvolo, Naro.

Al comma 1-bis, sostituire le parole: euro 35 milioni con le seguenti: euro 100 milioni e sopprimere le parole: prioritariamente e le parole: successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2003, n. 119.

Conseguentemente, aggiungere infine il seguente periodo: Alla restante parte dell'onere, pari a 65 milioni di euro, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti iscritti nei capitoli di bilancio per il 2009 recanti trasferimenti alle imprese, che affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, che viene conseguentemente ridotto in misura corrispondente.

6. 16. Oliverio, Zucchi, Pizzetti, Brandolini, Marco Carra, Fiorio, Dal Moro, Agostini, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1-bis, sostituire le parole: euro 35 milioni con le seguenti: euro 100 milioni.

Conseguentemente, aggiungere infine il seguente periodo: Alla restante parte dell'onere, pari a 65 milioni di euro, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti iscritti nei capitoli di bilancio per il 2009 recanti trasferimenti alle imprese, che affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, che viene conseguentemente ridotto in misura corrispondente.

6. 9. Ruvo, Casini, Vietti, Delfino, Libè, Naro, Compagnon, De Poli, Galletti, Capitano Santolini.

Al comma 1-bis, sostituire le parole: euro 35 milioni con le seguenti: euro 90 milioni.

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente periodo: Alla restante parte dell'onere, pari a 55 milioni di euro, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti iscritti nei capitoli di bilancio per il 2009 recanti trasferimenti alle imprese, che affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, che viene conseguentemente ridotto in misura corrispondente.

6. 14. Cuomo, Brandolini, Oliverio, Zucchi, Pizzetti, Marco Carra, Fiorio, Dal Moro, Agostini, Cenni, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1-bis, sostituire le parole: euro 35 milioni con le seguenti: euro 75 milioni.

Conseguentemente, sostituire le parole da: quanto fino a: n. 296, con le seguenti: quanto a 60 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2009 di cui all'articolo 13, comma 3-quater, della legge 6 agosto 2008, n. 133.

6. 21. Rota, Di Giuseppe.

Al comma 1-bis, sostituire le parole: euro 35 milioni con le seguenti: euro 70 milioni.

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente periodo: Alla restante parte dell'onere, pari a 35 milioni di euro, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti iscritti nei capitoli di bilancio per il 2009 recanti trasferimenti alle imprese, che affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, che viene conseguentemente ridotto in misura corrispondente.

6. 18. Oliverio, Zucchi, Pizzetti, Brandolini, Marco Carra, Fiorio, Dal Moro, Agostini, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: euro 35 milioni con le seguenti: euro 50 milioni;

b) dopo le parole: 27 dicembre 2006, n. 296 aggiungere le seguenti: quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnate all'attuazione delle predette misure.

6. 25. Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Farina, Gottardo, Marinello, Nasti, Nola, Romele, Rosso, Taddei.

Al comma 1-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: euro 35 milioni con le seguenti: euro 40 milioni;

b) dopo le parole: 27 dicembre 2006, n. 296 aggiungere le seguenti: quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnate all'attuazione delle predette misure.

6. 1. Fogliato, Callegari, Negro, Ranieri.

Al comma 1-bis, sopprimere la parola: prioritariamente.

* **6. 11.** Ruvolo, Delfino, Naro.

Al comma 1-bis, sopprimere la parola: prioritariamente.

* **6. 13.** Agostini, Brandolini, Oliverio, Zucchi, Pizzetti, Marco Carra, Fiorio, Dal Moro, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Marco Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1-bis, sopprimere le parole: successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119.

** **6. 12.** Marrocu, Brandolini, Oliverio, Zucchi, Pizzetti, Marco Carra, Fiorio, Dal Moro, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marco Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1-bis, sopprimere le parole: successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge 28 marzo 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119.

** **6. 10.** Ruvolo, Delfino, Naro.

Al comma 1-bis, sostituire le parole: successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119 con le seguenti: nel periodo compreso tra gli anni 1995/1996 e 2007/2008.

*** **6. 15.** Servodio, Oliverio, Zucchi, Pizzetti, Brandolini, Marco Carra, Fiorio, Dal Moro, Agostini, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Marco Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Al comma 1-bis, sostituire le parole: successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, *con le seguenti:* nel periodo compreso tra gli anni 1995/2008.

*** **6. 7.** Ruvolo, Casini, Vietti, Delfino, Libè, Naro, Compagnon, De Poli, Galletti, Capitano Santolini.

Al comma 1-bis, sostituire le parole: successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119 *con le seguenti:* nel periodo compreso tra gli anni 1995/1996 e 2007/2008.

*** **6. 23.** Rota, Di Giuseppe.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. Per l'espletamento delle attività di controllo nel settore agroalimentare per l'anno 2009 svolte dall'Ispettorato per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, dal Comando carabinieri politiche agricole e dal Corpo forestale dello Stato è destinata la somma di 4 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura di 4 milioni di euro, per l'anno 2009, del limite complessivo di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

6. 2. Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.

ART. 6-ter.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6-ter.

(Proroga di agevolazioni previdenziali).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto, si applicano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi da 5 a 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate.

2. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,25 per cento ».

6-ter. 1. Di Giuseppe, Rota.

Dopo l'articolo 6-ter, aggiungere il seguente:

ART. 6-quater.

1. Per le società operanti nel settore lattiero-caseario, il limite alle compensazioni di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è eliminato.

6-ter. 05. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Pizzetti, Marco Carra, Fiorio, Agostini, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Marco Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Dopo l'articolo 6-ter, inserire il seguente:

ART. 6-quater.

(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale).

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di euro 350 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. Le disponibilità del capitolo 7439 del bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento degli interventi assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo 15, comma 2, punto 1, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, si provvede quanto a euro 350 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 mediante corrispondente riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2008, n. 203, rispettivamente per gli anni 2009, 2010 e 2011.

6-ter. 010. Zucchi, Oliverio, Zucchi, Pizzetti, Brandolini, Marco Carra, Fiorio, Dal Moro, Agostini, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Marco Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Marchioni, Ghizoni, Rubinato.

Dopo l'articolo 6-ter inserire il seguente:

ART. 6-quater.

(Fondo di solidarietà nazionale).

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di euro 330 milioni per l'anno 2009 e 230 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

2. Le disponibilità del capitolo 7439 del bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento degli interventi assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo 15, comma 2, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, si

provvede quanto a euro 330 milioni per l'anno 2009 e a euro 230 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011 mediante corrispondente riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2008, n. 203, rispettivamente per gli anni 2009, 2010 e 2011.

* **6-ter. 08.** Servodio, Oliverio, Zucchi, Pizzetti, Brandolini, Marco Carra, Fiorio, Dal Moro, Agostini, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Marco Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Dopo l'articolo 6-ter inserire il seguente:

ART. 6-quater.

(Fondo di solidarietà nazionale).

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, è stabilita nella somma di euro 330 milioni per l'anno 2009 e 230 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

2. Le disponibilità del capitolo 7439 del bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento degli interventi assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo 15, comma 2, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, si provvede quanto a euro 330 milioni per l'anno 2009 e a euro 230 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011 mediante corrispondente riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2008, n. 203, rispettivamente per gli anni 2009, 2010 e 2011.

* **6-ter. 017.** Beccalossi, Bellotti, Biava, Catano, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Renato Farina, Gottardo, Marinello, Nastro, Noia, Romele, Rosso, Taddei.

Dopo l'articolo 6-ter aggiungere il seguente:

ART. 6-quater

(Fondo di solidarietà nazionale).

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di euro 330 milioni per l'anno 2009 e di euro 230 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

2. Le disponibilità del capitolo 7439 del bilancio del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento degli interventi assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 articolo 15, comma 2, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, si provvede quanto a euro 330 milioni per l'anno 2009 e a euro 230 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011 mediante corrispondente riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2008, n. 203, rispettivamente per gli anni 2009, 2010 e 2011.

* **6-ter. 011.** Ruvolo, Casini, Vietti, Del-
fino, Libè, Naro, Compagnon, De Poli,
Galletti, Capitanio Santolini.

Dopo l'articolo 6-ter, aggiungere il seguente:

ART. 6-quater

(Fondo di solidarietà nazionale).

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 15, comma 2,

del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è incrementata, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, della somma di euro 200 milioni.

2. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,25 per cento ».

6-ter. 013. Di Giuseppe. Rota.

Dopo l'articolo 6-ter, aggiungere il seguente:

ART. 6-quater.

1. Per concorrere alla gestione dei rischi in agricoltura, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di euro 110 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. Le disponibilità del capitolo 7439 del bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento degli interventi assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo 15, comma 2, primo periodo, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui.

6-ter. 02. Fogliato, Negro, Rainieri.

Dopo l'articolo 6-ter, inserire il seguente:

ART. 6-*quater*

(Gestione dei rischi agricoli).

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita, per l'anno 2009, nella somma di euro 98 milioni e, per ciascuno degli anni 2010 e 2011, nella somma di euro 125 milioni.

2. Le disponibilità del capitolo 7439 del bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento degli interventi assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo 15, comma 2, possono essere utilizzate per coprire fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 98 milioni di euro per l'anno 2009 e a 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede a valere sulle maggiori entrate previste dai commi 4, 5 e 6, quantificate complessivamente:

a) in euro 98,1 milioni per l'anno 2009, dei quali: 33,4 milioni derivanti dall'aumento del 10 per cento dell'accisa sull'alcole etilico di cui al comma 4, lettera *a)*; 58 milioni derivanti dall'aumento del 20 per cento dell'accisa sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio di cui al comma 4, lettera *b)* ed al comma 5; 6,7 milioni di euro derivanti dall'aumento del contributo sulle bottiglie in materiali plastici di acqua minerale di cui al comma 6;

b) in euro 125 milioni a decorrere dal 2010, dei quali: 50 milioni di euro derivanti dall'aumento del 10 per cento dell'accisa sull'alcole etilico di cui al comma 4, lettera *a)*; 65 milioni derivanti dall'aumento del 20 per cento dell'accisa sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio di cui al comma 4, lettera *b)* ed al comma 5; 10

milioni di euro derivanti dall'aumento del contributo sulle bottiglie in materiale plastico di acqua minerale di cui al comma 6.

4. All'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la voce: « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » è sostituita dalla seguente: « Alcole etilico: euro 880,011 per ettolitro anidro »;

b) la voce: « Bitumi di petrolio di lire 60.000 per mille kg » è sostituita dalla seguente: « Bitumi di petrolio: euro 37,188 per mille kg ».

5. All'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2005, n. 256, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, la stessa aliquota è fissata in euro 1010 per mille chilogrammi ».

6. All'articolo 2, comma 1284-*ter*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo la cifra « 0,5 » è sostituita dalla seguente: « 1,5 »;

b) al terzo periodo, dopo le parole: « presente comma » sono aggiunte le seguenti: « , commisurate all'aliquota di 0,5 centesimi di euro per bottiglia ».

6-ter. 03. Fogliato, Callegari, Negro, Raineri, Pini.

Dopo l'articolo 6-ter inserire il seguente:

ART. 6-*quater*

(Fondo bieticolo-saccarifero).

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 269, è rifinanziata per

l'importo di 43 milioni di euro per l'anno 2009, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quarto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 43 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per l'anno 2009.

* **6-ter. 016.** Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'ippolito Vitale, Faenzi, Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Noia, Romele, Rosso, Taddei.

Dopo l'articolo 6-ter, inserire il seguente:

ART. 6-quater

(Fondo bieticolo-saccarifero).

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 43 milioni di euro per l'anno 2009, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quarto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 43 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per l'anno 2009.

* **6-ter. 014.** Di Giuseppe, Rota.

Dopo l'articolo 6-ter inserire il seguente:

ART. 6-quater

(Fondo bieticolo-saccarifero).

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27

dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 43 milioni di euro per l'anno 2009, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quarto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 43 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per l'anno 2009.

* **6-ter. 07.** Zucchi, Oliverio, Pizzetti, Brandolini, Marco Carra, Fiorio, Dal Moro, Agostini, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 6-ter, aggiungere il seguente:

ART. 6-quater

1. L'allegato II di cui al decreto legislativo 9 marzo 2008, n. 81, si interpreta nel senso che la nota (2) prevista al punto 2, relativo alle aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti, si esplica con la frase: « Addetti assunti a tempo indeterminato ».

2. Nella rubrica dell'Allegato II, di cui al decreto legislativo 9 marzo 2008, n. 81, l'inciso « (articolo 10) » è sostituito dal seguente: « (articolo 34) », e all'articolo 34, comma 1, le parole: « nell'allegato 2 », sono sostituite dalle seguenti: « nell'allegato II ».

* **6-ter. 020.** Negro, Fogliato, Ranieri.

Dopo l'articolo 6-ter, inserire il seguente:

ART. 6-quater

(Produzione di energia da biomasse).

1. All'articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive

modificazioni, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « I suddetti incentivi si applicano anche agli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007. ».

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, il comma 382-ter è abrogato.

3. All'articolo 2, comma 150, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « e 3 » sono soppresse.

4. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli impianti, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui alla riga 6 della predetta tabella 3, l'accesso alla tariffa fissa omnicomprendiva è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento. ».

5. Nella tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la fonte di cui alla riga 6 è sostituita dalla seguente: « biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e controllo previsto dal Regolamento (CE) 1782/2003 e la corrispondente entità della tariffa è posta pari a 28 euro cent/kWh;

b) la riga 7 è soppressa;

c) la riga 8 è rinumerata riga 7 e la corrispondente fonte è sostituita dalla seguente: « gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e controllo previsto dal Regolamento (CE) 1782/2003.

* **6-ter. 06.** Servodio, Oliverio, Zucchi, Pizzetti, Brandolini, Marco Carra, Fiorio, Dal Moro, Agostini, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Dopo l'articolo 6-ter, inserire il seguente:

ART. 6-quater

(Produzione di energia da biomasse).

1. All'articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « I suddetti incentivi si applicano anche agli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007. ».

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, il comma 382-ter è abrogato.

3. All'articolo 2, comma 150, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « e 3 » sono soppresse.

4. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli impianti, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui alla riga 6 della predetta tabella 3, l'accesso alla tariffa fissa omnicomprendiva è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento. ».

5. Nella tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la fonte di cui alla riga 6 è sostituita dalla seguente: « biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e controllo previsto dal Regolamento (CE) 1782/2003 e la corrispondente entità della tariffa è posta pari a 28 euro cent/kWh;

b) la riga 7 è soppressa;

c) la riga 8 è rinumerata riga 7 e la corrispondente fonte è sostituita dalla seguente: « gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri

tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e controllo previsto dal Regolamento (CE) 1782/2003.

* **6-ter. 015.** Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'ippolito Vitale, Faenzi, Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Noia, Romele, Rosso, Taddei.

Dopo l'articolo 6-ter, inserire il seguente:

ART. 6-*quater*.

(Modifiche all'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006).

1. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al numero 5), le parole: « utilizzate nell'attività agricola » sono sostituite dalle seguenti: « ivi compreso il materiale vegetale legnoso derivante da interventi selvicolturali, da manutenzioni forestali e da potature legnose ed arbustive, le ceppaglie e la pollina, utilizzate nell'attività agricola o come biomasse per fini energetici ».

6-ter. 01. Fogliato, Negro, Rainieri.

Dopo l'articolo 6-ter, inserire il seguente:

ART. 6-*quater*.

(Misure a favore di imprese che effettuano la stagionatura di lungo periodo dei prodotti agroalimentari protetti dalle denominazioni di origine di cui al Regolamento (CE) n. 510/2006).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il limite del 30 per cento previsto dall'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 33, lettera *i*), dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è elevato al 40 per cento nel caso delle imprese la cui attività prevalente è costituita dalla produzione di

prodotti, richiedenti un periodo di stagionatura minimo di cinque mesi, disciplinati dal regolamento (CE) n. 510 del 2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla produzione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e per le imprese con credito strutturale IVA a seguito di acquisto di prodotti agricoli compresi nel regime speciale di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 valutati nel limite massimo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2010 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella *C* della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

6-ter. 04. Marco Carra, Zucchi, Dal Moro, Oliverio, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Fiorio, Lusetti, Morroccu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 6-ter, inserire il seguente:

ART. 6-*quater*.

(Ripristino del canone meramente ricognitorio per le imprese ittiche e risoluzione contenziosi INPS).

1. All'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le seguenti parole « e sono abrogati gli articoli 4-*quater* e 4-*septiesdecies* » sono soppresse.

6-ter. 09. Cenni, Sani, Oliverio, Zucchi, Pizzetti, Brandolini, Marco Carra, Fiorio, Dal Moro, Agostini, Cuomo, Lusetti, Morroccu, Mario Pepe (PD), Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 6-ter, inserire il seguente:

ART. 6-*quater*.

(Salvaguardia delle imprese agricole dell'Ordine Mauriziano).

1. L'articolo 30, comma 4, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è sostituito dal seguente:

« 4. Il commissario predispone entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto un piano di liquidazione dei beni della FOM, con esclusione di quelli gravati da vincoli storico-culturali di cui alla tabella A allegata al citato decreto-legge n. 277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2005. Il piano di liquidazione è sottoposto al comitato di vigilanza, che provvede anche ai sensi dell'articolo 108, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Alla liquidazione il commissario procede tramite procedure competitive, assicurando adeguate forme di pubblicità e riconoscendo ai conduttori dei terreni agricoli ed ai soggetti di cui all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, il diritto di prelazione e di riscatto agrari, anche in deroga all'articolo 8, comma 2, della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni. Il commissario può avvalersi di esperti, nonché degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze. L'ISMEA, nell'ambito del regime di aiuti di cui alla decisione della Commissione europea del 5 giugno 2001, SG(2001)D/288933, può intervenire a favore dei conduttori di cui al presente comma ».

6-ter. 012. Delfino.

Dopo l'articolo 6-ter, inserire il seguente:

ART. 6-*quater*.

(Norme sull'etichettatura obbligatoria degli oli extravergini di oliva e degli oli di oliva vergini).

1. Le imprese di condizionamento sono tenute ad indicare in etichetta l'origine

degli oli extravergini di oliva e degli oli di oliva vergini, ai sensi del regolamento (CE) n. 1019/02 della Commissione del 13 giugno 2002, e successive modificazioni.

2. I frantoi oleari e tutti i soggetti che commercializzano gli oli extravergini di oliva e gli oli di oliva vergini rispettano le prescrizioni e detengono la documentazione, stabilita secondo le modalità di cui al comma 7, finalizzate ad identificare l'origine del prodotto e consentire la verifica della conformità alle indicazioni facoltative di cui al regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modificazioni, qualora utilizzate.

3. I frantoi oleari, anche al fine di verificare gli adempimenti di cui all'articolo 20 della legge 6 febbraio 2007, n. 13, sono iscritti in apposito registro tenuto da AGEA e comunicano preventivamente ad AGEA medesima l'inizio di attività in ciascuna campagna olearia.

4. L'AGEA, quale organismo di coordinamento e controllo ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005, del Consiglio, del 21 giugno 2005, definisce il dettaglio dei dati da fornire da parte di ciascun frantoio oleario, nonché le regole di registrazione e di controllo nel SIAN. Nell'ambito dei servizi del SIAN, AGEA realizza e mette a disposizione dei soggetti della filiera interessati alla tracciabilità del prodotto le funzioni di alimentazione e fruizione dei dati sopra individuati, provvedendo, anche mediante specifici accordi di servizio con le unioni riconosciute dei frantoiani e dei produttori, alla diffusione dei servizi.

5. All'articolo 23 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« La preparazione delle miscele di cui al primo comma è consentita per la commercializzazione in altri Stati membri e per l'esportazione in paesi terzi. È consentita la commercializzazione di miscele di oli di oliva con altri oli vegetali proveniente da altri paesi. ».

6. Ai controlli previsti dal presente articolo provvede l'Ispettorato centrale per

il controllo della qualità. I controlli sono estesi a tutte le aziende della filiera interessate.

7. Con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

6-ter. 018. D'Ippolito Vitale.

Dopo l'articolo 6-ter, inserire il seguente:

ART. 6-quater.

1. Per le aziende ed i lavoratori del settore agricolo che hanno aderito all'ac-

cordo per la ristrutturazione dei debiti contributivi nei confronti dell'INPS, la parte del debito stralciata concorre, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali ovvero ai fini dell'imposta sul reddito delle società, a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata stralciata ovvero, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio successivo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Per i soggetti che esercitano l'opzione per la ripartizione in più esercizi, alle quote costanti imputate negli esercizi successivi al primo si applica una maggiorazione del 2,5 per cento annuo.

6-ter. 019. Beccalossi, Bellotti, Biava, Catano, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Farina, Gottardo, Marinello, Nistri, Nola, Romele, Rosso, Taddei.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della delegazione italiana presso il Comitato delle Regioni nell'ambito dell'esame del « Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2009 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea, presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese » (COM(2008)712 def. – 11249/08) 265

SEDE CONSULTIVA:

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (*Esame e rinvio*) 266

DL 4/2009 recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. C. 2263 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 269

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale. C. 2042 Governo, approvato dal Senato e C. 2069 Minniti (Parere alle Commissioni II e III) (*Esame e rinvio*) 274

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Convenzione firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, fatta a Bruxelles l'8 dicembre 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2099 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 278

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, concernente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE. Atto n. 62 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 281

AVVERTENZA 281

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 17 marzo 2009.

Audizione di rappresentanti della delegazione italiana presso il Comitato delle Regioni nell'ambito dell'esame del « Programma legislativo e di lavoro

della Commissione europea per il 2009 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea, presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese » (COM(2008)712 def. – 11249/08).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 13.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 marzo 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.15.

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.

C. 2187 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento in oggetto. Al riguardo, osserva che esso è diretto a convertire in legge il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.

Il decreto-legge consta di nove articoli che introducono disposizioni volte a fronteggiare la crisi internazionale del settore industriale (in particolare, del comparto automobilistico), anche in relazione alle implicazioni sul sistema produttivo nazionale e ai riflessi di carattere occupazionale su famiglie e imprese. Il provvedimento reca altresì misure di carattere fiscale e finanziario finalizzate a promuovere lo sviluppo economico (mediante il sostegno della domanda di beni durevoli) e ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico e di salvaguardia ambientale.

L'articolo 1 introduce incentivi per la sostituzione di veicoli a motore in circolazione con altri conformi ai più avanzati *standard* comunitari nonché per l'acquisto di veicoli ecologici e per l'installazione di dispositivi per la riduzione delle emissioni inquinanti. In particolare sono previsti, per il periodo compreso tra il 7 febbraio e il 31 dicembre 2009, contributi statali per l'acquisto – con contestuale demolizione di veicoli maggiormente inquinanti –

di autovetture, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autocaravan e motoveicoli. Contributi aggiuntivi a quelli già contemplati dalle norme vigenti sono destinati anche all'acquisto di autovetture e autocarri nuovi a ridotto impatto ambientale (a metano, elettrici o a idrogeno). Sono altresì incrementati i contributi attualmente già riconosciuti per l'installazione di impianti a GPL e a metano sulle autovetture. Allo scopo di ridurre le emissioni di particolato nel settore del trasporto pubblico, sono inoltre definite specifiche agevolazioni per l'installazione di filtri antiparticolato sui veicoli diesel utilizzati dalle aziende che svolgono servizi di pubblica utilità.

L'articolo 2 prevede una detrazione del 20 per cento ai fini IRPEF in relazione alle spese documentate (nella misura massima di 10.000 euro ripartita in cinque annualità), sostenute nell'arco temporale compreso tra il 7 febbraio e il 31 dicembre 2009 per l'acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, apparecchi televisivi e computer destinati all'arredo di un immobile oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia a partire dal 1° luglio 2008. Una specifica disposizione stabilisce, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la stipula di un protocollo di intenti con i produttori dei beni per i quali sono previsti gli incentivi disciplinati dal decreto. Nel protocollo sono definiti gli impegni assunti in ordine alle garanzie di mantenimento dei livelli occupazionali, alle modalità con le quali assicurare il rispetto dei termini di pagamento nei rapporti con i fornitori e con gli altri soggetti della filiera produttiva e distributiva, nonché allo sviluppo di iniziative promozionali finalizzate a stimolare la domanda e a migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione.

L'articolo 3 modifica la disciplina fiscale dei cosiddetti distretti produttivi, già estesa alle reti di imprese e alle catene di fornitura, ripristinando il regime fiscale previsto dalla legge finanziaria per il 2006 (cosiddetta fiscalità di distretto), che non

ha trovato applicazione per la mancata adozione dei relativi decreti attuativi.

L'articolo 4 introduce un beneficio fiscale diretto a favorire le aggregazioni aziendali (fusioni, scissioni e conferimenti) effettuate nel 2009 attraverso il riconoscimento gratuito del maggior valore attribuito ai beni materiali e immateriali cui corrisponde, per le fusioni e le scissioni, una differenza da concambio. Il *bonus* spetta qualora il soggetto risultante dalle predette operazioni straordinarie sia una società per azioni, una società in accomandita per azioni, una società a responsabilità limitata, una società cooperativa, una società di mutua assicurazione, una società europea di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 o una società cooperativa europea di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residente nel territorio dello Stato.

L'articolo 5 interviene in materia di rivalutazione volontaria degli immobili iscritti nei bilanci delle società che non adottano i principi contabili internazionali relativamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, riducendo le aliquote dell'imposta sostitutiva prevista per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti a tali beni in sede di rivalutazione.

L'articolo 6 prevede l'intervento della SACE s.p.a. (Società per i servizi assicurativi del commercio estero) nella prestazione di garanzie per agevolare la concessione di finanziamenti destinati all'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali di cui all'articolo 1 del decreto-legge.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di potenziamento dei controlli fiscali e di inasprimento delle sanzioni per l'indebito utilizzo di crediti in compensazione. Al riguardo, è istituita una forma di controllo mirato sulle agevolazioni previste dalla legge per alcune imposte indirette (imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni), comminando, tra l'altro, una sanzione del 200 per cento dell'importo corrispondente al credito indebitamente compensato per tutte le ipotesi in cui, nel corso di uno stesso anno

solare, siano state effettuate compensazioni con crediti inesistenti per importi superiori a 50.000 euro.

Gli articoli 8 e 9 definiscono, rispettivamente, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore del decreto-legge.

Le disposizioni che maggiormente investono i profili comunitari sono quelle che recano incentivi al rinnovo del parco circolante e all'acquisto di veicoli ecologici, ossia autoveicoli e motoveicoli con ridotte emissioni. In particolare, si prevedono agevolazioni per la sostituzione, da realizzare mediante demolizione, di autovetture e autocarri di categoria « Euro 0 », « Euro 1 » ed « Euro 2 », immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con mezzi nuovi di categoria « Euro 4 » ed « Euro 5 » a basse emissioni di CO₂ (non oltre 140 grammi per chilometro ovvero non oltre 130, se alimentati a gasolio).

In proposito, rileva che la normativa « Euro 4 », definita essenzialmente dalla direttiva 98/69/CE (cosiddetta fase B), ha fissato livelli di emissioni più stringenti per i veicoli a motore. I limiti « Euro 4 » sono entrati in vigore per le nuove omologazioni tipo – salvo alcune eccezioni – il 1° gennaio 2005. Per quanto attiene, in particolare, alle misure di incentivazione, segnala che l'articolo 5 della direttiva 98/69/CE ha dato agli Stati membri la facoltà di prevedere incentivi fiscali per i veicoli a motore di serie conformi alla nuova normativa nonché di introdurre incentivi fiscali o finanziari per l'ammmodernamento di autoveicoli in circolazione nonché per il ritiro dalla circolazione degli autoveicoli che non sono in grado di rispettare gli standard comunitari.

Le più recenti previsioni in materia di riduzione delle emissioni inquinanti sono tuttavia contenute nel regolamento (CE) n. 715/2007, che ha delineato i nuovi parametri « Euro 5 » ed « Euro 6 », volti a ridurre, sia pure in modo progressivo, le emissioni di particolato e di precursori dell'ozono (come gli ossidi di azoto e gli idrocarburi). La nuova disciplina si applica, tra l'altro, alle automobili private, ai furgoni e ai veicoli commerciali destinati al trasporto di passeggeri o di merci o ad

alcuni usi speciali, dotati di motori ad accensione comandata (motori a benzina, a gas naturale o GPL) o di motori ad accensione spontanea (diesel). Lo *standard* «Euro 5» è applicabile a partire dal 1° settembre 2009 per quanto riguarda il rilascio dell'omologazione e dal 1° gennaio 2011 per quanto riguarda l'immatricolazione e la vendita dei veicoli nuovi. Dal 2014 è poi prevista un'ulteriore diminuzione delle emissioni inquinanti con le nuove omologazioni «Euro 6». Anche il regolamento (CE) n. 715/2007 prevede la possibilità per gli Stati membri di concedere incentivi per incoraggiare il rispetto dei più rigorosi valori limite. Tali incentivi sono autorizzati se si applicano a tutti i veicoli nuovi in vendita sul mercato di uno Stato membro che siano conformi ai requisiti fissati dal regolamento, se cessano di essere riconosciuti alla data di applicazione dei valori limite e se ammontano, per ogni tipo di veicolo a motore, ad un importo che non supera il costo supplementare dei dispositivi tecnici volti a soddisfare i limiti di emissione, compreso il costo di installazione.

Per quanto concerne i motocicli, il decreto-legge concede un contributo per l'acquisto di un motociclo nuovo di categoria «Euro 3», con contestuale rottamazione di un motociclo di categoria «Euro 0» o «Euro 1». I requisiti «Euro 3» — applicabili alle omologazioni per i nuovi tipi di veicoli dal 1° gennaio 2006 — sono definiti dalla direttiva 2002/51/CE (fase B). Anche in questo caso, la normativa comunitaria contempla la possibilità di concedere specifici incentivi fiscali, nel rispetto di alcune condizioni.

Per quanto attiene ai contributi per l'acquisto di veicoli a idrogeno, il 24 febbraio 2009 è entrato in vigore il regolamento (CE) 79/2009 (che modifica, tra l'altro, la direttiva 2007/46/CE), finalizzato ad armonizzare le norme tecniche di omologazione dei veicoli a motore riguardo alla propulsione a idrogeno e a garantire alti livelli di sicurezza pubblica e di tutela dell'ambiente.

Le citate normative si collocano nell'ambito della Strategia tematica sull'inquinamento atmosferico di cui alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 21 settembre 2005, nella quale si fissano obiettivi di riduzione di alcune sostanze inquinanti e si rafforza il quadro legislativo di lotta contro l'inquinamento atmosferico.

Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge stabilisce che le agevolazioni per l'acquisto (con contestuale rottamazione) di veicoli a ridotto impatto ambientale possono essere fruite nel rispetto della disciplina degli aiuti *de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006. Gli aiuti di importanza minore (o *de minimis*) consistono in aiuti che, in un determinato arco di tempo, non superano importi pre-stabiliti. Tali aiuti sono applicabili a tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla dimensione dell'impresa, considerato che il loro ridotto importo non appare suscettibile di determinare un impatto sensibile sulla concorrenza. Fino al 2006, il tetto dell'aiuto non doveva superare la soglia di 100.000 euro nell'arco di tre anni. Da ultimo, il regolamento (CE) n. 1998/2006 ha stabilito che, per lo stesso periodo, sono ammissibili aiuti concessi ad una medesima impresa per importi complessivi non superiori a 200.000 euro. L'articolo 1 del citato regolamento precisa che la disciplina degli aiuti *de minimis* non riguarda, tra l'altro, i settori della produzione primaria (agricoltura e pesca), l'industria carboniera e le imprese in difficoltà, le attività connesse all'esportazione nonché gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano tale attività per conto terzi. Per ciò che specificamente attiene al settore del trasporto, l'articolo 2 del regolamento prevede che l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto o dall'obiettivo perseguito e a pre-

scindere dal fatto che l'aiuto sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria.

Per quanto concerne gli atti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, segnala che, nell'ambito dell'accordo di compromesso raggiunto dal Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008 sull'insieme delle proposte relative al pacchetto energia clima, il Parlamento europeo nella seduta del 17 dicembre 2008 ha approvato una proposta di regolamento per limitare le emissioni di CO₂ delle automobili (COM(2007)856), che ha come obiettivo la riduzione delle emissioni di CO₂ dei nuovi veicoli nell'Unione europea fino a 130 grammi per km nel 2012 nonché una proposta di direttiva volta a fissare nuovi standard per i combustibili utilizzati dai mezzi di trasporto (COM(2007)18). Tali proposte devono intendersi come parte integrante della strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO₂ delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri (COM(2007)19), intesa a raggiungere l'obiettivo di 120 g CO₂/km, a vettura.

Per quanto riguarda gli aiuti al settore automobilistico, il 4 febbraio 2009 si è svolto, presso il Parlamento europeo, un dibattito sulla crisi di tale comparto, dal quale è emerso che le azioni da intraprendere dovrebbero riguardare principalmente il rinnovo del parco circolante favorendo veicoli più ecologici, l'innovazione, la ripresa dei crediti dell'industria e la tutela dell'occupazione. Inoltre, specifiche indicazioni per lo sviluppo di tecnologie pulite per le «auto verdi», da realizzare mediante partenariati tra i settori pubblico e privato, sono contenute anche nel Piano di ripresa economica europeo (COM(2008)800), approvato dal Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008.

Ritiene poi utile accennare alle misure fiscali relative ai distretti produttivi e alle aggregazioni di imprese (fusioni, scissioni e «conferimenti neutrali») di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge in esame. I benefici fiscali ivi contemplati appaiono in linea con gli indirizzi dell'Unione europea per il potenziamento della competitività e dell'innovazione, con particolare riferi-

mento all'elaborazione di strategie di raggruppamento aziendale (cosiddetti *cluster*). In tale contesto, il 17 ottobre 2008 la Commissione ha presentato la comunicazione «Verso *cluster* competitivi di livello mondiale nell'Unione europea: attuazione di un'ampia strategia dell'innovazione» (COM(2008)652), al fine di creare un quadro di riferimento per un sostegno efficace ai *cluster* nell'Unione europea.

Alcuni di questi temi sono affrontati, tra l'altro, nell'ambito della comunicazione presentata dalla Commissione il 25 giugno 2008 «Una corsia preferenziale per la piccola impresa» – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno *Small Business Act* per l'Europa).

Infine, con riferimento alle misure di rafforzamento dei controlli fiscali recate dall'articolo 7, segnala che il 1° dicembre 2008 la Commissione europea ha presentato una comunicazione sulla strategia coordinata per migliorare la lotta contro le frodi a danno dell'IVA nell'Unione europea (COM(2008)807). Successivamente, nella proposta di direttiva relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (COM(2009)9), presentata il 2 febbraio 2009, sono state prospettate una serie di misure volte a migliorare la cooperazione amministrativa nel settore fiscale, al fine di evitare gli effetti negativi delle pratiche fiscali dannose e consentire un buon funzionamento del mercato interno.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 4/2009 recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.

C. 2263 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, si sofferma preliminarmente sulle finalità di fondo perseguite dal provvedimento in oggetto, che è volto a sostenere un settore, quale è quello della produzione lattiero-casearia, particolarmente esposto alla crisi finanziaria e che da tempo versa in una situazione di grave sofferenza. Questo settore, infatti, sconta in primo luogo le conseguenze dell'infelice negoziazione condotta in passato dalle competenti autorità nazionali sulle cosiddette quote latte. Al riguardo, osserva che il nostro Paese registra una produzione di latte pari a circa la metà del reale fabbisogno.

Il provvedimento in esame, se pure non riesce ad andare incontro alle esigenze della totalità del settore della produzione, è tuttavia in grado di recare benefici ad un significativo numero di imprese, consentendo ad esse di attingere a nuove quote e di effettuare i pagamenti dei debiti in forma dilazionata. Al riguardo, tuttavia, sottolinea come queste forme di sostegno siano pienamente rispettose delle prescrizioni comunitarie, e che al contempo sono in grado di produrre significativi benefici per il settore grazie alla negoziazione delle quote svolta ad opera del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Zaia: ciò ha consentito il raggiungimento di risultati positivi, salvaguardando così in particolare gli interessi della parte degli allevatori che subisce in modo più pregiudizievole la crisi del settore.

In generale osserva che questo provvedimento, anche al fine di venire incontro alle esigenze manifestate dall'opposizione, è stato sensibilmente modificato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Si sofferma, quindi, sul contenuto del provvedimento in esame, già approvato dal Senato il 5 marzo scorso, che è volto a convertire in legge il decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. In particolare, il decreto-legge disciplina l'assegnazione alle aziende produttrici di latte dell'aumento della quota nazionale attribuita all'Italia a seguito del

regolamento (CE) n. 248/2008, che ha previsto per tutti gli Stati membri un aumento del 2 per cento della quota nazionale, nonché dell'accordo politico definito il 20 novembre 2008 in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea sulla cd. verifica dello stato di salute (*health check*) della Politica agricola comune, poi trasfuso nel regolamento (CE) n. 72/2009, che accorda all'Italia una maggiorazione del 5 per cento in unica soluzione nel 2009.

Le disposizioni dirette all'assegnazione della maggiore quota nazionale sono contenute nell'articolo 1, che introduce il nuovo articolo 10-*bis* nel decreto-legge n. 49 del 2003, recante il quadro normativo di riferimento sull'applicazione del prelievo supplementare nel settore lattiero caseario. In deroga a quanto previsto dal citato decreto-legge n. 49 del 2003 (sia sul piano procedurale sia in relazione ai criteri di assegnazione), si prevede che i descritti aumenti della quota nazionale, anziché essere ripartiti tra le regioni e da queste riassegnati alle aziende, siano attribuiti alla riserva nazionale e quindi assegnati (dal Commissario istituito dall'articolo 4) prioritariamente alle aziende che nel periodo 2007/2008 abbiano realizzato consegne eccedenti rispetto alla propria quota e che risultino ancora in produzione nella campagna di assegnazione. Il nuovo articolo 10-*bis* specifica in dettaglio condizioni, limiti e priorità per le assegnazioni, che sono peraltro revocate qualora le imprese beneficiarie non siano o non si mantengano in regola con i pagamenti del prelievo supplementare dovuto sulle eccedenze.

Osserva quindi che le altre disposizioni del decreto-legge risultano sostanzialmente connesse a quelle sopra richiamate.

In particolare, lo stesso articolo 1 interviene sulla disciplina di cui al decreto-legge n. 49 del 2003 in materia di restituzione ai produttori di latte del prelievo supplementare da essi versato in eccesso rispetto a quanto dovuto a livello nazionale.

L'articolo 2 istituisce presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il

Registro nazionale dei debiti, nel quale sono iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale, tutti gli importi accertati a debito dei produttori agricoli, risultanti dai registri degli organismi pagatori riconosciuti nonché quelli comunicati dalle regioni e dalle province autonome, connessi a provvidenze e aiuti agricoli dalle stesse erogati. Nel Registro sono iscritti anche gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare del regime delle « quote latte ». L'iscrizione nel Registro costituisce titolo esecutivo ai fini delle procedure di riscossione coattiva nei confronti dei produttori interessati.

L'articolo 3 prevede che i produttori agricoli possano chiedere la rateizzazione dei debiti iscritti nel Registro nazionale, derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte addebitati allo Stato italiano dalla Commissione europea. La disposizione, oltre a fissare la soglia minima del debito che consente la rateizzazione (25.000 euro), definisce la durata massima della stessa in relazione all'importo del debito e le modalità per il calcolo degli interessi.

L'articolo 4 disciplina le modalità di rateizzazione e la connessa sospensione delle procedure di recupero. Tali disposizioni sono state in più punti modificate dal Senato, anche con l'inserimento della previsione di una rinuncia ai contenziosi in essere come requisito per accedere alla rateizzazione. Si prevede, inoltre, la nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di un Commissario straordinario che, avvalendosi degli uffici dell'AGEA, provvede ad assegnare le quote rese disponibili dall'aumento della quota nazionale, a definire le modalità di applicazione della rateizzazione e a decidere sulle richieste di rateizzazione entro 3 mesi dalla domanda. Il Commissario resterà in carica sino al 31 dicembre 2010. Sono inoltre disciplinati i casi di revoca delle assegnazioni di quote e di decadenza dal beneficio della rateizzazione. Il testo approvato dal Senato prevede che gli organismi pagatori di provvidenze e aiuti comunitari e nazionali recuperino per compensazione quanto dovuto dai produt-

tori che hanno chiesto la rateizzazione, fino a concorrenza dell'importo della prima rata.

L'articolo 5 stabilisce che le disposizioni sulla rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte sono applicabili per l'intero periodo della campagna lattiera 2008-2009.

L'articolo 6, modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede che le somme versate dai produttori di latte ai sensi del decreto-legge in esame affluiscono a un apposito conto di tesoreria, per essere destinate all'estinzione delle anticipazioni di tesoreria utilizzate in favore dell'AGEA, in relazione alla mancata riscossione dei crediti del settore agricolo. Si stabilisce altresì che le eventuali residue disponibilità del predetto conto di tesoreria siano destinate al settore lattiero caseario per interventi rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito, alle misure di accesso al credito previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (si tratta essenzialmente di garanzie concesse dall'ISMEA) e a misure di accompagnamento per il settore.

Durante l'esame al Senato sono stati introdotti gli articoli aggiuntivi 6-bis e 6-ter, vertenti entrambi su questioni di previdenza agricola.

Le misure contenute nel decreto-legge intervengono sul sistema di contingentamento produttivo definito con il regime delle « quote latte », che costituisce uno strumento di politica agraria comunitaria volto a imporre agli allevatori europei un prelievo finanziario per i quantitativi di latte che eccedono il limite stabilito. In tal modo, viene configurato un regime di contingentamento della produzione lattiera a livello comunitario. Tale regime, che avrebbe dovuto inizialmente applicarsi per un periodo di nove anni, è stato introdotto con il regolamento (CEE) n. 856/84, a decorrere dal 2 aprile 1984, per ridurre lo squilibrio tra offerta e domanda di latte in ambito comunitario. Il contingentamento è poi proseguito con i regolamenti (CE) n. 3950/92 e n. 1788/2003.

Da ultimo osserva che la disciplina in materia è stata ridefinita dal regolamento (CE) n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM). Il regime delle « quote latte » – la cui fine è programmata per il 2015 – è quindi attualmente disciplinato dagli articoli da 65 a 85 del citato regolamento (CE) n. 1234/2007. In particolare, gli articoli da 66 a 77 disciplinano la ripartizione e gestione delle quote nazionali e individuali, mentre gli articoli da 78 a 85 regolamentano le modalità di applicazione delle sanzioni finanziarie previste per il superamento delle quote (cosiddetto prelievo sulle eccedenze).

La normativa introdotta dall'ordinamento comunitario richiede che venga apprestato, a livello nazionale, un complesso sistema organizzativo capace di ripartire il quantitativo globale garantito (QGG) nazionale attribuito dall'Unione europea in quote individuali da assegnare ai produttori e di procedere alla riscossione del prelievo da questi ultimi dovuto sulla produzione eccedente il quantitativo individuale di riferimento singolarmente attribuito (QRI). Sussiste pertanto una responsabilità nazionale nei confronti dell'Unione europea in merito alla corretta gestione del sistema, in quanto lo Stato è direttamente debitore del prelievo che va versato al FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia) tra il 16 ottobre e il 30 novembre successivo alla campagna che si conclude annualmente il 31 marzo (articolo 78 del regolamento (CE) 1234/07).

A livello nazionale la normativa è dettata dal decreto-legge n. 49 del 2003 che ha introdotto una riforma organica della normativa in materia di prelievo supplementare nel settore lattiero caseario. Il citato decreto-legge volto nel suo complesso ad assicurare la coerenza con la normativa comunitaria e a razionalizzare e semplificare la normativa nazionale vigente (ridefinendo, in particolare, i ruoli e le responsabilità degli operatori della filiera e dei soggetti istituzionalmente competenti), favorisce il riequilibrio tra le quote assegnate e la quantità di latte

commercializzato, attraverso la liberalizzazione territoriale delle vendite di quote produttive, la possibilità di affitto temporaneo in corso di campagna e il varo di un programma di abbandono della produzione nelle regioni meno vocate. Al fine di bilanciare le nuove e più restrittive regole sancite in materia di prelievo supplementare con l'introduzione di versamenti a cadenza mensile (per un migliore assolvimento degli obblighi dell'amministrazione verso la Comunità), il decreto-legge n. 49 del 2003 definisce il contenzioso connesso alle « multe » pregresse con la previsione di una rateizzazione pluriennale senza interessi o penalità.

L'articolo 1 del provvedimento in esame, come già evidenziato, disciplina l'assegnazione alle aziende produttrici di latte dell'aumento della quota attribuita all'Italia in seguito ai recenti interventi comunitari, introducendo nel decreto-legge n. 49 del 2003 il nuovo articolo 10-*bis*. La relazione tecnica precisa che la maggiore quota da ripartire ammonta complessivamente a 758.482 tonnellate, delle quali 210.601 derivanti dal regolamento (CE) n. 248/2008 e 547.881 derivanti dall'accordo del 20 novembre 2008 (poi confluito nel regolamento (CE) n. 72/2009). Quanto alla speciale procedura di ripartizione degli aumenti delle quote di cui al citato articolo 10-*bis* (derogatoria rispetto a quella ordinaria definita dallo stesso decreto-legge n. 49 del 2003), fa presente che essa appare motivata, tra l'altro, dalla necessità di evitare che la distribuzione degli incrementi di quota ottenuti, anziché riequilibrare le situazioni critiche e il delta complessivo tra quota e produzione, si traduca in un incremento di produzione senza riduzione degli esuberi, come già avvenuto in passato. Il nuovo articolo 10-*bis* definisce, inoltre, le modalità per il calcolo dei quantitativi da assegnare ed, in particolare, per l'adeguamento dei quantitativi di riferimento in base al tenore di materia grassa contenuta nel latte, in conformità a quanto previsto dall'accordo politico definito il 20 novembre 2008 in sede di Consiglio dei ministri dell'UE.

In relazione all'istituzione del Registro nazionale dei debiti di cui all'articolo 2, segnala che tale previsione è finalizzata a dare attuazione al disposto dell'articolo 5-ter del regolamento (CE) n. 885/2006 (recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR), come modificato dal recente regolamento (CE) n. 1034/2008. Il predetto articolo 5-ter impone agli Stati membri di dedurre gli importi dei debiti dei produttori agricoli a titolo di rimborso di provvidenze e aiuti comunitari e nazionali dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario. Viene definito pertanto un meccanismo semplificato per il recupero delle somme, basato sul presupposto dell'unicità del rapporto giuridico intercorrente tra produttori agricoli e Unione europea, nell'ambito delle misure di finanziamento della Politica agricola comune di cui al regolamento (CE) n. 1290/2005.

Osserva quindi che si demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità di attuazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 885/2006 in ordine alla possibilità per gli Stati membri di non procedere per importi di minima entità al recupero delle somme indebitamente erogate (cosiddetta soglia *de minimis*). In proposito, l'articolo 5-bis del regolamento (CE) n. 885/2006 (introdotto dal regolamento (CE) n. 1034/2008) stabilisce che tale facoltà sussiste se l'importo da recuperare relativamente ad un singolo pagamento per un regime di aiuti non supera, al netto degli interessi, i 100 euro.

L'articolo 3 prevede che i produttori agricoli possano chiedere la rateizzazione (gravata da interessi) dei debiti iscritti nel Registro nazionale, derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte addebitati allo Stato italiano dalla Commissione europea. La rateizzazione in questione fa seguito alla rateizzazione disposta dal decreto-legge n. 49 del 2003. Quest'ultimo ha previsto che i produttori di latte, relativamente agli importi imputati e non pagati

a titolo di prelievo supplementare per i periodi compresi tra gli anni 1995-1996 e 2001-2002, possono versare l'importo complessivamente dovuto, senza interessi, mediante rateizzazione per un periodo non superiore a trenta anni. Poiché la concessione di una dilazione di pagamento avrebbe potuto configurarsi come aiuto di Stato, l'efficacia della norma è stata subordinata al consenso da parte degli organi comunitari. La disposizione ha poi trovato sostanziale conferma, in sede comunitaria, attraverso la decisione del Consiglio del 16 luglio 2003, il quale, prendendo atto che l'immediato recupero degli importi dovuti avrebbe causato ai singoli produttori « insostenibili problemi finanziari », ha riconosciuto l'esistenza di circostanze eccezionali, approvando il regime d'aiuto a determinate condizioni.

Diversamente da quanto previsto in occasione della precedente rateizzazione, che peraltro era esente da interessi, le disposizioni introdotte dall'articolo 3 del decreto-legge non sono espressamente subordinate all'approvazione da parte dell'Unione europea. A questo proposito, durante l'iter al Senato, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ha dichiarato, sia in Commissione agricoltura (seduta del 10 febbraio 2009) sia in Assemblea (seduta pomeridiana del 4 marzo 2009) di aver condotto sul punto un negoziato con l'Unione europea e che le condizioni di onerosità a tassi di mercato previste per la rateizzazione escludono la configurabilità di un aiuto di Stato. Le note integrative alla relazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato, depositate dal Governo durante l'esame al Senato, ribadiscono peraltro che l'efficacia della rateizzazione resta subordinata al preventivo assenso della Commissione europea.

Quanto alle modalità di calcolo del tasso di interesse sui debiti di cui è richiesta la rateizzazione, le nuove disposizioni tengono conto delle elaborazioni effettuate dalla Commissione europea, ai sensi della comunicazione 2008/C14/02 e successivi aggiornamenti, relative ai tassi di riferimento e di attualizzazione nell'ambito del controllo comunitario degli aiuti

di Stato. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2012 la misura del tasso di riferimento di base è rapportata al tasso di cui alla comunicazione della Commissione (2009/C16/01), che reca il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica.

Mario PESCANTE, *presidente*, si sofferma sull'articolo 3, che prevede che i produttori agricoli possano chiedere la rateizzazione dei debiti iscritti nel Registro nazionale, derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte addebitati allo Stato italiano dalla Commissione europea. Si tratta di una norma a proprio avviso condivisibile, anche perché rispettosa delle prescrizioni comunitarie.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, fa presente in proposito che il tasso di interessi previsto per il pagamento dei debiti in questione è quello di mercato: si tratta di una previsione che elimina in radice il dubbio che possa trattarsi di una misura configurabile alla stregua di un aiuto di Stato e che, pertanto, è rispettosa dei principi comunitari.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale.

C. 2042 Governo, approvato dal Senato e C. 2069 Minniti.

(Parere alle Commissioni II e III).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento in esame, già approvato dal Senato nella seduta del 22 dicembre 2008, che reca disposizioni per l'adesione dell'Italia al Trattato di Prüm, per la costituzione della banca dati nazionale del DNA e del relativo laboratorio centrale, per la delega al Governo in materia di istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria e per la modifica della disciplina contenuta nel codice di procedura penale relativamente agli accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale.

Durante l'esame in sede referente, le Commissioni riunite II e III della Camera hanno abbinato all'A.C. 2042 il progetto di legge, d'iniziativa del deputato Minniti (C. 2069), deliberando tuttavia di adottare come testo base il testo approvato dal Senato. Il citato testo consta di trentatré articoli e cinque Capi.

Il Capo I detta disposizioni di carattere generale, recanti in particolare l'autorizzazione all'adesione e l'ordine di esecuzione del Trattato di Prüm. Il Trattato, firmato tra Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria il 27 maggio 2005, è volto a rafforzare la cooperazione di polizia in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera e all'immigrazione clandestina. In particolare, il Cap. 2 del Trattato disciplina l'impegno fra le Parti contraenti a creare schedari nazionali di analisi del DNA, a scambiare le informazioni contenute in tali schedari nonché quelle sui dati dattiloscopici (le impronte digitali) e a favorire l'accesso ai dati inseriti negli archivi informatizzati dei registri di immatricolazione dei veicoli.

Il Capo II reca alcune disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno a quanto previsto dal Trattato. In primo luogo, si prevede l'istituzione della banca dati nazionale del DNA (presso il Ministero dell'interno) e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA (presso il Ministero della giustizia), al fine di facilitare l'identificazione degli autori dei delitti. La banca dati nazionale è soggetta al controllo del Garante per la

privacy, mentre la verifica sull'osservanza delle norme tecniche per il funzionamento del laboratorio centrale è attribuita al Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita.

Per quanto riguarda le funzioni, osserva che alla banca dati spetta di provvedere: alla raccolta del profilo del DNA dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, nei cui confronti si procede per delitti non colposi per i quali è consentito l'arresto facoltativo in flagranza e con l'esclusione di alcune tipologie di delitti espressamente indicate; alla raccolta dei profili del DNA relativi a reperti biologici; alla raccolta dei profili del DNA di persone scomparse e di cadaveri non identificati; al raffronto del DNA a fini di identificazione. Compete invece al laboratorio la tipizzazione del profilo del DNA dei soggetti suindicati nonché la conservazione dei campioni biologici dai quali vengono tipizzati i profili del DNA.

Con riferimento al prelievo di campione biologico, l'articolo 9 individua i soggetti sottoposti a prelievo, subordina il prelievo alla previa convalida da parte del giudice in caso di arresto in flagranza di reato o di fermo di indiziato di delitto, indica i soggetti competenti a effettuare il prelievo e determina le relative modalità nel rispetto dei principi di dignità, decoro e riservatezza. Le nuove disposizioni disciplinano, altresì, la trasmissione alla banca dati nazionale dei profili del DNA tipizzati da reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali e definiscono la metodologia di analisi dei reperti e dei campioni biologici, assicurando che i sistemi di analisi siano applicati solo a sequenze del DNA che non consentono l'identificazione delle patologie da cui può essere affetto l'interessato. In ogni caso, si specifica che i profili del DNA e i relativi campioni non possono recare informazioni che consentano l'identificazione del soggetto cui sono riferiti. A tal fine, la polizia e l'autorità giudiziaria costituiscono i soli soggetti che possono accedere ai dati per finalità di identificazione e di collaborazione internazionale di polizia. Una specifica disciplina concerne la cancellazione

del profilo del DNA, la distruzione del relativo campione biologico e i limiti temporali di conservazione del profilo del DNA nella banca dati. Si rinvia quindi a un regolamento di delegificazione la disciplina attuativa della banca dati nazionale e del laboratorio. Sono dettate altresì disposizioni transitorie finalizzate a non disperdere i profili di DNA acquisiti in procedimenti penali prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame. Segnala, poi, la delega per l'istituzione di ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria nei quali inquadrare il personale applicato al laboratorio centrale.

Il Capo III è dedicato alla disciplina dello scambio di informazioni e delle altre forme di cooperazione tra gli Stati contraenti. Viene sancita l'espressa garanzia del rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali in relazione all'applicazione delle disposizioni del Trattato concernenti lo scambio informativo dei dati dattiloscopici, dei profili contenuti nei registri di immatricolazione dei veicoli nonché di quelli relativi alle manifestazioni sportive. In relazione alle disposizioni del Trattato che disciplinano l'impiego di guardie armate sui voli con funzione di prevenzione degli atti terroristici, si prevede la stipula di accordi separati tra le Autorità nazionali e quelle delle altre Parti contraenti. Una specifica disciplina attiene poi alla costituzione di unità a composizione mista per interventi investigativi comuni di Paesi contraenti.

Il Capo IV, che disciplina lo svolgimento di accertamenti tecnici coattivi, è volto a colmare il vuoto normativo creatosi a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 1996, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità del secondo comma dell'articolo 224 del codice di procedura penale, per la parte in cui si consentiva al giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, di disporre misure volte ad incidere sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori dei casi e dei modi previsti dalla legge. In particolare, viene ora disciplinata la perizia che comporta l'esecuzione di atti idonei a incidere sulla libertà personale,

prevedendo che essa possa essere disposta anche coattivamente con ordinanza del giudice nei confronti dell'indagato o dell'imputato di un reato. La disposizione individua i presupposti dell'accertamento, i tipi di prelievo da effettuare e le relative garanzie.

Il Capo V, nell'ambito delle disposizioni finali, contiene, oltre alla clausola di copertura finanziaria, un obbligo di comunicazione annuale del Ministro dell'interno al Parlamento sullo stato di attuazione del Trattato di Prüm.

Per quanto concerne i profili di rilevanza comunitaria, segnala che il Consiglio dell'Unione europea, con la risoluzione del 9 giugno 1997 sullo scambio di risultati di analisi del DNA (97/C193/2), ha esortato gli Stati membri a prevedere la costituzione di banche dati nazionali relative al DNA. Al fine di facilitare lo scambio dei risultati delle analisi, gli Stati membri sono stati incoraggiati a costituire le banche dati secondo standard uniformi. Il 25 giugno 2001, poi, il Consiglio dell'Unione ha adottato una risoluzione sullo scambio dei risultati delle analisi del DNA, che evidenzia l'opportunità di elaborare un elenco minimo dei marcatori del DNA impiegati nelle analisi forensi effettuate negli Stati membri. Tale risoluzione (punto III) esorta, tra l'altro, gli Stati a limitare i risultati delle analisi del DNA alle zone cromosomiche prive di espressione genetica, che non forniscono informazioni sulle caratteristiche ereditarie.

Con il programma dell'Aia in materia di rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea, adottato dal Consiglio europeo del 4-5 novembre 2004, si è poi pienamente affermata l'esigenza di forme di cooperazione di polizia e in materia penale tra gli Stati europei. In tale programma (punto III.2.1) il Consiglio europeo ha sancito un approccio innovativo nei confronti dello scambio transfrontaliero di informazioni, rilevando che le informazioni necessarie ai fini della lotta contro la criminalità avrebbero dovuto attraversare le frontiere interne dell'Unione senza ostacoli. Il Consiglio ha stabilito dunque che, dal 1° gen-

naio 2008, lo scambio di informazioni di questo tipo sarebbe dovuto avvenire in conformità con il « principio di disponibilità », al fine di consentire agevolmente alle autorità di ogni Stato membro di accedere alle informazioni in possesso delle autorità omologhe degli altri Stati. A tal fine, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare proposte in materia nel rispetto di alcune direttrici, quali l'integrità dei dati, la tutela della riservatezza e l'interoperabilità delle basi di dati nazionali. La finalità del principio di disponibilità (che richiama il mutuo riconoscimento in materia penale) è quella di creare un unico *network* composto dalle banche dati nazionali e consultabile da tutti i soggetti che contribuiscono all'alimentazione del sistema.

Successivamente è stata adottata la decisione quadro 2006/960/GAI, diretta a stabilire le norme per lo scambio efficace e rapido di informazioni, ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di intelligence tra le autorità degli Stati membri. La decisione stabilisce che la comunicazione di informazioni alle autorità di altri Stati membri non possa essere soggetta a condizioni più rigorose di quelle applicabili a livello nazionale. Gli Stati membri hanno l'obbligo di comunicare le informazioni richieste entro termini stabiliti, salva la sussistenza dei motivi di rifiuto tassativamente elencati. Gli Stati membri avrebbero dovuto adottare le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della decisione quadro entro il 19 dicembre 2008. Quanto all'Italia, il disegno di legge comunitaria 2008, attualmente all'esame del Senato (1078-A), reca una delega al Governo per l'attuazione della citata decisione.

Considerando che il Trattato di Prüm vincola le Parti contraenti a presentare, al massimo tre anni dopo l'entrata in vigore del Trattato, un'iniziativa volta alla trascrizione delle relative disposizioni nel quadro giuridico dell'Unione europea, il 23 giugno 2008 il Consiglio ha adottato la decisione 2008/615/GAI relativa al potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto nella lotta al terrorismo e

alla criminalità transfrontaliera. La decisione ha consentito di integrare nell'impianto normativo dell'Unione europea importanti disposizioni del Trattato di Prüm, in particolare in materia di: condizioni e procedure per il trasferimento automatizzato di profili DNA, dati dattiloscopici e taluni dati di immatricolazione dei veicoli; condizioni di trasmissione dei dati in relazione a eventi di rilievo a dimensione transfrontaliera; condizioni di trasmissione delle informazioni per prevenire reati terroristici; condizioni e procedure per potenziare la cooperazione di polizia transfrontaliera.

Nella stessa data il Consiglio ha inoltre adottato la decisione 2008/616/CE relativa alle modalità di applicazione indispensabili per l'attuazione amministrativa e tecnica della decisione 2008/615/CE.

Il 27 novembre 2008 il Consiglio giustizia e affari interni ha poi adottato la decisione quadro 2008/977/GAI relativa alla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria penale. Lo scopo della decisione quadro è di garantire un elevato livello di protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare del diritto alla vita privata, in relazione al trattamento dei dati personali nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale di cui al Titolo VI del Trattato sull'Unione europea. La decisione quadro si applica al trattamento di dati personali, interamente o parzialmente automatizzato, e al trattamento non automatizzato di dati personali destinati a figurare negli archivi, lasciando impregiudicati gli interessi fondamentali della sicurezza nazionale. Resta ferma la facoltà degli Stati membri di prevedere, per la protezione dei dati trattati a livello nazionale, garanzie più ampie di quelle stabilite nella decisione.

Quanto alle azioni investigative comuni con altri Stati aderenti al Trattato di Prüm (articolo 22 del decreto-legge), specifiche disposizioni sono state già introdotte nell'ordinamento comunitario con l'articolo 13 della Convenzione europea relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale,

adottata a Bruxelles il 29 maggio del 2000, e con la decisione quadro n. 2002/465/GAI del Consiglio che ne riprende il contenuto, il cui termine di attuazione è scaduto il 31 dicembre 2002. Tali disposizioni prevedono che – allo scopo di svolgere indagini penali in uno o più Stati membri – le autorità competenti di tali Stati possano costituire, di comune accordo, una squadra investigativa comune. Il 28 novembre 2002 il Consiglio dell'Unione ha modificato la Convenzione Europol con uno specifico Protocollo (ratificato dall'Italia con la legge n. 93 del 2006) volto a consentire la partecipazione dei funzionari Europol alle squadre investigative comuni. L'8 maggio 2003 lo stesso Consiglio ha adottato una raccomandazione relativa a un modello di accordo per l'istituzione di una squadra investigativa comune.

Con riferimento alle operazioni di raccolta dei profili di DNA e di campioni biologici di cui al Capo II, risulta utile accennare altresì alla raccomandazione R(92)1 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 10 febbraio 1992 sull'impiego di analisi del DNA nell'ambito della giustizia penale. Tale atto esorta gli Stati membri a informare la legislazione nazionale ad alcuni principi, riconoscendo – da un lato – l'importanza delle analisi del DNA nell'ambito delle indagini penali e – dall'altro – la necessità di tutelare la dignità della persona, l'integrità personale, il diritto alla difesa e il principio di proporzionalità. Secondo la suddetta raccomandazione, i campioni di DNA raccolti nel corso di indagini penali a fini identificativi e le relative informazioni non devono essere utilizzati per altre finalità (ad esclusione di quelle di studio e di ricerca nel rispetto del principio di riservatezza). Il soggetto dal quale è stato prelevato il campione ha diritto a ottenere adeguate informazioni e il prelievo deve avvenire nei casi e con le modalità disciplinate dalla legislazione nazionale. Le analisi devono essere compiute in strutture dotate di mezzi e professionalità idonei e la raccolta dei campioni e l'utilizzo delle analisi devono essere effettuati in conformità con gli standard di protezione dei dati personali

elaborati dal Consiglio d'Europa nella Convenzione sulla protezione dei dati personali e nelle raccomandazioni sulla medesima materia (in particolare, la raccomandazione R(87)15 sull'impiego dei dati personali da parte delle forze di polizia). I campioni non devono essere conservati dopo la sentenza definitiva, salvo che la conservazione sia necessaria per scopi direttamente collegati a quelli per i quali si è proceduto al prelievo. I risultati delle analisi del DNA e le relative informazioni vanno cancellati una volta che la loro conservazione non sia più necessaria per gli scopi per i quali sono stati utilizzati. Tuttavia, essi possono essere conservati quando l'interessato sia stato condannato per gravi delitti contro la vita, l'integrità personale o la sicurezza. In queste ipotesi la legge nazionale indica i termini per la conservazione. Nei casi in cui è coinvolta la sicurezza dello Stato, il risultato delle analisi del DNA e le relative informazioni possono essere conservati anche in assenza della formulazione di un'accusa o di una condanna.

Conclude soffermandosi sulla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (S. e Marper c. Regno Unito del 4 dicembre 2008), che ha affermato che la conservazione generalizzata e per tempi indefiniti di impronte digitali, campioni biologici e profili del DNA di persone sospettate di aver commesso reati, ma non condannate, viola l'articolo 8 della CEDU, che tutela, tra l'altro, il diritto al rispetto della vita privata, ammettendo eventuali ingerenze dell'autorità pubblica nei soli casi in cui siano previste dalla legge e costituiscano misure necessarie, in una società democratica, a garantire la sicurezza nazionale, la pubblica sicurezza, il benessere economico del Paese, la difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Convenzione firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, fatta a Bruxelles l'8 dicembre 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 2099 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maurizio DEL TENNO (PdL), *relatore*, osserva che il provvedimento in oggetto è volto ad assicurare la Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Convenzione firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, fatta a Bruxelles l'8 dicembre 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Il provvedimento consta di quattro articoli. L'articolo 1 prevede l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione del 2004, mentre l'articolo 2 reca l'ordine di esecuzione della Convenzione medesima e l'articolo 4 l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. L'articolo 3 contiene alcune marginali modifiche all'articolo 3 della legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione del 1990 (legge 22 marzo 1993, n. 99), correlate all'evoluzione nell'ordinamento italiano delle figure istituzionali deputate all'applicazione

della Convenzione del 1990 e successive modifiche. Ricorda quindi che l'articolo 3, comma 1, della legge n. 99 del 1993 prevedeva per l'esecuzione degli articoli da 4 a 7 della Convenzione del 1990 un decreto del Ministro delle finanze, a seguito di richiesta del contribuente, sulla base del quale l'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte, era incaricato del rimborso o dello sgravio dell'imposta non dovuta a seguito dell'esito della procedura amichevole o arbitrale di cui alla richiamata Convenzione.

La lettera a) dell'articolo 3, unico comma, del disegno di legge in esame sostituisce al decreto del Ministro delle finanze un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché alla funzione dell'intendente di finanza quella dell'ufficio periferico competente dell'Agenzia stessa.

Ricorda altresì che l'articolo 3, comma 2, della legge n. 99 del 1993 stabiliva che nelle more dello svolgimento delle procedure di cui al comma 1, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, potesse autorizzare la sospensione della riscossione o degli atti esecutivi sino alla conclusione del procedimento. A tal fine il contribuente doveva presentare istanza, tramite l'intendenza di finanza competente, che poteva richiedere idonea garanzia a copertura del credito erariale.

La lettera b) dell'articolo 3, unico comma, del disegno di legge in esame dispone, in analogia con quanto previsto dal comma 1, che la sospensione sia autorizzata dal direttore dell'Agenzia delle entrate con proprio provvedimento, mentre l'istanza del contribuente dovrà essere inoltrata attraverso l'ufficio periferico competente dell'Agenzia delle entrate.

Si sofferma sui contenuti della Convenzione CE di Bruxelles del 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili delle imprese associate che è stata ratificata dall'Italia con legge 22 marzo 1993, n. 99, ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1995. Essa si applica alle imposte sui redditi quando, ai fini dell'imposizione, gli utili di una impresa rischiano di ricadere contemporaneamente nella imposizione fi-

scale di due Stati contraenti. Al riguardo è precisato che la sede di un'impresa situata in un paese diverso da quello della casa madre ricade nella disciplina fiscale dello Stato in cui è situata.

I principi generali – stabiliti dall'articolo 4 – prevedono due casi distinti: il primo caso è quello di un rapporto di associazione tra imprese operanti in due diversi Stati contraenti, configurato in modo che una delle due imprese non risulti beneficiaria di utili che le sarebbero spettati in base a condizioni stipulate tra imprese indipendenti: in tal caso gli utili in questione possono essere imputati all'impresa che non li ha inclusi nel proprio bilancio ed assoggettati ad imposizioni. Il secondo caso è quello in cui un'impresa situata in uno stato contraente ha una diramazione stabile in un altro Stato contraente. È stabilito che a tale diramazione vadano imputati gli utili come se fosse un'impresa indipendente.

L'articolo 5 stabilisce che lo Stato contraente interessato alla rettifica degli utili di un'impresa sita sul suo territorio ai sensi del precedente articolo 4, debba darne tempestiva informazione a tale impresa, la quale a sua volta avvertirà l'impresa con sede in altro Stato e quest'ultima ne informerà lo Stato in cui ha sede. Se tutte le parti interessate accettano la rettifica, la procedura avrà regolare corso.

Gli articoli 6, 7 e 8 disciplinano il ricorso alla procedura amichevole e a quella arbitrale, che può essere attivato qualora un'impresa ritenga violati i principi stabiliti dall'articolo 4. Sono quindi regolati i rapporti tra la procedura arbitrale internazionale da una parte e i ricorsi interni dall'altra.

Gli articoli 9, 10 e 11 disciplinano la commissione consultiva, prevista all'articolo 7, istituita ogni qual volta le autorità competenti interessate non raggiungono un accordo circa la eliminazione della doppia imposizione entro due anni dalla data del primo ricorso. Di tale commissione consultiva, che ha il compito di esprimere un parere, sono stabiliti la composizione, gli obblighi, le informazioni che essa può acquisire, le forme in cui le

imprese interessate possono partecipare alla procedura, le spese, i termini e le modalità della pronuncia.

L'articolo 12 prevede infine che la decisione per l'eliminazione della doppia imposizione debba essere assunta dalle autorità competenti entro sei mesi dalla data della pronuncia della commissione; la decisione può essere difforme dal parere, purché concordata tra le parti.

L'adesione a suo tempo della Svezia, della Finlandia e dell'Austria all'Unione Europea ha già comportato per i tre nuovi membri l'impegno a divenire Parti dell'*acquis* comunitario, di cui fa parte naturalmente la citata Convenzione del 1990: il 21 dicembre 1995 è stata così firmata a Bruxelles la Convenzione sull'adesione dei tre nuovi Stati membri alla Convenzione del 1990, entrata successivamente in vigore il 1° maggio 1999 (l'Italia ha ratificato tale strumento con la legge 9 ottobre 1997, n. 369). In particolare, l'articolo 2, comma 1, della Convenzione del 21 dicembre 1995 integra l'elenco delle imposte dei paesi aderenti alle quali si applica la Convenzione del 1990, includendovi alcune imposte dei tre nuovi paesi, mentre il comma 2 inserisce, nell'enumerazione delle « autorità competenti » di cui all'articolo 3 della Convenzione del 1990, quelle specifiche della Svezia, della Finlandia e dell'Austria.

Il 25 maggio 1999 è stato poi concluso dai rappresentanti dei Quindici il Protocollo di modifica della Convenzione del 1990. La *ratio* della conclusione del Protocollo risiede nella volontà di modificare i termini di durata della Convenzione del 1990, previsti dall'articolo 20 della stessa in cinque anni dall'entrata in vigore: le Parti, entro il termine di sei mesi prima della scadenza, si riuniscono per disporre la proroga o per adottare altre decisioni al proposito. La Convenzione sarebbe pertanto scaduta il 31 dicembre 1999, ma l'adozione del Protocollo in esame – avvenuta nei termini stabiliti dall'articolo 20 – lo ha evitato. Infatti con il Protocollo del 1999 la durata della Convenzione del 1990 è automaticamente prorogata per periodi quinquennali, salvo il caso di obiezioni di una delle Parti.

Passa quindi ad esaminare la Convenzione del 2004 all'esame della Commissione.

La nuova serie di adesioni che a partire dal 1° maggio 2004 ha condotto in seno all'Unione europea otto Paesi dell'Europa centro-orientale, oltre a Malta e Cipro, ha comportato altresì per i dieci nuovi membri l'impegno a divenire Parti della citata Convenzione del 1990, reso effettivo con la Convenzione dell'8 dicembre 2004, che è attualmente all'esame della Camera. Segnala che alla Convenzione manca un'unica ratifica – quella, appunto, dell'Italia – il che tuttavia non ha impedito la sua progressiva entrata in vigore nei rapporti bilaterali tra gli Stati membri che hanno depositato i pertinenti strumenti.

Precisa quindi che tra gli Stati ratificanti la Convenzione del 2004 figurano anche la Bulgaria e la Romania, il cui ingresso a pieno titolo nell'Unione europea è avvenuto il 1° gennaio 2007: al proposito rileva la novità per la quale non sarà necessario un ennesimo strumento internazionale per l'adesione di questi due Stati alla Convenzione del 1990. L'Atto di adesione all'Unione europea della Bulgaria e della Romania, infatti, ha previsto all'articolo 3, paragrafo 3, che i due nuovi Stati membri divengano Parti anche di tutta una serie di strumenti internazionali intracomunitari, quali elencati nell'allegato I all'Atto di adesione medesimo: tra essi figurano la Convenzione del 1990 e le successive modifiche, mentre la Convenzione del 2004 è stata inclusa nell'allegato I successivamente, con la Decisione 2008/493/CE del Consiglio. Conseguentemente, la Decisione 2008/492/CE ha potuto estendere ai due nuovi Stati membri, a far data dal 1° luglio 2008, l'insieme degli strumenti derivanti dalla Convenzione del 1990, con le modifiche necessarie.

La Convenzione consta di sette articoli, il primo dei quali prevede l'adesione dei dieci Stati entrati a far parte della UE nel 2004 alla Convenzione del 1990, come modificata prima dalla Convenzione di adesione di Austria, Svezia e Finlandia, e successivamente dal Protocollo emendativo del 1999.

In particolare, l'articolo 2, comma 1, dell'accordo in esame, integra l'elenco delle imposte dei paesi aderenti alle quali si applica la Convenzione del 1990, includendovi alcune imposte dei dieci nuovi paesi, ma anche – come è il caso dell'Italia con l'IRES e l'IRAP – categorie di imposte nel frattempo intervenute anche con riferimento a Stati membri da più lungo tempo dell'Unione europea. Il comma 2 inserisce, nell'enumerazione delle « autorità competenti » di cui all'articolo 3 della Convenzione del 1990, quelle specifiche dei dieci nuovi Stati membri, ma anche quelle nel frattempo di nuova istituzione nei precedenti Stati membri – anche qui rileva il caso dell'Italia, ove alla figura del Ministro delle finanze o di un suo rappresentante si è sostituita quella del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali o di un suo delegato.

L'articolo 3 – come anche i successivi articoli 6 e 7 – certifica le funzioni che il depositario della Convenzione del 1990 e successive modifiche, ovvero il Segretario generale del Consiglio UE, è chiamato a svolgere in riferimento ai dieci nuovi Stati membri: in particolare si prevede che i testi della Convenzione del 1990 e successive modifiche nelle nove lingue – per Cipro vale la lingua greca – dei nuovi dieci Stati membri sono riportate negli allegati da I a IX della Convenzione del 2004 in esame, e faranno ugualmente fede al pari dei testi redatti nelle altre lingue dell'Unione europea.

Infine, gli articoli 4 e 5 contengono le clausole relative, rispettivamente, alla ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione in esame, e all'entrata in vigore di essa, al quale proposito si registra il ritorno ad una prassi per la quale la Convenzione entra in vigore progressivamente tra gli Stati ratificanti nei loro rapporti bilaterali, senza attendere che un numero minimo di ratifiche – come invalso da alcuni anni nei trattati internazionali – costituisca il presupposto necessario per l'entrata in vigore per tutti gli Stati ratificanti.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 marzo 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, concernente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE.

Atto n. 62.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'11 marzo 2009.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, si riserva di presentare una proposta di parere nel corso di una prossima seduta.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

DL 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.

C. 2232 Governo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 4/09: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. C. 2263 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione e condizioni</i>)	282
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	286
DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	284
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	288
Istituzione di campi ormeggi attrezzati per imbarcazioni da diporto nelle isole minori e nelle aree marine di maggior pregio ambientale e paesaggistico. S. 979 Ranucci (Parere alla 13ª Commissione del Senato) (<i>Esame e rinvio</i>)	284
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	289
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	285

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 marzo 2009. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.

DL 4/09: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.

C. 2263 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione e condizioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Paolo TANCREDI (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo, volto a disciplinare specifici profili in tema di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, anche alla luce delle modifiche operate in sede comunitaria con riferimento al nuovo livello di quota nazionale riconosciuto all'Italia. Ricorda che sul testo in esame, approvato dal Senato, la Commissione ha espresso parere in data 18 febbraio 2009 alla 9ª Commissione del Senato. Riferisce che il decreto-legge disciplina l'assegnazione alle aziende produttrici di latte dell'aumento della quota nazionale attribuita all'Italia risultante dal Regolamento (CE) n. 248/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, che ha modificato il regolamento (CE) n. 1234/2007 attribuendo a tutti gli Stati membri un aumento del 2 per cento della quota nazionale, e dall'accordo de-

finito il 20 novembre 2008 in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, poi trasfuso nel regolamento (CE) del 19 febbraio 2009, n. 72/2009 del Consiglio, che accorda all'Italia una maggiorazione del 5 per cento in unica soluzione nel 2009. Le disposizioni, specificamente dirette all'assegnazione della maggiore quota nazionale, sono contenute nell'articolo 1, comma 2, che recano una riforma della normativa sull'applicazione del prelievo supplementare nel settore lattiero caseario. Rileva che il testo prevede che gli aumenti della quota nazionale, anziché essere ripartiti tra le regioni e da queste riassegnati alle aziende, sono attribuiti alla riserva nazionale e quindi assegnati prioritariamente alle aziende che nel periodo 2007/2008 abbiano realizzato consegne eccedenti rispetto alla propria quota e che risultino ancora in produzione nella campagna di assegnazione. Sottolinea che l'articolo 1 del decreto-legge, al comma 1, modifica le disposizioni che disciplinano la restituzione ai produttori di latte del prelievo supplementare da essi versato in eccesso rispetto a quanto effettivamente dovuto a livello nazionale. Rileva che l'articolo 2 istituisce presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il Registro nazionale dei debiti, nel quale sono iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutti gli importi accertati a debito dei produttori agricoli. Si sofferma quindi sull'articolo 3, che prevede che i produttori agricoli possano chiedere la rateizzazione dei debiti iscritti nel registro nazionale, derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte addebitati allo Stato italiano dalla Commissione europea. In particolare, sottolinea, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato la rateizzazione può avere una durata variabile in base al valore dei debiti. Illustra quindi l'articolo 4 che definisce le procedure per la rateizzazione e disciplina la connessa sospensione delle procedure di recupero e che prevede la nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di un Commissario

straordinario che, avvalendosi degli uffici dell'Agea, assegna le quote rese disponibili dall'aumento della quota nazionale. Riferisce quindi sull'articolo 5, che dispone che le norme sulla rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte sono applicabili per l'intero periodo della campagna lattiera 2008-2009, e sull'articolo 6, modificato nel corso dell'esame al Senato, che prevede che le somme versate dai produttori di latte affluiscono ad un apposito conto di tesoreria, per essere destinate all'estinzione delle anticipazioni di tesoreria utilizzate in favore dell'AGEA, in relazione alla mancata riscossione dei crediti del settore agricolo. Osserva che nel corso dell'esame al Senato sono stati introdotti gli articoli aggiuntivi 6-bis e 6-ter, in materia di previdenza agricola. Ritiene opportuno richiamare, nella proposta di parere, i contenuti del parere espresso dalla Commissione lo scorso 18 febbraio 2009 alla 9ª Commissione del Senato.

Il deputato Mario PEPE (PD) ritiene necessario che si preveda nel testo che il Commissario straordinario sia tenuto a consultare le regioni in relazione alle previsioni relative agli aumenti della quota nazionale attribuiti alla riserva nazionale e assegnati prioritariamente alle aziende che nel periodo 2007/2008 abbiano realizzato consegne eccedenti rispetto alla propria quota, nonché che lo stesso Commissario straordinario sia tenuto a notificare alle regioni le menzionate assegnazioni degli aumenti della predetta quota nazionale.

Il senatore Paolo TANCREDI (PdL), *relatore*, associandosi alla considerazione del deputato Pepe, formula una proposta di parere favorevole con osservazione e condizioni (*vedi allegato 1*).

Il deputato Mario PEPE (PD) dichiara il proprio voto di astensione sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.**C. 2187 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite VI e X della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Salvatore PISCITELLI (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo, soffermandosi in particolare sugli specifici profili di competenza della Commissione. Segnala che l'articolo 1, al comma 13, dispone che le modalità di erogazione dei contributi diminuire le emissioni di particolato nel settore del trasporto pubblico sono regolate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con appositi provvedimenti. Osserva che l'articolo 3 modifica la disciplina fiscale dei distretti produttivi: il comma 1 estende ai tributi locali i benefici previsti per le reti d'impresa e delle catene di fornitura e il comma 3 dispone che lo svolgimento delle funzioni di assistenza alle imprese esercitate dai Comuni prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive, possano essere svolte anche avvalendosi di strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale, di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Evidenzia che i decreti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 368, lettera b), numeri 1) e 2), della legge finanziaria per il 2006, concernenti le semplificazioni di carattere amministrativo applicabili ai distretti produttivi, dovranno essere adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate. Ravvisa quindi l'opportunità che si prescrivano, nel testo in esame, che le misure di sostegno recate dal provvedimento siano adottate, in sede di attuazione, previo parere della Conferenza unificata.

Il deputato Mario PEPE (PD) concorda con il relatore e suggerisce di trasformare in condizione l'osservazione prospettata dal relatore.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) si associa al deputato Pepe.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) ravvisa l'opportunità che siano previste nel provvedimento apposite norme tese a salvaguardare la solvibilità degli enti locali nei confronti delle aziende fornitrici di beni e servizi, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla disciplina del Patto di stabilità interno.

Il senatore Salvatore PISCITELLI (PdL), *relatore*, formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione di campi ormeggi attrezzati per imbarcazioni da diporto nelle isole minori e nelle aree marine di maggior pregio ambientale e paesaggistico. S. 979 Ranucci.

(Parere alla 13^a Commissione del Senato).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore*, illustra il provvedimento in titolo, teso a promuovere un progetto di infrastrutturazione leggera delle isole minori italiane e delle altre aree marine di pregio naturalistico, che le doti di campi ormeggio attrezzati nelle aree ove maggiore è la pratica del diporto, anche a fini di tutela del fondale marino. Osserva che l'articolo 1 dispone che al fine di tutelare l'ecosistema delle aree marine nazionali di maggior pregio ambientale e paesaggistico, i comuni interessati sono tenuti ad istituire campi ormeggio attrezzati per imbarca-

zioni da diporto. Rileva che l'articolo 2 precisa che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dei rapporti con le regioni, d'intesa con la Conferenza unificata di cui alla legge n. 281 del 1997, sono individuati, ai fini dell'istituzione dei campi ormeggio, le isole minori e le aree marine di maggior pregio ambientale e paesaggistico e i relativi comuni di riferimento. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala che la disciplina oggetto del provvedimento contempla aspetti riconducibili alla competenza legislativa regionale, ai sensi del Titolo V, parte seconda della Costituzione. Fa notare che la disciplina appare peraltro connessa al profilo della « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione. Reputa opportuno prevedere che siano riservate alla competente legislazione regionale le previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1.

Il deputato Mario PEPE (PD) ravvisa l'esigenza di apporre alla proposta di parere una specifica condizione secondo cui devono essere assegnate alla competenza

regionale le previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) si chiede se il provvedimento in esame attenga maggiormente a profili di tutela dell'ambiente ovvero di incentivo alle attività del settore della nautica da diporto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) ritiene che siano da assegnare alla piena competenza degli enti locali le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, relative alla destinazione dei proventi ivi previsti.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 3*). Ritenendo utile consentire una maggiore riflessione sul provvedimento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 17 marzo 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

ALLEGATO 1

DL 4/09: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario (C. 2263 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, approvato dal Senato, in corso di esame presso la XIII Commissione della Camera, recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, su cui la Commissione ha espresso parere in data 18 febbraio 2009 alla 9^a Commissione del Senato;

considerato che il provvedimento in esame reca norme riconducibili ai « rapporti dello Stato con l'Unione europea » che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, lettere *a*), rientrano in ambiti di competenza legislativa statale;

rilevato che il decreto-legge in esame, pur regolando profili connessi alla produzione agricola, afferente alla competenza esclusiva delle regioni, costituisce applicazione di una normativa regolamentare comunitaria;

preso atto dei contenuti del regolamento (CE) n. 72/09 che ha attribuito all'Italia in un'unica soluzione la quota di produzione lattiera che altri Stati ottengono in cinque anni, prevedendo la regolarizzazione delle posizioni dei produttori in esubero rispetto alla quota individuale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, al comma 1 dell'articolo 1, l'opportunità di esaminare con particolare attenzione gli effetti connessi alle disposizioni ivi richiamate che prevedono che gli aumenti della quota nazionale, anziché essere ripartiti tra le regioni e da queste riassegnati alle aziende, siano attribuiti alla riserva nazionale e quindi assegnati dal Commissario straordinario prioritariamente alle aziende che nel periodo 2007/2008 abbiano realizzato consegne eccedenti rispetto alla propria quota;

e con le seguenti condizioni:

1) sia previsto che il Commissario straordinario è tenuto a consultare le regioni in relazione alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, relative agli aumenti della quota nazionale attribuiti alla riserva nazionale e assegnati prioritariamente alle aziende che nel periodo 2007/2008 abbiano realizzato consegne eccedenti rispetto alla propria quota;

2) sia previsto che il Commissario straordinario è tenuto a notificare alle regioni le menzionate assegnazioni alle aziende prescelte degli aumenti della predetta quota nazionale;

3) sia fornita la garanzia del pagamento della rateizzazione della multa richiesta attraverso la trattenuta dei premi PAC;

4) si preveda una copertura immediata del Fondo per il settore lattiero;

5) siano destinate le risorse derivanti dal Fondo per il settore lattiero alle

aziende che hanno acquistato quote dopo l'entrata in vigore della legge 30 maggio 2003, n. 119, e che risultano in regola con il versamento delle quote;

6) sia chiarito il concetto di esigibilità delle somme di cui si chiede la rateizzazione.

ALLEGATO 2

**DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi
(C. 2187 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il testo del disegno di legge, in corso di esame presso le Commissioni riunite VI e X della Camera, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi;

considerato che il decreto-legge in oggetto contempla previsioni che incidono sulla competenza regionale in ordine alle misure recate a favore dei settori industriali, nonché correlativamente attinenti a profili di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione, in relazione

alla lettera *e*) sul « sistema tributario statale » ed *l*) su « l'ordinamento civile »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia previsto che le misure di sostegno recate dal provvedimento siano adottate, in sede di attuazione, previo parere della Conferenza unificata;

2) siano previste nel provvedimento apposite previsioni tese a salvaguardare la solvibilità degli enti locali nei confronti delle aziende fornitrici di beni e servizi, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla disciplina del Patto di stabilità interno.

ALLEGATO 3

Istituzione di campi ormeggi attrezzati per imbarcazioni da diporto nelle isole minori e nelle aree marine di maggior pregio ambientale e paesaggistico (S. 979 Ranucci).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge S. 979 Ranucci, in corso di esame presso la 13^a Commissione del Senato, recante l'istituzione di campi ormeggi attrezzati per imbarcazioni da diporto nelle isole minori e nelle aree marine di maggior pregio ambientale e paesaggistico;

considerato che la disciplina oggetto del provvedimento contempla aspetti riconducibili alla competenza legislativa regionale; preso atto che la medesima disciplina appare connessa al profilo della « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera s);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

siano riservate alla competente legislazione regionale le previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1, che, rispettivamente, consentono ai comuni di fissare tariffe di stazionamento nei campi ormeggio anche in relazione all'attivazione combinata di servizi aggiuntivi nel settore della nautica da diporto e dispongono che i proventi riscossi dai comuni siano destinati anche ad interventi di potenziamento dei servizi di pulizia urbana e raccolta differenziata dei rifiuti.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	290
Seguito dell'audizione del Procuratore nazionale antimafia	290
<i>ERRATA CORRIGE</i>	291

Martedì 17 marzo 2009. — Presidenza del vicepresidente Benedetto Fabio GRANATA.

La seduta comincia alle 21.05.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Seguito dell'audizione del Procuratore nazionale antimafia.

Il PRESIDENTE dopo aver introdotto il seguito dell'audizione del Procuratore nazionale antimafia e dopo aver ringraziato il procuratore Pietro Grasso per la disponibilità a partecipare ai lavori della Com-

missione, apre il dibattito sulla relazione svolta dal Procuratore nazionale antimafia nella seduta del 25 febbraio scorso.

Pongono quesiti e formulano osservazioni l'onorevole NAPOLI, il senatore LI GOTTI, gli onorevoli TASSONE, MARCHI e GARAVINI i senatori MARITATI, DE SENA, LUMIA, D'ALIA, LAURO, CAROFIGLIO e GARRAFFA e l'onorevole BUONANNO.

Il PRESIDENTE, posti alcuni quesiti, dichiara chiuso il dibattito.

Prende la parola per rispondere ai quesiti posti dai commissari il Procuratore nazionale antimafia GRASSO.

Il PRESIDENTE, avendo acquisito la disponibilità del Procuratore Grasso a trasmettere una relazione scritta ad integrazione della sua replica, dopo interventi sull'ordine dei lavori dei senatori LUMIA, MARITATI e D'ALIA e dell'onorevole TASSONE, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 23.10.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 149 dell'11 marzo 2009, a pagina 102, prima co-

lonna, prima delle parole « **La seduta comincia alle 14.15.** » inserire le seguenti: « *Interviene il Ministro dell'interno Maroni, accompagnato dalla dottoressa Sonia Viale, capo della segreteria tecnica del Ministro* ».

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	292
Audizioni, ai sensi dell'articolo 31, commi 2 e 3, della legge n. 124 del 2007	292

Martedì 17 marzo 2009. — Presidenza del presidente Francesco RUTELLI.

La seduta comincia alle 13.05.

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE svolge alcune comunicazioni sull'organizzazione dei lavori. Si apre un dibattito nel quale intervengono i

deputati ROSATO e FIANO ed il senatore ESPOSITO.

Audizioni, ai sensi dell'articolo 31, commi 2 e 3, della legge n. 124 del 2007.

Il Comitato procede alle audizioni in titolo. Intervengono, ponendo domande e richieste di chiarimento ai soggetti auditi, il presidente RUTELLI, i deputati FIANO e ROSATO ed il senatore ESPOSITO.

La seduta termina alle 14.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), Giancarlo Abete, su profili di tutela del lavoro minorile nel settore calcistico 293

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega alle politiche della famiglia, Carlo Amedeo Giovanardi, sulle iniziative in materia di adozione di minori italiani e stranieri (*Seguito dello svolgimento e conclusione*) 293

AVVERTENZA 294

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 17 marzo 2009.

Audizione informale del Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), Giancarlo Abete, su profili di tutela del lavoro minorile nel settore calcistico.

L'audizione informale si è svolta dalle 11 alle 11.40.

AUDIZIONI

Martedì 17 marzo 2009. — Presidenza del Vice Presidente Anna Maria SERAFINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega alle politiche della famiglia, Carlo Amedeo Giovanardi.

La seduta comincia alle 12.30.

Seguito dell'audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega alle politiche della famiglia, Carlo Amedeo Giovanardi, sulle iniziative in materia di adozione di minori italiani e stranieri.

(Seguito dello svolgimento e conclusione).

Anna Maria SERAFINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo un breve intervento, dà quindi la parola al sottosegretario Giovanardi, per il seguito dell'audizione iniziata il 19 febbraio scorso.

Il sottosegretario Carlo Amedeo GIOVANARDI svolge un intervento integrativo sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, le senatrici Anna Maria SERAFINI (PD) e Laura ALLEGRINI (PdL) e la deputata Gabriella CARLUCCI (PdL).

Il sottosegretario Carlo Amedeo GIOVANARDI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

La seduta termina alle 13.20.

N.B. Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. C. 127 Bocciardo, C. 349 De Poli, C. 858 Pisicchio, C. 1197 Palomba, C. 1591 Veltroni, C. 1913 Iannaccone, C. 2008 Governo e C. 2199 Cosenza (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	4
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

SEDE REFERENTE:

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale. C. 2042, approvato dal Senato e C. 2069 Minniti (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	8
<i>ALLEGATO (Emendamenti e articoli aggiuntivi)</i>	15

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran. Atto n. 63 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	10
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, C. 452, C. 692, C. 748	19
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

SEDE REFERENTE:

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	20
<i>ALLEGATO (Emendamenti e articoli aggiuntivi)</i>	37

SEDE REFERENTE:

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	33
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	182
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. Emendamenti C. 2105-A Governo, approvato dal Senato. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	182
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	184
AVVERTENZA	183

II Giustizia

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Unione delle camere penali italiane, dell'Associazione nazionale magistrati e del Prefetto Francesco Cirillo, Vice Capo della Polizia, in relazione all'esame del disegno di legge C. 2232 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 11 del 2009, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori	185
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	185
AVVERTENZA	185

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione	186
Sui lavori della Commissione	186
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo Italia-Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2003. C. 2226 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	188
Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione relativa all'Organizzazione idrografica internazionale, fatto a Monaco Principato il 4 luglio 2005. C. 2098 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	192
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Convenzione firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, fatta a Bruxelles l'8 dicembre 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2099 Governo. (<i>Esame e rinvio</i>)	193
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo ai confini « mobili » sulla linea di cresta o displuviale, effettuato a Roma il 23 e il 26 maggio 2008. C. 2208 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	196

RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO:

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 su « La strada verso il miglioramento dell'ambiente per le PMI in Europa – Atto sulle piccole imprese (« Small Business Act ») Doc. XII, n. 194 (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	197
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	199

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	200
AVVERTENZA	200

VI Finanze

AUDIZIONI:

Audizione del Governatore della Banca d'Italia, sulle tematiche relative al sistema bancario e finanziario (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	201
--	-----

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di fondazioni, associazioni ed esperti del settore, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 953 Aprea, adottata come testo base, e abbinate recanti: « Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti »	202
---	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi e C. 1926 Fava (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 60</i>) ...	203
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 05/09 Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	203
---	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali del trasporto ferroviario in merito alla situazione e alle prospettive del gruppo Ferrovie dello Stato	206
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	206
---	-----

ATTI COMUNITARI:

Piano d'azione per la diffusione di sistemi di trasporto intelligenti in Europa (COM(2008)886 def.).	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (COM(2008)887 def.) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	209

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'avvocato Luciano Canepa a presidente dell'Autorità portuale di Ancona. Nomina n. 33 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	213
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di circolazione e sicurezza stradale. C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin e C. 2177 Cosenza	214
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	214

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE REFERENTE:

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. C. 326 Stefani, C. 1010 Raisi e C. 2032 Mattesini (<i>Seguito esame del testo unificato e rinvio</i>)	215
ALLEGATO 1 (<i>Ulteriori emendamenti del Relatore</i>)	218

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01128 Quartiani: Situazione di crisi dell'azienda Unilever Italia Manufacturing S.r.l. di Casalpusterlengo	216
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	219
5-01129 Fava: Iniziative per il rilancio della chimica italiana	216
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	220

XI Lavoro pubblico e privato**SEDE CONSULTIVA:**

DL 4/09: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. C. 2263 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	221
Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei a incidere sulla libertà personale. C. 2042 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e rinvio</i>)	223
DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	224
AVVERTENZA	226

XII Affari sociali**SEDE REFERENTE:**

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. Testo unificato C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1141 Livia Turco, C. 1830 Di Virgilio, C. 1738 Bertolini, C. 1764-ter Cota e C. 1968-ter Saltamartini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	227
<i>ALLEGATO (Emendamenti approvati)</i>	231

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti. C. 126 Bocciardo, C. 1414 De Angelis, C. 1716 Laura Molteni e C. 2125 Cosenza	230
---	-----

XIII Agricoltura**SEDE REFERENTE:**

DL 4/2009 recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. C. 2263 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	232
<i>ALLEGATO (Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge)</i>	237
ERRATA CORRIGE	236

XIV Politiche dell'Unione europea**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione di rappresentanti della delegazione italiana presso il Comitato delle Regioni nell'ambito dell'esame del « Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2009 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea, presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese » (COM(2008)712 def. – 11249/08)	265
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	266
---	-----

DL 4/2009 recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. C. 2263 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	269
Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale. C. 2042 Governo, approvato dal Senato e C. 2069 Minniti (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Esame e rinvio</i>)	274
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Convenzione firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, fatta a Bruxelles l'8 dicembre 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2099 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	278
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, concernente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE. Atto n. 62 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	281
AVVERTENZA	281
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 4/09: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. C. 2263 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione e condizioni</i>)	282
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	286
DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	284
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	288
Istituzione di campi ormeggi attrezzati per imbarcazioni da diporto nelle isole minori e nelle aree marine di maggior pregio ambientale e paesaggistico. S. 979 Ranucci (Parere alla 13ª Commissione del Senato) (<i>Esame e rinvio</i>)	284
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	289
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	285
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
Sulla pubblicità dei lavori	290
Seguito dell'audizione del Procuratore nazionale antimafia	290
ERRATA CORRIGE	291
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Comunicazioni del Presidente	292
Audizioni, ai sensi dell'articolo 31, commi 2 e 3, della legge n. 124 del 2007	292

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.),
Giancarlo Abete, su profili di tutela del lavoro minorile nel settore calcistico 293

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega
alle politiche della famiglia, Carlo Amedeo Giovanardi, sulle iniziative in materia di
adozione di minori italiani e stranieri (*Seguito dello svolgimento e conclusione*) 293

AVVERTENZA 294

PAGINA BIANCA

€ 6,06



16SMC0001530